

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 marzo 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 18. Sentenza 12-18 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria non inferiore a 781 - Necessità di domanda dell'interessato - Omessa previsione - Titolarità di più pensioni inferiori al minimo erogate dalla stessa gestione I.N.P.S. - Disciplina dei criteri di scelta della pensione da integrare - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 495/1993 e 926/1988 - Discrezionalità del legislatore - Non fondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463 art. 6, terzo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 29) Pag. 15

N. 19. Sentenza 12-18 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Abusivismo edilizio - Ammissione alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato di coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione - Omessa previsione - Impregiudicata la discrezionalità dell'autorità giudiziaria di adottare le soluzioni più idonee ad investire l'organo di vigilanza - Non fondatezza.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, primo comma).

(Cost., art. 3) » 23

N. 20. Ordinanza 12-18 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Trattamento sanzionatorio penale - Disciplina derogatoria stabilita in favore degli scarichi dei frantoi oleari - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, 41 e 41, secondo comma) » 27

N. 21. Ordinanza 12-18 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Opposizione al pignoramento - Presunzione di appartenenza al debitore dei beni mobili esistenti nella casa di abitazione - Terzo opponente - Prova per testimoni del suo diritto di proprietà - Esclusione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., artt. 513 e 621).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 30

N. 22. Ordinanza 12-18 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Trattamento sanzionatorio penale - Smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive - *Jus superveniens*: d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 - Innovazione del quadro normativo - Esigenza di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, art. 16, comma 4, come interpretato dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22) » 32

N. 23. Ordinanza 12-18 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputati in procedimento connesso - Facoltà di non rispondere anche quando tali soggetti sono stati condannati con sentenza passata in giudicato o ammessi a programma di protezione - *Jus superveniens*: legge 7 agosto 1997, n. 267 - Esigenza di nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., art. 210, comma 4) » 34

N. 24. Ordinanza 12-18 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Mancato appello della parte non ricorrente - Rinvio al giudice di primo grado nel caso che lo stesso sia stato condizionato dal vizio della sentenza impugnata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 569, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 36

N. 25. Ordinanza 12-18 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Creditori degli enti costruttori di case popolari mutuatari della Cassa depositi e prestiti - Esercizio contro i medesimi enti di azioni esecutive senza il preventivo nulla osta del Ministro dei lavori pubblici - Omessa previsione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 80).

(Cost., art. 24) Pag. 38

N. 26. Sentenza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Sospensione dell'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica - Rinvio alle norme previste per la esazione delle imposte dirette - Ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - Esclusione della competenza del giudice ordinario a emanare provvedimenti cautelari in materia di riscossione esattoriale dei tributi - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 239/1997 e 318/1995 e ordinanza n. 359/1997) - Violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale - Violazione del principio di uguaglianza - Estensione arbitraria mediante la tecnica del rinvio normativo della particolare disciplina di esazione delle imposte dirette sul reddito oltre lo stesso ambito di origine in assenza di un'identità di ratio - Illegittimità costituzionale.

(R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, secondo comma) » 39

N. 27. Sentenza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Disciplina dell'indennizzo a favore di coloro che hanno subito danni irreversibili in conseguenza di vaccinazione antipoliomielitica - Esclusione dall'indennizzo di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità irreversibili essendosi sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1959, n. 695 - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 307/1990 e 118/1996 - Irrazionalità di una differenziazione tra coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale, subendo un trattamento deteriore, e coloro che hanno agito in forza della minaccia di una sanzione - Criteri di determinazione dell'indennizzo e modalità di calcolo - Discrezionalità del legislatore - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1; legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, come sostituito dall'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; legge 20 dicembre 1996, n. 641, art. 1, comma 2).

(Cost., artt. 2, 32, 38, primo e terzo comma, 136) » 43

N. 28. Sentenza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Consiglieri comunali e provinciali - Impossibilità di trasferimento durante l'esercizio del mandato consiliare di coloro i quali rivestano la qualifica di lavoratore dipendente se non a richiesta o per consenso - Mancata previsione del divieto di trasferimento anche dopo la scadenza del mandato qualora esso sia disposto in conseguenza del suo espletamento - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 158/1985, 388/1991 e 6/1960) - Ragionevolezza della discrezionalità del legislatore tendente a rafforzare la effettiva possibilità di espletare il mandato elettivo in deroga alle ragioni dell'impresa con ulteriore onere a carico del datore di lavoro privato - Non fondatezza.

(Legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 27).

(Cost., artt. 3, primo comma, 41, secondo comma, e 51, primo e terzo comma) Pag. 50

N. 29. Sentenza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio per conflitto di attribuzioni fra Stato e regione.

Costituzione della Repubblica italiana - Referendum abrogativo - Regioni Puglia e Lombardia - Istituzione e riordinamento del Ministero della sanità - Sentenza n. 17/1997 della Corte costituzionale di inammissibilità della richiesta di referendum - Censura del modo in cui si è concretamente esplicitata la giurisdizione della Corte (cfr. ordinanza n. 77/1981) - Sostanziale proposizione di impugnazione di una sentenza della Corte esclusa dalla Costituzione - Inammissibilità

» 53

N. 30. Sentenza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio per conflitto di attribuzioni fra Stato e provincia autonoma.

Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Trento - Trasporto scolastico - Disciplina - Modalità di gestione e di organizzazione dei relativi servizi - Carattere invasivo del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 gennaio 1997 della competenza delle regioni e province autonome (cfr. sentenza n. 135/1997) - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli artt. 1, 2 e 3 del d.m. 31 gennaio 1997

» 59

N. 31. Sentenza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Processo tributario - Sospensione - Mancata previsione nel caso che altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 295/1995, 65 e 94 del 1996, 451/1997 e ordinanze nn. 7 e 424 del 1997) - Esigenza di una più rapida e agevole definizione del processo tributario operato di una rilevante mole di contenzioso nell'ambito della legittima tutela dei diritti del contribuente - Non fondatezza.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) » 64

N. 32. Ordinanza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche - Facoltà del locatore di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza per sussistenza dei motivi richiesti dalla legge - Presunto deterioro trattamento per i conduttori - Erroneità dell'interpretazione della norma da parte del giudice rimettente - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 42).

(Cost., artt. 2 e 3) Pag. 68

N. 33. Ordinanza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rito abbreviato richiesto dall'imputato - Esperibilità subordinata al consenso del p.m. - Esigenza di riferimento alla sentenza della Corte n. 81 del 1991 e alla n. 284 del 1990 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 438).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma) » 70

N. 34. Ordinanza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Obiezione di coscienza - Possibilità di più di una condanna per reato di obiezione di coscienza al servizio militare - Caso del militare imputato del reato di mancanza alla chiamata - Trattamento differenziato quanto alla ripetibilità delle condanne - Carenza del requisito della rilevanza in quanto la questione viene prospettata in via ipotetica - Manifesta inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, terzo comma, come sostituito dall'art. 2, legge 24 dicembre 1974, n. 695).

(Cost., artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma) » 72

N. 35. Ordinanza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale - Istanza al p.m. e non al magistrato di sorveglianza - Evidente difetto di attualità della rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, quarto comma, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 91, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25, 101 e 102) » 74

N. 36. Ordinanza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dichiarazione congiunta dei redditi - Accertamento in rettifica - Notifica al solo marito - Notifica del solo avviso di mora alla moglie - Discrezionalità legislativa (vedi sentenza n. 184/1989 e ordinanza n. 4/1998) - Possibilità di tutela dei propri diritti per la moglie coobbligata in solido - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 76

N. 37. Ordinanza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - Camera dei deputati e Tribunale di Milano - Opinioni espresse dall'on. Boato nei confronti del magistrato dott. Guido Salvini - Legittimazione delle parti al conflitto - Ammissibilità

» 78

N. 38. Ordinanza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Limiti massimi ammessi per la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle emittenti radiofoniche - Sanzioni amministrative per le relative violazioni - Incongruità delle sanzioni pecuniarie - *Jus superveniens*: d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650; legge 31 luglio 1997, n. 249 - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 16 e 20; legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 8, ottavo comma, e 31, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 21 e 41) » 80

N. 39. Ordinanza 23-26 febbraio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Dichiarazione giudiziale di paternità naturale - Prelievi da cadavere - Contraddittoria conclusione da parte del giudice *a quo* circa sia il totale divieto che la generale ammissibilità dei medesimi - Sussistenza del problema interpretativo non risolto dal giudice rimettente - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 350/1997, 222/1995 e 48/1996) - Prospettazione della questione con duplice ed ipotetica interpretazione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., artt. 269, secondo comma, e 118).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 30 e 32) » 83

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 86. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia del 25 settembre 1997.
- Pensioni - Pensionati svolgenti attività retribuita alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di terzi - Divieto di duplicazione dell'indennità integrativa e di cumulo con altre indennità della stessa natura comunque denominate - Mancata previsione della determinazione della misura della retribuzione oltre la quale diventa operante il divieto - Ritenuta permanente vigenza, da parte della Corte dei conti, della norma impugnata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 566/1989 e 232/1992 - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.**
- (Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, comma settimo).
- (Cost., art 36) Pag. 85
- N. 87. Ordinanza del Consiglio della Magistratura militare del 21 ottobre 1997.
- Consiglio della magistratura militare - Procedimento disciplinare - Dedotta omessa previsione di apposita sezione disciplinare - Mancata previsione, altresì, al fine di assicurare l'invariabilità numerica del collegio, di possibilità di nomina dei componenti supplenti in caso di impedimento, astensione o ricusazione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il Consiglio superiore della magistratura (art. 4, legge 24 marzo 1958, n. 195) - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.**
- (Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, commi 3 e 4).
- (Cost., artt. 3 e 25, primo comma) » 88
- N. 88. Ordinanza del Consiglio di Stato del 25 marzo 1997.
- Impiego pubblico - Concorso per la nomina a segretario comunale generale di seconda classe - Previsione, per i soli segretari capo, del requisito di cinque anni di ruolo nella qualifica alla data di pubblicazione del bando, anziché a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande - Ingiustificata deroga al principio generale del possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi alla data di scadenza del suddetto termine - Deteriore trattamento dei segretari capo rispetto ai vice segretari comunali e provinciali e ai capi di ripartizione di comuni per i quali vige la regola generale.**
- (D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, art. 8, secondo comma, lett. A).
- (Cost., art. 3) » 92
- N. 89. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 5 novembre 1997.
- Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. precedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.**
- (C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).
- (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma e 27, secondo comma) » 95

N. 90. Ordinanza del tribunale di Fermo del 25 giugno 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., art. 24) Pag. 97

N. 91. Ordinanza del tribunale di Napoli del 14 novembre 1997.

Reato in genere - Reati fallimentari - Interesse privato del curatore negli atti del fallimento - Disciplina - Trattamento deteriore del curatore fallimentare nonché del Commissario straordinario delle imprese in crisi, rispetto a quanto attualmente previsto per il reato di abuso di ufficio dall'art. 323 cod. pen., nel testo sostituito dalla legge n. 234 del 1997 - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 414/1994.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 228; d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, art. 1, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95).

(Cost., art. 3) » 98

N. 92. Ordinanza del tribunale di Milano del 24 ottobre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante oppure procedere all'esame in altro modo - Violazione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 101, secondo comma, e 112) » 103

N. 93. Ordinanza del tribunale di Milano del 24 ottobre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante oppure procedere all'esame in altro modo - Violazione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 101, secondo comma, e 112) » 107

N. 94. Ordinanza del tribunale di Trieste del 9 dicembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Dichiarazioni predibattimentali rese ai sensi dell'art. 513 del c.p.p. previgente - Mancata previsione di efficacia probatoria nel caso in cui non sia stata disposta, prima dell'entrata in vigore della novella, la lettura dei verbali di dette dichiarazioni - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 2).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma e 101, secondo comma) Pag. 110

N. 95. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Padova del 2 gennaio 1998.

Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Reclamo del detenuto avente ad oggetto la lesione immediata e diretta di diritti costituzionalmente garantiti - Dedotta mancata instaurazione di un vero e proprio giudizio - Lamentata omessa previsione di applicabilità delle garanzie della procedura di cui all'art. 14-ter della legge n. 354/1975 - Lesione del principio di eguaglianza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, sesto comma).

(Cost., art. 3) » 112

N. 96. Ordinanza della Corte di assise di Messina del 12 dicembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Dichiarazioni predibattimentali rese ai sensi dell'art. 513 del c.p.p. previgente - Mancata previsione di efficacia probatoria nel caso in cui non sia stata disposta, prima dell'entrata in vigore della novella, la lettura dei verbali di dette dichiarazioni - Sottrazione di materiale probatorio ritualmente acquisito - Disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2 e 5).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 101 e 112) » 115

N. 97. Ordinanza della pretura di Verona del 5 gennaio 1998.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Previsione dell'attribuzione della stessa, in caso di decesso del dipendente in attività di servizio, al coniuge e ai discendenti nonché ai fratelli e sorelle permanentemente inabili a proficuo lavoro ovvero di età inferiore a 21 anni, conviventi e a carico - Mancata previsione dell'erogazione ai fratelli e sorelle senza limitazione alcuna - Deteriore trattamento dei ferrovieri rispetto ai dipendenti statali.

(Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16, sesto comma).

(Cost., art. 3) » 117

N. 98. Ordinanza del tribunale della libertà di Firenze del 24 dicembre 1997.

Processo penale - Misure cautelari reali - Richiesta di sequestro conservativo da parte del pubblico ministero - Provvedimento di rigetto - Impugnabilità - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra le parti, posta la possibilità di richiedere il riesame del provvedimento da parte del destinatario della misura - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 322-*bis*).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 119

N. 99. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Trento del 15 gennaio 1998.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Provincia di Trento - Assegnazione degli alloggi - Revoca per superamento da parte dei nuclei familiari dei beneficiari dei limiti di reddito da fabbricati convenzionali - Irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini per i quali vige il principio della revoca degli alloggi solo per il superamento dei limiti di reddito annuo complessivo - Incidenza sui principi di tutela della famiglia e del risparmio per l'accesso alla casa di abitazione - Eccedenza dai limiti della competenza provinciale.

[Legge provincia Trento 13 novembre 1992, n. 21, art. 27, lett. *b*), in relazione alla legge provincia Trento 13 novembre 1992, n. 21, art. 4, lett. *e*].

(Cost., artt. 3, 31 e 47; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8) » 122

N. 100. Ordinanza della pretura di Cosenza del 9 gennaio 1998.

Finanza pubblica allargata - Enti locali in stato di dissesto finanziario - Impignorabilità delle somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili - Previsione della sola condizione consistente nella quantificazione preventiva di tali somme, da adottarsi ogni trimestre - Poteri di transazione attribuiti al commissario liquidatore nell'ambito della procedura di dissesto senza alcuna forma di controllo giurisdizionale - Deroga ai principi in materia di responsabilità patrimoniale in violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra creditori - Lesione del diritto di azione - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale.

[D.Lgs. 25 febbraio 1994, n. 77 (*recte*: 25 febbraio 1995), artt. 81 e 113, modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, art. 39].

(Cost., artt. 3, 24 e 113) » 125

N. 101. Ordinanza del tribunale di Treviso dell'11 novembre 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni per anzianità e vecchiaia integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Corresponsione subordinata alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata e sulla garanzia previdenziale.

(D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-*quinquies* aggiunto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, comma 5).

(Cost., artt. 38 e 41) » 127

N. 102. Ordinanza della pretura di Padova del 2 gennaio 1998.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Veneto - Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Canone di locazione per gli assegnatari collocati nell'«area di decadenza» - Determinazione - Prevista possibilità, in attuazione della delibera CIPE del 13 marzo 1995, che il relativo importo sia superiore rispetto a quello previsto dalla legge n. 392 del 1978 - Lesione del principio che riserva alle Camere l'esercizio della funzione legislativa - Violazione dei limiti posti all'esercizio delle competenze legislative regionali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 27/1996 e n. 155/1988.

(Legge regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10, art. 18; legge regione Veneto 2 aprile 1996).

(Cost., artt. 70, 115 e 117).....

Pag. 128

N. 103. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona dell'11 dicembre 1997.

Processo penale militare - Regione Trentino-Alto Adige - Facoltà per i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di usare la lingua tedesca nei rapporti con gli organi giurisdizionali militari - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di autonomia regionale speciale e di quello di tutela delle minoranze linguistiche.

(D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 1, 13, 15 e 24).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 10, primo comma, in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, comma 3; Cost., artt. 24 e 116; statuto Trentino-Alto Adige, art. 100).....

» 130

N. 104. Ordinanza del tribunale di Messina del 14 luglio 1997.

Responsabilità civile - Giudizio di responsabilità civile dei magistrati - Criteri per la determinazione della competenza territoriale - Applicabilità anche nel caso in cui l'attore del giudizio sia a sua volta un magistrato - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesioni del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 4, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 24).....

» 133

N. 105. Ordinanza del tribunale di Ferrara del 19 dicembre 1997.

Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento a favore dei soci delle cooperative di produzione e lavoro per crediti derivanti dal lavoro prestato in adempimento del contratto sociale - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 1992.

(C.C., art. 2751-bis).

(Cost., art. 3).....

» 135

N. 106. Ordinanza del tribunale di Castrovillari del 9 gennaio 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al pubblico ministero - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra le parti processuali - Lesione dei principi di legalità e obbligatorietà dell'azione penale - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso, già condannata, che abbia reso dichiarazioni indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione dinanzi al pubblico ministero - Esercizio della facoltà di non rispondere - Irragionevolezza - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, come sostituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1, in relazione agli artt. 210, comma 4, e 513, stesso codice).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112) Pag. 139

N. 107. Ordinanza del tribunale di Trani del 7 ottobre 1997.

Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro conservativo richiesto dalla parte civile - Mancata previsione, a differenza di quanto stabilito nel rito civile (art. 669-sexies c.p.c.), del contraddittorio innanzi al giudice che procede - Dedotta privazione per l'imputato di un grado di giudizio - Disparità di trattamento tra le parti - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione).

(C.P.P. 1988, art. 317, comma 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 97) » 154

N. 108. Ordinanza della pretura di Roma del 16 dicembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Prove - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo il consenso delle parti - sottrazione di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento tra le parti processuali - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112) » 158

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 18

Sentenza 12-18 febbraio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria non inferiore a 781 - Necessità di domanda dell'interessato - Omessa previsione - Titolarità di più pensioni inferiori al minimo erogate dalla stessa gestione I.N.P.S. - Disciplina dei criteri di scelta della pensione da integrare - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 495/1993 e 926/1988 - Discrezionalità del legislatore - Non fondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, terzo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 29).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), promossi con ordinanze emesse il 13 gennaio 1996 dal pretore di Lecce sul ricorso proposto da Greco Assunta contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996 ed il 25 settembre 1996 dal tribunale di Firenze sul ricorso proposto da Carnevali Giuseppa contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Greco Assunta e di Carnevali Giuseppa nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1997 il giudice relatore Fernanda Contrì;

Uditi gli avvocati Carlo De Angelis per l'I.N.P.S., Gabriella Del Rosso per Carnevali Giuseppa e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio — iniziato da Assunta Greco nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione diretta, con conseguente riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità nella misura del sessanta per cento di quella, già integrata, spettante al suo dante causa — il pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 13 gennaio 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, periodo secondo, ultima parte, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella sua interezza, o per la parte in cui non prevede la necessità di una domanda dell'interessato per l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria non inferiore a 781.

Al fine di stabilire quale fra le due pensioni — inferiori al trattamento minimo ed a carico della stessa gestione — spettanti alla ricorrente fosse da integrare, l'I.N.P.S. aveva applicato l'art. 6, terzo comma, il quale, dopo aver premesso che «nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta» (sempre che non risultino superati i limiti di reddito di cui ai precedenti commi dell'art. 6), recita: «nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione».

Osserva il giudice rimettente che il criterio risultante dal combinato disposto della prima e della seconda parte del riportato periodo secondo del comma 3 dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, impone di integrare al trattamento minimo la pensione di reversibilità costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, qualora questa concorra con una pensione diretta costituita per effetto di un numero inferiore di settimane di contribuzione.

Il giudice *a quo* dubita della costituzionalità dell'ultima parte del secondo periodo — correttamente, ad avviso del rimettente, applicata dall'I.N.P.S. per determinare il trattamento spettante alla ricorrente, ciò che consente di affermare la rilevanza della questione — isolatamente considerata, ovvero in combinato disposto con la prima parte del medesimo periodo, in considerazione dell'apparente assenza di una ragione giustificatrice della deroga da tale ultima parte introdotta al criterio — ritenuto dal rimettente dotato di valore generale — stabilito nella prima parte del periodo secondo, che, ai fini dell'integrazione in caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti inferiori al trattamento minimo, privilegia la prima.

La scelta legislativa di integrare al trattamento minimo la pensione ai superstiti qualora risulti l'unica costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781 potrebbe, ad avviso del pretore rimettente, portare ad un trattamento pensionistico complessivo migliore o peggiore di quello spettante per l'ipotesi di integrazione della pensione diretta, «a seconda di una circostanza non considerata dalla norma e per questo alla stessa indifferente, quale appunto il numero, molto distante o molto prossimo a 781, dei contributi settimanali da far valere per il calcolo della pensione diretta».

Dall'applicazione del criterio censurato deriverebbero ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti «pluriritolari», ed altresì conseguenze irrazionali, potendo, «contro ogni logica equitativa (che deve premiare chi ha più contribuito)», il titolare di pensione diretta notevolmente inferiore al trattamento minimo nell'importo «a calcolo» e di pensione ai superstiti costituita con un numero di settimane di contribuzione inferiore a 781 trovarsi a godere di un trattamento complessivo migliore di quello che gli sarebbe spettato qualora sulla posizione assicurativa del suo dante causa fossero stati versati più di 780 contributi settimanali. Nell'ordinanza di rimessione si aggiunge che «l'assurdità» di integrare al minimo la pensione di reversibilità tutte le volte che questa sia stata costituita per effetto di oltre 780 settimane di contribuzione appare ancora più evidente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata proporzionalmente alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata, o comunque spettante, al *dante causa* del pensionato.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. per chiedere il rigetto della questione, deducendo la razionalità della disciplina denunciata sia in considerazione dei particolari benefici riconosciuti dal d.P.C.M. 16 dicembre 1989 alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate con più di 780 contributi, purché integrate al trattamento minimo; sia perché l'impugnato art. 6,

comma 3, per i vari casi di pluritolarità, specifica soltanto su quale pensione è dovuta l'integrazione, senza alcun riferimento al trattamento complessivo in conseguenza spettante, scegliendo di privilegiare il trattamento minimo di importo più elevato, ma non il trattamento complessivo più favorevole; sia, infine, in quanto la normativa introdotta dall'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 trae origine da una necessità di riordino della materia dell'integrazione al minimo e di contenimento della spesa pubblica.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere la declaratoria di manifesta infondatezza della questione. Si legge nell'atto di intervento che «una volta affermato il principio, che appare del tutto ragionevole, secondo il quale l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità è dovuta quando il dante causa del titolare della pensione medesima abbia provveduto ai versamenti contributivi per un numero di settimane non inferiore a 781, non si comprende la necessità della domanda dell'interessato per ottenere il predetto beneficio». La circostanza poi che nelle liquidazioni possano verificarsi trattamenti diversi sarebbe determinata da situazioni differenziate, e l'affermazione del giudice *a quo*, per cui la norma denunciata «tende a favorire preferibilmente chi abbia meno lavorato e, quindi, meno contribuito», non risulterebbe fondata su concrete e specifiche indicazioni.

4. — La ricorrente nel procedimento civile *a quo* ha depositato tardivamente l'atto di costituzione nel presente giudizio costituzionale.

5. — In prossimità dell'udienza, l'I.N.P.S. ha depositato una memoria illustrativa ad integrazione di quanto già dedotto con l'atto di costituzione.

L'Istituto premette che l'interpretazione letterale dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 463 del 1983, che impone di distinguere tra pensioni appartenenti a diverse gestioni e pensioni a carico della stessa gestione, appare esatta fino all'entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 140 del 1985, che ha parificato i trattamenti minimi. Dopo l'equiparazione dei trattamenti minimi, non vi sarebbe più ragione di sottrarre alla speciale disciplina dettata per l'ipotesi di concorso di pensione diretta con pensione di reversibilità il caso che dette pensioni gravino su gestioni diverse. Anche in quest'ultimo caso il criterio di determinazione della pensione da integrare sarebbe quello che comporta il riconoscimento del trattamento minimo sulla pensione diretta, salvo il caso della pensione assistita da un requisito contributivo di almeno 781 settimane.

D'altro canto, quanto al criterio sussidiario previsto dal primo periodo del denunciato terzo comma, l'I.N.P.S. insiste nel sottolineare come non sia affatto certo che la pensione più remota sia quella di importo più basso, e che quindi l'applicazione di tale criterio sussidiario comporti sempre un trattamento pensionistico complessivo più favorevole; vantaggio, quest'ultimo, che il legislatore non si è peraltro mai preoccupato di garantire.

In ordine alla richiesta di intervento additivo formulata nell'ordinanza di rimessione del pretore di Lecce, l'I.N.P.S. osserva infine che sarebbe privo di razionale giustificazione il criterio di rimettere al pensionato la scelta della pensione da integrare, tanto più che tale facoltà verrebbe riconosciuta solo nell'ipotesi considerata nell'ultima parte del terzo comma e resterebbe esclusa nelle altre, ove pure la mancanza di scelta non si accompagna ad un trattamento complessivo necessariamente più favorevole.

6. — Questioni parzialmente analoghe sono state sollevate dal tribunale di Firenze nel corso di un giudizio promosso da Giuseppa Carnevali contro l'I.N.P.S., per chiedere la riforma in appello della sentenza con la quale il pretore di Firenze aveva respinto la domanda volta ad ottenere l'integrazione al trattamento minimo della sua pensione diretta, con conseguente riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità nella misura del sessanta per cento di quella spettante al dante causa, comprensiva della quota di integrazione al trattamento minimo. Il tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 25 settembre 1996, ha sollevato, in relazione agli articoli 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui stabilisce, in caso di cumulo tra più pensioni, ai fini della individuazione di quella da integrare al trattamento minimo, criteri ingiustificatamente diversi tra pensioni appartenenti a diverse ovvero ad un'unica gestione, e meno favorevoli per quest'ultima ipotesi, sacrificando in tal caso la funzione della pensione di reversibilità.

Anche in questo caso, al fine di stabilire quale fra le due pensioni — inferiori al trattamento minimo ed a carico della stessa gestione — spettanti all'appellante fosse da integrare, l'I.N.P.S. aveva applicato l'art. 6, comma 3, periodo secondo, del decreto-legge n. 463 del 1983.

Ad avviso del tribunale rimettente, la ragione che giustificava la deroga al criterio volto a privilegiare la pensione diretta è venuta meno con l'abolizione, ad opera del d.P.C.M. 16 dicembre 1989, dei benefici che l'art. 14-*quater* del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, nonché la legge 15 aprile 1985, n. 140, garantivano alle pensioni liquidate per effetto di almeno 781 contributi settimanali. L'attuale quadro normativo sarebbe diverso da quello presupposto dal disegno originario del legislatore del 1983, con la conseguenza che, oggi, le stesse disposizioni

allora approvate, risulterebbero ingiustificatamente discriminatorie in danno delle pensioni erogate da un'unica gestione, rispetto a quelle erogate da gestioni diverse, per le quali la prima parte del denunciato terzo comma prevede differenti e più favorevoli criteri di individuazione della pensione da integrare al trattamento minimo.

Il criterio applicabile nell'ipotesi, che ricorre nel giudizio *a quo*, di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione (che impone l'integrazione della pensione di reversibilità ove solo essa — e non anche la pensione diretta — risulti costituita per effetto di un numero di contributi settimanali superiori a 780), che può apparire svantaggioso, sotto il profilo del trattamento pensionistico complessivamente spettante, specialmente qualora la pensione diretta risulti basata su di una contribuzione modesta, potrebbe, ad avviso del giudice *a quo*, essere ritenuto razionale in considerazione delle finalità di contenimento della spesa pubblica che sono all'origine del decreto-legge n. 463 del 1983. Senonché, la violazione dell'art. 3 della Costituzione non verrebbe meno, in quanto il criterio previsto in caso di concorso di pensioni erogate da gestioni diverse non sembra sottintendere una analoga *ratio* di contenimento della spesa previdenziale.

Un ulteriore profilo d'incostituzionalità viene individuato dal tribunale rimettente nel contrasto della disciplina impugnata con l'art. 29 della Costituzione. Nell'argomentare tale ulteriore profilo, il giudice *a quo* muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata proporzionalmente alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata, o comunque spettante, al *dante causa* del pensionato.

Il rimettente osserva che la considerazione posta a fondamento della menzionata decisione costituzionale, peraltro già precedentemente espressa nella sentenza n. 926 del 1988, è che la pensione di reversibilità attua, per il coniuge superstite, una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del *de cuius*, perseguendo lo scopo di porre il superstite al riparo dalla eventualità dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge. La dubbia compatibilità della disciplina denunciata con l'art. 29 della Costituzione discenderebbe dalla circostanza che il trasferimento della integrazione al trattamento minimo dalla pensione diretta a quella di reversibilità, che già incorpora la quota di trattamento minimo spettante al *de cuius* (per il coniuge pari al sessanta per cento), potrebbe comportare una «compressione del trattamento complessivo, rispetto alla situazione in vita del *de cuius*, attraverso un intervento sulla pensione diretta, che viene riportata a calcolo, lesivo della funzione della pensione di reversibilità».

7. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la parte appellante nel procedimento *a quo* per chiedere l'accoglimento della questione sollevata dal tribunale di Firenze e per svolgere deduzioni volte ad evidenziare l'irrazionalità nonché l'iniquità della disciplina denunciata, specie in séguito alle modifiche legislative successivamente intervenute, che hanno eliminato i benefici previsti per i titolari di pensioni costituite per effetto di un numero di contributi settimanali non inferiori a 781. La violazione dell'art. 3 della Costituzione si profilerebbe, ad avviso della parte privata costituita, sia perché il legislatore avrebbe adottato criteri diversi in base ad un elemento, la liquidazione della pensione a carico della stessa gestione o di gestioni diverse, cui non fa riscontro alcuna differenza di carattere sostanziale; sia perché l'erogazione automatica dell'integrazione al minimo sulla pensione liquidata con più di 780 contributi determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di soggetti che si trovano in identica posizione: i pensionati titolari di pensione diretta e di pensione ai superstiti a carico della stessa gestione. Sulla base di un dato del tutto casuale, quale il numero dei contributi accreditato sulla pensione diretta, la norma potrebbe portare, in certi casi, ad accordare al pensionato titolare di pensione di reversibilità liquidata con meno di 780 contributi un trattamento migliore rispetto a quello che gli sarebbe spettato qualora sulla posizione assicurativa del *dante causa* fossero stati versati più di 780 contributi settimanali, «favorendo in definitiva, contro ogni logica equitativa, coloro che hanno contribuito in misura minore».

8. — Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito anche l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto della questione sollevata dal tribunale di Firenze.

Secondo la parte appellata nel procedimento civile *a quo*, non è univoca nella giurisprudenza di merito l'interpretazione da cui muove il giudice rimettente, in base alla quale i criteri previsti espressamente dalla disposizione impugnata per l'ipotesi di concorso di pensioni erogate dalla stessa gestione non si applicherebbero in caso di concorso di pensioni a carico di gestioni diverse. In secondo luogo, l'I.N.P.S. contesta la lamentata disparità di trattamento tra titolari di pensioni a carico della stessa gestione e di gestioni diverse, osservando che il criterio sussidiario di scelta della pensione da integrare applicabile a questi ultimi (pensione avente decorrenza più remota) non è sempre il più favorevole, «in quanto non è affatto certo che la pensione più remota sia quella di importo più basso». Nell'atto di costituzione l'I.N.P.S. rileva poi che, per i lavoratori dipendenti, la circostanza che la pensione sia costituita sulla base di un numero di contributi settimanali superiore a 780 ed abbia diritto all'integrazione al minimo assume rilievo, ai fini dell'attribuzione di determinati benefici, anche successivamente

all'abrogazione della maggiorazione prevista dall'art. 14-*quater* del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980. Al riguardo l'Istituto rileva che le pensioni riliquidate per effetto dell'art. 1 del d.P.C.M. 16 dicembre 1989, come quelle riliquidate *ex art.* 4 della legge n. 140 del 1985, sono divenute in linea di massima superiori al minimo, per cui, in presenza di altra pensione inferiore al minimo, quest'ultima avrebbe titolo all'integrazione (sempre che i redditi del titolare risultino inferiori ai limiti previsti). Quanto alla lamentata lesione della funzione della pensione di reversibilità, l'I.N.P.S. osserva che i criteri individuati dal legislatore nascono da una sua precisa scelta, con la quale non si è ritenuto di garantire il trattamento complessivo più favorevole, ma si è di volta in volta stabilito, indipendentemente dall'importo complessivo, quale pensione dovesse essere integrata.

9. — Tramite l'Avvocatura dello Stato, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo, come già in relazione alla questione sollevata dal pretore di Lecce, la declaratoria di manifesta infondatezza della questione. Nell'atto di intervento si osserva come la circostanza che il legislatore abbia stabilito criteri diversi nella determinazione dell'integrazione al trattamento minimo, nel caso di concorso di pensioni appartenenti a diverse o ad un'unica gestione, non comporti automaticamente situazioni più o meno favorevoli a causa dell'operatività di un sistema piuttosto che di un altro. In particolare, la scelta del criterio della pensione avente decorrenza più remota, secondo l'Avvocatura, avrebbe origine nella necessità di rendere più semplice l'individuazione della pensione sulla quale applicare l'integrazione. Quanto alla lamentata contrazione del trattamento complessivo, nell'atto di intervento si rileva che l'eventuale riduzione della pensione diretta è naturale conseguenza del principio che l'integrazione al trattamento minimo può essere concessa su una sola pensione, spettando al legislatore la scelta del criterio da adottare per la relativa liquidazione, tenendo sempre presente l'esigenza di contenimento della spesa pubblica.

Considerato in diritto

1. — Con due distinte ordinanze, il pretore di Lecce ed il tribunale di Firenze prospettano dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui disciplina i criteri di scelta della pensione da integrare al trattamento minimo, nell'ipotesi di titolarità di più pensioni, inferiori al minimo, erogate dalla stessa gestione I.N.P.S.

Il pretore di Lecce dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nella parte in cui, derogando senza apparente giustificazione al criterio, ritenuto prioritario, che privilegia la pensione diretta, prevede l'integrazione al minimo della pensione ai superstiti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, qualora la pensione diretta risulti basata su di una provvista contributiva più esigua, provocando in tal modo — ad avviso del rimettente — disparità nel trattamento pensionistico complessivo dei soggetti iscritti alla stessa gestione I.N.P.S.

Il tribunale di Firenze dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nella parte in cui prevede il criterio sussidiario dell'integrazione della pensione costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781 — oltre che sotto il profilo già prospettato dal pretore di Lecce — in quanto suscettibile di produrre disparità di trattamento tra titolari di pensioni a carico della stessa gestione I.N.P.S. e titolari di pensioni erogate da gestioni diverse, ai quali il primo periodo dell'impugnato comma 3 riserverebbe più favorevoli criteri di individuazione della pensione da integrare.

Il tribunale di Firenze dubita inoltre, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, della legittimità costituzionale della medesima disposizione, giacché i criteri da essa previsti in caso di plurititolarità di pensioni a carico della stessa gestione comporterebbero talora una compressione del trattamento pensionistico complessivo, lesiva della funzione della pensione di reversibilità.

2. — Le due ordinanze prospettano questioni in parte analoghe ed in parte oggettivamente connesse. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e definiti con un'unica pronuncia.

3. — La questione sollevata dal pretore di Lecce non è fondata.

Al pretore rimettente, l'ultima parte del comma impugnato appare in contrasto con il principio di eguaglianza, giacché darebbe origine a disparità nel trattamento pensionistico complessivo dei soggetti contestualmente titolari di pensione diretta ed ai superstiti erogate dalla stessa gestione ed inferiori al minimo nell'importo

a calcolo. In particolare, risulterebbe penalizzato, tra i plurititolari aventi diritto a una pensione diretta molto modesta nell'importo a calcolo, il superstite titolare di una pensione di reversibilità costituita per effetto di una contribuzione maggiore, mentre risulterebbe favorito il coniuge superstite destinatario di un trattamento di reversibilità costituito per effetto di un numero di settimane di contribuzione inferiore a 781, che ottiene l'integrazione della pensione diretta, in aggiunta al sessanta per cento della pensione del dante causa, già integrata.

Il criterio censurato si inserisce in un articolato sistema preordinato all'individuazione della pensione da integrare, delineato dall'impugnato terzo comma ed organizzato intorno al principio in base al quale, fermi restando i limiti di reddito previsti dai precedenti commi dell'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, l'integrazione spetta una sola volta. Si tratta di un congegno normativo complesso, frutto di uno sforzo di razionalizzazione della disciplina dell'integrazione al minimo delle pensioni, che questa Corte ha già ritenuto nel suo insieme rispondente ai principi costituzionali come precisati dalla precedente giurisprudenza costituzionale (v. sentenze nn. 418 del 1991 e 184 del 1988).

La scelta di liquidare l'integrazione sulla pensione costituita per effetto di almeno 781 contribuzioni settimanali, qualora l'altra pensione risulti sorretta da una base contributiva più modesta, non costituisce una deroga ingiustificata al criterio che impone di privilegiare la pensione diretta, indicato per primo nella parte del denunciato terzo comma che riguarda il caso di plurititolarietà di pensioni erogate dalla medesima gestione I.N.P.S., né può ritenersi in sé irragionevole, a causa dell'asserito venir meno della sua *ratio* originaria.

A parte l'opinabilità della scelta interpretativa volta a riconoscere carattere di regola generale al criterio che privilegia la pensione diretta, non v'è ragione, al fine di scrutinare la legittimità costituzionale della disposizione censurata, di entrare nel merito della questione concernente la persistenza o meno della sua *ratio* originaria, rispetto alla quale il rimettente e l'I.N.P.S., solidale su questo punto con l'Avvocatura dello Stato, prospettano opinioni opposte.

Non occorre, ai presenti fini, accertare se all'origine dell'introduzione del criterio denunciato come (diventato ormai) irrazionale ed ingiustificato vi sia esclusivamente il proposito del legislatore previdenziale di garantire l'erogazione del beneficio accordato dall'art. 14-*quater* del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevedeva una maggiorazione mensile in favore delle pensioni integrate al minimo costituite per effetto di un numero di contribuzioni settimanali non inferiore a 781 (il cosiddetto superminimo per i «settecentottantunisti»), successivamente assorbita dall'art. 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e dall'art. 1 del d.P.C.M. 16 dicembre 1989, né occorre valutare se la riliquidazione più favorevole prevista dalle stesse disposizioni citate da ultimo per le pensioni assistite dal medesimo requisito contributivo sostituisca adeguatamente il beneficio della maggiorazione mensile originariamente concessa, dimostrando, come ritengono l'I.N.P.S. e l'Avvocatura, la persistente razionalità del criterio censurato.

La circostanza che una disposizione legislativa smarrisca la sua *ratio* originaria non comporta necessariamente, di per sé, l'illegittimità costituzionale sopravvenuta della disposizione stessa.

In sé considerato, il criterio di scelta in questione non limita alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello costituzionale o, eventualmente, legislativo. In particolare, nessun principio costituzionale — né, del resto, la disciplina previdenziale nel suo complesso — accordano tutela alla pretesa dell'assicurato al trattamento pensionistico complessivo più favorevole. I principi costituzionali, al contrario, su questo punto correttamente attuati dalla normativa censurata, non predeterminano la scelta, rimessa alla discrezionalità del legislatore, dei criteri per la ragionevole individuazione della pensione da integrare, bensì, piuttosto, impongono al legislatore previdenziale l'integrazione di (almeno) una pensione, attraverso un'erogazione ulteriore rispetto al trattamento dovuto in base ai contributi versati, al quale si aggiunge per assicurare al lavoratore in quiescenza il reddito minimo considerato necessario per far fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione (v., da ultimo, sentenza n. 127 del 1997).

Una disparità nel trattamento pensionistico complessivo, svantaggiosa per i titolari di pensione diretta costituita per effetto di un numero di contribuzioni settimanali inferiore a 781 e di pensione di reversibilità invece assistita da tale requisito contributivo, può riscontrarsi specialmente qualora particolarmente esiguo sia l'importo a calcolo della pensione diretta, ed in forma tanto più accentuata quanto più irrisorio risulti tale importo. In questi casi, il plurititolare riceverebbe un trattamento complessivo più favorevole ove fosse la pensione diretta la prestazione da integrare, come previsto in favore del titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità entrambe basate su di una contribuzione inferiore (o superiore) a quella prescritta. Si tratta, peraltro, di una disparità di mero fatto, derivante da circostanze contingenti ed accidentali, riferibili non già alla norma impugnata considerata nel suo contenuto precettivo — preordinato all'individuazione della pensione da integrare — ma semplicemente alla sua applicazione concreta, dato il concorso di talune premesse di ordine fattuale occasionalmente ricorrenti; di tal genere di disparità, questa Corte ha in più occasioni escluso la rilevanza ai fini della verifica della legittimità costituzionale delle discipline denunciate per contrasto con l'art. 3 della Costituzione (v., da ultimo, sentenza n. 417 del 1996, e ordinanza n. 92 del 1997).

Il criterio censurato dal rimettente, applicato in presenza di pensioni dirette molto modeste nell'importo a calcolo, risulta svantaggioso dal punto di vista — privo, come si è chiarito, di rilievo costituzionale — del trattamento complessivo, soprattutto a partire dalla sentenza n. 495 del 1993, con la quale questa Corte ha inteso garantire che la percentuale del sessanta per cento liquidata al coniuge superstite fosse calcolata sulla pensione del dante causa nell'importo comprensivo dell'integrazione al minimo a quest'ultimo spettante.

Con la citata pronuncia, questa Corte ha inteso salvaguardare la funzione che i principi costituzionali assegnano alla pensione di reversibilità, assicurando che il suo importo non scenda al di sotto di una soglia minima. La circostanza che, in séguito a tale decisione costituzionale, si riscontri in qualche caso una duplicazione di garanzie in favore dell'assicurato — importo minimo garantito della pensione di reversibilità ed eventuale integrazione al trattamento minimo della stessa, in applicazione del criterio censurato dal rimettente, con assorbimento della prima garanzia nella seconda — non comporta un obbligo del legislatore di modificare la disciplina dell'integrazione al minimo per garantire, o eventualmente consentire su richiesta dell'interessato, come ipotizza il giudice *a quo*, la combinazione più vantaggiosa dei due istituti di sicurezza sociale, tra loro indipendenti e preordinati a fini eterogenei: da un lato, salvaguardare comunque la funzione della pensione di reversibilità, anche, eventualmente, in favore del coniuge superstite che non abbia diritto all'integrazione al minimo; dall'altro, assicurare al lavoratore in quiescenza un reddito minimo.

È pertanto priva di rilievo, ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della disposizione impugnata, la circostanza che (non già a causa, ma) successivamente alla ricordata decisione costituzionale, l'integrazione, anziché della pensione diretta, della pensione di reversibilità, comunque assistita dalla garanzia introdotta dalla sentenza n. 495 del 1993, risulti talora svantaggiosa ed anzi penalizzante, a fronte del trattamento più favorevole riservato al coniuge superstite titolare di una pensione di reversibilità basata su di una minore contribuzione (in favore del quale opera, da un lato, il criterio che privilegia la pensione diretta ai fini della liquidazione dell'integrazione al minimo, dall'altro, il principio affermato dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale).

Il sistema dei criteri di individuazione della pensione da integrare al trattamento minimo, certo suscettibile di correzioni e perfezionamenti, è frutto di valutazioni discrezionali del legislatore che, nonostante talune asimmetrie riscontrabili nel momento applicativo, non possono ritenersi palesemente irrazionali.

4. — La questione sollevata dal tribunale di Firenze non è fondata.

Sotto un primo profilo, il collegio rimettente dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 — oltre che sotto il profilo già prospettato dal pretore di Lecce — nella parte in cui prevede il criterio sussidiario dell'integrazione della pensione costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, apparentemente diretto al contenimento della spesa pubblica, in quanto diverso e meno favorevole, sotto il profilo del trattamento complessivo, rispetto ai criteri previsti in caso di pluritolarità di pensioni erogate da gestioni diverse, ai quali pare estranea la preoccupazione di contenere la spesa previdenziale. Quest'ultima ipotesi è contemplata dal primo periodo del denunciato terzo comma, che prevede l'integrazione della pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della pensione avente decorrenza più remota.

Il giudice *a quo* sottolinea come il criterio della pensione più remota sia in realtà l'unico applicabile nel caso di concorso di pensioni liquidate da gestioni diverse, in séguito all'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, che prevede la parificazione dei trattamenti minimi erogati da gestioni diverse. Ad avviso del collegio rimettente, ciò comporterebbe l'applicazione, in via generale e non più sussidiaria, del criterio della pensione più remota, che opererebbe sempre in senso più favorevole all'assicurato rispetto a quello, che fa riferimento al requisito dei 781 contributi settimanali, previsto dall'ultima parte del terzo comma.

La lamentata disparità di trattamento non sussiste. Per un verso, è condivisibile il rilievo, avanzato dall'I.N.P.S. e dall'Avvocatura, che la pensione più remota non è necessariamente la più esigua nell'importo a calcolo, e non comporta pertanto la maggior quota di integrazione da liquidare. Per un altro verso, ai fini del controllo di costituzionalità alla stregua del principio di eguaglianza, a parte quanto già sottolineato al punto precedente in ordine all'insussistenza di una garanzia costituzionale del trattamento complessivo più favorevole, non è consentito comparare due regimi dell'integrazione al minimo come quelli posti a raffronto. Si tratta infatti di discipline eterogenee, originariamente delineate, dal legislatore che ha operato la riforma del 1983, in funzione di esigenze differenti, riguardanti l'integrazione in caso di pluritolarità, rispettivamente, di pensioni erogate dalla stessa gestione e di pensioni a carico di gestioni diverse: ipotesi, quest'ultima, che ha consigliato al legislatore previdenziale di privilegiare criteri di individuazione della pensione da integrare di più agevole applicazione.

5. — Anche sotto il secondo profilo, la questione sollevata dal tribunale di Firenze è priva di fondamento.

Il tribunale di Firenze dubita, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nella parte in cui prevede il trasferimento dell'integrazione al trattamento minimo dalla pensione diretta, costituita per effetto di un numero di contribuzioni settimane

nali inferiore a 781, alla pensione di reversibilità che soddisfi il predetto requisito contributivo (la quale, in séguito alla sentenza n. 495 del 1993, non può essere inferiore, per il coniuge superstite, al sessanta per cento del trattamento minimo spettante al dante causa), in quanto comporterebbe una compressione del trattamento pensionistico complessivo attraverso un intervento sulla pensione diretta, che viene riportata a calcolo, lesivo della funzione della pensione di reversibilità.

In quanto diretto a individuare la pensione sulla quale va liquidata l'integrazione al minimo, il meccanismo legislativo censurato non può ripercuotersi negativamente sulla pensione di reversibilità in sé considerata, né comprometterne la funzione, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, consiste nell'attuare, per il coniuge superstite, una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal *de cuius*, perseguendo lo scopo di porre il superstite al riparo dalla eventualità dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge (sentenze nn. 495 del 1993 e 926 del 1988).

Il meccanismo legislativo censurato può, date certe premesse di ordine fattuale e contingente, risultare meno favorevole dal punto di vista del trattamento pensionistico complessivo. Senonché, tale circostanza non interferisce negativamente con il regime della pensione di reversibilità, mentre l'eventualità che un diverso criterio di scelta della pensione da integrare possa in taluni casi comportare la liquidazione, da parte della stessa gestione o di gestioni diverse, di un trattamento complessivo più favorevole, di per sé — come sopra ampiamente si è detto — non rileva ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della disposizione impugnata.

D'altro canto, non solo non può interferire con il regime della pensione ai superstiti il criterio di scelta dell'unica pensione integrabile in caso di pluritolarità, ma la stessa disciplina dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità va tenuta distinta dalla disciplina di quest'ultima prestazione, che richiede, ai fini della quantificazione della pensione spettante al superstite, di tener conto dell'integrazione della pensione diretta del dante causa. Le due discipline si collocano su piani diversi, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, affermando la legittimità del cumulo tra la cosiddetta «percentualizzazione» dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al *de cuius* e l'autonomo diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità: i due piani non si incontrano, poiché si tratta in realtà di distinti momenti e di diverse pensioni cui hanno diritto i rispettivi titolari (sentenza n. 495 del 1993).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 19

*Sentenza 12-18 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati in genere - Abusivismo edilizio - Ammissione alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato di coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione - Omessa previsione - Impregiudicata la discrezionalità dell'autorità giudiziaria di adottare le soluzioni più idonee ad investire l'organo di vigilanza - Non fondatezza.****(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, primo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 26 marzo, il 10 ed il 30 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Ferrara rispettivamente iscritte ai nn. 341, 474 e 475 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 25 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 26 marzo 1997 (r.o. n. 341 del 1997) il giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Ferrara, su richiesta del pubblico ministero, che procedeva per i reati previsti dall'art. 244, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il rimettente premette che la persona sottoposta ad indagini aveva già regolarizzato le violazioni costituenti la contravvenzione prima che l'organo di vigilanza impartisse la prescrizione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 758 del 1994, che non era stata mai impartita proprio in ragione della accertata regolarizzazione. La spontanea ed autonoma eliminazione dell'illecito ad opera del contravventore aveva reso così impossibile attivare il meccanismo procedurale della eliminazione della violazione in ottemperanza alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza e della successiva ammissione, ad opera della stessa autorità amministrativa, al pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda, cui sarebbe conseguita l'estinzione del reato — ex art. 24, comma 1, in relazione all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758 del 1994.

L'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo, non prevedendo che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato, anche coloro che abbiano regolarizzato la violazione indipendentemente dal previo intervento dell'organo di vigilanza, determinerebbe dunque, secondo il giu-

dice *a quo*, l'irragionevole conseguenza che sarebbe soggetto alla sanzione penale, e comunque al procedimento penale, chi abbia spontaneamente regolarizzato la violazione, mentre colui il quale agisca dopo l'ingiunzione dell'autorità sarebbe nella condizione di beneficiare della procedura di definizione in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato.

Ad avviso del rimettente, alla disparità di trattamento neppure potrebbe avviarsi argomentando in via di «interpretazione analogica» che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 758 del 1994, al contravventore sarebbe comunque offerta la possibilità di avanzare istanza di oblazione *ex art.* 162-*bis* cod. pen.: difatti tale forma di oblazione non è assimilabile al meccanismo delineato dagli artt. 20 e seguenti del decreto, per via delle condizioni soggettive richieste all'istante per l'ammissione all'oblazione discrezionale (esclusione nei casi previsti dagli artt. 99, 104 e 105 cod. pen.), e sarebbe comunque maggiormente onerosa, se non altro perché comporta che il contravventore sopporti le spese del processo e della difesa.

2. — Con ordinanza del 10 aprile 1997 (r.o. numero 474 del 1997) il medesimo giudice ha sollevato identica questione, su richiesta del pubblico ministero che procedeva per la contravvenzione prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, oltre che per il reato previsto dall'art. 590, terzo comma, del codice penale.

3. — Con ordinanza del 30 aprile 1997 (r.o. numero 475 del 1997) il medesimo giudice ha nuovamente sollevato, ancora su richiesta del pubblico ministero, che procedeva per i reati di cui agli artt. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e 590, terzo comma, del codice penale, ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 758 del 1994, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Ad avviso del rimettente la disciplina censurata è infatti carente anche in relazione all'ipotesi in cui l'organo di vigilanza abbia omesso, colposamente o dolosamente, di impartire la prescrizione; ciò potendosi verificare sia quando non risulti impartita alcuna prescrizione, sia nel caso, che era quello ricorrente nel giudizio *a quo*, in cui l'organo di vigilanza abbia attivato «un meccanismo rivolto alla regolarizzazione della contravvenzione senza incanalarlo formalmente nella procedura prevista dagli artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 758/1994».

Anche in tale ipotesi, secondo il giudice *a quo* dalla lacuna legislativa scaturirebbe l'irragionevole conseguenza che dalla violazione dell'obbligo di impartire la prescrizione *ex artt.* 20 e segg. del decreto legislativo n. 758 del 1994, addebitabile all'autorità di vigilanza, discenderebbe per il contravventore la impossibilità di accedere al meccanismo che consente la estinzione del reato *ex art.* 24, comma 1, del medesimo decreto.

4. — Si è costituito nei vari giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

A parere dell'Avvocatura il procedimento previsto dagli artt. 20 e segg. del decreto legislativo n. 758 del 1994 consta di due fasi: la prescrizione dell'attività necessaria ad eliminare la contravvenzione e l'accertamento dell'adempimento; entrambe costituenti esercizio di attività amministrativa. Di conseguenza l'eventuale spontanea regolarizzazione dell'illecito non potrebbe comportare mai automaticamente l'estinzione del reato, per la quale sarebbe invece comunque necessaria l'attività di controllo sull'esatta esecuzione delle prescrizioni, di competenza esclusiva dell'autorità amministrativa, alla quale è anche riservata la potestà di ammettere il contravventore al pagamento per la definizione in sede amministrativa.

La pronuncia di incostituzionalità richiesta dal rimettente comporterebbe dunque, secondo l'Avvocatura, l'attribuzione al giudice penale del compito di indicare, in via astratta, le opere necessarie ad eliminare la contravvenzione ovvero di verificare la conformità delle stesse con quelle eseguite, investendolo di «un potere discrezionale di tipo amministrativo».

Considerato in diritto

1. — Con tre ordinanze di analogo tenore, il giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Ferrara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, «nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione», o «abbiano regolarizzato la violazione nonostante l'organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste».

Poiché le ordinanze hanno ad oggetto la medesima norma, i tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

Ad avviso del giudice rimettente, in entrambe le situazioni la norma censurata violerebbe l'art. 3 della Costituzione: sia nel primo che nel secondo caso risulterebbe privo di ogni razionale giustificazione riservare al contravventore, che abbia spontaneamente e autonomamente regolarizzato la violazione prima che l'organo di vigilanza abbia impartito la prescrizione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 758 del 1994, ovvero quando tale organo sia intervenuto, ma abbia ommesso di impartire le prescrizioni o le abbia impartite senza osservare le forme stabilite dalla legge, un trattamento deteriore rispetto alla posizione di chi ha tenuto il medesimo comportamento a seguito dell'apposita prescrizione dell'organo di vigilanza. Gli effetti favorevoli della dichiarazione di estinzione del reato opererebbero, infatti, solo nei confronti del contravventore che ha regolarizzato la violazione dopo avere ricevuto la formale prescrizione dell'organo di vigilanza, e non si estenderebbero a chi, avendo colto «autonomamente il disvalore della propria condotta, volontariamente determina la cessazione della situazione illecita», senza esservi indotto dall'ingiunzione dell'organo di vigilanza.

2. — Ove nelle situazioni esposte dal giudice rimettente fosse effettivamente preclusa la possibilità di definizione amministrativa dell'illecito, si determinerebbe indubbiamente una irragionevole e deteriore disparità di trattamento nei confronti del contravventore che abbia spontaneamente regolarizzato la violazione in tema di igiene e sicurezza del lavoro prima dell'intervento dell'organo di vigilanza, ovvero quando tale organo, pur essendo intervenuto, non abbia impartito la formale prescrizione ad adempiere. Ma tale disparità, che sarebbe certamente rilevante sotto il profilo del divieto costituzionale di disciplinare in modo diverso situazioni analoghe, verrebbe meno ove la disciplina consentisse una soluzione interpretativa tale da superare la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione. È infatti compito del giudice, prima di ricorrere allo strumento dell'incidente di legittimità costituzionale, privilegiare una lettura delle norme rispettosa del principio di eguaglianza e, quindi, conforme a Costituzione.

3. — Il sistema delineato dal capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994, dedicato all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro sanzionate alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda, disciplina un peculiare e articolato meccanismo funzionalmente destinato all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione accertata, accompagnato dall'effetto estintivo del reato, così legittimando prassi già invalse in tema di contravvenzioni antinfortunistiche. La nuova normativa mira, cioè, da un lato ad assicurare l'effettività dell'osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale, dall'altro si propone di conseguire una consistente deflazione processuale.

Tali obiettivi sono perseguiti mediante una procedura, parallela e coordinata con il procedimento penale, che si sviluppa attraverso momenti e passaggi tra loro strettamente concatenati: apposita prescrizione di regolarizzare la violazione entro un termine prefissato, impartita al contravventore dall'organo di vigilanza (art. 20); verifica da parte dell'organo di vigilanza dell'eliminazione della violazione nel rispetto delle modalità e del termine indicati dalla prescrizione; conseguente ammissione del contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa e successiva comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto adempimento della prescrizione e dell'eventuale pagamento della somma stabilita (art. 21); estinzione del reato se il contravventore adempie alla prescrizione e provvede al pagamento della somma stabilita e successiva richiesta di archiviazione del pubblico ministero (art. 24).

4. — Da tale complesso normativo emerge che entrambe le ragioni che ispirano la disciplina in esame ricorrono nel caso in cui il contravventore abbia spontaneamente e autonomamente provveduto a eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell'organo di vigilanza: anzi, è plausibile e ragionevole sostenere che a maggior ragione dovrebbe essere ammesso alla definizione in via amministrativa, in vista dell'estinzione del reato e della conseguente richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il contravventore che abbia spontaneamente regolarizzato la violazione, a nulla rilevando che la notizia del reato sia stata inoltrata da un'autorità di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza.

Al riguardo, è significativo che lo stesso legislatore abbia espressamente previsto due situazioni anomale rispetto al procedimento tipico descritto dagli articoli 20 e seguenti. Nel caso in cui il pubblico ministero abbia acquisito la notizia del reato di propria iniziativa, ovvero da privati o da soggetti pubblici diversi dall'organo di vigilanza, l'art. 22 prescrive che lo stesso pubblico ministero debba darne immediata comunicazione a quest'ultimo per le determinazioni inerenti alla prescrizione necessaria per eliminare la contravvenzione, così da fare rientrare tale ipotesi nella procedura tipica disciplinata dalla legge. La seconda situazione si riferisce al caso in cui l'adempimento della prescrizione sia avvenuto in un tempo superiore ovvero con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza: poiché in tale ipotesi la prescrizione è già stata impartita, l'art. 24, comma 3, rinvia

all'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale, relativo alla disciplina dell'oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa, stabilendo comunque che la somma da versare sia ridotta al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione.

Tenendo presente la diversità tra queste due situazioni e la differente *ratio* che sorregge le relative discipline legislative — l'una caratterizzata dall'esigenza di attivare la specifica competenza dell'organo tecnico di vigilanza e di assicurare al contravventore la possibilità di usufruire del particolare meccanismo estintivo del reato, l'altra dalla necessità di garantire comunque il controllo giurisdizionale sull'effettiva eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, in un caso in cui l'organo di vigilanza è intervenuto ad impartire le prescrizioni, ma ha dettato un termine ovvero modalità di adempimento che non sono stati esattamente rispettati —, questa Corte ritiene che non sussista alcun ostacolo ad una interpretazione sistematica e teleologica capace di ricondurre le due situazioni oggetto della presente causa nell'alveo della procedura volta ad ammettere il contravventore, sostanzialmente adempiente, alla definizione in via amministrativa e alla conseguente estinzione del reato.

Appare infatti che le «lacune» segnalate dal giudice rimettente dipendono da una difettosa formulazione tecnica della normativa in esame, derivante dall'obiettiva difficoltà di prevedere in astratto tutte le possibili situazioni equipollenti a quelle espressamente disciplinate dalla legge, e, in quanto tali, non sono dovute ad una consapevole scelta di politica legislativa. Pertanto, è senz'altro possibile un'applicazione della disciplina in base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un'autorità di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l'organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire ora per allora la prescrizione prevista dall'art. 20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente impartite, nonché a verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21, commi 1 e 2, sì che l'autore dell'illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24.

Al di là delle indicazioni ora esposte al fine di addivenire ad un'applicazione della disciplina censurata conforme a Costituzione, rimane evidentemente impregiudicata la discrezionalità dell'autorità giudiziaria di adottare le soluzioni più idonee ad investire l'organo di vigilanza, nel rispetto della duplice esigenza di attivare la specifica competenza tecnica di tale organo e di ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura disciplinata dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo in esame.

5. — Così chiarito il quadro normativo, le questioni sollevate dal giudice rimettente vanno pertanto dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 20

*Ordinanza 12-18 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale****Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Trattamento sanzionatorio penale - Disciplina derogatoria stabilita in favore degli scarichi dei frantoi oleari - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.****(Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4).****(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, 41 e 41, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), promossi con ordinanze emesse il 16 dicembre 1996 dal pretore di Terni ed il 3 dicembre 1996 (n. 3 ordinanze) dal pretore di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 93, 207, 208 e 209 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 11 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1996 (reg. ord. n. 93 del 1997) nel corso di un procedimento penale promosso per essere stato effettuato lo scarico di reflui di molitura delle olive provenienti da un frantoio, senza autorizzazione e superando i limiti di accettabilità previsti dalle apposite tabelle, in violazione di norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni), il pretore di Terni ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);

che la disposizione denunciata prevede che l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste o per la lavatura degli impianti, non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

che il giudice rimettente, condividendo le richieste del pubblico ministero, ritiene che la disciplina espressamente derogatoria stabilita in favore degli scarichi dei frantoi oleari dalla legge n. 574 del 1996, rispetto a quella stabilita dalla legge n. 319 del 1976 per tutti gli altri scarichi da insediamenti produttivi, dovrebbe portare al proscioglimento dell'imputato, trattandosi di fatti non più previsti dalla legge come reato o espressamente dichiarati

non punibili. Tuttavia la stessa disciplina derogatoria, isolando i frantoi dalla disciplina generale, determinerebbe un trattamento di favore che non sarebbe giustificato dalla minore pericolosità per l'ambiente o dalla ridotta potenzialità inquinante dello scarico, ma sarebbe fondato esclusivamente sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale; sicché sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di insediamenti produttivi ed al sistema complessivo di tutela ambientale, il quale prevede sanzioni penali, e non amministrative, per la violazione da parte dei titolari di insediamenti produttivi delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico;

che, ad avviso dello stesso giudice rimettente, l'omessa previsione di un regime di autorizzazione e di sanzioni penali per l'utilizzazione agronomica degli scarichi da frantoi oleari, rendendo di fatto difficoltoso ogni controllo ed intervento penale, potrebbe portare a danni per l'ambiente naturale, e sarebbe quindi in contrasto con l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, che tutela il paesaggio, inteso come ambiente naturale, e con l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute e la salubrità dell'ambiente naturale ed urbano;

che la regressione del regime di sanzioni per gli scarichi provenienti da frantoi favorirebbe chi, inquinando, viola la legge e penalizzerebbe nella concorrenza tra imprese, in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, le aziende di settori paralleli o equiparabili, per incidenza inquinante degli scarichi, che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale;

che il pretore di Terni ha presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude questioni volte ad introdurre, o reintrodurre, figure di reato ed aggravamenti di pena; ma ritiene che il giudizio di legittimità costituzionale sarebbe, in questo caso, diretto solo a valutare se il nuovo regime di favore sia o meno in contrasto con disposizioni costituzionali, essendo poi del tutto secondario ed automatico l'effetto di ripristino della disciplina precedente;

che con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 3 dicembre 1996 (reg. ord. nn. 207, 208 e 209 del 1997) nel corso di altrettanti procedimenti penali nei quali era stata contestata la violazione della legge n. 319 del 1976 in relazione allo scarico di frantoi oleari, considerati insediamenti produttivi, il pretore di Pescara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574;

che le disposizioni denunciate prevedono: la comunicazione preventiva, al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione unitamente ad una relazione tecnica sulle caratteristiche dell'ambiente ricevitore (art. 3); sanzioni amministrative pecuniarie per lo spandimento senza preventiva comunicazione, realizzato in modo non corretto, oltre i limiti di accettabilità previsti o su categorie di terreni sui quali è vietato (art. 8); l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, non subordinata all'osservanza delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge n. 319 del 1976); la sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di alcuni decreti-legge in materia, tutti non convertiti, nonché la non punibilità per i fatti commessi, in violazione della legge n. 319 del 1976, prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996, se l'interessato ha adempiuto agli obblighi in precedenza previsti (dal d.-l. 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1987, n. 119) per il recapito sul suolo degli scarichi degli impianti di molitura i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e dall'utilizzo di acque per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti (art. 10);

che anche il pretore di Pescara ritiene di dover pervenire, in base alla nuova disciplina relativa alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, al proscioglimento degli imputati, trattandosi di fatti non più previsti dalla legge come reato o espressamente dichiarati non punibili; ma lo stesso giudice considera il sistema normativo assolutamente squilibrato e tale da introdurre, senza ragionevole giustificazione, una evidente disparità di trattamento tra gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi. Inoltre l'eliminazione, per i titolari degli scarichi provenienti dai soli frantoi oleari, degli obblighi previsti dalla legge n. 319 del 1976 e delle correlative sanzioni per condotte che danneggiano l'ambiente, violerebbe il diritto ad un ambiente salubre e priverebbe di effettiva tutela penale un bene ed un diritto fondamentali (artt. 9, secondo comma, e 32 Cost.). Infine vi potrebbe essere contrasto con il principio che impone all'iniziativa economica privata di non svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (art. 41, secondo comma, Cost.);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili;

Considerato che tutti i dubbi di legittimità costituzionale investono la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, dettata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, e sono prospettati in riferimento a parametri costituzionali in gran parte coincidenti, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che le imputazioni, per le quali procedono i pretori di Terni e di Pescara, riguardano scarichi provenienti da frantoi oleari effettuati in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996;

che la nuova disciplina amministrativa per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione provenienti dagli scarichi dei frantoi oleari e le sanzioni per il loro spandimento (artt. 3, 8 e 10, commi 1 e 2, della legge n. 574 del 1996) non riguardano fatti anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme, delle quali i giudici rimettenti non devono fare applicazione, sicché, in riferimento ad esse, le questioni incidentali di legittimità costituzionale non sono rilevanti nei giudizi principali;

che riguarda, invece, fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, soltanto l'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 574 del 1996, che dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base di una serie di decreti-legge decaduti, a partire dal d.-l. 29 aprile 1995, n. 140, che hanno disciplinato lo smaltimento sul suolo dei reflui provenienti da impianti di molitura delle olive (comma 3), e la non punibilità, a determinate condizioni, di coloro che abbiano in precedenza adempiuto agli obblighi previsti dal d.-l. 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1987, n. 119 (comma 4);

che nelle ordinanze del pretore di Pescara, che sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 574 del 1996, manca l'esposizione del fatto che chiarisca se ricorrano, nei giudizi principali, le condizioni alle quali la legge subordina la causa di non punibilità per le violazioni della legge n. 319 del 1976, commesse prima della entrata in vigore della legge n. 574 del 1996; come pure manca la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma che fa salvi gli effetti prodottisi sulla base dei decreti-legge decaduti;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 41 — e 41, secondo comma — della Costituzione, dai pretori di Terni e di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 21

*Ordinanza 12-18 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Esecuzione forzata - Opposizione al pignoramento - Presunzione di appartenenza al debitore dei beni mobili esistenti nella casa di abitazione - Terzo opponente - Prova per testimoni del suo diritto di proprietà - Esclusione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(C.P.C., artt. 513 e 621).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1996 dal pretore di Reggio Calabria nel procedimento di esecuzione nei confronti di Bartolo Orlando, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un processo di esecuzione nel quale il padre del debitore aveva proposto opposizione al pignoramento di beni presso la comune casa di abitazione, pretendendo di esserne proprietario, il pretore di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 30 settembre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di procedura civile;

che le disposizioni denunciate stabiliscono la presunzione di appartenenza al debitore dei beni mobili esistenti nella sua casa di abitazione ed escludono che il terzo opponente possa provare per testimoni il suo diritto di proprietà, tranne che ciò sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal debitore o dal terzo;

che il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha, con separata e contestuale ordinanza, sospeso l'esecuzione, fissando l'udienza per il merito del procedimento di opposizione;

che il titolo esecutivo si riferirebbe a somme dovute allo Stato per pena pecuniaria e spese di giustizia, sicché, coinvolgendo il pignoramento beni rivendicati dal terzo, potrebbe valere il principio che la responsabilità penale è solo personale (art. 27 della Costituzione), intendendosi tale principio riferito anche alle sanzioni pecuniarie;

che il limite posto alla prova testimoniale dall'art. 621 cod. proc. civ., che non distingue il terzo opponente in genere dal terzo opponente convivente con il debitore, violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) ed il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti (art. 24 della Costituzione), giacché la presunzione di appartenenza dei beni mobili dovrebbe valere anche per le altre persone che convivono con il debitore nella stessa casa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sottolineando che identiche questioni di legittimità costituzionale sono state più volte giudicate dalla Corte non fondate (da ultimo con ordinanza n. 307 del 1995), sicché, in mancanza di profili o argomenti nuovi, la questione sollevata dal pretore di Reggio Calabria dovrebbe essere dichiarata manifestamente infondata o, comunque, non fondata;

Considerato che dalle due ordinanze collegate e congiuntamente trasmesse dal pretore di Reggio Calabria alla Corte — l'una di sospensione dell'esecuzione in attesa del giudizio sulla opposizione, l'altra che solleva la questione di legittimità costituzionale nello stesso processo di esecuzione — risulta che il pretore, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già ritenuto che sussistessero giusti motivi per sospendere il processo esecutivo (art. 624 cod. proc. civ.): sicché, rispetto al provvedimento adottato, la questione di legittimità costituzionale non è più rilevante (cfr. ordinanze nn. 301 e 300 del 1997), mentre, con riferimento alla cognizione del merito dell'opposizione, la stessa questione è egualmente irrilevante, essendo anticipata (cfr. sentenza n. 336 del 1995) rispetto al relativo giudizio, che non risulta neppure sospeso;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 22

*Ordinanza 12-18 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Trattamento sanzionatorio penale - Smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive - *Jus superveniens*: d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 - Innovazione del quadro normativo - Esigenza di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.****(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, art. 16, comma 4, come interpretato dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla l.r. 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come interpretato dall'art. 29 della l.r. 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla l.r. 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal Tar per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dalla Gesteco S.p.a. ed altra contro la provincia di Udine ed altra, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avvocato Renato Fusco per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che il Tar per il Friuli-Venezia Giulia è stato adito da due società di capitali esercenti lo smaltimento di rifiuti urbani, assimilabili e speciali, ma non tossici né nocivi, in Mortegliano e Premariacco, comuni della provincia di Udine;

che le ricorrenti hanno richiesto l'annullamento del decreto dell'assessore provinciale del 15 novembre 1996 che fa loro divieto di trattare prodotti di provenienza non regionale in forza della circolare della presidenza della Giunta regionale dell'8 luglio 1996, n. 7, anch'essa impugnata nella parte esplicativa dell'art. 29 della l.r. 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla l.r. 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);

che, per effetto della predetta disposizione legislativa — che ha interpretato autenticamente l'art. 16, comma 4, della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi) — negli impianti autorizzati sulla base di quest'ultima legge non possono essere smaltiti rifiuti importati da altre regioni;

che il giudice *a quo*, con ordinanza del 13 dicembre 1996, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, come interpretato dall'art. 29 della l.r. 14 giugno 1996, n. 22, in relazione agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 5 e 6 dello statuto speciale di autonomia regionale;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la suddetta normativa determina un'irragionevole disparità di trattamento tra imprenditori che, per essersi muniti di autorizzazione in tempi diversi, non versano in situazioni uguali pur svolgendo l'identica attività; altera, poi, l'assetto concorrenziale del mercato dei rifiuti in favore delle imprese prive di restrizioni territoriali nell'offerta di servizi; eccede, ancora, il limite della potestà legislativa regionale relativo alla libertà di circolazione di persone, cose e servizi e, infine, esorbita dalla potestà legislativa regionale concorrente e integrativo-attuativa;

che nel giudizio incidentale è intervenuta la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto non esisterebbe «un principio fondamentale statale circa la libera introduzione nel territorio della regione di rifiuti provenienti da ambito territoriale extraregionale», ed anzi, l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, avendo stabilito un divieto analogo a quello di matrice regionale, conforterebbe l'opzione del legislatore regionale;

Considerato che successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale sono entrati in vigore il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» nonché il d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 recante «Integrazione e modifiche al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio»;

che i due decreti legislativi hanno ridefinito la disciplina della materia dello smaltimento dei rifiuti e, quindi, innovato il quadro normativo oggetto di scrutinio nell'ordinanza di rimessione;

che si palesa, pertanto, indispensabile il riesame, a cura del giudice *a quo*, della rilevanza della questione alla luce dei cambiamenti succedutisi, anche in riferimento all'individuazione dei principi della legislazione statale in materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 23

*Ordinanza 12-18 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Imputati in procedimento connesso - Facoltà di non rispondere anche quando tali soggetti sono stati condannati con sentenza passata in giudicato o ammessi a programma di protezione - *Jus superveniens*: legge 7 agosto 1997, n. 267 - Esigenza di nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.****(C.P.P., art. 210, comma 4).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1996, dalla Corte d'appello di Palermo, nel procedimento penale a carico di Riina Salvatore ed altri, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, nel corso di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 97 della Costituzione, nella parte in cui riconosce agli imputati in un procedimento connesso la facoltà di non rispondere anche quando tali soggetti siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o ammessi a programma di protezione «rispettivamente per la ricostruzione dei fatti in ordine ai quali la loro responsabilità è stata accertata con sentenza definitiva o è stata ammessa nell'ambito della collaborazione e positivamente valutata con l'ammissione al programma»;

che ad avviso del giudice rimettente la norma censurata comprimerebbe irragionevolmente il diritto di difesa della persona proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, essendo consentito, ai sensi dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nel testo risultante dopo l'intervento della sentenza di questa Corte n. 254 del 1992, di utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni rese da chi si è avvalso della facoltà di non rispondere;

che il giudice *a quo*, in base al presupposto che nel procedimento di prevenzione possono essere assunti i mezzi di prova previsti dal libro III del codice di procedura penale, rileva che, nelle due specifiche situazioni da lui evocate, l'esigenza di bilanciamento del diritto di difesa degli imputati in un procedimento connesso (nella

sua manifestazione del diritto al silenzio) con il diritto del destinatario della misura di prevenzione alla verifica delle fonti di prova perderebbe «ogni sua concreta giustificazione per debordare nel campo dell'irrazionale privilegio»: ad avviso del giudice rimettente, infatti, la responsabilità dei soggetti indicati dall'art. 210, comma 1, cod. proc. pen. in ordine ai fatti oggetto di prova in un caso è già stata accertata con sentenza passata in giudicato, nell'altro è stata ammessa nell'ambito della collaborazione e positivamente accertata con il provvedimento di ammissione al programma di protezione, con la conseguenza che non potrebbe derivare al dichiarante alcun pregiudizio dall'essere chiamato a rendere dichiarazioni *contra se*;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso sostenendo l'infondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge 7 agosto 1997, n. 267, avente ad oggetto «Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove», ha tra l'altro modificato la disciplina complessiva dell'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese da un imputato in un procedimento connesso;

che in particolare, pur lasciando inalterato l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale, la legge n. 267 del 1997 ha innovato gli articoli 238, e 513, comma 2, cod. proc. pen., ai quali il giudice rimettente di fatto si richiama nel delineare il sistema di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese dall'imputato in un procedimento connesso; sistema che costituisce l'essenziale punto di riferimento della presente questione di legittimità costituzionale;

che spetta alla Corte di appello rimettente valutare se di tali nuove disposizioni possa farsi applicazione nel giudizio *a quo*;

che pertanto deve disporsi la restituzione degli atti affinché il giudice rimettente possa riesaminare, alla stregua delle nuove disposizioni, la rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: GRNATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 24

*Ordinanza 12-18 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

Processo penale - Mancato appello della parte non ricorrente - Rinvio al giudice di primo grado nel caso che lo stesso sia stato condizionato dal vizio della sentenza impugnata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 569, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1996 dalla Corte di cassazione, nel procedimento penale a carico di Franceschi Giovanni, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia disposto il rinvio al giudice di primo grado quando il mancato appello della parte non ricorrente sia stato condizionato dal vizio della sentenza impugnata;

che nel caso di specie l'imputato era stato condannato dal tribunale a seguito di giudizio abbreviato per il delitto di illecita detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e il procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, lamentando che era stata irrogata una pena illegale, perché al di sotto dei minimi previsti dalla legge;

che, in particolare, dall'ordinanza di rimessione risulta che il tribunale, nonostante avesse escluso l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), aveva applicato sulla pena base riduzioni di pena superiori a quelle consentite dalla legge in riferimento alle attenuanti concesse e alla diminuzione conseguente al giudizio abbreviato;

che il giudice rimettente — qualificato il ricorso del pubblico ministero, relativo alla misura della pena, come ricorso immediato (o *per saltum*), e preso atto del mancato appello dell'imputato a causa dell'errore e della mancanza di interesse determinati dal vizio della sentenza — rileva che, a causa dell'espresso divieto posto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. di disporre, a seguito di pronuncia di annullamento con rinvio, la trasmis-

sione degli atti al giudice di primo grado, «la parte non appellante si vede privata d'un grado di giurisdizione e resa inerte, di fronte ad un giudizio di rinvio fatalmente rivolto all'approdo di una *reformatio in pejus* dal giudicato parziale maturatosi nei suoi confronti» sull'omessa concessione dell'attenuante speciale;

che tale conseguenza determinerebbe appunto la denunciata violazione del diritto di difesa della parte non appellante, privata di un grado di giurisdizione, nonché del principio di eguaglianza, in quanto, a differenza del pubblico ministero, portatore dell'astratta esigenza della corretta applicazione della legge, l'imputato nel caso di specie risulterebbe privo dell'interesse ad impugnare, non potendo «erigersi a paladino dell'ortodossia giuridica *contra se ipsum*»;

Considerato che nel caso di specie, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, il ricorso del pubblico ministero aveva per oggetto la sola entità della pena inflitta a seguito di giudizio abbreviato;

che si trattava di una sentenza avverso la quale il pubblico ministero, a norma dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., non poteva proporre appello, ma esperire solo il rimedio del ricorso per cassazione *ex* articoli 606, comma 2, e 608, comma 2, cod. proc. pen., relativo al ricorso del procuratore della Repubblica presso il tribunale nei confronti di ogni sentenza inappellabile;

che nel caso in esame il ricorso proposto dal pubblico ministero non è dunque qualificabile come ricorso immediato ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., istituto che attribuisce la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione solo alla parte che ha il diritto di appellare la sentenza di primo grado;

che nel giudizio *a quo* non è pertanto applicabile la norma di cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale, bensì la disciplina prevista in via generale in caso di annullamento con rinvio e, in particolare, l'art. 623, comma 1, lettera *c*), cod. proc. pen., che in caso di annullamento di una sentenza del tribunale dispone il rinvio del giudizio ad un'altra sezione dello stesso tribunale o, in mancanza, al tribunale più vicino;

che la questione sollevata dal giudice rimettente va quindi dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 25

Ordinanza 12-18 febbraio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo civile - Creditori degli enti costruttori di case popolari mutuatari della Cassa depositi e prestiti - Esercizio contro i medesimi enti di azioni esecutive senza il preventivo nulla osta del Ministro dei lavori pubblici - Omessa previsione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.****(R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 80).****(Cost., art. 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1997 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento civile vertente tra l'Istituto autonomo case popolari di Acireale e la Cedro Costruzioni S.r.l., iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione della Cedro Costruzioni S.r.l.;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza del 28 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), nella parte in cui dispone che i creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche, mutuatari della Cassa depositi e prestiti, non possono esercitare, né proseguire contro i medesimi enti azioni esecutive senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici;

che ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame, la quale subordina l'esercizio dell'azione esecutiva al preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, senza vincolare l'emanazione del provvedimento ad alcuna condizione, si porrebbe in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale, la quale, come la stessa Corte costituzionale ha dichiarato, «non può essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi» (sentenze nn. 406 del 1993, 15 del 1991 e 530 del 1989);

che dinanzi a questa Corte si è costituita una parte privata, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima, in quanto essa rappresenta un impedimento all'esercizio della tutela giurisdizionale ed appare, inoltre, irragionevole, poiché rimette l'emanazione del prescritto nulla osta alla mera discrezionalità dell'autorità amministrativa, senza alcuna previsione di termini o di modalità di esercizio;

Considerato che la rilevanza della questione nel giudizio *a quo* è apoditticamente affermata dal rimettente, senza alcuna motivazione al riguardo;

che, inoltre, l'ordinanza di rimessione non contiene nessuna indicazione di circostanze di fatto, da cui si possa desumere la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata;

che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice è tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANTA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0171

N. 26

Sentenza 23-26 febbraio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Sospensione dell'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica - Rinvio alle norme previste per la esazione delle imposte dirette - Ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - Esclusione della competenza del giudice ordinario a emanare provvedimenti cautelari in materia di riscossione esattoriale dei tributi - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 239/1997 e 318/1995 e ordinanza n. 359/1997) - Violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale - Violazione del principio di uguaglianza - Estensione arbitraria mediante la tecnica del rinvio normativo della particolare disciplina di esazione delle imposte dirette sul reddito oltre lo stesso ambito di origine in assenza di un'identità di *ratio* - Illegittimità costituzionale.

(R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 dal tribunale di Catania sui ricorsi proposti da Giuseppe Romano ed altri contro il Consorzio di bonifica della Piana di Catania, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto in fatto

1. — Giuseppe Romano ed altri, nel corso del giudizio promosso per l'accertamento negativo del loro obbligo contributivo nei confronti del Consorzio di bonifica della Piana di Catania, chiedevano, con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., «la sospensione, in via d'urgenza, della riscossione dei contributi consortili già avviata [...] a mezzo di esecuzione esattoriale».

Il giudice istruttore dichiarava inammissibile la domanda cautelare per difetto di giurisdizione, in quanto riteneva che il potere cautelare fosse riservato ad un organo amministrativo «in base al combinato disposto degli artt. 39, 53, 54 d.P.R. n. 602 del 1973 e 21 r.d. n. 215 del 1933». I ricorrenti proponevano reclamo avverso l'ordinanza, eccependo l'irragionevolezza delle norme che escludono il potere cautelare del giudice pur chiamato a decidere la domanda di merito.

Il tribunale, con ordinanza del 31 ottobre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

I giudici premettono che il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 318 del 1995, benché «abbia una portata assai generale», non sarebbe applicabile nella specie, dato che i contributi consortili configurano «prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica [...] equiparabili a imposte dirette che gravano sui fondi dei contribuenti come oneri reali». L'inapplicabilità di siffatto principio, a loro avviso, fonda il dubbio di legittimità costituzionale della disposizione che esclude «la competenza del giudice ordinario a emanare provvedimenti cautelari in materia di riscossione esattoriale dei tributi».

I rimettenti assumono che è già «una compiuta applicazione dell'art. 113 della Costituzione a postulare che il potere dell'Autorità giudiziaria ordinaria, dotata di competenza per la tutela di situazioni giuridiche soggettive perfette, si estenda sempre fino a comprendere il momento cautelare della cognizione, poiché, secondo la giurisprudenza costituzionale, la protezione anticipata del diritto è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale in vista della garanzia piena di cui all'art. 24 della Costituzione. Inoltre, l'esclusione del potere cautelare del giudice ordinario che conosce del merito di una pretesa tributaria sarebbe irragionevole e violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione, dato che, anche in sede di tutela degli interessi legittimi, il giudice dell'atto impugnato è, invece, munito della capacità di sospendere gli effetti. Una diversa soluzione, osserva ancora il Tribunale, non può neppure essere affermata a seguito della novella di cui agli artt. 669-bis ss. cod. proc. civ., poiché la legge di riforma n. 353 del 1990, è *lex generalis* incapace di derogare alla speciale combinazione degli artt. 39, 53, 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e 21 del regio decreto n. 215 del 1933 che disciplina il caso concreto. I giudici *a quibus* concludono, individuando nell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anziché nel combinato disposto da ultimo indicato, la disposizione che «affida al solo Intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva nei confronti del contribuente» e che, quindi, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

2. — Nel giudizio incidentale non vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, investe l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui esclude «la competenza del giudice ordinario a emanare provvedimenti cautelari in materia di riscossione esattoriale di tributi». Secondo il giudice *a quo*, va individuata proprio nell'art. 54 «la disposizione-norma della quale appare non manifestamente infondata la incompatibilità con i principi contenuti negli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, poiché affida al solo Intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva nei confronti del contribuente».

Si determinerebbe così una irragionevole riduzione, nell'ambito della procedura di riscossione coattiva di contributi dei consorzi di bonifica, delle forme di tutela dei diritti del contribuente nei confronti della pubblica amministrazione, sottraendo così l'indispensabile complemento del potere cautelare al giudice ordinario, che abbia giurisdizione sul rapporto controverso.

2. — In via preliminare, questa Corte deve meglio precisare, ai fini della valutazione della rilevanza della questione, il *thema decidendum* prospettato dall'ordinanza di rinvio ed in proposito si conferma il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui spetta proprio alla Corte di individuare le disposizioni sulle quali effettivamente convergono i dubbi di legittimità costituzionale esposti nell'ordinanza di rimessione, anche al di là del tenore letterale delle espressioni usate (*ex plurimis*: sentenza n. 155 del 1990).

Ciò premesso, nell'ordinanza in esame i giudici rimettenti si riferiscono al «combinato disposto» degli artt. 39, 53, 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e 21 del regio decreto n. 215 del 1933, che essi dubitano che contrasti con gli indicati parametri della Costituzione, ma appuntano la propria formale censura soltanto su uno dei termini normativi del combinato disposto stesso, e cioè sull'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Vero è infatti che è proprio questa norma a determinare la lamentata «esclusione della competenza del giudice ordinario a emanare provvedimenti cautelari», ma è altrettanto vero che questa disposizione non è invocabile *ex se*, in quanto può essere applicata nel giudizio *a quo*, esclusivamente in forza del rinvio operato dall'art. 21, secondo comma del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 alle «norme che regolano l'esazione delle imposte dirette», tra le quali specificamente il citato art. 54. Quindi proprio l'art. 21, disciplinando, sia pure attraverso la tecnica del rinvio normativo, la procedura di riscossione dei contributi consortili, è immediatamente applicabile nel giudizio *a quo*, in cui si controverte sulla procedura di esazione di contributi consortili ricadente appunto nell'ambito previsionale dell'art. 21 medesimo.

Il prospettato criterio logico e temporale di applicazione, nel concorso delle norme suddette, induce pertanto questa Corte a ritenere, anche sulla base delle enunciazioni dell'ordinanza di rimessione, che la questione di legittimità sia appunto da riferire, nei suoi più esatti termini, all'art. 21, secondo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nella parte in cui, rinviando alle «norme che regolano l'esazione delle imposte dirette» e rendendo così applicabile l'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria di sospendere la procedura di riscossione dei contributi consortili.

Del resto, come ha già rilevato questa Corte, l'accoglimento della prospettata questione di costituzionalità sulla norma di rinvio rende, oltre tutto, necessariamente irrilevante la *quaestio* relativa alla norma rinviata, cosicché la questione incentrata sull'art. 21 è astrattamente idonea ad assorbire le proposte censure di costituzionalità, senza compromettere la perdurante vigenza della norma oggetto del rinvio nell'ambito applicativo proprio di quest'ultima (sentenze n. 239 del 1997 e n. 318 del 1995, ordinanza n. 359 del 1997).

3. — Nel merito la questione è fondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai principio consolidato quello secondo il quale è discriminatoria ed arbitraria, sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, la disciplina mediante rinvio alle norme, che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette, disposta nei confronti di entrate di natura non tributaria (sentenze n. 318 del 1995, n. 239 e n. 372 del 1997).

Ai fini dell'applicabilità di questo principio giurisprudenziale nella fattispecie in esame assume dunque peculiare rilievo la qualificazione dei contributi pretesi dagli enti di bonifica, formulata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione che, confermando un precedente orientamento, hanno statuito che «pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell'area applicativa dell'art. 23 della Costituzione, l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione» (Cass., sez. unite, sentenza n. 5443 del 1991).

Lo stesso giudice rimettente, d'altronde, sembra conformarsi a questo indirizzo giurisprudenziale, se è vero che qualifica le entrate degli enti di bonifica come prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica soltanto «equiparabili» alle imposte dirette «che gravano sui fondi dei contribuenti come oneri reali».

4. — In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale esaminato conduce a valutazioni non dissimili da quelle poste a base dell'indirizzo di questa Corte, già ricordato. Ed invero, i contributi in questione non sono configurabili, per caratteri ontologici, come prestazioni patrimoniali aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano quindi integralmente nel sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicché al massimo si può riscontrare — come già rilevato dalle Sezioni unite della Cassazione — una loro «assimilazione» alle entrate tributarie, peraltro solo parziale e limitata, per quanto qui interessa, ai profili procedurali della riscossione coattiva. Anche in questo caso, quindi, appare evidente l'incongruità di una scelta legislativa che prefigura un sistema privilegiato di esazione a carico del debitore, senza però che risulti applicabile, in caso di contestazione giudiziaria, quella graduazione *ope legis* dell'esecutorietà, che, nella disciplina positiva delle entrate tributarie, si attua in «riferimento alla probabilità di fondamento della pretesa tributaria rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei vari gradi di giudizio»; graduazione che, in quel sistema, appunto «bilancia la mancata previsione di misure cautelari giurisdizionali» (sentenza n. 318 del 1995).

In questa ottica, l'art. 21, secondo comma, del regio decreto n. 215 del 1933 si pone pertanto in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, proprio perché estende arbitrariamente, mediante la tecnica del rinvio normativo, la particolare disciplina di esazione delle imposte dirette sul reddito oltre lo stretto ambito d'origine in assenza di un'identità di *ratio*, escludendo irragionevolmente, nelle controversie sulla riscossione esattoriale dei contributi consortili, il potere cautelare del giudice ordinario, che pure ha giurisdizione sul merito. La devoluzione, nei termini prospettati, all'autorità giurisdizionale ordinaria delle contestazioni riguardanti il potere impositivo dei consorzi di bonifica — indotta dalla mancata previsione, nell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tra gli oggetti della giurisdizione tributaria delle controversie concernenti la peculiare categoria dei «contributi» consortili (Cass. sentenza n. 9534 del 1997) — dà luogo, quindi, ad una disciplina incongrua e discriminatoria, sotto il profilo della limitazione degli strumenti di difesa giurisdizionale del debitore assoggettato a procedura di riscossione coattiva, imponendogli così «un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalità e alla natura dell'ente creditore» (sentenza n. 239 del 1997).

5. — La proposta questione di costituzionalità va dunque accolta per i motivi esposti, restando così assorbiti gli altri profili di illegittimità prospettati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria — nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito — di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 27

Sentenza 23-26 febbraio 1998**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Sanità pubblica - Disciplina dell'indennizzo a favore di coloro che hanno subito danni irreversibili in conseguenza di vaccinazione antipoliomielitica - Esclusione dall'indennizzo di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità irreversibili essendosi sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1959, n. 695 - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 307/1990 e 118/1996 - Irrazionalità di una differenziazione tra coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale, subendo un trattamento deteriore, e coloro che hanno agito in forza della minaccia di una sanzione - Criteri di determinazione dell'indennizzo e modalità di calcolo - Discrezionalità del legislatore - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1; legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, come sostituito dall'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; legge 20 dicembre 1996, n. 641, art. 1, comma 2).

(Cost., artt. 2, 32, 38, primo e terzo comma, 136).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), quest'ultimo come sostituito dall'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e dell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 641 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210), promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre 1996 dal pretore di Massa, il 5 febbraio 1997 dal tribunale di Firenze, il 12 giugno 1997 dal pretore di Trento, rispettivamente iscritte al n. 1294 del registro ordinanze 1996, e ai nn. 174 e 611 del registro ordinanze 1997, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996 e nn. 15 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione di Tavarini Stefania, Brogini Roberto ed altri e Vaia Riccarda, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Sergio Grasselli per Tavarini Stefania, Brogini Roberto e altri e Vaia Riccarda e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un giudizio promosso, per la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art.1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, da un soggetto che affermava di aver contratto la poliomielite in conseguenza della vaccinazione praticata con metodo Sabin il 21 marzo e il 20 aprile 1964, il pretore di Massa, con ordinanza del 10 ottobre 1996 (reg. ord. n. 1294 del 1996), ha sollevato, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in rapporto agli artt. 2 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), «nella parte in cui esclude dall'indennizzo per menomazioni permanenti dell'integrità fisica coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria dopo l'entrata in vigore della legge n. 695 del 1959, al di fuori dei casi previsti dal comma 4 dell'art. 1 della legge n. 210 del 1992».

Il giudice *a quo* rileva che illegittimamente la norma impugnata non riconosce il diritto all'indennizzo a chi si sia sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica in un'epoca in cui essa, non ancora obbligatoria, era ritenuta comunque necessaria, mentre lo prevede per coloro che abbiano contratto il virus dell'HIV o abbiano subito esiti permanenti di epatiti a seguito di emotrasfusioni, ovvero per la persona che si sia sottoposta a vaccinazioni necessarie, seppure non obbligatorie, per motivi di lavoro o per incarico del suo ufficio o per poter accedere a uno stato estero (commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1). Con tali disposizioni il legislatore, come evidenziato dalla sentenza n. 118 del 1996 della Corte costituzionale, ha inteso realizzare un intervento di natura assistenziale, costituzionalmente consentito dagli artt. 2 e 38 della Costituzione, in favore di soggetti non giuridicamente obbligati ma eventualmente solo necessitati a sottoporsi al trattamento sanitario: intervento, questo, che si giustifica come scelta di socializzazione di un danno di particolare rilievo.

Le situazioni degli emotrasfusi — che abbiano contratto il virus dell'HIV a seguito del trattamento sanitario o abbiano subito danni irreversibili da epatite post-trasfusionale — in relazione alle quali viene riconosciuto un indennizzo, non sono manifestamente incomparabili con quella della ricorrente nel giudizio *a quo*, trattandosi sempre di danni derivati al singolo a seguito di un trattamento sanitario diretto alla protezione della salute, ma fonte di pericoli per lo stesso bene che il trattamento è diretto a proteggere, in quanto astrattamente rischioso, e vertendosi comunque in ipotesi nelle quali difficilmente un'efficace tutela può essere assicurata dagli ordinari strumenti civilistici di risarcimento del danno.

Parimenti la situazione dei soggetti vaccinati contro la poliomielite nella vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, secondo il rimettente, non è manifestamente incomparabile con quella di coloro la cui vaccinazione sia necessaria per motivi di lavoro o d'ufficio o per poter accedere a uno stato estero, secondo le previsioni di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 210 del 1992: difatti anche in questi casi la vaccinazione non è obbligatoria ma soltanto necessaria e la necessità del trattamento viene ritenuta dalla legge rilevante sempre che sussistano il motivo o il fine normativamente previsti, anche se gli interessi, alla base di tali finalità, sono diversi. Nel caso di specie il soggetto si era determinato alla vaccinazione per la tutela della salute sua e di quella altrui, in rapporto all'elevato rischio di contagio in età scolare e prescolare.

1.2. — Si è costituita in giudizio la parte privata, chiedendo l'accoglimento della questione. Sussisterebbe, a suo avviso, una chiara disparità di trattamento tra la ricorrente (e con lei i vaccinati contro la poliomielite prima della legge n. 51 del 1966) e coloro che siano stati danneggiati da emotrasfusioni, i quali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 210 del 1992, possono chiedere e ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 2 della medesima legge indipendentemente dall'epoca del contagio e dall'esistenza dell'obbligo di sottoporsi al trattamento che li ha danneggiati. Riguardo a tali soggetti lo Stato «ha ritenuto giusto assumere su di sé gli oneri indennitari» per i danni conseguenti alle emotrasfusioni, che venivano e vengono praticate sotto il suo diretto controllo, anche nel caso in cui il danneggiato sia stato prima informato del rischio connesso a quella pratica terapeutica e lo abbia accettato espressamente, e ciò per la impossibilità di un controllo diffuso circa la genuinità delle sostanze inoculate.

La vaccinazione antipolio, anche prima del 1966, era nella coscienza sociale sentita come obbligatoria per il coinvolgimento delle strutture pubbliche nelle fasi del controllo farmacologico, della somministrazione e della propaganda, per la mancanza della preventiva espressione di un consenso informato e per la conseguenza del rifiuto di ammissione negli asili e nelle scuole. Da ciò la violazione, non solo degli artt. 3 e 38, ma anche dell'art. 32 della Costituzione, in quanto si tratta di danni alla salute. La mancata previsione dell'indennizzo per

coloro che in età infantile sono stati danneggiati dal vaccino antipolio contrasterebbe altresì con la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2.1. — Nel corso di un altro giudizio, instaurato per l'impugnazione della sentenza parziale del pretore di Firenze — con la quale questi, riassunto il giudizio a seguito della sentenza n. 118 del 1996 della Corte costituzionale, aveva dichiarato il diritto del minore, colpito da invalidità permanente in conseguenza della vaccinazione obbligatoria antipolio cui era stato sottoposto nel luglio del 1978, a percepire l'indennizzo con decorrenza dalla data della manifestazione lesiva, determinato in via equitativa nella stessa misura attualmente percepita, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo la normativa sui crediti assistenziali — il tribunale di Firenze, con ordinanza del 5 febbraio 1997 (reg. ord. n. 174 del 1997), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 32, 38, primo e terzo comma, e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dall'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 641 del 1996 (che ha fatto salvi gli effetti di alcuni decreti-legge non convertiti), «nella parte in cui riduce l'indennizzo per il passato del 70 per cento annuo ed esclude il diritto agli interessi e alla rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi».

Premette il rimettente che la nuova normativa si caratterizza, rispetto alla legge n. 210 del 1992, per vari elementi, quali: la decorrenza delle provvidenze dall'evento e non dall'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992; la rivalutazione annuale dell'assegno, secondo il tasso di inflazione programmato; la sua cumulabilità con qualsiasi altro emolumento; la sua reversibilità per quindici anni; la determinazione degli arretrati, con decurtazione del 70 per cento e con l'esclusione di rivalutazione monetaria e interessi legali. Proprio queste ultime previsioni violerebbero gli artt. 2, 32, 38, primo e terzo comma, della Costituzione, per la sproporzione che determinano tra l'assegno a regime e gli arretrati, che hanno carattere irrisorio, tenuto conto della natura assistenziale della provvidenza. Questa, infatti, anche alla luce della sentenza n. 118 del 1996, non ha né carattere risarcitorio, né previdenziale, né si configura come un credito inerente al rapporto di lavoro, trovando invece fondamento nel dovere di solidarietà sociale. Difatti l'esigenza del ristoro non nasce direttamente dal danno alla salute ma dal fatto che il danno, provocato dagli eventi in questione, normalmente implica uno stato di bisogno che costituisce la ragion d'essere dell'intervento statale; donde la natura assistenziale della provvidenza, come si desume anche dalla disciplina positiva dell'indennizzo (è corrisposto attraverso un assegno continuativo reversibile; è commisurato alla pensione privilegiata; in caso di morte dell'interessato viene erogato non a tutti gli eredi, ma a individuate figure di familiari a carico; è cumulabile con altri emolumenti).

Le disposizioni censurate violerebbero anche l'art. 136 della Costituzione, perché ridurrebbero per il passato la portata della sentenza n. 118 del 1996 ad un livello prossimo a quell'irrisorietà esclusa dalla sentenza medesima.

2.2. — Si sono costituite le parti private, ovvero sia i genitori già esercenti la patria potestà sul soggetto colpito da invalidità permanente e quest'ultimo, nel frattempo divenuto maggiorenne, rilevando che le norme impugnate, nella parte in cui riducono arbitrariamente al 30 per cento l'indennizzo dovuto per il passato, configurano un tentativo di eludere, in violazione dell'art. 136 della Costituzione, il disposto della sentenza n. 118 del 1996 della Corte costituzionale, che sancisce la retroattività dell'indennizzo, nonché il disposto della precedente sentenza della medesima Corte n. 307 del 1990. Infatti, in base a queste due decisioni, i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria debbono ricevere dallo Stato un equo ristoro a partire dal momento in cui è maturato il loro diritto, cioè dal momento in cui si è verificato il danno, senza limitazioni temporali: l'unicità del beneficio e la sua identità ontologica nel tempo non consentono misure differenziate dell'indennizzo dovuto per il passato, rispetto a quello conferito nella vigenza della legge n. 210 del 1992.

2.3. — In questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la manifesta infondatezza delle sollevate questioni di costituzionalità. La quantificazione degli arretrati da corrispondere a coloro che hanno subito danni da vaccinazioni obbligatorie rientrerebbe nella sfera discrezionale del legislatore e, nel caso di specie, non sarebbe contraria a criteri di ragionevolezza.

3.1. — Nel corso di un altro giudizio promosso da un soggetto, il quale precisava di aver contratto la poliomielite in conseguenza della vaccinazione antipolio praticata «in ottemperanza alle richieste formulate dalle competenti autorità sanitarie in esecuzione della legge 30 luglio 1959, n. 695», il pretore di Trento, con ordinanza del 12 giugno 1997 (reg. ord. n. 611 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, «nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennizzo ivi previsto a colui che ha riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofi-

sica, a causa di vaccinazione antipoliomielitica praticata nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695», per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché dell'art. 2, comma 2, della medesima legge n. 210 del 1992, come sostituito dall'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e dell'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 641 del 1996, «nella parte in cui riduce per il passato del 70 per cento annuo l'indennizzo ivi previsto ed esclude il diritto agli interessi e alla rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi», per violazione degli artt. 2, 32, 38, primo e terzo comma, e 136 della Costituzione.

Il giudice *a quo* precisa, quanto alla prima delle proposte questioni, che anche per le vaccinazioni praticate nella vigenza della prima legge (n. 695 del 1959) ricorrerebbero i due presupposti sulla base dei quali la Corte costituzionale ha statuito la sussistenza, per lo Stato, dell'obbligo di indennizzare i danneggiati da vaccinazioni antipoliomielitiche nella vigenza della legge successiva n. 51 del 1966, e cioè: *a*) il fatto che la causa dell'evento dannoso fortuito, di cui lo Stato si deve assumere i costi, dipende da decisioni adottate in vista di un beneficio di carattere generale; *b*) la compressione del diritto alla salute in nome della solidarietà verso gli altri. In entrambi i casi si è trattato di vaccinazioni eseguite per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, come emerge dai provvedimenti adottati dalle pubbliche istituzioni per incentivare la pratica della vaccinazione antipoliomielitica; inoltre, benché la legge n. 695 del 1959 non prevedesse una vera e propria sanzione a carico di coloro che non osservavano l'obbligo della vaccinazione, tuttavia la scelta tra le due opzioni (far vaccinare o non far vaccinare) non era libera, non potendosi definire il frutto di una autodeterminazione, come mostra il tenore delle circolari all'epoca emanate dal Ministero della sanità che facevano apparire insensata una condotta opposta a quella consigliata.

Quanto alla seconda questione sollevata, il rimettente rileva la irrisorietà degli arretrati e la riduzione della portata della sentenza n. 118 del 1996 effettuata dalla normativa censurata.

3.2. — Si è costituita anche in questo giudizio la parte privata, chiedendo l'accoglimento delle questioni proposte.

4. — In prossimità dell'udienza tutte le parti private, costituite nei diversi giudizi, hanno depositato memorie nelle quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

Anche l'Avvocatura generale dello Stato — intervenuta, come si è già detto, nel solo giudizio di cui al reg. ord. n. 174 del 1997 — ha depositato una sua memoria, rilevando che dalla giurisprudenza costituzionale emergerebbe il carattere equitativo dell'indennità in questione, che, prescindendo da un necessario adeguamento all'entità del danno sofferto, a differenza di quanto avviene per la responsabilità civile, si inquadra nell'ambito del sistema di sicurezza sociale, ossia di un sistema caratterizzato da un numero modesto e limitato di risorse economiche. La determinazione dei caratteri specifici dell'indennità è, quindi, attività riservata necessariamente al legislatore, cui spetta assicurare «nulla più che un indennizzo parziale, entro i limiti di liberazione dal bisogno».

L'equiparazione, compiuta dal rimettente, di detto indennizzo a un assegno di natura assistenziale risulta fuorviante, anche tenuto conto della cumulabilità di tale indennità con altre, per cui non risultano applicabili le regole che disciplinano i crediti assistenziali. Né, secondo l'Avvocatura, la preesistenza del diritto soggettivo all'indennità, rispetto alla legge n. 210 del 1992, muta la natura dell'indennità medesima, la cui determinazione nel *quantum* spetta al legislatore, che l'ha compiuta in applicazione della sentenza n. 118 del 1996, tenendo conto, nel bilanciamento di tutti i fattori costituzionalmente rilevanti, anche dei profili d'ordine finanziario alla luce dei lunghi periodi di tempo da considerare.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Massa, il tribunale di Firenze e il pretore di Trento sollevano due questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina dell'indennizzo a favore di coloro che hanno subito danni irreversibili in conseguenza di vaccinazione antipoliomielitica.

Il pretore di Massa e il pretore di Trento dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui esclude dall'indennizzo coloro che abbiano riportato lesioni o infermità irreversibili, essendosi sottoposti a vaccinazione antipolio-

mielitica non obbligatoria dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1959, n. 695. Tale esclusione si porrebbe in contrasto, per il pretore di Massa, con l'art. 3, primo comma, in rapporto agli artt. 2 e 38 della Costituzione, e, per il pretore di Trento, con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

Il tribunale di Firenze e il pretore di Trento dubitano poi della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, come sostituito dall'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e dell'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 641 del 1996, nella parte in cui, per il passato, riducono l'indennizzo del 70 per cento annuo ed escludono il diritto agli interessi e alla rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi. Ritengono i giudici rimettenti che la disciplina menzionata violi gli artt. 2, 32, 38, primo e terzo comma, e 136 della Costituzione.

2. — Investendo le tre ordinanze di rimessione aspetti connessi della medesima disciplina, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con la medesima sentenza.

3. — La questione relativa alla mancata previsione dell'indennizzabilità di quanti abbiano subito lesioni o menomazioni permanenti dell'integrità psico-fisica per essersi sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica a seguito della legge 30 luglio 1959, n. 695, è fondata.

La vaccinazione antipoliomielitica è stata resa obbligatoria con la legge 4 febbraio 1966, n. 51. Essa, insieme alle prescrizioni necessarie per realizzare l'obiettivo della vaccinazione integrale della popolazione infantile, all'art. 3 stabilisce che le persone esercenti la patria potestà o la tutela sul bambino, ovvero il direttore dell'istituto di pubblica assistenza o l'affidatario nominato dall'istituto medesimo sono tenuti responsabili dell'osservanza dell'obbligo della vaccinazione e che il contravventore incorre in una sanzione penale.

Anteriormente alla legge citata, la legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica) dettava norme per incentivare la pratica della vaccinazione. L'art. 3, primo comma, stabiliva che «per l'ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini, da quattro mesi a sei anni di età, è richiesta all'atto dell'iscrizione o della ammissione la presentazione dell'attestato» di «subita vaccinazione». Il terzo comma prevedeva peraltro che «l'ammissione è tuttavia consentita qualora sia presentato un certificato medico da cui risultino le ragioni di salute per le quali il bambino non è in grado di subire la vaccinazione, oppure una dichiarazione, sottoscritta dall'esercente la patria potestà o la tutela, di non voler sottoporre il bambino alla vaccinazione». Da queste disposizioni — seguite da numerosi atti dell'amministrazione sanitaria in tema di approvvigionamento, distribuzione e controllo del vaccino, nonché di informazione, sollecitazione e responsabilizzazione delle famiglie relativamente ai rischi per la salute individuale e collettiva derivanti dalla mancata vaccinazione dei bambini — appare chiaro che, fin dal 1959, era in atto una pressante campagna pubblica di sensibilizzazione e persuasione diffusa. Pur non essendo previsto un obbligo giuridico (come sarà poi, dopo la legge del 1966), la sottrazione dei bambini alla vaccinazione li esponeva a conseguenze discriminatorie di notevole gravità, che potevano essere evitate soltanto ove si fosse adempiuto a un onere di certificazione medica o di dichiarazione di volontà contraria da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela.

Con le sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996, questa Corte ha riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionale all'indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie. Ora si pone in dubbio la legittimità costituzionale del mancato riconoscimento del medesimo diritto quando il danno sia derivato da vaccinazione che, pur non giuridicamente obbligatoria, era tuttavia programmata e incentivata nel modo che si è detto.

L'estensione così richiesta dai giudici rimettenti si presenta come un'applicazione naturale e necessaria del principio cui si ispirano le sopra indicate decisioni di questa Corte: il principio che non è lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative.

Non vi è infatti ragione di differenziare, dal punto di vista del principio anzidetto, il caso — allora all'esame — in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello — all'esame ora — in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria.

Una differenziazione che negasse il diritto all'indennizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento peggiore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione.

4. — La questione relativa alla misura dell'assegno *una tantum* previsto dall'art. 2, comma 2, ultima parte, della legge n. 210 del 1992 non è invece fondata.

4.1. — Questa Corte, con la sentenza n. 307 del 1990, ha riconosciuto che, se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l'imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una «equa indennità», fermo restando, ove se ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno.

Le conseguenze normative della sentenza n. 307 del 1990 sono state tratte dalla legge n. 210 del 1992 che, in generale, ha disciplinato «l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati».

L'art. 2, comma 2, e l'art. 3, comma 7, di detta legge sono stati a loro volta dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 118 del 1996 poiché e nella parte in cui questi attribuivano alla nuova normativa una portata solo *pro futuro*, venendo a escludere il diritto all'indennità, in caso di vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso prima dell'entrata in vigore della legge predetta e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge.

In attuazione dell'obbligo così riconosciuto a carico dello Stato anche *pro praeterito*, il legislatore è intervenuto a fissare le modalità di calcolo dell'indennizzo, attraverso provvedimenti legislativi destinati a valere negli anni 1995, 1996 e 1997 «in attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa». Si tratta, per gli anni 1995 e 1996, dell'art. 6 del d.-l. 1° luglio 1996, n. 344 e dell'art. 7 del d.-l. 30 agosto 1996, n. 450 (il primo decaduto per decorrenza dei termini, il secondo abrogato dall'art. 8 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, gli effetti dei quali sono stati tuttavia salvati dall'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 641) e dell'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; per l'anno 1997, dell'art. 1 del d.-l. 4 aprile 1997, n. 92 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), decreto non convertito in legge, i cui effetti sono stati tuttavia salvati dall'art. 2 della legge 25 luglio 1997, n. 238, portante il medesimo titolo, e dell'art. 1 della legge da ultimo menzionata.

Con le disposizioni anzidette si prevede che ai soggetti, i quali hanno diritto o ai quali spetta l'indennizzo a norma dell'art. 1 della legge n. 210 del 1992, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, prima parte, della legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo — per così dire — a regime, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Relativamente a tali decurtazioni, i giudici rimettenti sollevano questione di costituzionalità, ritenendo che la somma residua risulti irrisoria, la disciplina impugnata ponendosi in tal modo in contraddizione con quanto da questa Corte riconosciuto nelle citate sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996. Da qui, la prospettata violazione, da un lato, degli artt. 2, 32, 38, primo e terzo comma, e, dall'altro, dell'art. 136 della Costituzione.

4.2. — Deve preliminarmente essere osservato che alla Corte costituzionale non è dato sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle che spettano e sono riservate al legislatore nelle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia dei cosiddetti diritti sociali. Solo il legislatore è, infatti, costituzionalmente abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato.

Nel rispetto dell'ampia discrezionalità che deve essere riconosciuta al legislatore, a questa Corte, nell'esercizio del controllo di costituzionalità sulle leggi, compete tuttavia di garantire la misura minima essenziale di protezione delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti, misura minima al di sotto della quale si determinerebbe, con l'elusione dei precetti costituzionali, la violazione di tali diritti.

Alla stregua delle proposizioni che precedono, deve ritenersi che, nel caso in esame, la determinazione legislativa di ciò che ha da essere l'indennizzo «equo», in relazione e nei limiti delle possibilità della situazione data, potrebbe essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo in quanto esso risultasse tanto esiguo da vanificare, riducendolo a un nome privo di concreto contenuto, il diritto all'indennizzo stesso,

diritto che, dal punto di vista costituzionale, è stabilito nell'*an* ma non nel *quantum*. Ma ciò, pur in presenza della drastica riduzione operata rispetto alla misura prevista dalla legge per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, ad avviso di questa Corte non può affermarsi, anche tenendo conto della natura e della finalità di tale indennizzo.

Ciò che conta, nel giudizio cui la Corte è chiamata, non è la percentuale della riduzione, ma l'entità in sé della somma che ne risulta. La sua valutazione in termini di legittimità costituzionale deve tener conto che l'assegno *una tantum* previsto dalla legge assume il significato di misura di solidarietà sociale, cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale a norma dell'art. 38, primo comma, della Costituzione. Esso è infatti dovuto indipendentemente dalle condizioni economiche dell'avente diritto e non mira di per sé agli scopi per i quali l'art. 38 stesso è stato dettato, aggiungendosi agli altri eventuali emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, e quindi anche a quelli di natura propriamente assistenziale, in ipotesi dovuti anche in ragione dell'inabilità al lavoro derivante dal danno subito in conseguenza del trattamento sanitario (art. 2, comma 1, seconda parte, della legge n. 210 del 1992).

Il fondamento della misura indennitaria in questione negli artt. 2 e 32 della Costituzione e non nel diritto previsto dall'art. 38 della Costituzione (sentenza n. 118 del 1996), e quindi non nelle esigenze di vita e di assistenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, vale a ulteriormente sottolineare l'ambito delle scelte discrezionali entro il quale il legislatore è in questo caso abilitato a operare. In tale ambito, la stessa differenziazione del regime di determinazione dell'indennità per il passato, rispetto a quello per il futuro, può trovare giustificazione alla stregua delle valutazioni, spettanti al legislatore, circa le conseguenze di ordine finanziario derivanti dalle misure predisposte.

Per le stesse ragioni, neppure la censura relativa all'esclusione del diritto alla rivalutazione e agli interessi può essere accolta. Per quanto riguarda il periodo anteriore all'ottenimento dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge n. 210 del 1992, il legislatore ha optato per il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una somma di danaro *una tantum* sia pure calcolata tenendo conto degli anni di durata di tale periodo. In altre parole, secondo una scelta di per sé — nella specie — non irragionevole, ha considerato il diritto alla percezione della somma indennitaria in modo unitario, nel momento in cui la quantificazione legislativa l'ha reso esigibile. In mancanza, non si sarebbe del resto neppure potuto correttamente parlare di *mora debendi*, condizione che in generale giustifica il diritto alla percezione degli accessori della somma dovuta a titolo principale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dall'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e dell'art. 1, comma 2, della predetta legge 20 dicembre 1996, n. 641, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 32, 38, primo e terzo comma, e 136 della Costituzione, dal tribunale di Firenze e dal pretore di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 28

*Sentenza 23-26 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Elezioni - Consiglieri comunali e provinciali - Impossibilità di trasferimento durante l'esercizio del mandato consiliare di coloro i quali rivestano la qualifica di lavoratore dipendente se non a richiesta o per consenso - Mancata previsione del divieto di trasferimento anche dopo la scadenza del mandato qualora esso sia disposto in conseguenza del suo espletamento - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 158/1985, 388/1991 e 6/1960) - Ragionevolezza della discrezionalità del legislatore tendente a rafforzare la effettiva possibilità di espletare il mandato elettivo in deroga alle ragioni dell'impresa con ulteriore onere a carico del datore di lavoro privato - Non fondatezza.

(Legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 27).

(Cost., artt. 3, primo comma, 41, secondo comma, e 51, primo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1996 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Pietro Dupont e Heineken Italia S.p.A., iscritta al n. 1199 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto in fatto

1. — Un impiegato della Heineken Italia S.p.a., in servizio presso lo stabilimento di Pollein, eletto consigliere comunale e designato assessore di tale comune, era collocato, a domanda, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dal giugno 1989 al maggio 1995, data di cessazione del mandato. La società, con atto del 28 luglio 1995, disponeva il trasferimento del predetto presso lo stabilimento di Messina, a far data dal 1° settembre 1995.

L'impiegato impugnava il trasferimento innanzi al pretore di Aosta, in funzione di giudice del lavoro, deducendone l'illegittimità, e chiedeva d'essere reintegrato nell'originaria sede di lavoro.

2. — Il pretore di Aosta, con ordinanza del 24 agosto 1996, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, della Costituzione.

Siffatta norma prevede che i consiglieri comunali e provinciali che «sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso» e non è, quindi, direttamente applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio. Il ricorrente è stato, infatti, trasferito dopo la scadenza del mandato, ma, ad avviso del giudice rimettente, proprio a causa della situazione determinatasi «in conseguenza (o anche in conseguenza)» dell'espletamento del mandato. La natura eccezionale della norma non consente peraltro di far ricorso all'interpretazione analogica, né essa è applicabile al caso in esame mediante l'interpretazione estensiva.

La disposizione denunziata, secondo il giudice *a quo*, stabilendo il divieto di trasferimento del lavoratore dipendente limitatamente al tempo durante il quale è esercitato il mandato, violerebbe, però, l'art. 51, primo comma, della Costituzione, dato che tale ultima norma tutelerebbe anche «l'interesse alla conservazione *tout court* dell'originario luogo di lavoro» in quanto preordinata a rimuovere tutti i possibili fattori di dissuasione dei cittadini dall'accesso alla carica elettiva.

La facoltà del datore di lavoro di disporre il trasferimento del lavoratore dopo la scadenza del mandato, ma «a causa» del suo espletamento, secondo il rimettente, recherebbe *vulnus* ad un fondamentale diritto politico ed al «diritto al lavoro in condizioni (che non appare equo siano) pregiudicate o pregiudicabili» dal suo esercizio e, quindi, contrasterebbe con gli artt. 51, terzo comma e 41, secondo comma, della Costituzione. Quest'ultima norma, prescrivendo che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da «recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» concorrerebbe, infatti, a tutelare il diritto di elettorato passivo da ogni possibile pregiudizio.

L'art. 27 della legge n. 816 del 1985, ad avviso del pretore, violerebbe, infine, l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dato che stabilisce un «trattamento immotivatamente deteriore» per l'eletto trasferito dopo la scadenza del mandato, ma a causa di esso, rispetto a quello garantito all'eletto durante l'espletamento della funzione pubblica.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

L'art. 51, terzo comma, della Costituzione, osserva la difesa erariale, riconosce il diritto del lavoratore subordinato di disporre del tempo necessario per espletare il mandato consiliare ed il diritto di conservare il posto di lavoro, allo scopo di realizzare l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive, ma riserva la disciplina delle loro modalità di esercizio alla discrezionalità del legislatore ordinario, che può, eventualmente, ampliare il contenuto di siffatte garanzie.

L'estensione del divieto di trasferimento ad un tempo successivo all'esercizio del mandato, correttamente esclusa dal pretore in via di interpretazione analogica, sfugge, però, alla *ratio* della norma impugnata e va ben oltre il fine avuto di mira dalla norma dell'art. 51 della Costituzione. L'ampliamento della previsione dell'art. 27 della legge n. 816 del 1985 configurerebbe, infatti, il diritto alla permanenza illimitata nella sede di lavoro occupata al momento dell'elezione e, in mancanza di ogni plausibile giustificazione, integrerebbe un ingiusto privilegio rispetto sia al datore di lavoro, sia a tutti gli altri lavoratori, in palese contrasto con gli artt. 41 e 3 della Costituzione.

4. — Le parti private non si sono costituite nel giudizio innanzi alla Corte.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe riguarda la disposizione dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, che stabilisce: «i consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso». Secondo il giudice rimettente, questa disposizione, non prevedendo il divieto del trasferimento anche dopo la scadenza del mandato, qualora esso sia disposto «in conseguenza (o anche in conseguenza)» del suo espletamento, viola una pluralità di articoli della Costituzione. Innanzi tutto, l'art. 51, primo e terzo comma, della Costituzione, poiché la norma impugnata non tutela l'interesse del lavoratore dipendente alla conservazione dell'originaria sede di lavoro e, in tal modo, non elimina un forte fattore di dissuasione all'accesso alla carica elettiva, connesso al timore di subire una conseguenza negativa, quale il trasferimento. In secondo luogo, l'art. 41, secondo comma, della Costituzione, in quanto il principio che l'iniziativa economica

non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana postula anche l'esigenza di non pregiudicare il diritto di elettorato passivo. Ed infine l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata riserva un trattamento immotivatamente deteriore «all'eletto che sia trasferito dopo il mandato (ma a causa di esso) rispetto a chi lo sia durante l'esercizio dello stesso».

2. — La questione non è fondata.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il terzo comma dell'art. 51 della Costituzione va interpretato nel senso che in esso è prevista una garanzia strumentale all'attuazione del precetto contenuto nel primo comma, consistente nell'affermazione del diritto di chi è chiamato ad esercitare funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario per l'adempimento dei compiti inerenti al mandato e del diritto di mantenere il posto di lavoro (*ex plurimis*: sentenza n. 158 del 1985). Tutto ciò, del resto, è una coerente derivazione dei principi e dei valori degli artt. 1, 2, 3, 4 della Costituzione (sentenza n. 388 del 1991), essenziale per garantire a tutti i cittadini la possibilità di concorrere alle cariche elettive.

Questa Corte ha costantemente affermato, sin dalla sentenza n. 6 del 1960, che l'espressione dell'art. 51 «conservare il posto di lavoro», interpretata anche alla luce del dibattito all'Assemblea Costituente, in cui si manifestò l'intento di «fissare il principio che, quando un lavoratore viene ad essere investito di una carica pubblica, non deve essere per questo licenziato ma ritenuto in congedo o in aspettativa» (Assemblea Costituente, prima sotto-commissione, seduta del 15 novembre 1946), garantisce soltanto «il diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego» (sentenza n. 111 del 1994) e non tutela affatto come invece afferma il giudice rimettente «l'interesse alla conservazione *tout court* dell'originario luogo di lavoro».

Si può quindi ritenere che la norma esprima l'interesse costituzionale alla possibilità che tutti i cittadini concorrano alle cariche elettive in posizione di eguaglianza, anche impedendo, se occorre, la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego, con giustificato, ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati datori di lavoro (sentenza n. 124 del 1982). L'art. 51 assicura, dunque, un complesso minimo di garanzie di eguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dell'elettorato passivo, riconoscendo peraltro al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare in concreto l'esercizio dei diritti garantiti; la facoltà, cioè, di fissare, a condizione che non risultino menomati i diritti riconosciuti, le relative modalità di godimento, al fine di agevolare la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica ed amministrativa del Paese (sentenze n. 454 e n. 52 del 1997, n. 158 del 1985, n. 193 del 1981).

3. — Nel quadro di tali principi va pertanto considerata la prescrizione sul divieto di trasferimento del lavoratore subordinato nel periodo durante il quale esercita la funzione elettiva. Si tratta di una scelta del legislatore ordinario che, nella discrezionalità riconosciutagli e non irragionevolmente esercitata, ha ritenuto di stabilire il predetto divieto allo scopo di rafforzare la effettiva possibilità di espletare il mandato elettivo, in deroga alle ragioni dell'impresa e ponendo un ulteriore onere a carico del datore di lavoro privato. Questa garanzia legislativa, finalizzata all'esercizio effettivo dei diritti di elettorato passivo riconosciuti dal disposto dell'art. 51, primo e terzo comma, della Costituzione, non postula però la previsione del divieto di trasferimento del lavoratore subordinato, anche dopo la scadenza del mandato elettivo, perché questo divieto, mirando ad evitare che le vicende del rapporto di lavoro ostacolino il regolare svolgimento del mandato elettivo, non può logicamente trovare ragione di applicazione, una volta che la relativa funzione pubblica sia cessata.

La *ratio*, che informa l'art. 27 della legge n. 816 del 1985, spiega e giustifica la delimitazione temporale del divieto di trasferimento al solo periodo durante il quale è svolto il mandato e dimostra altresì che le situazioni poste a raffronto dal giudice *a quo* sono specificamente diverse e non comparabili, cosicché va esclusa anche l'eccepita violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione. Una volta scaduto il mandato, viene meno infatti la correlazione, costituzionalmente rilevante, tra stabilità della sede di lavoro e possibilità dell'effettivo esercizio della funzione elettiva. Resta comunque affidato al giudice il controllo sul rispetto dei divieti legali di discriminazione e degli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabiliti dalla legge (art. 2103 codice civile; art. 15, primo comma, lettera b) della legge 20 maggio 1970, n. 300) e dalla contrattazione collettiva.

Infine non sussiste neppure la eccepita violazione dell'art. 41, secondo comma, della Costituzione, poiché questa norma non può evidentemente essere evocata, per la palese estraneità del suo contenuto, in riferimento alla tutela del diritto di accesso alla funzione elettiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), sollevata dal pretore di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 41, secondo comma e 51, primo e terzo comma. della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0201

N. 29

Sentenza 23-26 febbraio 1998

Giudizio per conflitto di attribuzioni fra Stato e regione.

Costituzione della Repubblica italiana - Referendum abrogativo - Regioni Puglia e Lombardia - Istituzione e riordinamento del Ministero della sanità - Sentenza n. 17/1997 della Corte costituzionale di inammissibilità della richiesta di referendum - Censura del modo in cui si è concretamente esplicitata la giurisdizione della Corte (cfr. ordinanza n. 77/1981) - Sostanziale proposizione di impugnazione di una sentenza della Corte esclusa dalla Costituzione - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle regioni Puglia e Lombardia notificati l'11 aprile 1997, depositati in cancelleria il 29 successivo, per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle decisioni della Corte costituzionale nn. 17, 18, 19, 20 e 24 del 1997, con le quali sono stati, rispettivamente, dichiarati inammissibili i referendum in materia: a) di istituzione e riordinamento del Ministero della sanità; b) di funzioni statali di indirizzo e coordinamento;

c) di limiti alle attività promozionali delle regioni all'estero nelle materie di loro spettanza; d) di partecipazione delle regioni alle attività dell'Unione europea; e) di poteri di direttiva dello Stato sulle funzioni amministrative statali delegate alle regioni, ed iscritti ai nn. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del registro conflitti 1997;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per le regioni Puglia e Lombardia, Giovanni Motzo per la regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con due ricorsi di identico contenuto, notificati l'11 aprile 1997, le regioni Puglia e Lombardia hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri (reg. confl., rispettivamente n. 15 e 16 del 1997) chiedendo l'annullamento, in tutto o nella sola parte motiva, della sentenza della Corte costituzionale n. 17, depositata il 10 febbraio 1997, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* popolare, proposto dalle ricorrenti, per l'abrogazione di atti legislativi concernenti l'istituzione ed il riordinamento del Ministero della sanità. Le regioni chiedono che si dichiari che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte costituzionale, accertare, nell'ambito del giudizio di ammissibilità del *referendum* abrogativo, l'esistenza di principi costituzionali fondamentali, ovvero di loro corollari impliciti, che determinano l'effetto dell'immodificabilità di leggi ordinarie o di disposizioni di rango costituzionale attualmente vigenti, in quanto recanti l'unico possibile contenuto attuativo di detti principi costituzionali.

Le ricorrenti premettono che i Consigli regionali della Calabria, della Lombardia, del Piemonte, della Puglia, della Toscana, della Valle d'Aosta e del Veneto hanno presentato richiesta di *referendum* popolare abrogativo della legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del Ministero della sanità) e del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421); la richiesta, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, è stata poi dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza che dà origine al conflitto.

L'atto denunciato come lesivo della sfera di attribuzioni garantita alle regioni sarebbe stato posto in essere dalla Corte costituzionale nell'esercizio della sua funzione statale di controllo di ammissibilità della richiesta referendaria. Secondo il principio di legittimità costituzionale, che regge il nostro ordinamento, contro questa decisione della Corte, come contro ogni altro atto posto in essere da un organo che fa riferimento all'ordinamento statale e leda la sfera di attribuzione regionale, dovrebbe essere ammissibile il rimedio del conflitto di attribuzione. La legittimazione processuale, trattandosi di conflitto proposto nei confronti di un atto della Corte quale organo dello Stato, spetterebbe al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo una regola stabilita espressamente per la legittimazione attiva, quando i conflitti di attribuzione sono proposti dallo Stato (art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), ma che varrebbe anche quando il conflitto è proposto dalle regioni nei confronti dello Stato.

Le ricorrenti sostengono che la motivazione della sentenza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di *referendum*, affermando che l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione ed il riordinamento del Ministero della sanità avrebbe comportato la totale e non consentita estromissione dell'amministrazione statale dalla materia sanitaria, abbia determinato il disconoscimento della sfera di attribuzioni, riservata dalla Costituzione alle regioni (artt. 5, 71, 75, 121, 134 e 138), di partecipare alla determinazione della volontà normativa statale, non solo nella forma referendaria, ma anche in quella legislativa, ordinaria e costituzionale, ed abbia così determinato una contrazione ed una menomazione della posizione che la Costituzione garantisce alle regioni nei confronti dello Stato.

Ad avviso delle ricorrenti, la Corte costituzionale, esorbitando dall'ambito dell'esercizio del potere ad essa attribuito di controllare l'ammissibilità della richiesta referendaria, avrebbe manifestato, in nome dell'ordinamento statale, un'intenzione lesiva, attuale e non meramente congetturale, volta al disconoscimento ed alla conseguente compressione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite circa il potere di partecipazione regionale alla determinazione della volontà statale; potere costituzionalmente garantito entro i limiti di legittimità costituzionalmente previsti e che si fonda sulla piena libertà regionale di determinare, nella propria autonomia politica, il contenuto della proposta normativa che si voglia introdurre nell'ordinamento giuridico statale.

La dichiarazione di inammissibilità del quesito referendario in base alla considerazione che la proposta regionale coinvolgerebbe funzioni amministrative costituzionalmente necessarie, la cui indefettibile persistenza nell'ordinamento è stata dedotta dall'art. 32, primo comma, della Costituzione, avrebbe configurato un inammissibile irrigidimento dell'assetto costituzionale italiano, a causa della individuazione di limiti che impediscono la partecipazione regionale alle attività statali mediante l'iniziativa referendaria, e che non potrebbero essere oltrepassati, non solo dall'iniziativa referendaria o legislativa regionale, ma anche dallo stesso legislatore statale ordinario e costituzionale.

Le regioni ricorrenti riconoscono che rientra tra i compiti della Corte individuare i principi costituzionali immodificabili (sentenza n. 1146 del 1988); ma ritengono che la loro enunciazione nel giudizio di ammissibilità del *referendum* rischierebbe di trasformare il controllo interno al procedimento referendario in un autonomo procedimento dichiarativo, in via generale ed astratta, dell'esistenza di principi costituzionali impliciti, che la Corte ricercerebbe senza alcuna preventiva delimitazione dei parametri del giudizio, con il rischio di sconfinamenti non bilanciati da un sistema di contropoteri politici ed istituzionali.

1.2. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, in subordine, rigettati, giacché spetta alla Corte, nell'ambito del giudizio di ammissibilità del *referendum* abrogativo, accertare se la normativa conseguente all'abrogazione contrasti con le norme ed i principi sanciti dalla Costituzione.

L'Avvocatura sottolinea che i conflitti di attribuzione sarebbero stati proposti per censurare il modo nel quale si è concretamente esplicata la giurisdizione propria della Corte e si risolverebbero chiaramente ed inequivocabilmente in un inammissibile mezzo di gravame della sentenza, esplicitamente escluso dall'art. 137, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, difatti, non contestano che alla Corte spetti il potere di controllare l'ammissibilità delle richieste di *referendum* abrogativo sotto il profilo della compatibilità con le norme costituzionali, né che tale giudizio abbia per parametro non solo i limiti generali posti dall'art. 75 della Costituzione ai *referendum* abrogativi, ma che possa e debba estendersi anche alle altre norme costituzionali. Le ricorrenti contestano, invece, che quelli enunciati dalla Corte siano principi costituzionali e non, piuttosto, mere scelte discrezionali del legislatore ordinario.

Nel merito i conflitti sarebbero comunque infondati, giacché la deliberazione popolare abrogativa per definizione produce diritto e dà luogo ad un atto avente forza di legge ordinaria. Sarebbe, quindi, coerente con i principi del nostro ordinamento che il controllo di costituzionalità demandato alla Corte, in via preventiva, sulla richiesta di *referendum* sia in tutto analogo a quello che alla stessa compete, in via successiva, sugli altri atti aventi forza di legge ordinaria, e tenda non solo a verificare che la richiesta non contrasti con i divieti espliciti posti dalla Costituzione al procedimento referendario, ma sia anche diretto a valutare se l'effetto abrogativo produca discipline viziato da contrasto con i principi sanciti dalle altre norme costituzionali.

La verifica di costituzionalità, che compete alla Corte, non produrrebbe, inoltre, le conseguenze aberranti delineate dalle regioni, giacché da essa non nasce la immodificabilità delle leggi ordinarie né un limite al legislatore costituzionale.

2.1. — Con due ricorsi di identico contenuto, notificati l'11 aprile 1997, le regioni Puglia e Lombardia hanno sollevato conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri (reg. confl., rispettivamente n. 17 e 18 del 1997), ed hanno chiesto — con argomentazioni e conclusioni analoghe a quelle proposte con i ricorsi sopra indicati al punto 1.1. — l'annullamento, in tutto o nella sola parte motiva, della sentenza della Corte costituzionale n. 18, depositata il 10 febbraio 1997, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione di disposizioni legislative in materia di funzioni statali di indirizzo e coordinamento, proposto dalle ricorrenti unitamente alle regioni Calabria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto e concernente alcune disposizioni della legge 22 luglio 1975, n. 382, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

2.2. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con argomentazioni e conclusioni analoghe a quelle già enunciate al punto 1.2., che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, in subordine, rigettati.

3.1. — Con due ricorsi di identico contenuto, notificati l'11 aprile 1997, le regioni Puglia e Lombardia hanno sollevato conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri (reg. confl., rispettivamente n. 19 e 20 del 1997), chiedendo anche in questo caso l'annullamento, in tutto o nella sola parte motiva, della sentenza della Corte costituzionale n. 19, depositata il 10 febbraio 1997, con la quale è stata dichiarata inammissi-

bile la richiesta di *referendum* popolare in tema di limiti alle attività promozionali delle regioni all'estero nelle materie di loro spettanza, proposto dalle ricorrenti unitamente alle regioni Calabria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto e concernente l'abrogazione di una parte dell'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La sentenza che dà origine al conflitto ha ritenuto che la *ratio* ispiratrice del quesito referendario non sia la sostituzione di un modello di coordinamento con altro diverso ed equivalente dal punto di vista della concretizzazione del principio di leale cooperazione, bensì l'eliminazione in radice di ogni forma di coordinamento fra Stato e regioni in materia di attività promozionali all'estero, sicché il *referendum* tenderebbe a colpire inammissibilmente il principio di leale cooperazione, che trova il suo diretto fondamento nell'art. 5 della Costituzione.

A sostegno dei ricorsi le regioni propongono argomenti analoghi a quelli sopra esposti al punto 1.1.

3.2. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili o, in subordine, rigetti i ricorsi.

A sostegno di tali conclusioni, l'Avvocatura enuncia i medesimi argomenti sopra esposti al punto 1.2.

4.1. — Con due ricorsi di identico contenuto, notificati l'11 aprile 1997, le regioni Puglia e Lombardia hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri (reg. confl., rispettivamente n. 21 e 22 del 1997), chiedendo anche in questo caso l'annullamento, in tutto o nella sola parte motiva, della sentenza della Corte costituzionale n. 20 depositata il 10 febbraio 1997, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* popolare in materia di partecipazione delle regioni alle attività dell'Unione europea, proposto dalle ricorrenti unitamente alle regioni Calabria, Piemonte, Valle d'Aosta e Veneto per abrogare alcune disposizioni (o parti di disposizioni) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 9 marzo 1989, n. 86.

La sentenza che dà origine al conflitto ha ritenuto che la *ratio* della richiesta di abrogazione consisterebbe nella completa rimozione di funzioni che lo Stato è chiamato ad esercitare nei rapporti con la comunità europea; funzioni che possono essere diversamente disciplinate in direzione di una più consistente valorizzazione del principio autonomistico, ma che non possono essere fatte definitivamente tacere, ostandovi il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, sancito dall'art. 5 della Costituzione.

A sostegno dei ricorsi le regioni propongono argomenti analoghi a quelli sopra esposti al punto 1.1.

4.2. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili o, in subordine, respinga i ricorsi.

A sostegno di tali conclusioni, l'Avvocatura enuncia i medesimi argomenti sopra esposti al punto 1.2.

5.1. — Con due ricorsi di identico contenuto, notificati l'11 aprile 1997, le regioni Puglia e Lombardia hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri (reg. confl., rispettivamente n. 23 e 24 del 1997), chiedendo — con argomentazioni e conclusioni analoghe a quelle proposte con i ricorsi sopra indicati al punto 1.1. — l'annullamento, in tutto o nella sola parte motiva, della sentenza della Corte costituzionale n. 24, depositata il 10 febbraio 1997, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* popolare in materia di poteri di direttiva dello Stato sulle funzioni amministrative statali delegate alle regioni, promosso dalle ricorrenti unitamente alle regioni Calabria, Piemonte, Valle d'Aosta e Veneto, per l'abrogazione parziale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La sentenza che ha dato luogo al conflitto considera a contenuto costituzionalmente vincolato la disposizione che prevede che il Governo impartisca direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle.

Ad avviso delle ricorrenti, anche in questo caso la Corte costituzionale avrebbe promosso una scelta discrezionale del legislatore al rango di principio costituzionale fondamentale, sconfinando dal suo ruolo di giudice costituzionale ed impedendo alla regione di esercitare una sua attribuzione costituzionalmente garantita. Se esistesse una norma o un principio, implicito nel sistema costituzionale, in base al quale lo Stato-delegante ha sempre la possibilità di indirizzare l'esercizio delle attività amministrative delegate alle regioni, sarebbe impedito lo stesso ricorso ad una delega di tipo devolutivo, e lo Stato sarebbe costretto a fare uso di una delegazione amministrativa nel senso più restrittivo secondo una nozione ormai superata e inapplicabile ai rapporti tra Stato e regioni.

5.2. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili o, in subordine, respinga i ricorsi.

A sostegno di tali conclusioni, l'Avvocatura enuncia i medesimi argomenti già esposti al punto 1.2.

6. — In prossimità dell'udienza le regioni Puglia e Lombardia hanno presentato, in ciascuno dei giudizi, separate memorie di analogo contenuto.

Le ricorrenti affermano che le iniziative referendarie, inserite in un contesto di profonde spinte all'innovazione, hanno comunque portato all'abrogazione delle norme sottoposte a *referendum* o ad una loro modifica ad opera del Parlamento. Le regioni avrebbero così anticipato iniziative che lo stesso Parlamento ha poi materializzato in disposizioni di legge e, attraverso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, in potenziali norme della Costituzione.

Nel sollevare i conflitti, le regioni non avrebbero mirato ad ottenere un ripensamento della Corte al fine di sottoporre al voto popolare i quesiti referendari, come sarebbe dimostrato dal fatto che non è stata presentata istanza di sospensiva. Le regioni intenderebbero, piuttosto, evitare il rischio che le considerazioni svolte dalla Corte in ordine ai principi costituzionali possano frenare il processo di attuazione di forme più avanzate di assetto dei rapporti Stato-regioni.

Le ricorrenti affermano di voler difendere il principio secondo cui l'ambito del giudizio di ammissibilità dei *referendum* sarebbe diverso da quello di costituzionalità e contestano che il controllo di costituzionalità demandato alla Corte in via preventiva sulla richiesta di *referendum* abrogativo sia analogo a quello che alla stessa compete, in via successiva, sugli atti aventi forza di legge ordinaria, giacché non spetterebbe alla Corte verificare se l'eventuale effetto abrogativo, totale o parziale, di norme produca discipline viziate da contrasto con i principi sanciti da altre norme costituzionali.

7. — All'udienza pubblica del 25 novembre 1997 le regioni ricorrenti, pur ribadendo le argomentazioni già svolte, hanno chiesto di rinviare la decisione dei conflitti di attribuzione ad una data successiva a quella di approvazione ed entrata in vigore della parte II della Costituzione, all'esito della procedura di revisione prevista dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, in considerazione delle profonde modifiche già introdotte nel testo del progetto di riforma licenziato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

In via subordinata, le ricorrenti hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per i conflitti in tema di indirizzo e coordinamento, direttive sulle funzioni delegate, attività promozionali delle regioni all'estero, partecipazioni delle regioni alle decisioni ed attività di attuazione comunitaria, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in subordine alla richiesta di rinvio, hanno dichiarato di rinunciare al conflitto sulla decisione di inammissibilità in materia di sanità.

8. — L'Avvocatura dello Stato, ribadendo le argomentazioni già svolte, ha insistito per l'inammissibilità di tutti i ricorsi ed in subordine per il rigetto, opponendosi alla richiesta di rinvio della decisione.

Considerato in diritto

1. — I conflitti di attribuzione sollevati dalle regioni Puglia (reg. confl. nn. 15, 17, 19, 21 e 23 del 1997) e Lombardia (reg. confl. nn. 16, 18, 20, 22 e 24 del 1997) investono cinque sentenze della Corte costituzionale con le quali sono state dichiarate inammissibili altrettante richieste di *referendum* popolare, proposti dalle ricorrenti unitamente alle regioni Calabria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. Le lesioni della sfera di competenze regionali, costituzionalmente garantite, sarebbero state arrecate: dalla sentenza n. 17 del 1997, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* per l'abrogazione di atti legislativi concernenti il riordinamento del Ministero della sanità (legge 13 marzo 1958, n. 296 e d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266); dalla sentenza n. 18 del 1997, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* per l'abrogazione di disposizioni legislative in materia di funzioni statali di indirizzo e coordinamento (alcune disposizioni della legge 22 luglio 1975, n. 382, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 12 gennaio 1991, n. 13); dalla sentenza n. 19 del 1997, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* in tema di limiti alle attività promozionali all'estero delle regioni nelle materie di loro spettanza (abrogazione di una parte dell'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); dalla sentenza n. 20 del 1997, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* in materia di partecipazione delle regioni alle attività dell'Unione europea (abrogazione di alcune disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 9 marzo 1989, n. 86); dalla sentenza n. 24 del 1997, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* in materia di poteri di direttiva dello Stato sulle funzioni amministrative statali delegate alle regioni (abrogazione parziale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Le ricorrenti chiedono l'annullamento, in tutto o nella sola parte motiva, delle sentenze denunciate, giacché esse, quali atti di un organo appartenente all'ordinamento statale, avrebbero prodotto una lesione della sfera di competenza che la Costituzione garantisce alle regioni nei confronti dello Stato. Ad avviso delle ricorrenti, difatti, le decisioni della Corte costituzionale, sviando dall'ambito del controllo di ammissibilità dei *referendum*, avrebbero individuato in una sede impropria principi costituzionali fondamentali, tali da porre un limite alla partecipazione regionale alle attività statali mediante l'iniziativa referendaria o legislativa. Inoltre l'individuazione di principi costituzionali imm modificabili determinerebbe un irrigidimento del sistema, che rischierebbe di vincolare la stessa revisione costituzionale.

2. — Tutti i ricorsi propongono analoghe conclusioni e si basano su argomentazioni pressoché identiche. I relativi giudizi sono evidentemente connessi e possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

3. — Preliminare rispetto ad ogni valutazione di merito, come pure rispetto al rinvio della decisione richiesto in udienza dalle ricorrenti, è l'esame dell'eccezione, proposta dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità dei ricorsi, perché essi si risolverebbero in un mezzo di gravame esplicitamente escluso dall'art. 137, terzo comma, della Costituzione delle sentenze, della Corte costituzionale in ordine alle quali sono stati proposti i conflitti di attribuzione.

L'eccezione è fondata.

La Costituzione, nello stabilire che contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (art. 137, terzo comma), preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame diretto a contrastare, annullare o riformare, in tutto o in parte, le decisioni della Corte.

L'espressa esclusione di qualsiasi impugnazione, in coerenza con la natura della Corte costituzionale e con il carattere delle sue pronunce, pone una regola generale, priva di eccezioni, che non si limita ad interdire gravami devoluti ad altri giudici, giacché non è configurabile un giudizio superiore rispetto a quello dell'unico organo di giurisdizione costituzionale, ma impedisce anche il ricorso alla stessa Corte contro le decisioni che essa ha emesso.

L'esclusione riguarda qualsiasi tipo di impugnazione, qualunque sia lo strumento con il quale è richiesto il sindacato sulle decisioni della Corte costituzionale. Rimane così inibita ogni domanda diretta ad incidere su di una sentenza pronunciata dalla Corte e proposta per ottenerne l'annullamento o la riforma, anche solo nella motivazione, ovvero ad eliderne gli effetti.

I ricorsi delle regioni Puglia e Lombardia, che chiedono l'annullamento, in tutto o in parte, delle sentenze che hanno dichiarato inammissibili le loro richieste di *referendum* popolare, si dimostrano diretti a censurare il modo in cui si è concretamente esplicitata la giurisdizione della Corte (cfr. ordinanza n. 77 del 1981), e sostanzialmente propongono, nelle forme del conflitto di attribuzione, una impugnazione delle sentenze della Corte, esclusa dalla Costituzione. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle regioni Puglia e Lombardia nei confronti dello Stato e indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 30

*Sentenza 23-26 febbraio 1998***Giudizio per conflitto di attribuzioni fra Stato e provincia autonoma.****Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Trento - Trasporto scolastico - Disciplina - Modalità di gestione e di organizzazione dei relativi servizi - Carattere invasivo del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 gennaio 1997 della competenza delle regioni e province autonome (cfr. sentenza n. 135/1997) - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli artt. 1, 2 e 3 del d.m. 31 gennaio 1997.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della provincia autonoma di Trento notificati il 24 aprile 1996 ed il 24 aprile 1997, depositati in Cancelleria il 29 aprile 1996 ed il 30 aprile 1997, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 febbraio 1996 e del 31 gennaio 1997 concernenti disposizioni in materia di trasporto scolastico ed iscritti ai nn. 14 del registro conflitti 1996 e 28 del registro conflitti 1997;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 24 aprile 1996, depositato il 29 aprile 1996, solleva conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 febbraio 1996, recante «Disposizioni in materia di trasporto scolastico» (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 26 febbraio 1996, n. 47), in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, 8, numeri 18 e 27, e 16 dello statuto di autonomia, ai decreti del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687 e 19 novembre 1987, n. 527, all'art. 83, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) ed all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1.1. — La ricorrente premette che, in virtù degli artt. 8, numeri 27) e 28), e 16 dello statuto speciale di autonomia, è titolare di potestà legislativa primaria e di potestà amministrativa nelle materie della «assistenza scolastica» e delle «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale», materie entrambe devolute alle regioni a statuto ordinario dagli artt. 117, primo comma e 118, primo comma della Costituzione. La legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, modificata dalla legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, in conformità delle disposizioni statutarie,

ha disciplinato il servizio di trasporto scolastico nel territorio della provincia di Trento ed ha conferito alla Giunta provinciale (e non ai comuni) il potere di istituirlo e gestirlo. In tale materia, prosegue l'istante, l'art. 83 del codice della strada conferisce al Ministro dei trasporti e della navigazione il solo potere di stabilire le direttive per il rilascio della carta di circolazione per l'utilizzazione dei veicoli destinati al trasporto di persone da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dei suoi uffici periferici.

Il decreto ministeriale impugnato, ad avviso della ricorrente, reca, invece, disposizioni che non appaiono rispettose del riparto di competenze stabilito dalle norme dianzi richiamate e sono, quindi, lesive della propria sfera di attribuzioni.

L'atto impugnato ha, infatti, direttamente identificato nei comuni i soggetti che possono svolgere il servizio, individuando altresì quali siano i veicoli utilizzabili a tal fine (art. 1, comma 1); ha determinato quali scolari possono usufruirne, stabilendo, inoltre, il numero degli accompagnatori e le modalità dell'accompagnamento (art. 1, comma 2); ha disciplinato le modalità di espletamento del servizio (art. 2, comma 1), anche per scopi diversi dal trasporto casa-scuola (art. 3) ed al di fuori del territorio comunale (art. 4); ha, infine fissato le modalità con le quali i comuni possono cooperare nel servizio (artt. 5 e 6).

1.2 — Il decreto, sostiene la ricorrente, interferisce con le attribuzioni statutariamente conferite ed è illegittimo anche perché è privo del necessario fondamento normativo. L'art. 83 del codice della strada, espressamente richiamato nella premessa dell'atto impugnato, stabilisce, infatti, che la carta di circolazione per gli autobus ed i veicoli destinati al trasporto specifico di persone può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, collettività ed imprenditori, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività ed a seguito di accertamento da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sulla sussistenza di tale presupposto, accertamento da espletare in conformità delle direttive emanate dal Ministro dei trasporti. Le direttive possono, quindi, essere emanate esclusivamente nei confronti di detta Direzione generale e degli uffici statali periferici e devono concernere il solo presupposto espressamente indicato dalla norma (il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività dei soggetti dianzi indicati), ma non possono affatto disciplinare la gestione del servizio di trasporto scolastico, sicché non legittimano le prescrizioni contenute nell'atto impugnato.

1.3 — Il decreto ministeriale in esame, assume ancora la ricorrente, poiché non si limita a stabilire le direttive previste dall'art. 83 del codice della strada, ma ha natura regolamentare e si autoqualifica come «atto normativo», viola, altresì, l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, dato che tale ultima norma consente l'adozione di regolamenti ministeriali solo «quando la legge conferisca espressamente tale potere». Inoltre, secondo la provincia, qualora dovesse ritenersi che l'art. 83 del codice della strada attribuisca al Ministro dei trasporti un potere regolamentare nella materia in esame, l'atto sarebbe del pari illegittimo, in quanto è stato emanato in violazione della procedura stabilita per l'emanazione dei regolamenti dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988.

La ricorrente conclude, infine, chiedendo che la Corte dichiari che non spetta allo Stato disciplinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione il trasporto scolastico ed annulli l'atto impugnato.

2. — La provincia autonoma di Trento, con un secondo ricorso notificato il 24 aprile 1997, depositato il 30 aprile 1997, solleva conflitto nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 gennaio 1997, recante «Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico» (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 marzo 1997, n. 48), limitatamente agli artt. 1, 2 e 3, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, 8, numeri 18 e 27, e 16 dello statuto di autonomia, ai d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687 e 19 novembre 1987, n. 527, agli artt. 82, 83, comma 1, 85, 87, e 93 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) ed all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2.1. — La ricorrente premette che il decreto del 31 gennaio 1997, nonostante sostituisca quello oggetto del primo ricorso, non fa venire meno l'interesse all'impugnazione ed è ancor più lesivo delle proprie attribuzioni. L'atto reitera, infatti, le disposizioni già recate da quello sostituito, ed inoltre disciplina anche l'utilizzo per il trasporto scolastico di tutti i veicoli da parte degli operatori pubblici e privati, sicché interviene con maggiore ampiezza nelle materie riservate alla competenza di essa istante. Le modificazioni introdotte rispetto al primo decreto appaiono, altresì, inidonee a legittimare l'esercizio di un potere che resta privo di ogni base normativa.

In particolare, appaiono irrilevanti l'eliminazione del richiamo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e l'indicazione, quale fonte del potere ministeriale, degli artt. 82, 85, 87 e 93 del codice della strada. La prima, di per sé sola, è infatti inidonea a far escludere che il decreto concerna la materia dell'assistenza scolastica, statutariamente riservata ad essa istante. Le disposizioni del codice della strada non indicate nel primo decreto e richiamate, invece, nel secondo sono poi palesemente inconferenti. L'art. 82 attiene, infatti, al mutamento della destinazione d'uso degli autobus destinati al servizio di noleggio, ovvero al servizio di linea; l'art. 85 concerne il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone; l'art. 87 riguarda il servizio di linea per trasporto di persone; l'art. 93 regola le formalità per la circolazione e l'immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Dunque, nessuna di dette norme legittima l'emanazione di direttive ministeriali aventi ad oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico. Del pari inconferente, ad avviso della ricorrente, è il richiamo della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, in quanto neppure tale legge attribuisce al Ministro dei trasporti il potere regolamentare nella materia in esame.

2.2. — Secondo la ricorrente, una volta che sia stata esclusa la possibilità di identificare elementi di diversità e novità rispetto al primo decreto, del quale sono state anzi reiterate le prescrizioni, conservano immutata validità le censure eccepite nel primo ricorso. La provincia denuncia, quindi, l'illegittimità dell'atto per gli stessi motivi già indicati in riferimento al decreto del 2 febbraio 1996, illustrati con argomentazioni assolutamente identiche a quelle svolte nel primo ricorso e dianzi sintetizzate, e conclude chiedendo che la Corte dichiari che non spetta allo Stato disciplinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione il trasporto scolastico ed annulli anche il decreto ministeriale del 31 gennaio 1997.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente contesta che le disposizioni contenute nel secondo decreto abbiano carattere meramente tecnico, ed eccepisce che, anche accedendo a tale tesi, l'atto sarebbe comunque illegittimo, dato che difetta comunque la previsione del potere regolamentare del Ministro dei trasporti nella materia in esame, sia pur avente ad oggetto l'emanazione di disposizioni di siffatta natura. Infine, a suo avviso, l'eventuale carenza di obbligatorietà delle prescrizioni recate dai decreti, comunque non consente di escluderne l'invasività e, quindi, l'illegittimità.

3. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito soltanto nel primo dei due giudizi, avente ad oggetto il decreto ministeriale del 2 febbraio 1996, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato.

Secondo la difesa erariale, l'atto impugnato mira a realizzare un'azione di supporto degli organi locali nell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, attraverso prescrizioni di natura meramente tecnica. In tal senso, a suo avviso, sono inequivoche sia la premessa del decreto sia la formulazione delle disposizioni. La prima, infatti, espressamente richiama le esigenze prospettate dagli stessi comuni, i quali hanno sollecitato l'emanazione di direttive nella materia. La seconda è, invece, chiaramente espressiva della carenza di obbligatorietà delle prescrizioni. Pertanto, osserva l'Avvocatura dello Stato, l'atto non è affatto lesivo delle attribuzioni della ricorrente e, dato che neppure ha natura regolamentare, correttamente non è stato emanato con l'osservanza della procedura stabilita dalla legge n. 400 del 1998.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la difesa erariale aggiunge che l'art. 83 del codice della strada riserva al Ministro dei trasporti e della navigazione il potere di emanare con propri decreti le direttive che disciplinano l'accertamento, da parte degli uffici competenti, della sussistenza delle necessità proprie di enti pubblici, imprenditori e collettività, che condizionano il rilascio della carta di circolazione di autobus adibiti ad uso proprio. Il Ministro dei trasporti, con il decreto del 4 luglio 1994, recante «Criteri e direttive per l'immatricolazione in uso proprio degli autobus», non impugnato dalla provincia, ha però già disciplinato l'ipotesi che le amministrazioni comunali immatricolino in uso proprio autobus per far fronte alla necessità del trasporto degli alunni dei rispettivi territori. Il decreto del 2 febbraio 1996, prosegue la Presidenza del Consiglio, è stato, quindi, emanato allo specifico scopo di adeguare le pregresse direttive alle esigenze palesate dai loro destinatari. Il particolare tipo di utenza e di servizio ha, inoltre, reso imprescindibile prescrivere le garanzie di natura tecnica «insieme alle modalità di effettuazione e di svolgimento del servizio, che devono anch'esse essere intese a garantire al privato le cautele ed i presupposti tecnici a tal fine necessari», sicché va esclusa l'illegittimità e l'invasività del decreto impugnato.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, proposto dalla provincia di Trento con i due ricorsi indicati in epigrafe, concerne rispettivamente il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 febbraio 1996, recante «Disposizioni in materia di trasporto scolastico» e il decreto dello stesso Ministro, in data 31 gennaio 1997, recante «Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico», limitatamente, per quanto riguarda quest'ultimo atto, agli artt. 1, 2 e 3.

La ricorrente, dopo aver premesso di essere titolare di potestà legislativa primaria, nonché amministrativa, in materia di «assistenza scolastica» e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale», censura i predetti decreti ministeriali in quanto invasivi della sfera di attribuzione provinciale, tanto più considerando che la provincia stessa aveva già disciplinato il trasporto scolastico, da ultimo con la legge provinciale n. 1 del 1996. La ricorrente prospetta pertanto la violazione delle competenze provinciali, quali risultano definite dall'art. 8, numeri 18 e 27, e dall'art. 16 dello Statuto e, comunque, la loro menomazione in quanto i decreti ministeriali sarebbero stati emanati in contrasto con le norme del codice stradale, su cui invece dovevano fondarsi, nonché con le disposizioni legislative che disciplinano l'emanazione dei regolamenti ministeriali.

2. — I due ricorsi proposti, riguardando le stesse parti processuali e concernendo atti recanti discipline in larga parte coincidenti, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

3. — In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse (sentenza n. 109 del 1995), del ricorso proposto avverso il decreto ministeriale del 2 febbraio 1996. Questo atto è stato infatti espressamente e integralmente sostituito dal successivo decreto 31 gennaio 1997, senza neppure potere essere mai applicato, in conseguenza del differimento -ad opera del decreto ministeriale 29 aprile 1996 della sua entrata in vigore alla data del 1° settembre 1997.

4. — Il ricorso proposto contro il decreto ministeriale del 31 gennaio 1997 è invece fondato.

Occorre premettere che, in base all'art. 8 numeri 18 e 27 e all'art. 16 dello statuto speciale, la provincia di Trento è titolare della funzione legislativa primaria, nonché della parallela funzione amministrativa, nelle materie sia dell'assistenza scolastica, sia dei trasporti di interesse provinciale, nel cui ambito va ricompreso il servizio del trasporto gratuito degli studenti. È da tener presente altresì che il trasferimento a favore della provincia delle funzioni amministrative inerenti alle due predette materie è stato attuato rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 687 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987 con formule attributive molto ampie.

La provincia di Trento ha regolato il trasporto scolastico, sia urbano, sia extraurbano, nel quadro di una «disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento» disposta con la legge provinciale n. 16 del 1993, poi modificata dalla legge provinciale n. 1 del 1996, il cui art. 8 stabilisce che l'istituzione e la gestione di questi servizi speciali sono di competenza della Giunta provinciale, che disciplina con proprio atto «le caratteristiche dei servizi nonché i criteri e le modalità della loro organizzazione».

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le attribuzioni nella materia dei trasporti si ripartiscono sulla base di criteri funzionali fondati precipuamente sul livello e sul tipo degli interessi da tutelare. Alla competenza dello Stato è riservata esclusivamente la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone, la quale esige uniformità di parametri di valutazione per l'intero territorio nazionale. Gli ulteriori profili della disciplina del trasporto, in primo luogo quelli inerenti alle modalità di gestione e di organizzazione dei relativi servizi, rientrano invece nella competenza delle regioni e delle province autonome (sentenza n. 135 del 1997).

5. — Alla luce di questi principi, deve affermarsi il carattere invasivo del decreto ministeriale in oggetto.

L'atto impugnato detta infatti una disciplina che esorbita dalla regolamentazione dei profili relativi alla sicurezza, interferisce con quelli concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio e pertanto comprime le competenze provinciali nella materia. Non attiene invero ad esigenze di idoneità tecnica del mezzo la prevista limitazione dei veicoli, che sono utilizzabili per il trasporto degli alunni, sulla base del rispettivo titolo di godimento, o sulla base dei soggetti beneficiari dell'immatricolazione del veicolo (art. 1). Analogamente non appare diretta al perseguimento di obiettivi di sicurezza la previsione, nello stesso articolo, della utilizzabilità di «autovetture

immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente», con conseguente, implicito divieto di utilizzabilità persino di autovetture di proprietà dell'ente gestore, naturalmente condotte da personale idoneo.

L'art. 2, che prescrive l'obbligo della predisposizione, per l'eventuale accompagnatore, di «idoneo posto» nello scuolabus o nel miniscuolabus e l'art. 3, che stabilisce un complicato sistema di utilizzo dei predetti autoveicoli basato sulla ubicazione territoriale della scuola frequentata in relazione al comune di abitazione degli alunni, certamente non sono preordinati alla tutela dell'incolumità personale; così come è estranea alle stesse finalità di sicurezza la previsione, nel medesimo articolo 3, che il trasporto degli alunni è ammesso anche per «le attività scolastiche autorizzate od approvate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali».

Le disposizioni esaminate incidono quindi in senso fortemente limitativo sulle attribuzioni della ricorrente, poiché anche le prescrizioni sui requisiti tecnici dei veicoli, in funzione della sicurezza del trasporto, sono inscindibili, in quanto organicamente connesse, dalla disciplina del decreto, che prestabilisce invece complessive valutazioni di opportunità in ordine a profili inerenti alla organizzazione e gestione del servizio e quindi estranei alla competenza statale.

D'altra parte, le predette disposizioni non sono neppure configurabili come prescrizioni tecniche, poiché tali sono «quelle prescrizioni che vengono elaborate generalmente sulla base dei principi desunti dalle c.d. "scienze esatte" o dalle arti che ne sono applicazione» (sentenza n. 61 del 1997). Tra esse, però, non sono certo riconducibili le disposizioni in esame, dato che fissano soltanto criteri di organizzazione o modalità di gestione del servizio. Le stesse disposizioni peraltro non sono neppure identificabili con le «direttive» emanate dal Ministero dei trasporti per il rilascio della «carta di circolazione», ai sensi dell'art. 83 del codice della strada, poiché tali direttive debbono risultare da una stretta ricognizione della normativa esistente, al fine di ricavarne le «necessità» rilevanti per il conseguimento della predetta carta di circolazione e non invece condizionare esse stesse — come accade nella fattispecie in esame — quella medesima disciplina alla cui ricognizione sono tenute. E neppure, infine, le stesse disposizioni sono identificabili con le altre direttive ministeriali concernenti ipotesi particolari, previste rispettivamente dagli artt. 82, 85, 87 e 93 del codice della strada, ma del tutto inconferenti con la disciplina del decreto in questione.

6. — L'accoglimento del ricorso per i suddetti motivi comporta l'assorbimento degli ulteriori profili di censura e conseguentemente va annullato il decreto impugnato limitatamente agli artt. 1, 2 e 3, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla provincia autonoma di Trento contro il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 febbraio 1996 (Disposizioni in materia di trasporto scolastico) con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della provincia autonoma di Trento, il trasporto scolastico con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione; conseguentemente annulla gli artt. 1, 2, 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) nella parte in cui si applicano al territorio della provincia di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 31

*Sentenza 23-26 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Imposte in genere - Processo tributario - Sospensione - Mancata previsione nel caso che altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 295/1995, 65 e 94 del 1996, 451/1997 e ordinanze nn. 7 e 424 del 1997) - Esigenza di una più rapida e agevole definizione del processo tributario operato di una rilevante mole di contenzioso nell'ambito della legittima tutela dei diritti del contribuente - Non fondatezza.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 47, comma 6, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Como sui ricorsi riuniti proposti da Cattaneo Santino ed altri contro l'Ufficio delle imposte dirette di Como iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa degli avvisi di accertamento di redditi di partecipazione non dichiarati la Commissione tributaria provinciale di Como con ordinanza dell'11 gennaio 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui non prevede la sospensione del processo tributario ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso».

Con la medesima ordinanza è stata sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 6, del menzionato d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, «nella parte in cui non prevede che la trattazione della controversia possa essere fissata oltre novanta giorni dalla pronuncia ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso».

2. — Premette la Commissione rimettente che, in relazione ad un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l'ufficio delle imposte dirette territorialmente competente, ritenuta l'esistenza in capo ai ricorrenti di una società di fatto, aveva proceduto ad accertare il patrimonio del preteso gruppo e, conseguentemente, a determinare il reddito societario e quello di partecipazione dei singoli soci.

Nel corso del giudizio *a quo* i ricorrenti, nel produrre copia della decisione di altra Commissione tributaria che aveva accolto i ricorsi proposti dalla società di fatto e dai soci relativamente ad esercizi precedenti, chiedevano — ai sensi dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 — la sospensione dei provvedimenti impugnati dichiarando, a tal fine, che la trattazione del ricorso della società relativo all'esercizio in esame non era stata ancora fissata dalla Commissione tributaria provinciale di Varese, territorialmente competente dal 1° aprile 1996.

La Commissione rimettente, nell'accogliere l'istanza cautelare, rileva che l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non contempla, tra le cause di sospensione, il rapporto di pregiudizialità tra due controversie. La previsione — nel citato articolo 39 — di specifiche cause di sospensione, comporterebbe, d'altra parte, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo, l'inapplicabilità al processo tributario dell'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 del codice di procedura civile. Con la conseguenza che il giudice tributario dovrebbe, nell'ipotesi, come quella in esame, di pregiudizialità tra due controversie, decidere il ricorso pregiudicato indipendentemente dall'esito di quello pregiudiziale.

Da ciò deriverebbe una illegittima disparità di trattamento tra coloro che nell'ipotesi di pregiudizialità possono chiedere ed ottenere la riunione dei giudizi pendenti dinanzi allo stesso giudice tributario e la loro decisione con unica sentenza, e coloro ai quali tale possibilità è preclusa pendendo i giudizi dinanzi a giudici tributari territorialmente diversi. Inoltre, ad avviso della Commissione rimettente, sussisterebbe una del pari illegittima limitazione del diritto di difesa del ricorrente nel giudizio pregiudicato, «non sempre in grado di apprestare le difese che il ricorrente del ricorso pregiudiziale presenterà successivamente al giudice investito della relativa decisione». Con conseguente violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

L'inapplicabilità della sospensione necessaria, nell'ipotesi di pregiudizialità, inciderebbe, infine, a parere della Commissione rimettente, anche sulla disciplina della tutela cautelare prevista dall'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in quanto, stabilendo il comma 6 di tale articolo l'obbligo di fissare — nel caso di sospensione dell'atto impugnato — la trattazione della controversia non oltre novanta giorni dalla pronuncia di sospensione, ove ciò non fosse possibile — per la pendenza di un ricorso pregiudiziale — il provvedimento cautelare non potrebbe essere concesso o se concesso dovrebbe essere revocato. Conseguenza quest'ultima necessitata, a parere del giudice *a quo*, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse applicabile al processo tributario l'art. 295 cod. proc. civ. (in forza del rinvio di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992), risultando il termine di novanta giorni comunque incompatibile con l'esercizio del potere di sospensione dell'atto impugnato. Con violazione, in entrambe le ipotesi, del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La rilevanza delle questioni di costituzionalità, sollevate dalla Commissione rimettente, discenderebbe, poi, dal fatto che essendo stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati, occorrerebbe fissare la data di trattazione della controversia pur in assenza della definizione del ricorso (pregiudiziale) avverso l'accertamento del reddito societario.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni.

La difesa erariale ritiene che la disposizione di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 546 del 1992 legittimerebbe le commissioni tributarie a decidere, *incidenter tantum*, ogni questione pregiudiziale civile o amministrativa, non potendosi procedere alla sospensione del processo tributario se non nei casi espressamente previsti dalla citata norma. Ciò, tuttavia, non escluderebbe che, ove ricorra un'ipotesi di sospensione necessaria per la risoluzione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, potrebbe comunque farsi applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. in forza del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell'art. 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Tuttavia, rileva l'interveniente, la necessità della sospensione del processo non si verificherebbe nel caso in esame poiché i soci, essendo vincolati, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), a quegli atti (dichiarazione, accertamento, giudicato) con i quali si determina il reddito della società, sarebbero privi della possibilità di contestare il proprio reddito di partecipazione; sicché i ricorsi in tal senso proposti dovrebbero essere dichiarati inammissibili.

Ad avviso della difesa erariale, infine, la questione di costituzionalità dell'art. 47, comma 6, del decreto legislativo n. 546 del 1992 sarebbe, oltre che irrilevante, infondata, in quanto il previsto termine di novanta giorni non inciderebbe sulla validità della sospensione dell'atto impugnato nell'ipotesi in cui la trattazione della controversia non fosse — giustificatamente — fissata.

Considerato in diritto

1. — Le questioni sottoposte all'esame della Corte hanno per oggetto gli artt. 39 e 47, comma 6, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), che disciplinano, rispettivamente, la sospensione del processo tributario e la sospensione, in via cautelare, dell'atto impugnato.

2. — L'art. 39 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone che il processo tributario è sospeso quando è presentata querela di falso oppure debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

La Commissione tributaria provinciale di Como ritiene che tale norma, nella parte in cui non prevede «la sospensione del processo tributario ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso», contrasti con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento tra coloro che, nell'ipotesi di pregiudizialità, possono chiedere ed ottenere la riunione dei giudizi pendenti dinanzi allo stesso giudice tributario, e coloro ai quali tale possibilità è preclusa pendendo i giudizi dinanzi a giudici territorialmente diversi.

Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione denunciata sarebbe altresì in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per l'illegittima limitazione del diritto di difesa del ricorrente del giudizio pregiudicato «non sempre in grado di apprestare le difese che il ricorrente del ricorso pregiudiziale presenterà successivamente al giudice investito della relativa decisione».

2.1. — Il giudice *a quo* dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 6, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Detta norma, nel disciplinare il procedimento cautelare, prevede che nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia debba essere fissata entro novanta giorni dalla pronuncia di sospensione.

Ove tale termine non possa essere rispettato, per la pendenza di altro procedimento pregiudiziale, ne conseguirebbe, ad avviso del giudice *a quo*, l'impossibilità di concedere o, se concesso, l'obbligo di revocare il provvedimento cautelare. Con violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

3. — L'Avvocatura dello Stato ritiene che entrambe le questioni siano infondate.

Riguardo alla prima, si assume che la norma denunciata riconoscerebbe alle commissioni tributarie il potere di decidere *incidenter tantum* ogni questione pregiudiziale alla controversia ad esse devoluta e che sarebbe comunque possibile applicare al processo tributario — in forza del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 — la sospensione per pregiudizialità di cui all'art. 295 del codice di procedura civile.

Quanto alla seconda, non vi sarebbe, ad avviso della difesa erariale, un obbligo di revoca del provvedimento cautelare qualora il termine imposto dalla disposizione denunciata non fosse — per giustificati motivi — rispettato.

Le questioni sarebbero, comunque, irrilevanti in quanto i soci accomandanti, essendo vincolati all'accertamento del reddito societario, sarebbero privi di autonoma legittimazione a contestare l'accertamento del proprio reddito di partecipazione.

4. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di irrilevanza delle questioni prospettata dalla difesa erariale nei termini precedentemente esposti.

Questa Corte, infatti, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), affermando attraverso una interpretazione adeguatrice di detta norma che al socio accomandante, privo di legittimazione processuale nel giudizio relativo all'accertamento del reddito societario ai fini dell'imposta ILOR, deve ritenersi sempre consentita, allorché gli sarà notificato l'accertamento del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito l'accertamento del suo reddito di partecipazione nonostante l'intervenuta definitività dell'accertamento del reddito societario ai fini ILOR. (ordinanza n. 5 del 1998). Siffatta interpretazione, dalla quale questa Corte ritiene di non doversi discostare, vale, pertanto, ad escludere l'inammissibilità dei ricorsi proposti dai soci accomandanti per contestare l'accertamento del loro reddito di partecipazione.

5. — Nel merito la prima questione va dichiarata infondata.

5.1 — Questa Corte, sotto il vigore della previgente disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, aveva ritenuto applicabile al processo tributario, sulla base del rinvio alla legislazione processualcivile contenuta nell'art. 39 del citato decreto presidenziale, la disciplina della sospensione necessaria per pregiudizialità di cui all'art. 295 del codice di procedura civile.

La disposizione denunciata, innovando sul punto, ha limitato nel processo tributario l'ambito della sospensione necessaria per pregiudizialità ai soli casi in cui sia stata presentata querela di falso o debba essere decisa — in via pregiudiziale — una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

Pertanto, ferma restando l'applicabilità di altre ipotesi di sospensione (quali, a titolo esemplificativo, la sospensione per proposizione di regolamento di giurisdizione di cui all'art. 367, primo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, per instaurazione del procedimento di ricusazione di cui all'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, per questione incidentale di legittimità costituzionale di una norma di legge sollevata ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), il giudice tributario deve decidere, *incidenter tantum*, tutte le questioni pregiudiziali diverse da quelle contemplate dalla disposizione denunciata, salvo il diritto delle parti di svolgere le difese relative a tali questioni.

Questa Corte ha, d'altro canto, costantemente affermato l'ampia discrezionalità del legislatore nel conformare gli istituti processuali fermo il limite della non irrazionalità delle sue scelte (v. sentenze n. 295 del 1995, nn. 65 e 94 del 1996 e n. 451 del 1997, nonché ordinanze n. 7 e n. 424 del 1997).

Nella specie, con la norma denunciata il legislatore, limitando i casi di sospensione del processo, ha inteso rendere più rapida e agevole la definizione del processo tributario oberato di una rilevante mole di contenzioso. Finalità in sé del tutto legittima anche sotto l'aspetto, non certo secondario, della tutela dei diritti del contribuente.

La limitazione della sospensione per pregiudizialità nel processo tributario rappresenta, pertanto, una scelta del legislatore che, in quanto non lesiva del criterio di ragionevolezza, si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale.

La possibilità accordata al contribuente, alla stregua di una corretta interpretazione del sistema, di far valere nel processo pregiudicato — indipendentemente dal corso e dall'esito del giudizio pregiudiziale — tutte le sue difese, rende poi priva di fondamento la violazione, dedotta dal giudice *a quo*, del precetto costituzionale di cui all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

6. — Anche la seconda questione risulta infondata.

6.1 — Il potere delle commissioni tributarie di decidere, *incidenter tantum*, ogni questione pregiudiziale alle controversie ad esse devolute, fa venir meno la stessa premessa da cui muove la riferita censura di costituzionalità, ben potendo la trattazione del ricorso essere fissata, nell'ipotesi di pregiudizialità, entro i novanta giorni dall'emissione del provvedimento cautelare.

Sicché, anche ad aderire alla tesi del carattere perentorio di tale termine, nessun ostacolo è dato ravvisare alla sua puntuale osservanza da parte del giudice tributario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 6, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla predetta Commissione tributaria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0204

N. 32

Ordinanza 23-26 febbraio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche - Facoltà del locatore di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza per sussistenza dei motivi richiesti dalla legge - Presunto deterioro trattamento per i conduttori - Erroneità dell'interpretazione della norma da parte del giudice rimettente - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 42).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1996 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra De Paoli Umbertina ed altri e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio d'appello, il tribunale di Torino, con ordinanza dell'11 dicembre 1996 ha sollevato — in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani);

che la norma denunciata viene interpretata dal rimettente nel senso di escludere l'applicabilità del diniego motivato di rinnovazione alla prima scadenza contrattuale (artt. 28, secondo comma, e 29 della legge n. 392 del 1978) ai contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche nonché a sede di partiti o di sindacati e a quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori;

che, pertanto, per tali contratti, diversamente da quanto disposto in generale per le locazioni d'immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il locatore potrebbe esercitare alla prima scadenza la facoltà di diniego della rinnovazione indipendentemente dalla sussistenza dei motivi richiesti dal citato art. 29;

che la norma denunciata, alla stregua di siffatta interpretazione, detterebbe per i contratti di locazione destinati a soddisfare «esigenze di natura pubblicistica tutelate dalla stessa Costituzione» una disciplina diversa e meno favorevole ai conduttori di quella applicabile ai contratti «destinati a soddisfare esigenze private» o «di natura imprenditoriale» e si porrebbe, pertanto, in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità (per carenza di motivazione sulla rilevanza) o, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato, preliminarmente, che deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale in quanto la rilevanza della questione emerge sufficientemente dal tenore dell'ordinanza;

che la interpretazione della norma denunciata che sorregge la censura di costituzionalità, pur se confortata da una sentenza della Corte di cassazione, è contrastata da altre decisioni della stessa Corte;

che da ultimo le Sezioni unite della Corte di cassazione, risolvendo il conflitto di giurisprudenza sul punto, hanno affermato l'applicabilità ai contratti di locazione di cui al primo comma dell'art. 42 della citata legge n. 392 del 1978 «dell'intera disciplina della durata contenuta nell'art. 28 e, pertanto, anche del diniego motivato di rinnovazione alla prima scadenza contrattuale dettata dagli artt. 28, secondo comma, e 29 della stessa legge»;

che, conseguentemente, l'interpretazione della norma denunciata data dal rimettente risulta in contrasto con il diritto vivente;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 33

Ordinanza 23-26 febbraio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Rito abbreviato richiesto dall'imputato - Esperibilità subordinata al consenso del p.m. - Esigenza di riferimento alla sentenza della Corte n. 81 del 1991 e alla n. 284 del 1990 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 438).****(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1997 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Vitiello Raffaele, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 25 marzo 1997 emessa nel corso di un giudizio penale la Corte d'appello di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui «subordina al consenso del pubblico ministero l'esperibilità del rito abbreviato chiesto dall'imputato»;

che il rimettente riferisce che nel corso del procedimento di primo grado il giudice aveva respinto, stante il dissenso del pubblico ministero, la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato e aveva altresì rigettato un'eccezione del medesimo relativa all'incostituzionalità della disciplina del rito speciale nella parte in cui stabilisce l'insindacabilità del diniego dell'organo di accusa; che la pronuncia dibattimentale di condanna resa dal giudice di primo grado era appellata dall'imputato, il quale riproponeva, tra i motivi di impugnazione, l'eccezione anzidetta, alla quale ritiene ora di dare seguito il giudice di appello, previa affermazione della rilevanza della questione, il cui accoglimento determinerebbe, a norma dell'art. 442 cod. proc. pen., la riduzione di un terzo della pena applicabile;

che ad avviso della Corte d'appello la necessità, per l'accesso al giudizio abbreviato, del consenso del pubblico ministero attribuisce a quest'ultimo un insindacabile potere di veto, tale da influire in modo incontrollabile sulla determinazione della pena; compito, questo, che il codice e ancor prima la Costituzione affidano al giudice;

che l'attribuzione di un siffatto potere risulta, ad avviso del rimettente, in contrasto: *a)* con l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata possibilità di trattamento differenziato di casi analoghi, in quanto dedotti in procedimenti trattati da diversi pubblici ministeri; *b)* con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la violazione del diritto di difesa; *c)* con l'art. 25 della Costituzione, per la lesione del principio del giudice naturale e *d)* con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, per la soggezione del giudice alla volontà del pubblico ministero invece che soltanto alla legge;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione;

Considerato che la Corte d'appello rimettente prospetta una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 438 cod. proc. pen. che elimini dai presupposti di ammissibilità del giudizio abbreviato il consenso del pubblico ministero, così da superare una disciplina che, ad avviso della Corte stessa, accorda all'organo di accusa un insindacabile potere di «veto» sull'esperibilità del giudizio speciale, con le conseguenze sostanziali che ne derivano;

che questa Corte con la sentenza n. 81 del 1991 — menzionata dallo stesso giudice *a quo* — ha introdotto nella disciplina del giudizio abbreviato il controllo del giudice sul dissenso del pubblico ministero, come garanzia rispetto a un possibile diniego ingiustificato, e ha indicato al contempo — ricavandolo dal sistema — il criterio alla cui stregua verificare la legittimità del dissenso, cioè la definibilità del processo allo stato degli atti, conseguentemente riconoscendo al giudice del merito il potere di applicare la riduzione di un terzo della pena quando il mancato consenso risulti ingiustificato;

che nell'anzidetta riconfigurazione dello schema procedimentale del rito speciale i dubbi di costituzionalità prospettati dal rimettente perdono rilievo, poiché il sindacato del giudice, anche dell'impugnazione, sulla legittimità del diniego del giudizio abbreviato consente di applicare all'imputato la riduzione di pena quando la mancata trattazione del processo nella forma abbreviata sia dipesa da un dissenso ingiustificato dell'accusa, così da escludere che possano ravvisarsi gli inconvenienti e le arbitrarie differenziazioni tra imputati, lamentati dal giudice *a quo*;

che la richiesta di eliminazione del presupposto del consenso del pubblico ministero ai fini dello svolgimento del giudizio abbreviato risulterebbe d'altra parte eccessiva e impropria allo stato attuale della disciplina, in quanto equivarrebbe alla possibilità di adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero e sulla base della sola volontà dell'imputato, espressa in funzione dei propri interessi di difesa, possibilità che questa Corte ha ravvisato come non coerente con il disegno attuale del processo penale (sentenza n. 81 del 1991 citata; sentenza n. 284 del 1990);

che inoltre questa Corte ha sottolineato come la pura e semplice eliminazione del presupposto del consenso del pubblico ministero verrebbe a determinare ulteriori disarmonie di dubbia costituzionalità nel sistema, poiché alla perdita, per l'accusa, della facoltà di interloquire sulla scelta del rito dovrebbero accompagnarsi una nuova disciplina sull'esercizio del diritto alla prova e una modifica delle limitazioni alla facoltà di impugnazione (sentenze n. 442 del 1994 e n. 92 del 1992), secondo scelte e soluzioni che sono affidate al legislatore, cui più volte questa Corte ha d'altra parte indirizzato l'invito a provvedere al riguardo;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata, sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 34

*Ordinanza 23-26 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Obiezione di coscienza - Possibilità di più di una condanna per reato di obiezione di coscienza al servizio militare - Caso del militare imputato del reato di mancanza alla chiamata - Trattamento differenziato quanto alla ripetibilità delle condanne - Carezza del requisito della rilevanza in quanto la questione viene prospettata in via ipotetica - Manifesta inammissibilità.****(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, terzo comma, come sostituito dall'art. 2, legge 24 dicembre 1974, n. 695). (Cost., artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1997 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Lardori Gabriele, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova ha sollevato, con ordinanza del 2 aprile 1997 emessa nel corso di un processo penale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente ritiene che la dichiarazione di incostituzionalità resa da questa Corte, con la sentenza n. 43 del 1997, sul terzo comma dell'art. 8, nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di obiezione di coscienza al servizio militare previsto dal secondo comma dello stesso articolo, debba essere ora estesa anche al caso sottoposto al suo giudizio, concernente un militare imputato del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace);

che ad avviso del tribunale, pur nella diversità del reato contestato nel caso di specie rispetto a quello oggetto della richiamata sentenza, la *ratio* del principio di tutela dei diritti della coscienza e dunque dell'affermata impossibilità di ripetizione delle condanne dovrebbe valere, allo stesso modo, in relazione a coloro che, avendo manifestato una condotta di rifiuto dopo aver assunto il servizio militare, o adducendo motivi diversi da quelli previsti dalla legge n. 772 del 1972 o, ancora, senza addurre alcun motivo, si siano resi responsabili di un reato previsto dal codice penale militare di pace;

che il trattamento differenziato quanto alla ripetibilità delle condanne, ammessa nei casi anzidetti ed esclusa in quello oggetto della sentenza n. 43 del 1997, sarebbe lesivo degli invocati principi costituzionali di uguaglianza e di protezione dei diritti della coscienza, in particolare alla luce dell'applicabilità della clausola di esonero dal servizio militare (art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972), una volta espiata la pena, anche alle ipotesi — diverse dal reato di obiezione totale al servizio — prospettate dal rimettente, in conseguenza della sentenza n. 442 del 1993 della Corte costituzionale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione;

Considerato che il tribunale militare rimettente prospetta dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, in quanto non esclude la possibilità di pronunciare più di una condanna per un reato contrassegnato dal «rifiuto» del servizio militare di leva (benché diverso, per i motivi del rifiuto stesso, o per il tempo della sua manifestazione, dal reato previsto nel secondo comma dell'art. 8);

che il principio affermato nella pronuncia n. 43 del 1997 di questa Corte, del quale il rimettente chiede l'estensione al caso anzidetto, concerne l'ipotesi in cui a una prima condanna non faccia seguito, per un motivo legalmente previsto, l'esecuzione della pena, venendo perciò a mancare la condizione prescritta dal terzo comma dell'art. 8 affinché si determini l'operatività della clausola di esonero dal servizio, con ulteriore chiamata alle armi e conseguente procedimento penale, nella persistenza della condotta di rifiuto;

che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, nel giudizio principale l'imputato è chiamato a rispondere per la prima volta del reato militare di mancanza alla chiamata, per essersi sottratto alla prestazione dell'obbligo adducendo motivi non riconducibili a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972;

che nel giudizio *a quo* non può quindi porsi alcun problema di ripetizione della condanna e di ulteriore irrogazione di una pena né può venire in rilievo la clausola di esonero dal servizio contenuta nella norma impugnata, che presuppone, evidentemente, che sia già stata resa una prima pronuncia giudiziale sul reato;

che pertanto la questione, prospettata in via ipotetica in vista di una evenienza futura, è priva del necessario requisito della rilevanza (v. sentenza n. 242 del 1994) e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 35

*Ordinanza 23-26 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ordinamento penitenziario - Ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale - Istanza al p.m. e non al magistrato di sorveglianza - Evidente difetto di attualità della rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, quarto comma, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 91, terzo e quarto comma).****(Cost., artt. 3, 13, 25, 101 e 102).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dell'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con due ordinanze emesse il 6 e il 9 maggio 1996 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, iscritte ai nn. 303 e 304 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza emessa il 6 maggio 1996, pervenuta a questa Corte il 12 maggio 1997 (r.o. n. 303 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 della Costituzione, dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, «nella parte in cui prevede che l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale va rimessa al pubblico ministero, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione del titolo, e non al magistrato di sorveglianza»;

che il medesimo tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza emessa il 9 maggio 1996, pervenuta a questa Corte il 12 maggio 1997 (r.o. n. 304 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri sopra ricordati, dell'art. 47, comma 4, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 663 del 1986, e dell'art. 91, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), «nella parte in cui prevedono che le istanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, in via ordinaria e in casi particolari, vanno rimesse al pubblico ministero, il quale, se non osta

il limite di pena, sospende l'emissione o l'esecuzione del titolo, e non al magistrato di sorveglianza»; nonché dell'art. 91, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990 «nella parte in cui assegna al pubblico ministero e non al magistrato di sorveglianza il potere di disporre la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena»;

che nelle due ordinanze, motivate in modo identico, si osserva come il pubblico ministero, a cui vengono presentate le istanze di affidamento al servizio sociale previa sospensione dell'ordine di esecuzione, o anche previo ordine di scarcerazione nell'ipotesi di istanza di affidamento nei casi particolari del tossicodipendente o dell'alcoodipendente che si sottoponga o intenda sottoporsi a programma terapeutico, eserciti, secondo l'interpretazione più largamente accolta, un potere in parte discrezionale, ed emani provvedimenti che, pur essendo, secondo la giurisprudenza, impugnabili dall'interessato davanti al giudice dell'esecuzione per far valere la violazione di suoi diritti, risultano invece di fatto sottratti ad ogni controllo giurisdizionale quando dispongono la sospensione dell'ordine di esecuzione o della carcerazione già in atto;

che, secondo il giudice *a quo*, l'attribuzione al pubblico ministero del potere di accertare, sia pure in via provvisoria, se sussistono le condizioni per l'ammissione alla misura alternativa costituisce una interferenza nella competenza funzionale del tribunale di sorveglianza, spostando la potestà punitiva dello Stato in capo all'organo dell'esecuzione, con violazione della sfera di competenza degli organi giurisdizionali, e consentendo al pubblico ministero medesimo di impedire l'attuazione del giudicato e di frustrare, con reiterati provvedimenti di sospensione (come nella specie, in uno dei due casi, è avvenuto), le decisioni del tribunale di sorveglianza;

che inoltre, sempre secondo il remittente, sotto il profilo della ragionevolezza, le disposizioni impugate appaiono in contrasto con il sistema vigente, nel quale i provvedimenti di differimento dell'esecuzione penale, nei casi contemplati dagli artt. 146 e 147 del codice penale, spettano al tribunale di sorveglianza — anche a seguito della sentenza n. 274 del 1990 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità della norma che attribuiva tale potere al Ministro della giustizia in caso di domanda di grazia — nonché, in sede preliminare e cautelare, al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 684, comma 2, del codice di procedura penale; anche nel caso di istanze di ammissione a misure alternative, che potrebbero essere motivate dalle stesse situazioni di fatto che sorreggono l'istanza di differimento dell'esecuzione, sarebbe irragionevole attribuire al pubblico ministero, anziché al magistrato di sorveglianza, la decisione provvisoria sulla sospensione dell'esecuzione, in considerazione della unitaria competenza funzionale del tribunale di sorveglianza per tutte le ipotesi richiamate;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, negando la fondatezza delle questioni;

che, secondo l'Avvocatura erariale, non sussiste la lamentata eccessiva discrezionalità del pubblico ministero, il quale sarebbe obbligato a disporre la sospensione alla sola condizione che non vi osti il limite di pena; né sussisterebbe la lesione di alcuno dei principi costituzionali invocati: non dell'art. 13 della Costituzione, perché il potere di sospendere l'esecuzione non contrasta con i diritti di libertà personale; non degli artt. 25, 101 e 102, perché il provvedimento del pubblico ministero non costituisce esercizio della giurisdizione, ma attiene esclusivamente alle modalità di esecuzione della sentenza di condanna; non, infine, dell'art. 3, in quanto le situazioni disciplinate dagli artt. 146 e 147 cod. pen. sono diverse da quella considerata;

che inoltre, sempre secondo la difesa del Presidente del Consiglio, non sussisterebbe alcuna irragionevolezza, in quanto il provvedimento del pubblico ministero concerne la semplice sospensione dell'esecuzione, con finalità cautelare, mentre la decisione definitiva spetta al tribunale di sorveglianza; né varrebbe il paragone con la situazione giudicata da questa Corte con la sentenza n. 274 del 1990, in quanto nella specie il potere cautelare è attribuito non già al Ministro, ma al pubblico ministero, che appartiene all'ordine giudiziario, ed al quale è rimesso il dovere istituzionale di provvedere alla esecuzione delle pene;

Considerato che i due giudizi, concernendo questioni sostanzialmente identiche, vanno riuniti per esser decisi con unica pronuncia;

che il tribunale di sorveglianza, il quale ha sollevato le questioni in sede di decisione su istanze di affidamento al servizio sociale o di ammissione alla semilibertà, non è chiamato, in tale sede, a fare applicazione delle norme impugate, concernenti il potere-dovere di provvisoria sospensione dell'esecuzione in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza medesimo, potere-dovere posto in capo al pubblico ministero, il quale nella specie aveva già adottato i relativi provvedimenti, ma è chiamato esclusivamente a decidere sulla ammissibilità e fondatezza delle istanze di concessione delle misure alternative alla detenzione;

che pertanto le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per evidente difetto di attualità della rilevanza nella fase di giudizio di cui il Tribunale remittente è investito (cfr., *ex plurimis* ordinanze n. 485 del 1995; n. 49 del 1996).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza, emessa il 6 maggio 1996, indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza, emessa il 9 maggio 1996, indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0208

N. 36

Ordinanza 23-26 febbraio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dichiarazione congiunta dei redditi - Accertamento in rettifica - Notifica al solo marito - Notifica del solo avviso di mora alla moglie - Discrezionalità legislativa (vedi sentenza n. 184/1989 e ordinanza n. 4/1998) - Possibilità di tutela dei propri diritti per la moglie coobbligata in solido - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con due ordinanze emesse il 21 otto-

bre 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Genova sui ricorsi proposti da Velardi Ivana contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sampierdarena iscritte ai nn. 549 e 596 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 37 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che nel corso di due giudizi di appello avverso due decisioni della Commissione tributaria di primo grado di Genova, la Commissione tributaria di secondo grado di Genova, con ordinanze di analogo contenuto emesse il 21 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che le decisioni impugnate dinanzi alla Commissione rimettente avevano dichiarato inammissibili per tardività i ricorsi proposti da una contribuente per l'annullamento di avvisi di accertamento in rettifica dei suoi redditi notificati solo al marito della ricorrente;

che, secondo la Commissione rimettente, la norma censurata, disponendo che nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte di coniugi non legalmente ed effettivamente separati, «gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati al solo marito», sarebbe lesiva del principio di eguaglianza dei coniugi, per la disparità di trattamento tra il marito, destinatario della notifica degli atti impositivi, e la moglie, destinataria della notifica del solo avviso di mora; e sarebbe altresì lesiva del diritto di difesa della moglie, coobbligata in solido, in quanto non destinataria della notifica dei pregressi atti impositivi;

che nel giudizio promosso con ordinanza rubricata al n. 549 del registro ordinanze del 1997, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, pendenti tra le stesse parti e riguardanti la stessa questione devono essere riuniti;

che, in ordine alla questione sollevata, questa Corte ha già affermato che la dichiarazione congiunta dei redditi rappresenta l'esercizio di una facoltà dei contribuenti con i conseguenti oneri e vantaggi ad essa connessi e che, pertanto, la relativa disciplina, anche procedimentale, risulta riservata all'apprezzamento discrezionale del legislatore (sentenza n. 184 del 1989 e ordinanza n. 4 del 1998);

che, pertanto, deve escludersi la illegittimità, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., della denunciata disposizione, che, nell'evidente intento di semplificazione e snellezza del procedimento tributario, prevede la notificazione degli atti impositivi al marito;

che, in ordine alla asserita violazione dell'art. 24 Cost., non sussiste alcuna valida ragione per discostarsi dalla interpretazione adeguatrice della denunciata disposizione prospettata da questa Corte nella citata sentenza n. 184 del 1989;

che, secondo siffatta interpretazione, deve ritenersi garantita dal vigente ordinamento alla moglie, coobbligata in solido, la possibilità di «tutelare i propri diritti [...] entro i termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in via solidale e ciò, eventualmente, anche per contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame avverso l'accertamento operato nei confronti del marito»;

che nel presente giudizio non sono dedotti profili sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre ad un riesame della questione, che, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0209

N. 37

Ordinanza 23-26 febbraio 1998

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - Camera dei deputati e Tribunale di Milano - Opinioni espresse dall'on. Boato nei confronti del magistrato dott. Guido Salvini - Legittimazione delle parti al conflitto - Ammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal tribunale di Milano, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 20 marzo 1997, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Boato nei confronti del dott. Salvini, con ricorso depositato il 24 settembre 1997 ed iscritto al n. 81 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del 16 aprile 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione, adottata il 20 marzo 1997, con la quale la Camera dei deputati ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile, davanti al tribunale di Milano, nei confronti del deputato Marco Boato concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudizio pendente davanti al tribunale di Milano — promosso nei confronti del deputato Boato dal magistrato dott. Guido Salvini — verte su talune dichiarazioni ritenute dall'attore diffamatorie e calunniose rese dal convenuto il 23 febbraio 1990 in qualità di testimone nel corso del processo a carico di Adriano Sofri e reiterate in altre occasioni, con le quali si attribuiva al dott. Salvini di aver interrogato informalmente un detenuto, cercando di fargli dichiarare che l'onorevole Boato era il mandante dell'omicidio Calabresi;

che il ricorrente tribunale sostiene che la Camera dei deputati avrebbe sostanzialmente esorbitato dai limiti di esercizio della potestà parlamentare prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, per la ritenuta estraneità della condotta del parlamentare ai concetti di «opinioni» o di «esercizio delle funzioni» di cui alla norma costituzionale;

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo della esistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, in linea preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata dal tribunale di Milano, deve ritenersi in sé idonea ad integrare il ricorso di cui all'art. 37 della legge n. 87 del 1953 per l'instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa Corte (ordinanze n. 68 del 1993, n. 339 del 1996, nn. 251, 325, 442, 469 del 1997);

che deve essere riconosciuta la legittimazione del tribunale di Milano a sollevare conflitto in conformità al principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, esplicitando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati — attivamente e passivamente — ad essere parti nei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato (sentenze nn. 129 e 379 del 1996, n. 265 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993, nn. 269 e 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 443 del 1993, n. 129 del 1996, e n. 265 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993, n. 6 e 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 443 del 1993, n. 129 del 1996, nn. 265, 375 e 442 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993, n. 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);

che dal ricorso possono ricavarsi «le ragioni del conflitto» e le «norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Milano, ricorrente;

che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 38

*Ordinanza 23-26 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Radiocomunicazioni - Limiti massimi ammessi per la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle emittenti radiofoniche - Sanzioni amministrative per le relative violazioni - Incongruità delle sanzioni pecuniarie - *Jus superveniens*: d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650; legge 31 luglio 1997, n. 249 - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 16 e 20; legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 8, ottavo comma, e 31, terzo comma).
(Cost., artt. 3, 21 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 8, 31, comma 3, 16 e 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1996 dal pretore di Verona, iscritta al n. 1343 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione della Radio Montebaldo Edizioni s.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avv. Eugenio Porta per la Radio Montebaldo Edizioni s.r.l. e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il pretore di Verona, con ordinanza emessa il 24 ottobre 1996, pervenuta a questa Corte il 9 dicembre 1996, ha rimesso a questa Corte due questioni di legittimità costituzionale;

che la prima questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, investe gli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), concernenti rispettivamente i limiti massimi ammessi per la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle emittenti radiofoniche, e la sanzione amministrativa per le relative violazioni, stabilita nel pagamento di una somma da dieci a cento milioni, salva, nei casi più gravi, la sospensione della concessione;

che, ad avviso dell'autorità remittente, dette norme contrasterebbero con il principio di eguaglianza, in quanto disciplinano nello stesso modo situazioni che presenterebbero elementi soggettivi ed oggettivi profondamente diversi, non distinguendo neppure fra televisioni e radio, nonché fra soggetti che trasmettono con più reti nazionali e soggetti che possiedono una sola emittente a diffusione locale; e violerebbero gli artt. 21 e 41 della Costituzione, impedendo la libera scelta dell'indirizzo editoriale e dei programmi della emittente, espressione delle libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica;

che, inoltre, il principio di eguaglianza sarebbe violato anche per la mancata previsione di un parametro di commisurazione della sanzione basato sull'entità del vantaggio che deriva all'emittente dalla violazione;

che, infine, le norme impugnate sarebbero illegittime per la asserita irragionevole sproporzione, rispetto alla gravità delle violazioni, delle sanzioni pecuniarie previste, con un minimo che sarebbe eccessivo per le emittenti locali ed un massimo che sarebbe irragionevolmente modesto per le emittenti nazionali, sproporzione aggravata dalla mancata previsione di un parametro di commisurazione della sanzione basato sull'entità del vantaggio conseguito dalla emittente con la violazione;

che la seconda questione, sollevata in riferimento ai medesimi parametri, investe gli artt. 16 e 20 della legge n. 223 del 1990, relativi rispettivamente al regime delle concessioni per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata e agli obblighi di programmazione dei concessionari, disposizioni che sarebbero sospette di incostituzionalità nella parte in cui «non consentono di autorizzare radiotelevisioni tematiche, prevedendo invece solo quelle generaliste, con le conseguenti irragionevoli limitazioni alla libertà di programmazione, contrastanti coi possibili e legittimi interessi editoriali», impedendo in particolare di realizzare emittenti che trasmettano per tutto il tempo pubblicità, pur se intervallata da servizi di informazione: con violazione degli artt. 21 e 41 della Costituzione, nonché del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, in quanto tale limitazione non è posta agli editori di pubblicazioni a stampa;

che davanti alla Corte si è costituita la società ricorrente nel giudizio *a quo* chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime, per le ragioni esposte nella ordinanza di rimessione;

che, secondo la parte privata, inoltre, gli artt. 16 e 20 della legge impugnata, configurando un regime di concessione che sarebbe presupposto dalla sanzione applicata, si porrebbero in contrasto con il principio per cui la diffusione radiotelevisiva costituisce un diritto soggettivo perfetto, non assoggettabile a concessione;

che è intervenuto altresì nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che sia dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3, della legge n. 223 del 1990; e che sia dichiarata inammissibile, o in subordine infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20 della stessa legge;

che, quanto alla prima questione, l'Avvocatura erariale nega che l'art. 8, comma 8, ponendo limiti all'affollamento pubblicitario, impedisca la libera determinazione della programmazione, in quanto la norma regolerebbe solo il tempo di trasmissione dei messaggi pubblicitari, in attuazione di esigenze di regolamentazione della pubblicità, riconosciute meritevoli di tutela dalla giurisprudenza costituzionale; e nega che la stessa norma violi il principio di eguaglianza, poiché essa disciplina in modo differenziato, in base a scelte legislative non irragionevoli, la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale, e quella effettuata da concessionari a carattere comunitario, nonché la pubblicità radiofonica e quella televisiva;

che, secondo l'interveniente, sarebbe altresì infondato l'addebito di irragionevolezza mosso all'art. 31, comma 3, della legge, dato che la sanzione prevista è ampiamente modulabile fra un minimo ed un massimo, sia da parte dell'autorità che la irroga, sia da parte del giudice che ne controlla l'applicazione;

che la seconda questione, relativa agli artt. 16 e 20 della legge n. 223 del 1990, secondo l'interveniente sarebbe priva di rilevanza, e comunque infondata, anzitutto per le medesime ragioni svolte a proposito dell'art. 8, comma 8, tenendo anche conto che fra i criteri oggettivi previsti per il rilascio della concessione, essenziali nell'ambito del sistema, sono compresi quelli relativi alla qualità dei programmi; né sussisterebbe la pretesa violazione del principio di eguaglianza in relazione alla diversa disciplina relativa ai giornali, poiché gli editori di questi ultimi non sono concessionari di un bene pubblico; mentre appartiene alla ragionevole discrezionalità del legislatore disciplinare la programmazione televisiva e radiofonica, ivi compresa la pubblicità, in vista anche della tutela degli interessi della stampa;

Considerato che, delle due questioni sollevate dal remittente, solo la prima appare ammissibile sotto il profilo della sussistenza, plausibilmente motivata, della rilevanza, mentre la seconda, relativa agli artt. 16 e 20 della legge n. 223 del 1990, appare *ictu oculi* priva di rilevanza;

che, infatti, il giudice *a quo* chiamato a giudicare sulla legittimità di una sanzione applicata per violazione delle norme sui limiti massimi di affollamento pubblicitario nell'ambito della programmazione radiofonica, non deve fare applicazione alcuna delle disposizioni sul regime di concessione per l'esercizio delle emittenti radiotelevisive, disciplinato dall'art. 16, in quanto i limiti imposti alla pubblicità sono indipendenti dal regime giuridico scelto dal legislatore per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva; né è chiamato ad applicare le specifiche disposizioni contenute nel comma 18 di detto art. 16 sui tempi minimi settimanali di programmazione che le emittenti

locali debbono dedicare all'informazione e a programmi di carattere non commerciale legati alla realtà locale, poiché la limitazione quantitativa oraria dei messaggi pubblicitari, la cui violazione ha dato luogo alla sanzione irrogata nella specie, trova autonomo e compiuto fondamento nel solo art. 8, comma 8, della legge; né deve applicarsi, infine, le disposizioni dell'art. 20 della legge, concernenti gli obblighi di programmazione, che, per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali, si esauriscono nella imposizione di un minimo di ore giornaliere e settimanali di programmazione, indipendentemente dal contenuto di questa;

che peraltro l'asserita esclusione di radiotelevisioni «tematiche» non trova alcun fondamento nelle norme denunciate, che si limitano a porre i vincoli dianzi ricordati in tema di durata della programmazione e di spazi minimi da riservare all'informazione;

che pertanto tale questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

che le disposizioni oggetto della prima questione, vale a dire gli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3, della legge n. 223 del 1990 sono state oggetto, dopo l'emanazione della ordinanza di rimessione, di modificazioni legislative, ad opera, rispettivamente, dell'art. 1, comma 18, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel testo introdotto dalla legge di conversione, e dell'art. 3, comma 3, lettera b) numero 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

che, in particolare, la disposizione da ultimo citata ha stabilito che, «in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo», così modificando sostanzialmente il contenuto normativo oggetto di censura;

che appare opportuno rimettere al giudice *a quo* a cui vanno restituiti gli atti limitatamente alla questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3, della legge n. 223 del 1990, ogni valutazione di sua competenza circa la applicabilità nel giudizio pendente delle citate disposizioni sopravvenute, nell'ambito di un nuovo esame della questione alla luce dello *jus superveniens*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Verona per nuovo esame della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 39

*Ordinanza 23-26 febbraio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Dichiarazione giudiziale di paternità naturale - Prelievi da cadavere - Contraddittoria conclusione da parte del giudice *a quo* circa sia il totale divieto che la generale ammissibilità dei medesimi - Sussistenza del problema interpretativo non risolto dal giudice rimettente - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 350/1997, 222/1995 e 48/1996) - Prospettazione della questione con duplice ed ipotetica interpretazione - Manifesta inammissibilità.****(C.P.C., artt. 269, secondo comma, e 118).****(Cost., artt. 2, 3, 13, 30 e 32).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del codice civile e 118 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale per i minorenni di Salerno nel procedimento civile vertente tra Anna Rossi e Daniele Angrisani ed altri iscritta al n. 966 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile di dichiarazione giudiziale di paternità naturale il giudice istruttore del tribunale per i minorenni di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del codice civile e 118 del codice di procedura civile;

che nel corso del predetto giudizio, a seguito della morte del convenuto, la causa è stata riassunta dall'attrice nei confronti degli eredi del presunto padre e che, richiesta la consulenza immuno-ematologica al fine di accertare la paternità, uno dei convenuti ha acconsentito e l'altro si è opposto a che tale indagine venisse svolta sul cadavere del genitore;

che, in presenza di questa opposizione ed argomentando *ex art.* 118 cod. proc. civ., il giudice istruttore ha ritenuto di non poter disporre la consulenza, sollevando nel contempo l'indicata questione di legittimità costituzionale;

che ad avviso del rimettente le norme impugnate consentono al diretto interessato di opporsi alle indagini sulla propria persona, mentre nulla dispongono circa la necessità del consenso da parte degli eredi in caso

di morte, e che perciò tali norme devono ritenersi costituzionalmente illegittime sia interpretandole nel senso di ritenere sempre ammesso il prelievo dal cadavere sia interpretandole nel senso contrario, ossia considerando tali prelievi comunque vietati;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile;

Considerato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve deliberare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle norme sulla base della interpretazione che egli è tenuto a dare delle stesse, specie in assenza di un diritto vivente, in modo da verificare se le eventuali lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri ermeneutici previsti dalle norme vigenti, e privilegiando l'interpretazione maggiormente conforme a Costituzione (cfr., *ex plurimis* sentenza n. 350 del 1997);

che questa Corte ha in più occasioni dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in maniera perplessa o ancipite (v. ordinanze n. 222 del 1995 e n. 48 del 1996), tali dovendosi ritenere quelle nelle quali sono configurate due possibili (talvolta contraddittorie) interpretazioni, con diversi esiti correttivi;

che tuttavia la prospettazione della questione con una duplice ipotetica interpretazione delle norme impugnate non implica di per sé la sanzione dell'inammissibilità, a condizione che soltanto la prima di esse sia considerata preferibile dal giudice, oppure nel caso in cui il rimettente indichi espressamente che il vizio di costituzionalità consiste proprio nell'ambiguità del sistema, in quanto suscettibile di opposte soluzioni interpretative tutte egualmente plausibili;

che nel caso specifico il giudice *a quo* ha del tutto omesso di prendere posizione sul problema interpretativo, limitandosi a configurare l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate in entrambe le letture da lui fornite, con la conseguente contraddittoria conclusione di ritenere contrari alla Costituzione sia il totale divieto che la generale ammissibilità dei prelievi da cadavere ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del codice civile e 118 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale per i minorenni di Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 86

*Ordinanza emessa il 25 settembre 1997 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia
sul ricorso proposto da Gulisano Santo*

Pensioni - Pensionati svolgenti attività retribuita alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di terzi - Divieto di duplicazione dell'indennità integrativa e di cumulo con altre indennità della stessa natura comunque denominate - Mancata previsione della determinazione della misura della retribuzione oltre la quale diventa operante il divieto - Ritenuta permanente vigenza, da parte della Corte dei conti, della norma impugnata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 566/1989 e 232/1992 - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, comma settimo).

(Cost., art 36).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 286/97/ORD nel giudizio per ricorso in materia di pensione civile iscritto al n. 8742/C del reg. di segr., promosso dal sig. Gulisano Santo, avverso i provvedimenti di revoca della indennità integrativa speciale emessi dalla Direzione provinciale del Tesoro di Catania.

Sentiti nella pubblica udienza del 25 settembre 1997 il relatore cons. Francesco Rapisarda, l'avv. Francesca Gentile per il ricorrente e, per l'amministrazione resistente, il dott. Pietro Di Giovanni.

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il sig. Gulisano Santo ha proposto ricorso avverso il provvedimento adottato dalla D.P.T. di Catania con il quale è stata revocata la i.i.s. corrisposta sulla pensione a decorrere dal 16 settembre 1968, data dalla quale il ricorrente aveva comunicato a prestare servizio presso il comune di Catania. Ritiene il ricorrente di avere diritto alla percezione della i.i.s. e della tredicesima mensilità sia sulla pensione come sul trattamento di servizio attivo. L'amministrazione al contrario sostiene la legittimità del proprio operato giacché con le note sentenze della Corte costituzionale non è stato eliminato il divieto di cumulo posto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e dalla legge n. 843 del 1978, almeno fino a quando il legislatore non avrà fissato il limite al di sotto del quale è ammissibile il cumulo.

Con memoria depositata il 24 settembre 1997 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Nella pubblica udienza le parti hanno ribadito le rispettive richieste ed, in particolare, il rappresentante dell'amministrazione ha chiesto che il ricorso venga rigettato con l'applicazione dei principi affermati nella decisione di massima n. 100 emessa dalle sez. riun. della Corte dei conti il 13 luglio 1994, confermati dalla successiva n. 39/40 del 16 luglio 1997.

Il collegio deve premettere che la Corte costituzionale con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 99, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e 17, primo comma, della legge n. 843 del 1978 e 15; del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980, «nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione o il congelamento dell'indennità integrativa speciale»; in altri termini la determinazione del reddito è il presupposto per legittimare il divieto di corrispondere la indennità sul trattamento di attività e sul trattamento di quiescenza e non, come ritiene l'amministrazione nella memoria scritta depositata in data 11 ottobre 1996, per legittimare il cumulo della i.i.s. qualora il pensionato percepisca una retribuzione di attività.

Per quanto attiene i principi normativi fissati dalle sezioni riunite della Corte dei conti con la decisione di massima n. 100 del 13 luglio 1994, questa sezione ha già evidenziato le implicazioni ed i vizi di incostituzionalità che ne scaturiscono ed ha promosso il relativo giudizio della Corte costituzionale con l'ordinanza del 5 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 25 luglio 1997.

La successiva sentenza n. 39/40 del 16 luglio 1997 delle sez. riun. della Corte dei conti induce a diversi motivi di illegittimità relativi ad un diverso oggetto per un ulteriore giudizio di costituzionalità.

Nel dichiarato intento di operare una «ricostruzione ermeneutica» per verificare la «struttura intera del sistema» le sez. riun. con la citata sentenza hanno rilevato che la formulazione contenuta nell'art. 99, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, nel quale era stato trasfuso l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1081 del 1970, è diversa da quella espressa dalla legge n. 324 del 1959 che originariamente aveva stabilito la corresponsione «ad un solo titolo» della indennità integrativa. L'art. 4 del d.d. n. 1081 del 1970 dispone, infatti, che «la corresponsione della indennità integrativa speciale, è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorché svolgano attività lucrativa»: Nella formulazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1081/1970 è, cioè scomparso l'inciso contenuto nella 324, posto dopo la espressione «opera retribuita»: «in dipendenza della quale già percepiscono la medesima indennità integrativa speciale». Ciò induce a ritenere che la nuova formulazione ha ulteriormente compresso e limitato il diritto del pensionato lavoratore e che la Corte costituzionale, dichiarando la illegittimità dell'art. 99, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 ha eliminato la disposizione che sospendeva la corresponsione della indennità integrativa nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita, con o senza diritto alla indennità integrativa, ma non ha eliminato dall'ordinamento il divieto di cumulo della indennità integrativa qualora i pensionati prestino attività retribuita in dipendenza della quale «già percepiscano la medesima indennità integrativa speciale». In definitiva due diversi precetti normativi sarebbero stati contenuti in due diverse fonti delle quali una è divenuta inapplicabile per dichiarata illegittimità costituzionale mentre l'altra fonte con il relativo contenuto normativo permane nell'ordinamento. Ciò riceve conferma dall'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973: «restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza fra loro o con gli assegni accessori di attività». Si legge nella citata sentenza n. 39-40/1997 delle sez. riun. della Corte dei conti: «le norme suddette hanno una loro autonomia ed assumono una distinta significanza, perché l'art. 99, quinto comma, dispone la sospensione della indennità integrativa speciale al pensionato che presti opera retribuita sotto qualsiasi forma; invece, l'art. 130, ultimo comma, impone un diverso precetto, e precisamente il divieto di cumulo di indennità su pensione e stipendio; la prima norma attiene all'espressione: indennità su pensione in presenza di retribuzione qualunque essa sia, mentre invece, il divieto imposto dall'art. 130, ultimo comma, specificando fa perno sul binomio: indennità (su pensione) e indennità (su stipendio)». Per tali considerazioni la citata sentenza esprime la seguente soluzione di massima: «successivamente alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 566/1989 e n. 204/1992 deve ritenersi ancora vigente nell'ordinamento giuridico, il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali nei confronti di soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici (o assimilati) e che contemporaneamente prestino opera retribuita presso terzi (sia pubblici che privati)».

L'amministrazione nelle sue conclusioni orali formulate alla pubblica udienza, richiamando la riportata sentenza di massima, ha chiesto che questa sezione desse applicazione al divieto di cumulo contenuto nell'art. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959, ritenendo tali norme ancora applicabili in quanto non prese in considerazione nelle sentenze della Corte costituzionale n. 566/1989 e n. 204/1992 e pertanto esprimenti il diritto vigente.

Non può dubitarsi che la censura operata dalla Corte costituzionale riguarda gli artt. 99, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 e 17, primo comma, della legge n. 843 del 1978 e non l'art. 2, settimo comma della legge n. 324 del 1959, anche nella considerazione che la sentenza n. 566/1989 della Corte costituzionale pur operando la stessa ricostruzione cronologica delle fonti che ora è riscontrabile nella sentenza della Corte dei conti e pur richiamando gli artt. 1 e 2 della legge n. 324 del 1959 ed il divieto di cumulo in tali articoli contenuti, ha poi dichiarato costituzionalmente illegittimo solo l'art. 99, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

La sentenza n. 39-40/1997 delle sezioni riunite della Corte dei conti ha escluso che in quella sede, cioè in sede di pronuncia su questione di massima, possano essere sollevate questioni di legittimità costituzionale ritenendo che tali eventuali incidenti sono «di stretta competenza delle singole sezioni giudicanti».

Questa sezione, pertanto, deve darsi carico di considerare se tale ritenuto «divieto di cumulo di due indennità integrative speciali nei confronti di soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici e che contemporaneamente prestino opera retribuita presso terzi», legislativamente sanzionato nell'art. 2 della legge n. 324 del 1959, confligga con i principi costituzionali o, meglio, se sussistano ragionevoli motivi per ritenere sussistente tale contrasto.

Il principio cardine, espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 566/1989, richiamato nella successiva n. 204/1992, è il seguente: «non sono legittime norme che implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante». In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 99, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 in quanto non ha stabilito il limite dell'emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale tra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell'indennità integrativa». È superfluo sottolineare la espressione «cumulo integrale» dei due trattamenti, compresa la indennità integrativa, contenuta nella sentenza della Corte costituzionale se non per dedurre che qualunque disposizione dalla quale derivi la decurtazione di una parte del trattamento pensionistico, nella fattispecie quella costituita dalla indennità integrativa speciale, non può essere ritenuta costituzionalmente legittima qualora non sia preventivamente stabilito il limite dell'emolumento che contemporaneamente viene percepito ad altro titolo. Nè può essere motivo discriminante la diversa fonte legislativa che stabilisce la decurtazione atteso che un precetto normativo deve essere visto nella sua sostanza e non può essere ritenuto costituzionalmente legittimo o meno a seconda della fonte dalla quale deriva.

Come si legge nella sentenza n. 566/1989 della Corte costituzionale, «nel rispetto del principio di ragionevolezza, la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione della norma»; analoga conclusione esprime la successiva sentenza n. 204/1992: «tale determinazione (e quella della sua decorrenza) spetta al legislatore e deve esplicitarsi in modo da salvaguardare il precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione».

La questione sollevata è rilevante per la definizione del giudizio in quanto solo la cessazione di efficacia della norma, conseguente alla dichiarazione della sua incostituzionalità da parte della Corte costituzionale, consentirebbe l'accoglimento del ricorso pendente davanti a questo giudice ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti in questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per violazione degli artt. 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2, settimo comma della legge n. 324 del 27 maggio 1959 che dispone la sospensione della indennità integrativa speciale nei confronti di pensionati che prestino attività retribuita in dipendenza della quale già percepiscano la medesima indennità nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale diventa operante tale sospensione;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, che venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così disposto in Palermo, il giorno 25 settembre 1997.

Il presidente: TODARO MARESCOTTI

N. 87

Ordinanza emessa il 21 ottobre 1997 dal Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare nel procedimento disciplinare nei confronti di Roberti Manlio

Consiglio della magistratura militare - Procedimento disciplinare - Dedotta omessa previsione di apposita sezione disciplinare - Mancata previsione, altresì, al fine di assicurare l'invariabilità numerica del collegio, di possibilità di nomina dei componenti supplenti in caso di impedimento, astensione o ricusazione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il Consiglio superiore della magistratura (art. 4, legge 24 marzo 1958, n. 195) - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, commi 3 e 4).

(Cost., artt. 3 e 25, primo comma).

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento sulla richiesta di sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio n. 1/1997 r.o. nei confronti del dott. Benedetto Manlio Roberti, in atto giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino.

La difesa del dott. Benedetto Manlio Roberti ha sollevato preliminarmente questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi terzo e quarto, legge 30 dicembre 1988 n. 561, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 25, primo comma della Costituzione, nelle parti in cui:

non escludono dalle deliberazioni disciplinari il presidente della Corte di cassazione e limitano l'esclusione della partecipazione del procuratore generale militare al solo momento deliberativo, senza estenderla alla fase degli atti preliminari al dibattimento;

stabiliscono che, anche per le decisioni sulla responsabilità disciplinare dei magistrati militari, il Consiglio deliberi a maggioranza con la presenza necessaria e sufficiente di almeno sei componenti (di cui tre elettivi) e con la prevalenza in caso di parità di voti, del voto del presidente.

La difesa, nell'articolare le proprie argomentazioni, ha dedotto che:

il Consiglio della magistratura militare «ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari» e che «il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari» (art. 1, comma terzo, legge 30 dicembre 1988, n. 561);

«le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente» (art. 1, comma quarto, legge n. 561/1988);

nessuna specifica disposizione è dettata per la composizione e le deliberazioni del Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare:

secondo la legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, «la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti» (art. 4, comma primo, legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni ai sensi della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e 3 gennaio 1981, n. 1);

la legge testé richiamata differenzia le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in ambito extradisciplinare da quelle della Sezione disciplinare dello stesso Consiglio, stabilendo per la validità delle prime una regola generale (art. 5), paragonabile — *mutatis mutandis* — a quella prevista per tutte le deliberazioni del Consiglio della magistratura militare, e dettando per le seconde una disposizione speciale, volta ad assicurare il funzionamento della sezione come collegio perfetto, con particolare riguardo ai criteri di sostituzione dei componenti effettivi da parte dei componenti supplenti (art. 6);

allo stato, il collegio giudicante della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura coincide con il *plenum* della sezione stessa (cfr. Cass., sez. un., 15 aprile 1978, n. 1779), la qual cosa è coerente con la natura giurisdizionale del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione (cfr. Corte cost., 2 febbraio 1971, n. 12; 3 aprile 1969, n. 60; 2 luglio 1966, n. 83; Cass., sez. un., 3 marzo 1970, n. 506);

anche al Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare deve riconoscersi natura di organo giurisdizionale, dimostrata dall'esercizio delle funzioni requirenti attribuite al procuratore generale militare presso la Corte di cassazione e dalla esperibilità del ricorso alle sezioni unite civili della suprema Corte contro le deliberazioni consiliari.

Alla luce di tali premesse, la difesa, richiamandosi anche a precedenti sentenze della Corte costituzionale sulla composizione della sezione disciplinare del C.S.M., ha elencato una serie di diversità di disciplina, che evidenzerebbero le carenze normative inerenti il funzionamento del C.M.M. in sede disciplinare.

Tali diversità si radicano nella circostanza che la cognizione di procedimenti disciplinari a carico dei magistrati militari è attribuita, nel silenzio della legge, allo stesso *plenum*, con la sola, espressa esclusione del procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione (membro di diritto del Consiglio), il quale «esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni» (art. 1, comma terzo, ultima parte, legge numero 561/1988).

In teoria, quindi, il Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare dovrebbe giudicare con l'intervento di otto dei suoi nove componenti. In pratica, però, sottolinea la difesa, questa cifra può non essere raggiunta, per la legittima assenza (dovuta ai più disparati impedimenti: malattia, gravi motivi di famiglia, astensione, ricusazione ecc.) di uno o più consiglieri; nel qual caso, soccorre la disposizione, dettata in generale per tutta l'attività del Consiglio, secondo cui le deliberazioni di esso sono prese a maggioranza, per la loro validità è necessaria (e sufficiente) la presenza di almeno sei componenti (tre dei quali elettivi) e a parità di voti prevale il voto del presidente (art. 1, quarto comma, legge ult. cit.).

Il differente trattamento concretamente riservato, in ambito disciplinare, ai magistrati militari rispetto ai magistrati ordinari sarebbe pertanto irragionevole, niente giustificando che nel procedimento disciplinare contro i magistrati militari:

non sia stabilita l'esclusione dal collegio giudicante del presidente della Corte di cassazione, ossia di colui che presiede l'organo alle cui sezioni unite civili è dato ricorso contro le sentenze del Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare;

non sia stabilita l'esclusione da tutta l'attività consiliare in materia disciplinare, comprensiva cioè dei così detti atti preliminari al dibattimento, invece che dalla sola fase deliberante, del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, che nel procedimento è parte;

non sia applicata la tradizionale regola nota come *calculus Minervae* secondo cui nel processo penale e nei procedimenti sul processo penale modellati prevale, a parità di voti, la soluzione più favorevole all'incolpato (cfr. art. 527, terzo comma, c.p.p. 1988; art. 473, quarto comma, c.p.p. 1930), invece che la regola della prevalenza del voto del presidente, circostanza, — quest'ultima — che ben può verificarsi davanti al Consiglio della magistratura militare allorché questo giudichi con il concorso di un numero pari di componenti.

L'anzidetta violazione del principio di eguaglianza, tuttavia, secondo la difesa, non è che la conseguenza di altra, più evidente violazione di norma costituzionale: nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati militari, così come sommariamente richiamato dall'art. 1 della legge istitutiva dell'organo di autogoverno, risulta manifestamente violato il principio della capacità a giudicare soltanto del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Al magistrato militare incolpato, a differenza del magistrato ordinario, non è dato infatti di conoscere, in anticipo, sulla base di norme di legge, quanti e quali (intesi non come persone fisiche ma come appartenenti alle categorie rappresentate nel Consiglio: membri di diritto, elettivi e di nomina parlamentare) saranno i suoi giudici. Infatti, il numero di costoro può variare da un minimo di sei ad un massimo di otto, senza alcuna preventiva garanzia che esso sia sempre di sei, di sette o di otto: e senza alcuna preventiva garanzia circa la rappresentanza, nel collegio, della componente di estrazione politica (essendo stabilita solamente la partecipazione di tre membri elettivi) e la non presenza del presidente della Corte di cassazione.

La difesa ascrive inoltre la paradossale situazione del Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare — paragonabile, con le dovute differenze, a quella di un tribunale o di una Corte di assise che si accinga a giudicare, rispettivamente, con meno di tre o con meno di otto elementi — al fatto che la legge istitutiva tratta le deliberazioni relative ai procedimenti disciplinari (aventi natura giurisdizionale) alla stregua delle deliberazioni che vengono assunte nei normali procedimenti amministrativi e non appresta alcun meccanismo volto ad assicurare il funzionamento del collegio come perfetto, attraverso la previsione di un numero indefettibile di giudicanti mercé la sostituzione dei componenti effettivi eventualmente impediti da parte dei componenti supplenti.

Per tali ragioni, la difesa ha concluso con la richiesta che venga ritenuta fondata e rilevante la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi terzo e quarto, legge n. 561/1988 in relazione:

1) al disposto dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per le minori garanzie apprestate ai magistrati militari incolpati in procedimenti disciplinari rispetto alle garanzie di cui godono, nelle stesse identiche condizioni, i magistrati ordinari;

2) al disposto dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, per la omessa predeterminazione dei criteri di composizione e di funzionamento del collegio giudicante in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati militari.

Il procuratore generale ha chiesto il rigetto di tutte le prospettate questioni di illegittimità costituzionale perché manifestamente infondate ed irrilevanti.

R I T E N U T O

1. — Appare manifestamente infondata ed irrilevante la questione prospettata dalla difesa con riferimento alla partecipazione al collegio in seduta disciplinare del presidente della Corte di cassazione, in relazione alla circostanza che egli presiede l'organo alle cui Sezioni unite civili è rimesso il ricorso avverso le decisioni del C.M.M. in sede disciplinare.

Nel corso della discussione orale la difesa ha precisato che la questione trova il suo fondamento nella circostanza che sarebbe proprio il presidente della Corte di cassazione a determinare la composizione ed il calendario delle udienze delle Sezioni unite civili potendo con ciò interferire sulla composizione del Collegio competente sul ricorso avverso le decisioni del C.M.M. in sede disciplinare.

La questione è impostata sulla base di una premessa, che non tiene conto della circostanza che la composizione dei Collegi delle Sezioni unite è stabilita con largo anticipo rispetto all'assegnazione dei singoli ricorsi a ciascuna udienza delle predette Sezioni, cosicché non corrisponde alla realtà l'ipotesi della possibile formazione di un Collegio *ad hoc* per la decisione di un ricorso avverso una sentenza del C.M.M. in sede disciplinare. Si aggiunga che il primo presidente, in fatto, non partecipa alle udienze in cui si discutono ricorsi in materia disciplinare relativi ai magistrati militari; mentre, ove ciò non facesse soccorrerebbe l'istituto della ricusazione. Sotto questi profili la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

La questione è inoltre non rilevante poiché essa potrebbe semmai, ricorrendone i presupposti, essere sollevata se e nel momento in cui al collegio delle Sezioni unite che giudica sul ricorso avverso una decisione del C.M.M. in sede disciplinare dovesse partecipare il presidente della Corte di cassazione che ha già partecipato al giudizio disciplinare

2. — Appare altresì manifestamente infondata ed irrilevante la questione prospettata dalla difesa in relazione alla partecipazione del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione ai cosiddetti atti preliminari al dibattimento, nonostante la sua posizione di parte nel procedimento.

Il procuratore generale non partecipa infatti ad alcuna delle fasi deliberative che connotano l'attività del C.M.M. in sede disciplinare, essendo demandato in via esclusiva al presidente del Consiglio della magistratura militare il potere di fissare, su richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello militare, la data per la discussione orale del procedimento: a ciò egli provvede senza la presenza dei componenti del Comitato di presidenza. Inoltre il procuratore generale non svolge alcuna attività, consistente nell'adozione di provvedimenti, nella fase dei c.d. atti preliminari al dibattimento.

3. — È altresì basata su una errata ricostruzione normativa l'argomentazione della difesa, secondo cui, nel giudizio innanzi il C.M.M. in sede disciplinare si applicherebbe la regola della prevalenza del voto del presidente.

Al giudizio disciplinare nei confronti di magistrati militari si applicano invece, così come al giudizio disciplinare per i magistrati ordinari, stante il richiamo operato dall'art. 1, comma 3, legge n. 561/1988, le norme del codice di procedura penale, ivi compresa la disposizione dell'art. 473, quarto comma, c.p.p. 1930, che prevede — alla stessa stregua dell'art. 527, comma 3, c.p.p. 1988 — la regola della prevalenza della soluzione più favorevole all'imputato.

4. — È invece non manifestamente infondata e rilevante la questione inerente la disparità di trattamento normativo di analoghe situazioni — magistratura ordinaria e magistratura militare nei procedimenti disciplinari — sia per gli aspetti di irragionevolezza già sottolineati ed evidenziati nella precedente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (C.M.M. in sede disciplinare in data 2 giugno 1997), sia per gli aspetti nuovi, oggi valutati, di violazione del principio di precostituzione per legge del giudice naturale. Ed infatti:

a) quanto alla rilevanza, il Consiglio fa propria l'osservazione, già richiamata nella citata ordinanza, che la questione sollevata investe la stessa fonte normativa da cui discende la composizione dell'odierno giudice del procedimento disciplinare e la legittimazione a conoscere e decidere in ordine ai fatti oggetto di incolpazione. Non v'è dubbio, infatti, che ove la questione dovesse risultare fondata e dovesse pertanto ritenersi che il C.M.M. in sede disciplinare, alla stessa stregua della Sezione disciplinare del C.S.M., debba essere composto da un numero invariabile e predeterminato di soggetti (tra titolari e sostituti) il Collegio nella composizione odierna sarebbe irregolarmente costituito, per la assenza di un componente;

b) quanto alla non manifesta infondatezza, il Consiglio fa ancora una volta proprie le considerazioni svolte nella già richiamata ordinanza, per l'aspetto inerente l'art. 3, primo comma della Costituzione, che possono essere sinteticamente articolate nelle seguenti argomentazioni:

la sentenza della Corte costituzionale n. 71/1995 ha riconosciuto natura giurisdizionale alla funzione disciplinare del C.M.M., proprio a causa dell'equiparazione alla funzione disciplinare del C.S.M.;

l'art. 1, comma 3, legge n. 561/1988, pur espressamente prevedendo che «il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari», non dà attuazione a tale principio, poiché non prevede l'istituzione di una sezione disciplinare e non configura la possibilità di intervento di membri supplenti, come accade invece, per i magistrati ordinari, ai sensi dell'art. 4, legge n. 195/1958;

tale disparità di trattamento appare irragionevole, poiché la comune natura giurisdizionale dei due procedimenti disciplinari discende dalla comune esigenza di dare la massima effettività al principio di indipendenza della magistratura proclamato per le giurisdizioni speciali dall'art. 108 Cost., che deve trovare la più completa attuazione proprio nel procedimento disciplinare in cui si applicano provvedimenti di natura sanzionatoria, destinati ad incidere sullo stato della persona e sulla sfera lavorativa del magistrato;

la mancata previsione di una Sezione disciplinare e di meccanismi che garantiscano l'invariabilità numerica del Collegio nel procedimento disciplinare nei confronti di magistrati militari altera l'equilibrio del sistema, prevedendo una diversa disciplina per situazioni la cui eguaglianza deve invece essere assicurata per garantire l'indipendenza di ogni magistrato, ordinario o militare che sia.

A tali argomentazioni deve aggiungersi che la rilevata disparità di trattamento evidenzia ancor più la sua consistenza in relazione al principio di precostituzione del giudice naturale.

Tale principio è stato oggetto di una copiosa ed approfondita analisi dottrinale e giurisprudenziale, nell'ambito della quale — pur con una serie di contrasti ed oscillazioni sulla coincidenza o meno tra il concetto di precostituzione ed il concetto di naturalità del giudice — è emersa comunque l'esigenza che la scelta del giudice competente a decidere sia previamente determinata rispetto a fattispecie astratte, sia sottratta a criteri di discrezionalità, sia coperta da riserva assoluta di legge, e che la costituzione degli organi giudicanti non abbia luogo in vista del singolo processo (così, tra le altre, C. cost. 13 giugno 1983, n. 164; C. cost. 14 novembre 1979, n. 127; C. cost. [ord.], 5 aprile 1984, n. 100; C. cost. 3 maggio 1963, n. 50; C. cost. 12 maggio 1997, n. 77; C. cost. 13 dicembre 1963, n. 156).

Nel caso del C.M.M. in sede disciplinare, se è vero che la composizione dell'organo, coincidendo sostanzialmente — salva l'esclusione del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione — con quella del *plenum* è prevista dalla legge, è altrettanto vero che la sua effettiva composizione per il singolo procedimento può essere variata in relazione a situazioni contingenti. La mancata previsione, da parte della legge, di una apposita sezione disciplinare, formata da un numero di membri non variabile, la cui stabilità numerica sia assicurata dalla figura dei supplenti, è fonte di un possibile contrasto con i principi costituzionali.

Per un verso, infatti, tale mancata previsione rappresenta un ulteriore parametro di disparità di trattamento, la cui irragionevolezza può essere desunta proprio dal contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Per altro verso essa può assumere autonoma rilevanza, laddove si ritenga che la garanzia di precostituzione per legge del giudice naturale attenga alla predeterminazione normativa non solo del tipo di collegio che dovrà svolgere una attività giurisdizionale, ma anche del numero invariabile di componenti che, assicurandone la stabilità funzionale, garantisce che lo svolgimento di attività giurisdizionale non sia soggetto a cambiamenti contingenti e legati al singolo procedimento.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestamente infondata e irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi terzo e quarto, legge 30 dicembre 1988, n. 561, con riferimento alla presenza nel Consiglio in sede disciplinare del primo presidente della Corte di cassazione in relazione agli artt. 3 e 25, comma primo, della Costituzione;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi terzo e quarto, legge 30 dicembre 1988, n. 561, con riferimento alla presenza nel Consiglio del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, in relazione agli artt. 3 e 25, comma primo, della Costituzione;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi terzo e quarto, legge 30 dicembre 1988, n. 561, con riferimento alla composizione del Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare, in relazione agli artt. 3 e 25, comma primo, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti di Camera e Senato.

Roma, addì 21 ottobre 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

98C0148

N. 88

Ordinanza emessa il 25 marzo 1997 (pervenuta alla Corte il 4 febbraio 1998) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Brescia Nicola contro il Ministero dell'interno

Impiego pubblico - Concorso per la nomina a segretario comunale generale di seconda classe - Previsione, per i soli segretari capo, del requisito di cinque anni di ruolo nella qualifica alla data di pubblicazione del bando, anziché a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande - Ingiustificata deroga al principio generale del possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi alla data di scadenza del suddetto termine - Deteriore trattamento dei segretari capo rispetto ai vice segretari comunali e provinciali e ai capi di ripartizione di comuni per i quali vige la regola generale.

(D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, art. 8, secondo comma, lett. A).

(Cost., art. 3).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 25 marzo 1997; visto il ricorso in appello *sub* n. 54/1992 proposto da Brescia Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Chiatante ed elettivamente domiciliato in Roma, via Bassano del Grappa, 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Crimi; contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sez. I-ter, 20 luglio 1991, n. 1328;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza 11 febbraio 1992, n. 179, con cui è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 marzo 1997 il consigliere Stefano Baccarini e udito l'avv. dello Stato De Giovanni per l'appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso al TAR del Lazio notificato il 16 ottobre 1986, il sig. Nicola Brescia, segretario capo del ruolo dei segretari comunali, impugnava il bando di concorso del Ministero dell'interno del 24 luglio 1986 per la nomina a 138 posti di segretario comunale generale di seconda classe, limitatamente alla parte (art. 2, comma 1, lett. a) in cui riferiva — per i soli segretari capi — il requisito di cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica alla data di pubblicazione del bando, anziché a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Deduceva l'illegittimità derivata del provvedimento impugnato per illegittimità costituzionale dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749 in riferimento all'art. 3 Cost. ed eccesso di potere.

Resisteva al ricorso il Ministero dell'interno.

La domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato era accolta dal TAR, che ammetteva il ricorrente al concorso con riserva.

Il TAR adito — sez. I-ter definiva il giudizio con sentenza 20 luglio 1991 n. 1328, con cui rigettava il ricorso sull'assunto della manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.

Avverso tale sentenza il Brescia, con ricorso notificato il 20 dicembre 1991, propone appello al Consiglio di Stato con un unico motivo.

Resiste all'appello il Ministero dell'interno.

All'odierna udienza, udito il difensore della parte appellata, il ricorso è passato in decisione.

D I R I T T O

1. — L'appellante ripropone in appello l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2 lett. a) del D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749 nella parte in cui riferisce — per i soli segretari capi — il requisito di cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica alla data di pubblicazione del bando, anziché a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. — La questione di legittimità costituzionale è rilevante.

L'impugnato bando di concorso, in applicazione della norma di legge predetta, riferiva il requisito di anzianità per i segretari capi alla data della sua pubblicazione, dunque al 29 luglio 1986.

L'attuale appellante ha maturato il requisito di cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica di segretario capo in data 20 settembre 1986, successivamente alla data di pubblicazione del bando ma anteriormente alla data (30 settembre 1986) di scadenza del termine di presentazione delle domande (art. 3 del bando).

L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione in esame, nella parte in cui riferisce il possesso del requisito alla data di pubblicazione del bando anziché alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, condurrebbe all'accoglimento dell'appello, consentendo l'accertamento del possesso del requisito di servizio e, quindi, il consolidamento della posizione dell'appellante, che nelle more del giudizio ha sostenuto con esito positivo le prove di concorso dopo esservi stato ammesso con riserva in forza di provvedimento cautelare del TAR.

3. — La predetta questione non è manifestamente infondata.

L'art. 8 comma 2 del D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749 prevede che sono ammessi al concorso a posti di segretario comunale generale di classe 2^a due distinte categorie di funzionari:

1) i segretari capi con almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica e che abbiano riportato determinate qualifiche nell'ultimo quinquennio;

2) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti l'effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province equiparati alla qualifica di segretario generale di classe 2ª, ovvero alla qualifica immediatamente inferiore, i quali siano in possesso dei requisiti i cui all'art. 1 del decreto, tranne quello dell'età ed abbiano prestato almeno nove anni di servizio effettivo di ruolo nelle anzidette qualifiche ovvero almeno undici anni di servizio effettivo di ruolo in qualità di segretario comunale o di impiegato alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno cinque nelle qualifiche di segretario comunale, di vice segretario o di capo ripartizione e che abbiano riportato determinate qualifiche nell'ultimo quinquennio.

Peraltro, mentre per le categorie di funzionari di cui alla lett. b) la disposizione in esame non correla il possesso dei requisiti ad alcun riferimento temporale, per la categoria di cui alla lett. a), e cioè per i segretari capi, la norma prescrive che i requisiti debbano essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

In esatta applicazione di tale disposizione, dunque, il bando di concorso impugnato disponeva che, salvo quanto previsto dalla lettera a), i requisiti di ammissione dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'art. 1 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749/1972, infatti, prescrive che i requisiti generali per l'ammissione nella carriera dei segretari comunali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, in conformità alla normativa generale sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni: art. 2, ultimo comma, D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; ora, art. 2 comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

La previsione che — per i soli segretari capi — i requisiti di anzianità di servizio debbano essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto di indizione del concorso si pone, quindi, come deroga alla regola generale secondo cui i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La sentenza appellata, in presenza di tale difformità di disciplina, ha ritenuto la relativa questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., sul rilievo che le due categorie di funzionari a raffronto non sono omogenee, essendo i segretari capi funzionari statali e gli altri — vice segretari e capi ripartizione titolari comunali e provinciali — funzionari comunali e provinciali, tant'è che per i primi è richiesto un periodo di servizio nella qualifica di cinque anni, mentre per i secondi è richiesto un periodo di servizio di nove o di undici anni.

È da osservare in contrario che la diversità di posizione tra i segretari capi e le altre categorie di funzionari legittimate all'accesso al concorso di cui trattasi giustifica una diversità nelle anzianità di servizio rispettivamente richieste, correlate alle differenti professionalità, ma non sembra poter fondare una diversità riguardo alle norme procedurali, qual è quella concernente il momento di riferimento del possesso dei requisiti.

Tale momento, secondo le norme generali prima richiamate, è quello della data di scadenza del termine di presentazione delle domande: il fine è quello di favorire, con la maturazione *in itinere* dei requisiti di ammissione, la più ampia partecipazione ai concorsi pubblici per la selezione dei migliori.

Ciò non esclude che tale regola possa essere derogata in casi particolari a tutela di determinati interessi pubblici.

Ma una deroga siffatta per una sola delle diverse categorie di funzionari legittimate all'accesso ad un procedimento concorsuale non soltanto non è connessa alla specificità del ruolo di appartenenza della categoria interessata, ma non appare rispondente a criteri di logicità e razionalità, trattandosi di deroga ad una regola procedimentale di *favor* che può essere attesa oppure disattesa ma rispetto alla quale non sembra ammissibile un regime giuridico binario nell'ambito del medesimo procedimento concorsuale.

Le regole del procedimento, infatti, sono altra cosa dai requisiti sostanziali e richiedono uniformità di regime.

Del resto, considerata la normale brevità dell'intervallo tra la pubblicazione del bando di concorso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande (nella specie, pari a due mesi), tale deroga restrittiva per i soli segretari capi — sarebbe intrinsecamente inidonea a bilanciare la maggiore brevità del periodo di servizio (5 anni) previsto per i segretari capi a fronte di quello (9 o 11 anni) previsto per le altre categorie. Per le suesposte considerazioni, la predetta questione di legittimità costituzionale, apparendo non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., va rimessa alla Corte costituzionale e il giudizio va sospeso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett. a) del D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749, limitatamente all'inciso: «alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso», in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 25 marzo 1997

Il presidente: IANNOTTA

L'estensore: Baccarini

98C0149

N. 89

Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 dalla pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Salli Dario ed altri

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. precedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma e 27, secondo comma).

IL PRETORE

Il 4 novembre 1997 i carabinieri della stazione di Bagni di Tivoli traevano in arresto Salli Dario, Stupar Danijel e Aliù Afrim, colti nella flagranza del reato di cui agli artt. 110, 81, 56, 624 e 625, nn. 2 e 7 codice penale.

Nel termine di legge erano presentati dal p.m. in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 566 c.p.p.

Questo pretore in punto rileva che sussistono profili di incostituzionalità che di seguito saranno evidenziati, pendente la fase della convalida riguardo sia all'acquisizione della relazione orale da parte del p.u. precedente nonché all'audizione dell'arrestato (art. 566, punto 3 c.p.p.) e ciò in riferimento alla normativa processuale da applicare.

Per il vero, la necessità di sollevare la questione di costituzionalità nella fase della convalida e precisamente prima della relazione orale dell'ufficiale agente di p.g. che ha proceduto all'arresto, segue ad una inequivoca indicazione proveniente dalla stessa Corte costituzionale che, in analoga fattispecie, con prospettazioni di merito identiche concorrenti ad evidenziare la non manifesta infondatezza della questione medesima, la considerava inammissibile per difetto di rilevanza giacché sollevata nella successiva fase del giudizio conseguente alla convalida laddove è in tale ultimo ambito che andava prospettata «essendo volta a modificare le modalità di assunzione

degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto» e non anche, per l'appunto, nella fase del giudizio, atteso che in quel momento, con riferimento agli atti anteriormente raccolti nella fase di convalida «il giudice (...) ha ormai esaurito la sua cognizione» (ordinanza n. 301/1997).

Orbene, venendo al merito della sollevata eccezione si osserva: com'è noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la n. 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilità prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.

E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualità la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilità del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del giudice competente per il merito direttamente investito, cui è devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, «il giudice del dibattimento, al quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella sua competenza per la cognizione del merito.

Non può dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso».

Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte, si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalità afferenti al momento di formazione della prova per la decisione di merito ed al tema, dunque, della corretta utilizzazione degli elementi di prova (*rectius*: di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice.

Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida è il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase si snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convincimento del giudice, e indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilità in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialità (altrimenti riponente solo sulla generica affermazione che comunque si è fronte al giudice del merito) nonché i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare ciò concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p. viene «sentito» ai fini di convalida.

Poiché tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedente al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilità con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parità di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di dati contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione del libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilità con i suddetti parametri di costituzionalità si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (così come avviene per i casi di incidente probatorio) così da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio.

In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalità dell'art. 566 laddove non prescrive che la relazione dell'ufficiale o agente p.g. procedente nonché le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidità della stessa norma e dell'art. 138 disp. att. al c.p.p., in relazione all'art. 431 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nell'atto come dianzi individuate nel fascicolo per il dibattimento.

È indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase della convalida dove trovano diretta applicazione le norme censurate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 86, solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566 del c.p.p.; 138 disp. att. c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, così pronunciata il 5 novembre 1997.

Il pretore: CROCE

98C0150

N. 90

Ordinanza emessa il 25 giugno 1997 (pervenuta alla Corte il 5 febbraio 1998) dal tribunale di Fermo nel procedimento civile vertente tra l'INPS e Mecozzi Lea ed altri

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento n. 15/c promosso dall'INPS nei confronti di Mecozzi Lea + 13, oggetto: appello avverso la sentenza n. 278/1995 del 29 dicembre 1995 del pretore di Fermo; sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 20 giugno 1997;

Ritenuto che il giudizio verte sul riconoscimento del diritto degli appellati ad ottenere la pensine di reversibilità in base alle previsioni della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993;

Ritenuto che i commi 181 e 132 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedono una peculiare disciplina in materia di pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte cost. nn. 495/1993 e 240/1994 ed in ordine al riconoscimento del diritto a tale pagamento;

Ritenuto altresì che il comma 133 dell'articolo citato prevede che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avente ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto»;

Ritenuto che tale ultima previsione appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto vanifica il diritto costituzionalmente garantito di agire a tutela dei propri diritti, precludendo la possibilità di far verificare giudizialmente la sussistenza dei requisiti individuali per l'accertamento del diritto azionato e la fondatezza delle eccezioni opposte dall'Istituto al riconoscimento del diritto stesso;

Ritenuto infatti che la norma è inserita in un sistema che rimette ad una fase puramente amministrativa la valutazione dei presupposti per il riconoscimento del ditto, al di fuori di ogni possibile controllo giudiziale;

Ritenuto che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662, appare oltre che non manifestamente infondata per le motivazioni sopra esposte, anche rilevante nel giudizio in corso in quanto, prescindendo dalla dichiarazione di incostituzionalità, il tribunale sarebbe tenuto, in applicazione della norma, a dichiarare d'ufficio la estinzione del giudizio con compensazione delle spese tra le parti;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1993, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento mandando alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Fermo, addì 25 giugno 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

98C0151

N. 91

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1997 dal tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Marsiglia Valeria ed altri*

Reato in genere - Reati fallimentari - Interesse privato del curatore negli atti del fallimento - Disciplina - Trattamento peggiore del curatore fallimentare nonché del Commissario straordinario delle imprese in crisi, rispetto a quanto attualmente previsto per il reato di abuso di ufficio dall'art. 323 cod. pen., nel testo sostituito dalla legge n. 234 del 1997 - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 414/1994.

**(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 228; d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, art. 1, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95).
(Cost., art. 3).**

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata dalla difesa degli imputati in relazione all'art. 3 della Costituzione nel procedimento penale n. 2243/7/94 r.g. nuovo rito nei confronti di: Marsiglia Valeria, nata a Napoli il 4 luglio 1939, Sica Mario nato a Potenza il 15 febbraio 1939, Angeloni Giuseppe nato a Trapani il 1° agosto 1929, Ferlino Corrado nato a Napoli il 18 maggio 1931, Mansi Ida nata a Ravello il 14 febbraio 1948, Boldoni Patrizia nata a Napoli il 27 dicembre 1950, imputati del delitto pp. dagli artt. 81 cpv., e 112 c.p., 237 e 228 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, perchè, in concorso tra loro, i primi tre in qualità di commissari del gruppo Lauro in amministrazione straordinaria ex legge Prodi e gli altri in qualità di beneficiari, il Ferlino quale presidente del consiglio di amministrazione della «Del Vecchio Costruzioni S.p.a.» e comunque gestore di fatto dell'«Habitat Europa S.r.l.» (del quale risulta amministratrice delegata Ida Mansi) e dell'Iper S.p.a. (della quale risulta amministratore delegato Patrizia Boldoni), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, prendevano interesse privato negli atti della gestione dell'amministrazione straordinaria del gruppo «Flotta Lauro» ed in particolare:

1) Marsiglia, Sica ed Angeloni stipulavano con Ida Mansi, nella qualità di amministratore delegato dell'Habitat Europa S.r.l., un preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile denominato Villa Lauro, sito in via Crispi di Napoli per il prezzo di L. 12.000.000.000 pari a meno del 50% del valore di mercato e determinato avvalendosi di criteri disomogenei rispetto a quelli usati per altre vendite e comunque irrazionali ed evidentemente errati (quale, ad esempio, l'applicazione di un saggio di incremento del valore immobiliare pari a quello ISTAT sull'aumento del costo della vita, in relazione ad un territorio e ad un arco temporale nei quali i valori immobiliari hanno subito aumenti di gran lunga superiori), tanto più che derivavano da una perizia giudicata unanimemente inaffidabile, ed in violazione inoltre della disposizione ministeriale di cui alla circolare n. 100690 del 22 marzo 1986 specificamente indirizzata ai commissari delle imprese di amministrazione straordinaria.

L'aggiudicazione della gara all'Habitat Europa S.r.l. è poi stata preceduta dall'adozione di modalità di svolgimento dell'asta disomogenee rispetto a quelle usate per altri cespiti anche di rilevante valore (prevedendosi solo in questa occasione un incanto dopo l'apertura delle buste con offerta segreta ed ulteriore possibilità di aumento del sesto) e comunque favorevoli all'Habitat Europa S.r.l., perché tali da limitare grandemente o addirittura escludere i soggetti economici (banche, enti e grandi aziende) che dovevano ritenersi più di ogni altro interessati all'acquisizione dell'immobile, e ciò in relazione:

a) ad una insufficienza di adeguata pubblicità, soprattutto mancata divulgazione dell'avviso con le forme della pubblicità commerciale (es. pubblicità preventiva mediante predisposizione di opuscoli contenenti informative, descrizione e materiale fotografico, da inviare ai principali enti e gruppi nazionali ed internazionali, con preannuncio dei termini e delle modalità essenziali dell'asta. Pubblicità del bando d'asta da effettuarsi in giornali finanziari, in riviste specialistiche ed economiche ed in giornali, finanziari e non, stranieri);

b) insufficiente descrizione del bene nel bando, evidenziandone il solo particolare pregio architettonico, storico ed urbanistico, l'ubicazione nel centro della città in zona ove trovansi consolati, banche, sedi d'istituzioni culturali, e l'essere dotato di un parco, di fabbricati di servizio ed ampi spazi di parcheggio all'aperto;

c) insufficienza dei termini tra la pubblicazione del bando e la presentazione delle offerte, con conseguente cattivo esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 576, n. 4 c.p.c., in relazione alla notoria lentezza e complessità delle procedure deliberative ed esecutive degli enti e dei gruppi che dovevano ritenersi più di ogni altro soggetti interessati al cespite, tanto più ove si consideri che, successivamente alla presentazione dell'offerta, era prevista una immediata gara in aumento e che anche la procedura di rialzo di un sesto doveva essere posta in essere nel brevissimo termine di giorni dieci, rialzo che ove si tenga conto del solo prezzo a base d'asta, doveva essere dell'importo minimo di due miliardi;

2) Marsiglia, Sica ed Angeloni separavano ed estrapolavano dal complesso denominato contrada Villazano, senza altra ragione che non fosse quella di favorire la società Iper ed in modo assolutamente irrazionale sotto il profilo gestionale, e ponevano poi in vendita le particelle di terreno agricolo 138, 140 e 141 di are 30,42 site in Massa Lubrense, che risultavano poi aggiudicate alla «Del Vecchio Costruzioni S.p.a.» amministrata, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, da Ferlaino Corrado, per il prezzo di L. 61.501.000: prezzo di gran lunga inferiore all'incremento di valore che l'acquisto ha comportato per la Iper S.p.a. (amministrata formalmente da Patrizia Boldoni, ma di fatto in capo allo stesso Ferlaino), proprietaria di un terreno a monte, sul quale sono in corso di realizzazione opere edilizie, che solo attraverso l'acquisizione delle dette particelle già di proprietà del Gruppo Lauro ha acquisito la possibilità di realizzare un comodo collegamento con la strada provinciale.

Tutto ciò avvenendo in presenza di rapporti di amicizia e di frequentazione tra Marsiglia Valeria e Ferlaino Corrado.

In Napoli tra il 1990 ed il 1991.

1. — Nel corso del dibattimento, all'udienza del 30 ottobre 1997 la difesa degli imputati ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 per ritenuto contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dopo aver premesso che l'art. 228 legge fallimentare — il quale punisce l'interesse privato del curatore negli atti del fallimento — è strutturato in maniera identica all'art. 324 c.p. e che l'abrogazione *ex art. 20* legge 26 aprile 1990, n. 86 della anzidetta norma non ha comportato un'indiscriminata *abolitio criminis* delle condotte del pubblico ufficiale, già qualificabili come fatti di interesse privato in atti di ufficio, ma la parziale riconduzione di quelle alla fattispecie di cui all'art. 323 c.p., come novellato dall'art. 13 legge n. 86/1990 cit., osserva la difesa degli imputati che la successiva ulteriore modifica, *ex art. 1* legge 16 luglio 1997, n. 234, dell'art. 323 c.p. ha determinato, rispetto alla situazione precedente, un'ingiustificata disparità di trattamento tra il curatore fallimentare (o soggetti equiparati) e il pubblico ufficiale con particolare riferimento al profilo sanzionatorio e a quello della identificazione delle condotte incriminate.

Sotto il primo profilo, perché, pur a voler scontare l'intento del legislatore di «attribuire una specialità ... e un connotato di maggiore gravità» all'ipotesi di cui all'art. 228 (Corte cost., 7 dicembre 1994, n. 414), tali qualificazioni non giustificerebbero un trattamento sanzionatorio che, a seguito dell'ultima novella legislativa, configura un sistema nel quale, l'abuso patrimoniale commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, è punito con una pena edittale pari, nel minimo, ad un quarto e, nel massimo, alla metà di quella prevista per il curatore, determinando così un differenziale nel rapporto sanzionatorio contrario a qualsiasi canone di ragionevolezza.

Sotto il secondo profilo, perché per effetto delle modifiche apportate dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, si sarebbe determinata una ingiustificata parziale *abolitio criminis* di alcune delle condotte del pubblico ufficiale già qualificabili come interesse privato in atti di ufficio e dalla novella del 1990 ricondotte alla fattispecie incriminatrice dell'art. 323 c.p. Sicché, allo stato attuale della legislazione, il curatore fallimentare (e gli altri soggetti equiparati) sarebbero gli unici pubblici ufficiali che rispondono indiscriminatamente di qualsiasi condotta astrattamente riconducibile all'assunzione di un'interessenza in un affare attinente all'ufficio esercitato, laddove gli altri rispondono delle stesse condotte solo se agiscono in violazione di norme di legge o di regolamento oppure omettono di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.

2. — La prima censura di incostituzionalità, fondata su una asserita disparità di trattamento sotto il profilo sanzionatorio tra la fattispecie dell'interesse privato riferita al curatore fallimentare e quella dell'analogo reato già previsto per il pubblico ufficiale dall'abrogato art. 324 c.p. e parzialmente sussunta dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 tra le condotte incriminatrici dell'art. 323 c.p. novellato, è manifestamente infondata.

Come è noto la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte affermato che «il principio di eguaglianza esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuati» (Corte cost. n. 167/1982); ma la valutazione del legislatore può essere sindacata solo se la disparità del trattamento sanzionatorio si dimostri «così palesemente irrazionale da attingere l'arbitrarietà» (Corte cost. n. 167/1982), o conduca «a sperequazioni palesemente inique» (Corte cost. n. 84/1984), o «assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da una benché minima giustificazione di ordine razionale e logico» (Corte cost. n. 7/1987).

Ritiene il collegio che nessuna delle ipotesi innanzi indicate ricorra nel caso qui esaminato della norma di cui all'art. 228 legge fallimentare.

È vero infatti, come riconosce la stessa difesa degli imputati, «aderendo totalmente» a quanto già ritenuto *in subjecta materia* dalla Corte costituzionale nella sentenza 7 dicembre 1994, n. 414, che l'incriminazione in modo autonomo del reato di interesse privato commesso dal curatore fallimentare, pur recante il medesimo titolo di quello abrogato nel codice penale, disvela l'intento del legislatore di attribuire alla fattispecie di cui all'art. 228 legge fallimentare una specialità e una qualificazione di maggiore gravità, quest'ultima espressa proprio nel diverso trattamento sanzionatorio.

Nè a diversa conclusione può indurre il fatto che, in conseguenza delle successive modifiche al sistema sanzionatorio dei delitti contro la pubblica amministrazione, il differenziale tra il trattamento previsto per il curatore fallimentare e quello previsto per ogni altro pubblico ufficiale si sia ulteriormente divaricato in pregiudizio del primo. Fatti salvi, infatti, i casi di assoluta arbitrarietà — qui certamente non ricorrente — sfugge alla censura di incostituzionalità la equiparazione (o, il che è lo stesso, la mancata equiparazione) *quoad poenam* delle fattispecie incriminatrici in quanto il principio di uguaglianza non può essere inteso in senso meccanicistico atteso che nel nostro sistema penale la mobilità della pena, cioè la predeterminazione della stessa da parte del legislatore fra un minimo ed un massimo, permettendo l'individuazione e l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti, è lo strumento più congruo rispetto al principio di uguaglianza (*ex multis*, Corte cost. nn. 26/1979; 1/1982; 67/1963).

3. — Non è invece manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 legge fallimentare, come sollevata dalla difesa degli imputati in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma consente la persistente incriminazione di alcune condotte del curatore fallimentare, già qualificabili come fatti di interesse privato in atti di ufficio, in ordine alle quali invece, per effetto della legge 16 luglio 1997, n. 234, si è verificata una parziale *abolitio criminis* a favore degli altri pubblici ufficiali.

L'art. 228 cit. statuisce che il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila».

La norma, come del resto risulta evidente dalla clausola di riserva espressa con la formula «salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 322 e 323 c.p.» ha, per concorde opinione, carattere sussidiario rispetto a queste ultime disposizioni, alcune delle quali, come l'art. 315, abrogate, ovvero, le altre, modificate dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.

La stessa norma, poi, pur mutuandone titolo e contenuto sostanziale, rivestiva carattere speciale rispetto al reato previsto dall'art. 324 c.p., che incriminava in via generale l'interesse privato in atti di ufficio da parte di qualsiasi pubblico ufficiale diverso dal curatore fallimentare o figure ad esso equiparate.

Allorché l'art. 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 ebbe formalmente ad abrogare l'art. 324 c.p., nel contempo ampliando la fattispecie del reato di abuso di ufficio prevista dall'art. 323 c.p., così da ricomprendervi fatti che prima ricadevano nella previsione dell'art. 324, si pose agli interpreti il problema della sopravvivenza dell'art. 228: problema risolto pressoché concordemente nel senso della persistente vigenza della norma proprio in virtù della ritenuta sua natura di norma speciale rispetto art. 324 c.p.

Fu anche sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 sotto il profilo che, avendo la legge n. 86/1990 citata abrogato la fattispecie incriminatrice generale prevista art. 324 c.p., non sarebbe stato più giustificato (e ne sarebbe risultato violato quindi l'art. 3 della Costituzione per l'ingiusta disparità di trattamento) il permanere della analoga incriminazione dell'interesse privato in atti di ufficio a carico del curatore fallimentare.

La Corte costituzionale, con la già citata sentenza 7 dicembre 1994, n. 414, ebbe ad affermare l'infondatezza della sollevata questione sul rilievo che il carattere speciale dell'interesse privato disciplinato dall'art. 228, rendendo disomogenee le situazioni messe a confronto, avrebbe giustificato l'asserita disparità di trattamento che si sarebbe venuta a determinare, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 86/1990, tra il curatore fallimentare ed il pubblico ufficiale rispetto alla situazione precedente. Aggiunse poi che in ogni caso la citata legge del 1990 non aveva determinato una indiscriminata abrogazione delle condotte criminose di cui all'art. 324 c.p., assunto come *tertium comparationis*, ma unicamente la sussunzione di alcune di quelle condotte nell'ambito delle fattispecie previste dal novellati artt. 323 e 326 c.p. Sulla base di questi rilievi la Corte concludeva infine che la abrogazione dell'art. 324 c.p. e la riformulazione del delitto di abuso di ufficio *ex art. 323 c.p.* si sarebbero tradotti in effetti in un semplice problema di successione di leggi nel tempo onde perdeva rilievo l'asserzione di un'asserita impunità di cui avrebbero goduto i pubblici ufficiali per le richiamate condotte, sebbene assimilabili a quelle del curatore fallimentare.

4. — Orbene, ritiene il collegio che proprio sotto quest'ultimo profilo la questione di legittimità dell'art. 228 legge fallimentare vada nuovamente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale in conseguenza della sopravvenuta legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha riformato l'art. 323 c.p.

L'intento dichiarato della legge, come è noto, è stato quello di evitare — come argutamente è stato detto — «abusi dell'abuso», circoscrivendo l'ambito di applicabilità dell'art. 323 c.p., attraverso una più puntuale precisazione dei contorni del fatto punibile.

In tale ottica, la prima incisiva novità, rispetto al testo previgente, è costituita dal fatto che il legislatore odierno, diversamente da quello del 1990, ha ancorato la configurabilità del reato al verificarsi di un evento di danno, un risultato concreto della condotta abusiva che consiste nell'aver procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio «patrimoniale», ovvero nell'aver arrecato «ad altri un danno ingiusto».

La seconda non meno rilevante novità del novellato art. 323 c.p. consiste nel fatto che per la configurabilità del reato non è sufficiente una qualsivoglia condotta abusiva, ma questa deve concretizzarsi nella «violazione di norme di legge o di regolamento» ovvero nella violazione dell'obbligo di «astensione» in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.

Resta da aggiungere, sotto il profilo sanzionatorio, che per l'abuso patrimoniale vengono notevolmente diminuiti i limiti edittali di pena.

Ciò posto, evidente appare e consistente la differenza di trattamento che si è venuta a determinare, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 234/1997, fra il curatore fallimentare ed il pubblico ufficiale rispetto alla situazione precedente.

È vero infatti che il curatore (e gli altri soggetti equiparati) dovrebbero continuare a rispondere *ex art. 228* citato di qualunque condotta che comporti una «presa di interesse», vale a dire l'assunzione di una interessenza in un affare attinente all'ufficio esercitato, senza che abbia rilievo, ai fini della integrazione dell'illecito, la legittimità o meno dell'atto in sé, la liceità dei mezzi usati, il fatto che ne sia derivato o meno un danno patrimoniale o che comunque l'agente abbia realizzato un vantaggio non apprezzabile. In breve il curatore sarebbe responsabile per il semplice avvalersi della sua particolare posizione allo scopo di sovrapporre o anche semplicemente di far coincidere vantaggi privati agli interessi del servizio per il quale quella condizione gli è stata attribuita.

Diversamente per ogni altro pubblico ufficiale il quale, come si è detto, risponderà *ex art. 323 c.p.* di abuso solo e nei limitati casi in cui detto abuso si consuma mediante la violazione di una norma di legge o regolamentare ovvero l'inosservanza dell'obbligo di astensione. In ogni caso giammai se l'abuso sia diretto a procurare vantaggi di natura esclusivamente non patrimoniale.

E però, indipendentemente da qualsiasi considerazione, qui non consentita e comunque ininfluenza, in ordine alla opportunità di una riforma che ha operato un ridimensionamento del reato di abuso di ufficio di portata tale da ricondurre molte delle condotte già qualificabili di interesse privato ovvero di abuso non patrimoniale nell'ambito della rilevanza meramente disciplinare, sottraendole al controllo penale, riesce davvero difficile ammettere che di tali condotte debbano invece continuare a rispondere indiscriminatamente il curatore fallimentare e gli altri soggetti equiparati. Ciò, pure a voler ritenere il carattere speciale dell'interesse privato previsto dall'art. 228 legge fallimentare e la conseguente sua disomogeneità rispetto alla fattispecie di cui all'art. 323 c.p. messa a confronto: connotati questi che appaiono inadeguati a giustificare la sempre più accentuata divaricazione tra le due norme incriminatrici le quali è bene sottolinearlo, pure erano nate uguali nell'ispirazione e sostanzialmente identiche nei contenuti, sebbene diverse nel trattamento sanzionatorio.

Appena aggiungendo che la rilevata divaricazione dipende da un intervento legislativo inteso a soddisfare un'esigenza ampiamente condivisa di più puntuale determinazione delle condotte punibili a titolo di abuso *ex art. 323 c.p.*: esigenza che per le ragioni che la ispirano non può non ritenersi comune anche alla fattispecie di cui all'art. 228 legge fallimentare. Sicché anche sotto quest'ultimo non secondario profilo si impone la necessità di sottoporre al vaglio di legittimità costituzionale la norma anzidetta per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 la questione di legittimità costituzionale deve intendersi estesa anche all'art. 1, sesto comma, d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'art. 228 legge fallimentare anche al commissario straordinario delle imprese in crisi.

5. — Risulta evidente nel caso di specie la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Come si rileva dal capo di imputazione in epigrafe integralmente riportato, agli imputati chiamati a rispondere del reato di interesse privato in atti di ufficio ai sensi dell'art. 228 legge fallimentare, si contesta una generica presa di interesse, non ancorata alla «violazione di norme, di leggi o di regolamento» ovvero dell'obbligo di astensione.

Sicché, ove dovesse essere accolta l'eccezione di incostituzionalità della norma incriminatrice nei termini esposti, si porrebbe la questione, in mancanza di una contestazione integrativa, della sussistenza stessa del reato.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 1 d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 in relazione all'art. 3 della Costituzione non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza agli imputati, al p.m., alle parti civili e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, addì 14 novembre 1997

Il presidente estensore: FRALLICCIARRI

I giudici: PAOLELLI - DE TOLLIS

N. 92

*Ordinanza emessa il 24 ottobre 1997 dal tribunale di Milano
nei procedimenti penali a carico di Sposato Pasquale ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante oppure procedere all'esame in altro modo - Violazione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 101, secondo comma, e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., nella formulazione risultante dalle modifiche operate con l'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 112 della Costituzione, nonché dell'art. 6 della legge citata, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 101, 112 della Costituzione, sollevata dal pubblico ministero all'udienza del 17 ottobre 1997, nel procedimento penale nei confronti di Sposato Pasquale, Narcisi Elena, Strangio Antonio, Strangio Sebastiano, Cera Domenico, Barbaro Saverio cl. 1966, Morfea Giuseppe, Zavettieri Carmelo, Petrulli Antonio, Fontana Lucio, Barbaro Saverio cl. 1952, Barbaro Francesco, Sergi Salvatore, Sergi Michele, Ferraro Rocco, Tocco Giovanni, Stefanelli Vincenzo, Vitale Renato, Fonti Francesco, Gioco Paolo, Attardi Antonino, Celini Luciano, meglio generalizzati in atti; Strangio Sebastiano, Barbaro Saverio cl. 1952, Morfea Giuseppe, Barbaro Francesco, Sergi Salvatore, Sergi Michele attualmente detenuti per questa causa. Imputati dei reati di cui ai decreti che dispongono il giudizio:

O S S E R V A

Premessa.

Il presente procedimento, principalmente relativo ad una pluralità di fatti di detenzione di sostanze stupefacenti (anche in quantità ingenti) per il consumo di terzi, trae la sua origine dallo sviluppo delle dichiarazioni accusatorie rese da Annunziatino Romeo, dal fratello Bruno e da Saverio Morabito. Si tratta di tre persone ammesse a fruire dello speciale programma di protezione in seguito alla loro scelta di collaborazione con la giustizia, maturata nell'ambito di più estese indagini già approdate al vaglio dibattimentale con il processo cosiddetto Nord-Sud, celebratosi avanti la Corte d'assise di Milano.

Come il tribunale ha potuto apprendere dalla esposizione introduttiva del pubblico ministero, il procedimento contro Sposato Pasquale più altri riguarda una limitata parte delle dichiarazioni dei citati collaboratori, laddove si sono intese concentrare le posizioni di coloro i quali, secondo il racconto delle citate fonti di prova, intrattenevano rapporti commerciali aventi ad oggetto rilevanti quantità di sostanze stupefacenti con l'associazione criminale — notissima in ambito milanese — del cosiddetto gruppo Sergi. Rapporti che, sempre secondo l'impostazione accusatoria, sarebbero stati gestiti, dietro mandato dei dirigenti la *societas sceleris* (fra i quali, appunto, Morabito Saverio) e con un apprezzabile grado di autonomia, dal Romeo Annunziatino, con l'aiuto del fratello Bruno.

Così raccolte le dichiarazioni accusatorie e dopo una attività investigativa diretta alla identificazione completa dei soggetti colpiti da tali dichiarazioni, nonché alla acquisizione di elementi di riscontro rilevanti ai sensi dell'art. 192, comma 2 c.p.p., il 26 marzo 1996 veniva emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, ancora in esecuzione nei confronti di alcuni degli imputati, in epigrafe indicati.

Disposto il giudizio avanti il tribunale con decreto emesso il 16 dicembre 1996, il dibattimento si sviluppava in alcune udienze, celebratesi a partire dal 27 maggio 1997; in particolare, all'udienza del 7 luglio 1997 (e dunque in epoca precedente all'intervento legislativo del quale qui si discute) veniva disposto, *ex art. 210 c.p.p.*, l'esame

di Romeo Annunziatino, che in quella sede dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere; veniva di conseguenza disposta, a richiesta del pubblico ministero, l'acquisizione delle dichiarazioni dallo stesso in precedenza rese, in virtù del disposto dell'art. 513, comma 2 c.p.p.

Modificata la composizione del collegio giudicante per esigenze relative all'organico della IV sezione di questo tribunale, il procedimento proseguiva all'udienza del 14 ottobre 1997, con l'esposizione introduttiva del pubblico ministero e le richieste istruttorie delle parti; pronunciata ordinanza di ammissione delle prove, il 17 ottobre 1997 si procedeva all'esame di Romeo Annunziatino, che dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere per non meglio specificati «motivi personali»; anche il fratello Bruno, esaminato alla stessa udienza, serbava analogo condotta processuale, motivando la propria scelta con l'esistenza di un contenzioso con il Servizio centrale di protezione che si occupa del suo trattamento.

All'udienza del 24 ottobre 1997 anche Morabito Saverio si avvaleva della facoltà di non rispondere, per motivi che diceva essere rilevanti in altra sede, e comunque precisava non attineri a un suo diritto di difesa.

Poiché nessuna delle parti private prestava consenso all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai tre citati «collaboratori», il pubblico ministero chiedeva a questo tribunale di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p. e dell'art. 6 della legge n. 267/1997, con i provvedimenti di conseguenza.

Sulla rilevanza.

Tenuto conto della indicazione delle fonti di prova contenuta nel decreto che dispone il giudizio, dei dati rappresentati dal pubblico ministero nel corso della relazione introduttiva nonché delle richieste di prova dallo stesso formulate ai sensi dell'art. 493 c.p.p. (e sostanzialmente accolte dal tribunale con l'ordinanza *ex art.* 495 c.p.p.) appare evidente la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nei limiti in cui viene riferita alla nuova formulazione del comma 2 dell'art. 513 c.p.p., trattandosi di processo nel quale l'impianto accusatorio poggia in larga parte sulle dichiarazioni di soggetti che si trovano nelle condizioni descritte dall'art. 210 c.p.p. Tali dichiarazioni, in applicazione della impugnata norma, non possono trovare ingresso nel dibattimento, stante l'esercizio, da parte dei dichiaranti, della facoltà di non rispondere, e l'assenza dell'accordo delle parti in ordine alla acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dai medesimi nel corso delle indagini preliminari.

Non è invece rilevante l'eccezione riferita alla nuova formulazione del comma 1 dell'art. 513 che disciplina un'ipotesi estranea al dibattimento in corso.

Anche la denunciata illegittimità costituzionale della disciplina transitoria introdotta con l'art. 6 della legge n. 267/1997 è priva di rilevanza, posto che secondo la prospettazione accusatoria ricavabile oltre che dalla relazione introduttiva anche dal complesso dei mezzi di prova che il pubblico ministero ha offerto e il tribunale ha ammesso, le dichiarazioni in precedenza rese da Romeo Annunziatino dovrebbero trovare riscontro in elementi di prova non desunti da dichiarazioni di cui si sia data lettura a' sensi dell'art. 513 c.p.p. nel testo non novellato, il che le renderebbe utilizzabili.

Sulla non manifesta infondatezza.

È avviso del collegio che la norma impugnata abbia sostanzialmente ripristinato quel vizio di manifesta irragionevolezza cui la stessa Corte costituzionale aveva posto rimedio con la sentenza n. 254 del 1992, attraverso la quale era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2 c.p.p. nella formulazione in allora vigente «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni ... rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere».

In quella occasione, la Corte osservò che il principio guida dell'oralità deve essere temperato con l'esigenza di evitare la perdita ai fini della decisione di quanto acquisito prima del dibattimento e che in tale sede sia irripetibile, rimarcando che in tale categoria già la legge delega ricomprendeva anche l'indisponibilità dell'imputato all'esame.

E proseguendo nella strada di indicare principi costituzionali certi in materia di acquisizione e di utilizzabilità della prova, la Corte, con una successiva sentenza (n. 255/1992) attribuì esplicitamente rilievo costituzionale al «principio di conservazione della prova», osservando che «... il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio della oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio della non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili con il metodo orale...».

Ancora più di recente, e avendo sempre presente il principio secondo il quale fine centrale del processo è la ricerca della verità, la Corte con la sentenza n. 179 del 1994, relativamente alla ipotesi, invero in tutto e per tutto analoga a quella che ci occupa, dell'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre, riservata dall'art. 199 c.p.p. ai prossimi congiunti dell'imputato, ha confermato il proprio orientamento.

Muovendo da una fattispecie concreta in relazione alla quale il giudice *a quo* aveva sollevato la questione di costituzionalità reputando non applicabile la disciplina prevista dall'art. 512 c.p.p. nel caso di prossimo congiunto che, dopo avere reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari, si avvalga della citata facoltà solo in sede dibattimentale, la Corte dichiarava la questione non fondata, ricorrendo ad una pronuncia c.d. «interpretativa di rigetto» che concludeva nel senso che «la testimonianza così acquisita è legittimamente, e soprattutto, stabilmente acquisita» ed «è certamente fuor di dubbio che l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non può essere condizionata dall'eventualità di una successiva invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo esercizio della facoltà di astensione: non esiste nell'ordinamento alcuna disposizione che autorizzi un'interpretazione del genere». Nell'impostazione del giudice delle leggi, dunque, in casi consimili, e sebbene in presenza dell'esercizio di un diritto, si determina una «oggettiva e non prevedibile» impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo. La conclusione cui la citata sentenza perviene (ossia la lettura, *ex art.* 512 c.p.p., delle dichiarazioni in precedenza rese) si pone in linea con quello che deve essere senz'altro definito un caposaldo della elaborazione della giurisprudenza costituzionale dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, secondo il quale occorre «contemperare il rispetto del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede».

Del resto, diversamente opinando, l'oralità si atterrebbe a principio fine a se stesso, al quale verrebbe sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che — come il Collegio non reputa possa revocarsi in dubbio — consiste nella ricerca della verità e nella pronuncia di una giusta decisione. Per un elementare principio di civiltà giuridica, affermato dalla Corte costituzionale e divenuto patrimonio comune, l'impossibilità di consentire la dispersione della prova ha imposto al legislatore di prevedere e rendere possibile la lettura di atti formati nelle indagini preliminari, allorché per quasivoglia ragione (che può consistere anche nel puro arbitrio del soggetto) l'atto non sia ripetibile in dibattimento.

E così, di fronte al testimone che opponga un irremovibile rifiuto di testimoniare, nell'alternativa tra il disperdere la prova e non fare giustizia (*id est*: ricercare la verità e pervenire ad una sentenza giusta) e valorizzare invece gli atti formati anteriormente, il legislatore ha operato questa seconda scelta, consentendo la lettura e quindi l'utilizzazione delle dichiarazioni rese.

Orbene, anche nel caso delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. si è in presenza di soggetti che nella fase delle indagini preliminari non si sono avvalse della facoltà di non rispondere e che hanno esercitato tale diritto in dibattimento rendendo l'atto «oggettivamente e imprevedibilmente» irripetibile.

Nemmeno risponde a logica che le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari possano essere utilizzate *tout-court* qualora non sia possibile ottenere la presenza della persona in dibattimento o non sia possibile escu-terlo a domicilio o con altra specifica modalità (art. 513, comma 2, prima parte) e invece occorra l'accordo delle parti qualora la persona si presenti in udienza e rifiuti di rispondere (art. 513, comma 2, seconda parte).

In entrambi i casi l'atto è irripetibile oggettivamente e imprevedibilmente e tanto basta perché in armonia ai principi costituzionali fissati in materia dalla Corte (sentenze nn. 254/1992; 255/1992; 179/1994), il giudice se ne possa avvalere liberamente al fine di adempiere il precetto costituzionale racchiuso all'art. 101, secondo comma, della Costituzione pervenendo a una sentenza giusta. Anche da questo punto di vista, la norma pecca di assoluta irragionevolezza.

La norma impugnata appare altresì in evidente contrasto con il disposto dell'art. 101, secondo comma e 112 della Costituzione: nella giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, infatti, i due canoni finiscono per confondersi l'uno nell'altro, laddove portano ad affermare l'inesistenza di un pieno potere dispositivo delle parti in ordine alla prova.

Invero, la Consulta ha più volte avuto modo di precisare come il potere di decisione del giudice del merito della causa non possa essere vincolato dall'esercizio meramente discrezionale di un potere delle parti e dalle scelte di carattere processuale, in ipotesi anche immotivate, di costoro. È evidente, infatti, come il precetto di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione precluda una esasperata ed estremistica applicazione del principio dispositivo del processo penale, in ragione della indisponibilità degli interessi pubblici e delle posizioni soggettive che di questo costituiscono l'oggetto; la disponibilità della prova renderebbe disponibile, indirettamente, la stessa *res iudicanda*. Come chiaramente affermato nella nota sentenza (sempre appartenente al *genus* delle interpretative di rigetto: Corte costituzionale n. 111/1993) relativa alla definizione del potere istruttorio suppletivo riservato al giudice dibattimentale dall'art. 507 c.p.p., nel nuovo codice di rito «il metodo dialogico di formazione della prova

è stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Se è vero che un potere dispositivo della prova nel processo è negato alle parti, a maggior ragione ciò deve valere per chi, come le persone di cui all'art. 210 c.p.p., è per definizione estraneo al processo nell'ambito del quale sia chiamato a rendere dichiarazioni.

La norma impugnata, al contrario, consente di sottrarre una prova al vaglio dibattimentale, a seguito di un atto meramente discrezionale — e dunque potenzialmente immotivato e capriccioso — compiuto da un soggetto che neppure riveste la qualità di parte del procedimento, come avviene nel caso in cui la persona esaminata ex art. 210 c.p.p. si avvalga della facoltà di non rispondere. A ciò il legislatore del 1997 ha ritenuto di dover aggiungere un ulteriore sbarramento all'ingresso della fonte di prova, riservando (nel caso in cui il dichiarante, in sede dibattimentale, si sia avvalso della facoltà di non rispondere) la possibilità di acquisire le precedenti dichiarazioni all'accordo (*rectius*, al gradimento) delle parti.

Nel caso di specie, risulta che, all'udienza del 17 ottobre 1997, Romeo Bruno — collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione — si è rifiutato di rispondere per asseriti contrasti con il Servizio centrale di protezione; veri o pretestuosi che siano questi contrasti, Romeo ha dunque usato la sua condizione processuale di «fonte di prova» per indurre o costringere l'autorità amministrativa ad esaudire le sue pretese. Identico è stato il comportamento di Romeo Annunziatino e di Morabito Saverio, i quali, invitati ad esporre le ragioni della loro scelta di silenzio, le hanno confinate in «motivi personali» che si può presumere non essere dissimili da quelle di Romeo Bruno e che, comunque, nulla hanno a che vedere con l'ipotetico esercizio di un diritto di difesa.

Nondimeno, tali scelte, alla stregua della norma della cui legittimità in questa sede il collegio dubita, condizionano l'esercizio della giurisdizione, incidendo in misura determinante sulla libertà del giudice, nel significato che tale concetto ha assunto nella giurisprudenza costituzionale.

Il tribunale remittente si è, quindi, trovato di fronte ad una situazione in cui l'assunzione della prova è stata inibita proprio dalla scelta arbitraria (perché tale è, sul piano processuale, la condotta dei due Romeo e di Morabito) dei dichiaranti.

Conseguenze che non vengono scongiurate dalla previsione del meccanismo, dell'incidente probatorio — benché, in virtù del disposto dell'art. 4, legge n. 267/1997, lo stesso sia esperibile indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti previsti in via generale, dall'art. 392 c.p.p. — poiché in tale sede resta comunque ferma la facoltà di non rendere dichiarazioni: è evidente, perciò, come l'adozione di tale meccanismo, lungi dal poter essere considerata alla stregua di «valvola di sicurezza» del sistema, si riduca alla mera anticipazione dei tempi di assunzione di quella prova, senza tuttavia garantirne l'effettiva acquisizione al processo.

E per rimanere al caso di specie, è ovvio — e comunque niente autorizza a ipotizzare il contrario — che i Romeo e il Morabito non avrebbero tenuto un diverso atteggiamento se si fossero trovati non in dibattimento dinanzi al tribunale ma in sede di incidente probatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari.

L'aver riservato alla insindacabile scelta del soggetto di rendere o meno dichiarazioni e alla volontà delle parti processuali di consentire alla lettura di dichiarazioni in precedenza rese, ha finito per rimettere nella totale disponibilità delle parti l'ingresso di una prova nel dibattimento e, in definitiva, a condizionare l'esercizio stesso dell'azione penale. Che è quanto accaduto nell'udienze del 17 e 24 ottobre 1997 quando tutti i difensori, preso atto del rifiuto dei dichiaranti di sottoporsi all'esame, non hanno consentito alla lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni già rese.

Si può dunque concludere, con le parole della stessa Corte costituzionale, che «ad un ordinamento costituzionale che sancisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma è prima di tutto improntato alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolano in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione» (cfr. Corte costituzionale n. 241/1994; nello stesso senso, già Corte costituzionale n. 111/1993).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87 ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101, secondo comma e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Milano, addì 24 ottobre 1997

Il presidente: MARTINO

I giudici: GALIOTO - BALZAROTTI

98C0153

N. 93

*Ordinanza emessa il 19 dicembre 1997 dal tribunale di Milano
nei procedimenti penali riuniti a carico di Di Giorgio Tommaso ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante oppure procedere all'esame in altro modo - Violazione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 101, secondo comma, e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., nella formulazione risultante dalle modifiche operate con l'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 112 Cost., sollevata dal pubblico ministero all'udienza del 19 dicembre 1997, nel procedimento penale nei confronti di Di Giorgio Tommaso + 2, generalizzati in atti;

Imputati dei reati di cui ai decreti che dispongono il giudizio.

Premessa.

Come appreso dall'esposizione introduttiva del pubblico ministero, il presente procedimento, relativo a più associazioni a delinquere finalizzate alla commissione di numerose rapine e connesse ricettazioni, trae la sua origine dallo sviluppo delle dichiarazioni accusatorie rese da originari coimputati, già giudicati in altri procedimenti ed attualmente ammessi dal tribunale, nel presente procedimento, quali prove orali ritenute rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti contestati.

All'odierna udienza del 19 dicembre 1997 gli imputati di procedimento connesso Meschini Giulio e Catalano Nicola, sentiti *ex art.* 210 cpp, si avvalevano entrambi della facoltà di non rispondere. Il p.m. chiedeva quindi l'acquisizione delle dichiarazioni dagli stessi rese nel corso delle indagini preliminari.

Poiché nessuna delle parti private prestava consenso all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai due citati «collaboratori», il pubblico ministero chiedeva a questo tribunale di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p.

Sulla rilevanza.

Tenuto conto della indicazione delle fonti di prova contenuta nel decreto che dispone il giudizio, dei dati rappresentati dal pubblico ministero nel corso della relazione introduttiva nonché delle richieste di prova dallo stesso formulate ai sensi dell'art. 493 c.p.p. (e accolte dal tribunale con l'ordinanza *ex art.* 495 c.p.p.) appare evidente la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nei limiti in cui viene riferita alla nuova formulazione del comma 2 dell'art. 513 c.p.p., trattandosi di processo nel quale l'impianto accusatorio poggia in larga parte sulle dichiarazioni di soggetti che si trovano nelle condizioni descritte dall'art. 210 c.p.p. Tali dichiarazioni, in applicazione della impugnata norma, non possono trovare ingresso nel dibattimento, stante l'esercizio, da parte dei dichiaranti, della facoltà di non rispondere, e l'assenza dell'accordo delle parti in ordine alla acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dai medesimi nel corso delle indagini preliminari.

Sulla non manifesta infondatezza.

È avviso del Collegio che la norma impugnata abbia sostanzialmente ripristinato quel vizio di manifesta irragionevolezza cui la stessa Corte costituzionale aveva posto rimedio con la sentenza n. 254 del 1992, attraverso la quale era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p. nella formulazione in allora vigente «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni ... rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere».

In quella occasione, la Corte osservò che il principio guida dell'oralità deve essere contemperato con l'esigenza di evitare la perdita ai fini della decisione di quanto acquisito prima del dibattimento e che in tale sede sia irripetibile, rimarcando che in tale categoria già la legge delega ricomprendeva anche l'indisponibilità dell'imputato all'esame.

E proseguendo nella strada di indicare principi costituzionali certi in materia di acquisizione e di utilizzabilità della prova, la Corte, con una successiva sentenza (n. 255/92) attribuì esplicitamente rilievo costituzionale al «principio di conservazione della prova», osservando che «... il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio della oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio della non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili con il metodo orale ...».

Ancora più di recente, e avendo sempre presente il principio secondo il quale fine centrale del processo è la ricerca della verità, la Corte con la sentenza n. 179 del 1994, relativamente alla ipotesi, invero in tutto e per tutto analoga a quella che ci occupa, dell'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre, riservata dall'art. 199 c.p.p. ai prossimi congiunti dell'imputato, ha confermato il proprio orientamento.

Muovendo da una fattispecie concreta in relazione alla quale il giudice *a quo* aveva sollevato la questione di costituzionalità reputando non applicabile la disciplina prevista dall'art. 512 c.p.p. nel caso di prossimo congiunto che, dopo avere reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari, si avvalga della citata facoltà solo in sede dibattimentale, la Corte dichiarava la questione non fondata, ricorrendo ad una pronuncia c.d. «interpretativa di rigetto» che concludeva nel senso che «la testimonianza così acquisita è legittimamente, e soprattutto, stabilmente acquisita» ed «è certamente fuor di dubbio che l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non può essere condizionata dall'eventualità di una successiva invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo esercizio della facoltà di astensione: non esiste nell'ordinamento alcuna disposizione che autorizzi un'interpretazione del genere». Nell'impostazione del giudice delle leggi, dunque, in casi consimili, e sebbene in presenza dell'esercizio di un diritto, si determina una «oggettiva e non prevedibile» impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo. La conclusione cui la citata sentenza perviene (ossia la lettura, *ex art.* 512 c.p.p., delle dichiarazioni in precedenza rese) si pone in linea con quello che deve essere senz'altro definito un caposaldo della elaborazione della giurisprudenza costituzionale dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, secondo il quale occorre «contemperare il rispetto del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede».

Del resto, diversamente opinando, l'oralità si attergerebbe a principio fine a se stesso, al quale verrebbe sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che — come il Collegio non reputa possa revocarsi in dubbio — consiste nella ricerca della verità e nella pronuncia di una giusta decisione. Per un elementare principio di civiltà giuridica, affermato dalla Corte costituzionale e divenuto patrimonio comune, l'impossibilità di consentire la disper-

sione della prova ha imposto al legislatore di prevedere e rendere possibile la lettura di atti formati nelle indagini preliminari, allorché per quasivoglia ragione (che può consistere anche nel puro arbitrio del soggetto) l'atto non sia ripetibile in dibattimento.

E così, di fronte al testimone che opponga un irremovibile rifiuto di testimoniare, nell'alternativa tra il disperdere la prova e non fare giustizia (*id est*: ricercare la verità e pervenire ad una sentenza giusta) e valorizzare invece gli atti formati anteriormente, il legislatore ha operato questa seconda scelta, consentendo la lettura e quindi l'utilizzazione delle dichiarazioni rese.

Orbene, anche nel caso delle persone indicate nell'articolo 210 c.p.p. si è in presenza di soggetti che nella fase delle indagini preliminari non si sono avvalse della facoltà di non rispondere e che hanno esercitato tale diritto in dibattimento rendendo l'atto «oggettivamente e imprevedibilmente» irripetibile.

Nemmeno risponde a logica che le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari possano essere utilizzate *tout court* qualora non sia possibile ottenere la presenza della persona in dibattimento o non sia possibile escuterlo a domicilio o con altra specifica modalità (art. 513 comma 2 prima parte) e invece occorra l'accordo delle parti qualora la persona si presenti in udienza e rifiuti di rispondere (art. 513 comma 2 seconda parte).

In entrambi i casi l'atto è irripetibile oggettivamente e imprevedibilmente e tanto basta perché in armonia ai principi costituzionali fissati in materia dalla Corte (sentenza nn. 254/92; 255/92; 179/94), il giudice se ne possa avvalere liberamente al fine di adempiere il precetto costituzionale racchiuso all'articolo 101 comma 2 della Costituzione pervenendo a una sentenza giusta. Anche da questo punto di vista, la norma pecca di assoluta irragionevolezza.

La norma impugnata appare altresì in evidente contrasto con il disposto dell'art. 101 comma secondo e 112 Cost.: nella giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, infatti, i due canoni finiscono per confondersi l'uno nell'altro, laddove portano ad affermare l'inesistenza di un pieno potere dispositivo delle parti in ordine alla prova.

Invero, la Consulta ha più volte avuto modo di precisare come il potere di decisione del giudice del merito della causa non possa essere vincolato dall'esercizio meramente discrezionale di un potere delle parti e dalle scelte di carattere processuale, in ipotesi anche immotivate, di costoro. È evidente, infatti, come il precetto di cui all'art. 101 comma secondo Cost. precluda una esasperata ed estremistica applicazione del principio dispositivo del processo penale, in ragione della indisponibilità degli interessi pubblici e delle posizioni soggettive che di questo costituiscono l'oggetto; la disponibilità della prova renderebbe disponibile, indirettamente, la stessa *res iudicanda*. Come chiaramente affermato nella nota sentenza (sempre appartenente al *genus* delle interpretative di rigetto: Corte cost. n. 111/1993) relativa alla definizione del potere istruttorio suppletivo riservato al giudice dibattimentale dall'art. 507 c.p.p., nel nuovo codice di rito «il metodo dialogico di formazione della prova è stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale».

Se è vero che un potere dispositivo della prova nel processo è negato alle parti, a maggior ragione ciò deve valere per chi, come le persone di cui all'art. 210 c.p.p., è per definizione estraneo al processo nell'ambito del quale sia chiamato a rendere dichiarazioni.

La norma impugnata, al contrario, consente di sottrarre una prova al vaglio dibattimentale, a seguito di un atto meramente discrezionale — e dunque potenzialmente immotivato e capriccioso — compiuto da un soggetto che neppure riveste la qualità di parte del procedimento, come avviene nel caso in cui la persona esaminata ex art. 210 c.p.p. si avvalga della facoltà di non rispondere. A ciò il legislatore del 1997 ha ritenuto di dover aggiungere un ulteriore sbarramento all'ingresso della fonte di prova, riservando (nel caso in cui il dichiarante, in sede dibattimentale, si sia avvalso della facoltà di non rispondere) la possibilità di acquisire le precedenti dichiarazioni all'accordo (*rectius*, al gradimento) delle parti.

Tali scelte, alla stregua della norma della cui legittimità in questa sede il Collegio dubita, condizionano l'esercizio della giurisdizione, incidendo in misura determinante sulla libertà del giudice, nel significato che tale concetto ha assunto nella giurisprudenza costituzionale.

Conseguenze che non vengono scongiurate dalla previsione del meccanismo dell'incidente probatorio — benché, in virtù del disposto dell'art. 4, legge n. 267/1997, lo stesso sia esperibile indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti previsti in via generale, dall'art. 392 c.p.p. — poiché in tale sede resta comunque ferma la facoltà di non rendere dichiarazioni: è evidente, perciò, come l'adozione di tale meccanismo, lungi dal poter essere considerata alla stregua di «valvola di sicurezza» del sistema, si riduca alla mera anticipazione dei tempi di assunzione di quella prova, senza tuttavia garantirne l'effettiva acquisizione al processo.

L'aver riservato alla insindacabile scelta del soggetto di rendere o meno dichiarazioni e alla volontà delle parti processuali di consentire alla lettura di dichiarazioni in precedenza rese, ha finito per rimettere nella totale disponibilità delle parti l'ingresso di una prova nel dibattimento e, in definitiva, a condizionare l'esercizio stesso dell'azione penale. Che è quanto accaduto nell'odierna udienza quando tutti i difensori, preso atto del rifiuto dei dichiaranti di sottoporsi all'esame, non hanno consentito alla lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni già rese.

Si può dunque concludere, con le parole della stessa Corte costituzionale, che «ad un ordinamento costituzionale che sancisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma è prima di tutto improntato alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione» (cfr. Corte cost. n. 241/1994; nello stesso senso, già Corte cost. n. 111/1993).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101 comma secondo, 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, all'imputato contumace Osservanza Mario, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Milano, addì 19 dicembre 1997

Il presidente: MARTINO

98C0154

I giudici: GALIOTO - TREMOLADA

N. 94

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dal tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di Arcidiacono Renato ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Dichiarazioni predibattimentali rese ai sensi dell'art. 513 del c.p.p. previgente - Mancata previsione di efficacia probatoria nel caso in cui non sia stata disposta, prima dell'entrata in vigore della novella, la lettura dei verbali di dette dichiarazioni - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 2).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma e 101, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 154/97 r.g. trib. contro Arcidiacono Renato, Specogna Giuseppe Romano, Donada Marino e Lo Giudice Luigi, imputati di concorso nei reati di cui agli artt. 319, 319-bis, 323, 353, del c.p., n. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

PREMESSO IN FATTO

All'udienza dibattimentale del 24 giugno 1997 il tribunale ammetteva l'esame ai sensi dell'art. 513, comma 2, c.p.p. nel testo previgente alla riforma introdotta con legge 7 agosto 1997, n. 267, di Riccesi Ennio, Tarquini Giorgio, Muner Elio, Longo Bruno, Pivato Adriano, Petrucco Paolo, Visentin Giuliano, Biasutti Adriano, Pase Sergio,

Bennati Giancarlo, Modesti Paolo, Del Monaco Doriano, Cimolai Luigi, Albonico Roberto, Presotto Franco, Zamparini Dino e Polese Ruggero in qualità di imputati di reato connesso, nei cui confronti si era proceduto separatamente.

Alla successiva udienza dell'8 luglio 1997 comparivano i soli Riccesi, Tarquini, Muner, Longo, Pivato, Petrucco, Biasutti e Visentin i quali si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Conseguentemente, il tribunale disponeva, su richiesta del p.m., l'acquisizione e la lettura, a norma del predetto art. 513, comma 2, c.p.p., dei verbali degli interrogatori dai medesimi resi in sede di indagini preliminari.

All'udienza del 14 ottobre 1997, destinata all'esame dei restanti imputati di reato connesso in precedenza non comparsi, si presentavano i soli Pase Sergio, Cimolai Luigi, Albonico Roberto, Presotto Franco, Zamparini Dino e Polese Ruggero i quali parimenti si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Mancando l'accordo delle parti, la richiesta del p.m. di procedere alla lettura, ai sensi del sopravvenuto art. 513, comma 2, c.p.p. dei verbali delle dichiarazioni dei predetti imputati veniva respinta, mentre trovava accoglimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 267, quella della difesa diretta alla citazione per nuovo esame degli imputati già esaminati all'udienza dell'8 luglio 1997.

Quest'ultimi, comparsi all'udienza del 24 ottobre 1997 con la sola eccezione del Muner e del Visentin, ribadivano la loro precedente scelta processuale.

Analogo atteggiamento teneva all'udienza del 5 novembre 1997 l'imputato Bennati ed a quella del 22 novembre 1997 l'imputato Del Monaco, esaminato a domicilio a causa di infermità.

All'udienza del 9 dicembre 1997 il p.m. preso atto delle determinazioni del Collegio sulle proprie richieste istruttorie, sollevava eccezione, peraltro già prospettata all'udienza del 14 ottobre 1997, di illegittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, c.p.p. e 6 legge 7 agosto 1997, n. 267, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione nella parte in cui non consentono, nella fase transitoria della legge, «il recupero delle prove» assunte nella fase delle indagini preliminari.

In particolare, non potendosi far applicazione, quanto ai dichiaranti esaminati dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 267 del 1997, della disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge, il quale presuppone la già avvenuta lettura nel giudizio di primo grado in corso dei verbali delle dichiarazioni rese ai sensi del previgente art. 513, comma 2, c.p.p. né essendo consentito al p.m. l'esercizio della facoltà di cui all'art. 392 c.p.p., siccome riservata dall'art. 6, comma 1, della legge alla sola fase delle indagini preliminari, la pur limitata efficacia probatoria prevista dal comma 5 verrebbe fatta irrazionalmente dipendere, secondo l'assunto del p.m., da un dato del tutto occasionale ed estrinseco, quale quello legato alle scadenze temporali del dibattimento, spesso del tutto svincolate dalla volontà delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che, ricorrendo i requisiti della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal p.m., essa dev'essere sollevata con ogni conseguente provvedimento.

Appare, anzitutto, sicuramente sussistente il requisito della rilevanza, essendo evidente che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa ecepita, ed in particolare del ricordato disposto dell'art. 6, comma 2, legge n. 267 del 1997, nella parte in cui fa dipendere la pur limitata efficacia probatoria delle dichiarazioni rese ai sensi del previgente art. 513, comma 2, c.p.p. dalla già eseguita lettura di esse in fase dibattimentale, consentirebbe l'utilizzazione ai fini decisori, pur con le limitazioni segnate dal comma 5, anche dei verbali delle dichiarazioni di cui, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, non era stata ancora data lettura, altrimenti inutilizzabili per effetto del mancato consenso alla lettura espresso dalla difesa ai sensi del sopravvenuto art. 513, comma 2, c.p.p. In contrario, non varrebbe addurre che tale negativa eventualità avrebbe potuto essere ovviata mediante ricorso da parte del p.m. alla procedura di cui all'art. 6, comma 1, citata legge n. 267 del 1997.

Invero, anche ad ammettere che il ricorso alla procedura dell'incidente probatorio non sia limitato alla sola fase delle indagini preliminari ma sia esperibile anche in sede dibattimentale, non resterebbe per tale via superata l'incongruenza lamentata dal pubblico ministero

Ed, infatti, nell'ipotesi di rinnovato esercizio da parte dell'imputato di reato connesso in sede di incidente probatorio della facoltà di non rispondere resterebbe, comunque, preclusa l'applicazione della disciplina probatoria introdotta dalla norma transitoria.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, sembra al Collegio che il far dipendere l'applicazione del particolare regime probatorio di cui all'art. 6, comma 5, citato legge n. 267 del 1997 da un dato del tutto casuale, quale quello della già avvenuta lettura dei verbali delle dichiarazioni rese ai sensi del previgente art. 513, comma 2, c.p.p. (alcuni imputati non hanno inteso comparire all'udienza dibattimentale dell'8 luglio 1997 fissata per il loro esame, altri sono stati a ciò impossibilitati per legittimo impedimento) contrasta con i criteri di razionalità e giustificazione sottesi al principio costituzionale d'eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma della Costituzione.

La normativa in esame appare altresì in conflitto, da un lato, con l'esigenza del «buon andamento» dell'amministrazione della giustizia ed, in particolare, con quella dell'efficienza del processo penale (art. 97, primo comma della Costituzione), dall'altro con il principio che vuole il giudice soggetto solo alla legge, laddove invece nell'attuale assetto dell'istituto l'esercizio della giurisdizione resta di fatto assoggettato alle scelte incontrollabili degli imputati di reato connesso (art. 101 della Costituzione).

Si impone, pertanto, ad avviso del Collegio, un intervento del giudice delle leggi diretto ad assicurare uniformità di trattamento, in ordine al particolare regime probatorio delineato dall'art. 6, comma 5, della legge, a tutti i procedimenti pervenuti alla fase del giudizio, anche al fine di garantire, pur nei limiti segnati dal comma 5, le scelte processuali effettuate dal p.m. nella vigenza dell'abrogata disciplina processuale.

Consegue la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 267 per contrasto con gli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trieste, addì 9 dicembre 1997

Il presidente est.: TRAMPUS

98C0157

N. 95

*Ordinanza emessa il 2 gennaio 1998 dal magistrato di sorveglianza di Padova
sui reclami riuniti proposti da Moschnl Marco ed altro*

Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Reclamo del detenuto avente ad oggetto la lesione immediata e diretta di diritti costituzionalmente garantiti - Dedotta mancata instaurazione di un vero e proprio giudizio - Lamentata omessa previsione di applicabilità delle garanzie della procedura di cui all'art. 14-ter della legge n. 354/1975 - Lesione del principio di eguaglianza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, sesto comma).

(Cost., art. 3).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Con reclamo avanzato ai sensi dell'art. 35, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), pervenuto a questo ufficio il 13 ottobre 1997, il detenuto Pagano Massimiliano, nato a Rho il 9 febbraio 1971, ristretto presso la casa di reclusione di Padova, lamentava che la direzione di tale istituto penitenziario non gli consentiva l'accesso alla stampa pornografica: le riviste vietate ai minori degli anni 16 o 18, speditegli o in abbonamento postale ovvero da parte dei familiari, gli venivano infatti regolarmente «confiscate» dalla direzione.

Analogo reclamo perveniva a questo ufficio in data 1° dicembre 1997 da parte del detenuto Moschini Marco, nato a Bussolengo il 29 maggio 1974, anch'egli ristretto presso la casa di reclusione di Padova: per motivi di connessione oggettiva i due reclami venivano dunque riuniti.

Questo magistrato richiedeva allora le opportune informazioni alla direzione dell'istituto di pena interessato.

Con nota del 1° dicembre 1997, la direzione della casa di reclusione di Padova, trasmettendo a questo ufficio altra nota del 6 settembre 1997 dalla stessa inviata al Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, deduceva che le riviste pornografiche sarebbero state a ragione «trattenute» in quanto le medesime non avrebbero potuto considerarsi come periodici in libera vendita per i seguenti testuali motivi:

- 1) perché sono vietate ai minori di anni 18;
- 2) perché la loro esposizione è vietata ai sensi dell'articolo unico, terzo comma, legge 17 luglio 1975, n. 355;
- 3) perché sono esenti da responsabilità solo i rivenditori dello stesso periodico e i librai.

Unitamente alla nota in questione veniva anche trasmessa lettera prot. n. 545812 dell'11 settembre 1997, con cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio centrale detenuti affari generali rep. II, esprimeva condivisione per la lodevole «iniziativa di trattenimento» delle riviste pornografiche intrapresa dalla direzione della casa di reclusione padovana.

Questo magistrato deve ora decidere in ordine alla fondatezza o meno del sopra citato reclamo, dovendo — all'evidenza — fare applicazione del disposto del sesto comma dell'art. 18 o.p., secondo cui «i detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione».

Si tratta di decidere attorno ad una fattispecie incidente su beni direttamente ed immediatamente costituenti oggetto di protezione costituzionale (viene invero in questione l'applicazione dell'art. 21 della Costituzione, con tutto il variegato gioco interpretativo-applicativo, specialmente riferibile all'ultimo comma della norma afferente la stampa contraria al buon costume, quale derivante dal lento evolversi dell'abbondante mole di giurisprudenza e dottrina formatesi sul punto, anche in correlazione con l'elaborazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 528 c.p., come da ultimo lumeggiata dalle note pronunce della suprema Corte a sezioni unite).

Ritiene a tal proposito questo magistrato di sollevare d'ufficio una questione di legittimità costituzionale del citato art. 35 dell'ordinamento penitenziario.

Osserva il magistrato come — allo stato della vigente normativa — egli sarebbe tenuto a decidere il reclamo in questione con procedura *de plano*.

La decisione sul reclamo è infatti giurisdizionalizzata, ai sensi dell'art. 69 dell'ordinamento penitenziario, solo in determinati casi (tra cui non rientra quello oggi in esame), vale a dire nelle ipotesi in cui il reclamo medesimo concerna le materie indicate nelle lettere *a)* e *b)* del sesto comma della norma medesima [cioè nei casi in cui il reclamo attenga all'inosservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali (lett. *a)*, ovvero ancora la materia disciplinare (lett. *b)*].

Accade, dunque, che allorché un detenuto lamenti ad esempio l'illegittimità dell'esercizio dell'azione disciplinare esercitata nei suoi confronti (ad es.: dolendosi della mancata contestazione dell'addebito), la legge prevede la fissazione di un'apposita udienza avanti il magistrato di sorveglianza in funzione di giudice monocratico, con la presenza del rappresentante del pubblico ministero e del difensore, così come prevede il terzo comma dell'art. 14-ter dell'ordinamento penitenziario (richiamato dal sesto comma dell'art. 69 o.p.): si incardina per tale via un vero e proprio giudizio, nel quale — oltre ad essere previsto l'intervento del p.m. — sia l'interessato sia l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie giusta il disposto del terzo comma, seconda parte, del testé citato art. 14-ter o.p.

L'ordinanza che decide tale fase di giudizio è espressamente dichiarata impugnabile, sia pure soltanto per cassazione, dal sesto comma dell'art. 69 o.p.

Ebbene, ritiene il remittente non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 69 o.p. nella parte in cui non prevede che la procedura di cui all'art. 14-ter o.p. si applichi anche nelle ipotesi in cui il reclamo del detenuto abbia ad oggetto, come avviene nel caso di specie, la dedotta lesione, immediata e diretta, di un bene (o di un diritto) costituzionalmente garantito.

Qui si deve decidere se il comportamento dell'amministrazione, la quale nega decisamente che sia diritto del detenuto tenere presso di sé stampa pornografica, e che anzi è convinta che l'immissione nel circuito carcerario della medesima potrebbe configurare un reato, sia o meno legittimo: il comportamento dell'Amministrazione — che appare *ictu oculi* (a ragione od a torto: non interessa in questa fase) come immediatamente incidente su di un diritto costituzionalmente protetto — dovrebbe essere valutato da questo magistrato *de plano*, senza garanzie,

senza l'intervento della parte pubblica, nell'ambito di un procedimento degiurisdizionalizzato, il quale dovrebbe concludersi con la pronuncia di una decisione da un lato inoppugnabile (così Cass. pen., sez. I, 19 aprile 1997, n. 296, in CED), e dall'altro destinata a restar pressoché lettera morta, dato che la legge non prevede nemmeno che la stessa debba assumere la forma dell'ordinanza (contestandocisi — in dottrina — di ritenere che la medesima abbia il valore di una sollecitazione all'amministrazione, utile soltanto a produrre una segnalazione alle superiori autorità gerarchiche in caso di inottemperanza, salva ed impregiudicata restando ovviamente, in questa sede, la più generale questione degli effetti della decisione del magistrato di sorveglianza sul reclamo, la quale non appare comunque porsi qui in termini diversi rispetto a quanto, già non avvenga in relazione alle materie indicate nelle citate lettere a) e b) del sesto comma dell'art. 69 o.p.).

Valuti dunque il giudice delle leggi se si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione un sistema che prevede la giurisdizionalizzazione del reclamo avente ad oggetto materie non sempre direttamente incidenti su beni od interessi costituzionalmente protetti (quale tipicamente deve considerarsi l'esercizio del potere disciplinare intramurario), e che non prevede la medesima necessità nell'ipotesi, ben più importante e di spessore giuridicamente strategico, in cui il magistrato di sorveglianza, per legge preposto alla tutela dei diritti del detenuto, sia chiamato a pronunciarsi su di una questione rispetto alla quale venga invocata la lesione immediata e diretta di un diritto costituzionalmente protetto.

Circa la posizione del magistrato di sorveglianza quale giudice preposto per legge alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti del detenuto, quale nitidamente emergente anche da numerose pronunce della Corte costituzionale, non si può che rimandare in questa sede all'impegnativa ricostruzione operata nell'impianto della parte motiva della sentenza emessa dalla Corte costituzionale con sentenza 14-18 ottobre 1996, n. 351 (in *Gazzetta Ufficiale*, - 1ª serie speciale - del 23 ottobre 1996, n. 43).

Non sembra al remittente che si tratti di ipotizzare scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore o di apportare interventi additivi, ma di ricondurre a razionalità un sistema che sembra *in parte qua* inficiato da un'evidente disparità, tutelando esso posizioni «deboli» o affievolite in maniera assai più robusta rispetto a situazioni «forti» senza che sia dato cogliere una valida ragione discriminatrice idonea a giustificare la diversità di trattamento.

Si potrebbe obiettare che la questione è sollevata nell'ambito di un procedimento la cui qualificazione come «giudizio» in senso tecnico appare discutibile: ma oggetto del sospetto di incostituzionalità è proprio che questo procedimento non sia considerato dal legislatore un giudizio in senso tecnico, ragion per cui tale questione può a ragione considerarsi rilevante, evidente essendo che — in caso di accoglimento — il remittente dovrebbe osservare la procedura di cui all'art. 14-ter o.p., disponendo la comparizione delle parti, dandone avviso al p.m., decidendo con ordinanza ricorribile in cassazione, ecc.

Non può del resto sottacersi come la Corte costituzionale abbia spesso esaminato e deciso questioni di costituzionalità poste dal magistrato di sorveglianza nel corso «di giudizi» aventi ad esempio ad oggetto la concessione dei permessi-premio previsti dall'art. 30-ter o.p. (procedimenti, questi, del pari non giurisdizionalizzati se non in caso di successivo reclamo), superando implicitamente la questione dell'ammissibilità di tali questioni siccome non sollevate nel corso di un «giudizio» in senso strettamente tecnico.

La figura del magistrato di sorveglianza invece è tutta imperniata sulla sua funzione di garante dei diritti: basterebbe citare, tra le tante, la norma di cui all'art. 69, quinto comma o.p., secondo cui tale magistrato approva il programma di trattamento, ovvero, se ravvisa elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce con osservazioni al fine di una nuova formulazione, ovvero ancora impartisce, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati (di qui la posizione del tutto anomala che tale figura di giudice assume nei riguardi dell'autorità amministrativa, in una prospettiva che si pone in termini davvero peculiari rispetto a quelli contrassegnati dalla legge abolitiva del contenzioso amministrativo, la quale consente la mera disapplicazione nel caso concreto dell'atto amministrativo che si reputi affetto da vizio di illegittimità).

È d'altronde troppo nota, per essere citata in questa sede, la crescente tendenza della giurisprudenza (sia della Corte di cassazione sia della Corte costituzionale) a configurare l'attività della magistratura di sorveglianza come rientrante nella nozione di giurisdizione vera e propria, sottraendola dall'ambito della cd. amministrazione, nelle cui secche essa è stata troppo a lungo ingiustamente relegata, in ossequio ad una tradizione storico-culturale che, irrogata la pena, voleva riservata all'autorità amministrativa (salvo eccezioni) il completo governo della fase esecutiva, di talché quand'anche era prevista la competenza dell'allora giudice di sorveglianza, si affermava la natura per l'appunto amministrativa della medesima.

Se dunque si ritiene che il giudice naturale dei diritti coinvolti nel corso ed a causa del trattamento penitenziario sia il magistrato di sorveglianza, e non il giudice per così dire ordinario (civile o penale) ovvero quello

amministrativo (ai quali in ipotesi si potrebbe ritenere che il detenuto potrebbe rivolgersi), si deve convenire che la su prospettata questione — al di là del profilo procedurale — assume valenza di tutto rilievo, toccando la medesima molto da vicino il significato stesso che si voglia oggi attribuire a tale figura di magistrato.

In caso di accoglimento infatti le decisioni assunte dal magistrato di sorveglianza in sede di reclamo avente ad oggetto la lesione (denunciata come immediata e diretta) di diritti costituzionalmente garantiti sarebbero precedute da una fase giurisdizionale vera e propria avente le garanzie del contraddittorio costituirebbero oggetto di una vera e propria decisione in senso tecnico assunta con la forma dell'ordinanza (con tutte le conseguenze del caso) e soprattutto sarebbero ricorribili presso il giudice della nomofilachia: con la conseguenza che suprema Corte diverrebbe anche in questa materia garante dell'uniforme applicazione del diritto, il che oggi le viene invece precluso in radice da quella che si ritiene essere un'ingiustificata privazione *in procedendo* il cui perdurare nel sistema ha fin qui impedito la formazione di un substrato giurisprudenziale di un qualche spessore in una materia (quella del rispetto dei diritti fondamentali del detenuto nell'ambito penitenziario) alla quale si fa purtuttavia sovente riferimento per giudicare il grado di civiltà di un popolo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale del 16 marzo 1956;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 69, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) nella parte in cui non prevede che la procedura di cui all'art. 14-ter stessa legge si applichi [oltreché nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma] anche nel caso di reclamo del detenuto avente ad oggetto la lesione immediata e diretta di diritti costituzionalmente garantiti;

Sospende la decisione in ordine ai due reclami riuniti;

Ordina che la presente ordinanza sia a cura della cancelleria notificata al detenuto, alla direzione della casa di reclusione di Padova, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e si trasmetta — a notifiche e comunicazioni effettuate — alla Corte costituzionale.

Padova, addì 2 gennaio 1998

Il magistrato di sorveglianza: PAVARIN

98C0158

N. 96

*Ordinanza emessa il 12 dicembre 1997 dal tribunale di Messina
nel procedimento penale a carico di Floramo Francesco ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Dichiarazioni predibattimentali rese ai sensi dell'art. 513 del c.p.p. previgente - Mancata previsione di efficacia probatoria nel caso in cui non sia stata disposta, prima dell'entrata in vigore della novella, la lettura dei verbali di dette dichiarazioni - sottrazione di materiale probatorio ritualmente acquisito - Disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2 e 5).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 101 e 112).

LA CORTE D'ASSISE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento n. 2/97 r.g. Corte d'Assise, n. 639/96 g.i.p. e n. 728/96 r.g.n.r., a carico di Floramo Francesco, nato a Barcellona P.G. (Messina) il 23 gennaio 1965, residente a Falcone via Martiri del Congo n. 4/8, e di Munafò Giancarlo nato a Torregrotta (Messina) il 19 gennaio 1973, domiciliato a Roccavaldina (Messina) via Basso Casale n. 2, imputati come in atti.

Esaminata l'istanza proposta dal pubblico ministero che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. così come modificato dall'art. 1 legge n. 267/1997 per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 112 della Costituzione, nonché dell'art. 6 legge n. 267/1997 per violazione degli artt. 2, 3, 24, 101 e 112 della Costituzione.

Ritenuto che la questione sollevata in relazione all'art. 6 legge 7 agosto 1997 n. 267, è rilevante nel presente giudizio, poiché il pubblico ministero ha chiesto l'acquisizione e la lettura delle dichiarazioni rese da Mondì Carmelo e Imbesi Franco, entrambi imputati in procedimenti connessi, i quali si sono avvalsi, all'udienza dibattimentale del 30 settembre 1997, della facoltà di non rispondere.

Rilevato che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l'applicabilità della disciplina transitoria di cui al secondo comma dell'art. 6 legge citata, poiché trattasi di «giudizio di primo grado in corso» al momento di entrata in vigore della legge 7 agosto 1997 n. 267, risalendo il decreto che dispone il giudizio alla data del 29 gennaio 1997 e la prima udienza dibattimentale alla data del 7 giugno 1997.

Ritenuto pertanto, che questa Corte deve, per decidere sull'istanza, applicare la normativa della quale si deduce l'illegittimità.

Ritenuto che la questione sollevata non è manifestamente infondata in relazione a tutti i profili di illegittimità costituzionale indicati dal pubblico ministero, ponendosi l'art. 6, commi 2 e 5 legge n. 267/1997 in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 101 e 112 della Costituzione.

Rilevato, in particolare, che per i procedimenti in corso di trattazione nella fase dibattimentale di primo grado al momento di entrata in vigore della legge n. 267/1997, il legislatore ha previsto, nel solo caso in cui sia stata già disposta la lettura, «nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questo delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o all'udienza preliminare», che le parti hanno la facoltà di richiedere ed il giudice di disporre la citazione delle predette persone per un nuovo esame con la conseguenza che, ove queste ultime si avvalgano ulteriormente della facoltà di non rispondere ovvero non si presentino, le dichiarazioni in precedenza rese «possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questo delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o all'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p., nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 267/1997».

Considerato che questa normativa trova il suo fondamento nel principio più volte affermato dalla Corte costituzionale di «non dispersione della prova», che deve informare il sistema processuale penale, avente quale suo fine primario e ineludibile quello della ricerca della verità, e che finirebbe con l'essere particolarmente vulnerato qualora, in mancanza della sopra indicata disciplina transitoria, si applicasse, anche ai procedimenti in corso di trattazione nella fase di primo grado, la normativa di cui all'art. 513 c.p.p., quale sostituito dall'art. 1 della suindicata legge, specie se si osserva che il pubblico ministero non ha potuto, a suo tempo, ricorrere all'assunzione del mezzo di prova suindicato in sede di incidente probatorio, atteso che l'art. 392, comma 1, lett. d, c.p.p. prevedeva dei limiti di ammissibilità, significativamente venuti meno in concomitanza e correlazione con il nuovo disposto dell'art. 513 c.p.p.

Rilevato che la disciplina sopra richiamata, contenuta nell'art. 6 legge citata, non può, tuttavia, trovare applicazione nei casi, come quello di specie, non contemplati dalla legge, nei quali, sebbene vi sia un «procedimento in corso nella fase dibattimentale di primo grado», non è stata disposta, prima dell'entrata in vigore della legge più volte sopra citata, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 513 c.p.p., con evidente disparità di trattamento rispetto alla situazione prima descritta, poiché tali verbali non potranno essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e di essi il giudice non potrà valersi ai fini della prova dei fatti neppure nei modi limitati previsti dal comma 5 dell'art. 6 cit..

Ritenuto che la suddetta disparità di trattamento non trova alcuna ragionevole giustificazione e si pone in violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché le situazioni regolamentate appaiono del tutto simili e per entrambe sorgono identici problemi di non dispersione della prova nei procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 267/1997, principio fatto salvo dal legislatore nonostante la nuova previsione legislativa dell'art. 513 c.p.p., nell'ottica del recupero delle direttive ispiratrici del codice di procedura penale del 1988, quale può desumersi dal complesso delle norme introdotte dalla legge già menzionata.

Ritenuto che l'art. 6 legge citata si pone, per le medesime ragioni sopra brevemente richiamate, in contrasto con gli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione e con i principi di solidarietà, uguaglianza e legalità in essi affermati, poiché limita ingiustificatamente nei procedimenti in corso l'acquisizione di elementi di prova da sottoporre al vaglio del giudice, pur legittimamente acquisiti nella vigenza di diverse norme processuali, con possibile pregiudizio anche del diritto di difesa nella misura in cui impedisce la ricerca della verità storica dei fatti.

Ritenuto che l'art. 6 legge citata si pone, infine, in contrasto con l'art. 112 della Costituzione, poiché il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla del materiale probatorio legittimamente acquisito venga sottratto alla valutazione del giudice come mera conseguenza del comportamento di un soggetto del processo (dichiarante ex art. 210 c.p.p.) e della successiva scelta di una parte.

Ritenuto che la questione di costituzionalità relativa all'art. 6 legge n. 267/1997 si pone, nel caso di specie, come assorbente e preliminare rispetto a quella di cui all'art. 513 c.p.p., sollevata dal pubblico ministero unitamente alla prima.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, legge 7 agosto 1997, n. 267, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 101 e 112 della Costituzione nella parte in cui non prevede che vengano acquisiti al fascicolo del dibattimento e possano essere valutati come prova dei fatti in essi affermati, con le limitazioni di cui al comma 5 dell'art. 6 citato, i verbali delle dichiarazioni rese in precedenza al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questo delegata, al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, dalle persone indicate nell'art. 513 c.p.p. le quali si siano avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate al dibattimento in un procedimento pendente nella fase di primo grado al momento di entrata in vigore della suddetta legge, quando dei verbali di dette dichiarazioni non sia stata disposta la lettura in dibattimento prima dell'entrata in vigore della stessa legge;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 12 dicembre 1997

Il presidente: ARENA

98C0159

N. 97

*Ordinanza emessa il 5 gennaio 1998 dal pretore di Verona
nel procedimento civile vertente tra Nottegar Flavio ed altri e le Ferrovie dello Stato S.p.a.*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Previsione dell'attribuzione della stessa, in caso di decesso del dipendente in attività di servizio, al coniuge e ai discendenti nonché ai fratelli e sorelle permanentemente inabili a proficuo lavoro ovvero di età inferiore a 21 anni, conviventi e a carico - Mancata previsione dell'erogazione ai fratelli e sorelle senza limitazione alcuna - Deteriore trattamento dei ferrovieri rispetto ai dipendenti statali.

(Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16, sesto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede, osserva:

I N F A T T O

Con ricorso depositato in data 23 agosto 1996 e ritualmente notificato, il sig. Nottegar Flavio, in proprio quale coerede e quale procuratore dei coeredi Nottegar Pietro, Nottegar Lina, Nottegar Teresa, Nottegar Luigi, Nottegar Beatrice, Bottazzini Rosa Maria, Battazzini Giuseppe Angelo, Bottazzini Maria Cristina, Bottazzini Sabina, Bottazzini Luciana, Nottegar Miriam, nonché i sig.ri Morandini Tarcisio, Morandini Maria Rosa, Morandini Rita, Morandini Angelo Zeno, Morandini Damiano e Bottazzini Elisa convenivano innanzi a questo pretore, in funzione di giudice del lavoro, l'O.P.A.F.S. e la Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, perchè fossero condannati in via solidale o alternativa a corrispondere loro la quota di competenza nella propria qualità di erede, anche in rappresentazione, del defunto sig. Nottegar Giulio dell'inden-

nità di buonuscita ai superstiti o del T.F.R., nella misura complessiva di L. 39.125.929 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con rifusione delle spese di lite e sentenza provvisoriamente esecutiva. Nel ricorso evidenziavano i ricorrenti che il sig. Giulio Nottegar era deceduto il 14 novembre 1986 lasciando eredi legittimi i fratelli Lina, Pietro, Teresa, Giuliana, Beatrice, Flavio nonché i nipoti figli della sorella Amelia premorta Bottazzini Rosa Maria, Giuseppe Angelo, Maria Cristina, Sabina Luciana ed Lisa, nonché i figli del fratello Alessandro premorto, Nottegar Chiara, Francesca e Miriam; che la sig.ra Giuliana Nottegar era deceduta in data 8 settembre 1995 lasciando eredi il marito Morandini Tarcisio nonché i figli Morandini Maria Rosa, Rita, Angelo e Damiano; che il sig. Giulio Nottegar aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'allora Ente Ferrovie dello Stato dal 20 dicembre 1962 alla data del decesso in qualità di operaio qualificato, categoria 4, classe 8; che all'atto del decesso il sig. Giulio Nottegar percepiva uno stipendio mensile di L. 858.636, un'indennità integrativa speciale di L. 704.531, il valore di scatto di anzianità utile ex legge n. 42/1979 di L. 11.669 nonché la tredicesima mensilità; che con lettera a.r. in data 22 ottobre 1991 gli eredi del sig. Giulio Nottegar avevano richiesto alle parti convenute il pagamento dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 16, comma 6, legge 14 dicembre 1973 n. 829 nella misura complessiva di L. 39.125.929; che l'O.P.A.F.S. aveva risposto con lettera in data 9 gennaio 1992 in termini negativi; che tutti i ricorrenti erano economicamente autosufficienti. Nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, legge 14 dicembre 1973 n. 829 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui escludeva il diritto all'erogazione dell'indennità di buonuscita ai fratelli e le sorelle laddove non permanentemente inabili a proficuo lavoro, ovvero di età superiore a 21 anni, non conviventi e non a carico.

Si costituiva ritualmente la Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, che contestava la fondatezza della pretesa azionata dai ricorrenti richiamando il disposto della norma impugnata e ribadendone la conformità al dettato costituzionale.

All'udienza del 19 giugno 1997 era discussa la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente.

IN DIRITTO

Ritiene questo pretore che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, legge 14 dicembre 1973 n. 829 nella parte in cui non include fra i soggetti aventi diritto all'erogazione dell'indennità di buonuscita i fratelli e le sorelle, salvo che permanentemente inabili a proficuo lavoro, ovvero di età inferiore a 21 anni, conviventi ed a carico, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sia rilevante ai fini della decisione della presente causa atteso che solo in ipotesi di fondatezza dell'eccezione sollevata i ricorrenti potrebbero vedere accolta la pretesa azionata in giudizio.

Ritiene, altresì, questo pretore che la questione sia non manifestamente infondata atteso che non può dubitarsi dell'identità di natura fra l'indennità di buonuscita di cui fruiva il dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato e l'indennità di buonuscita erogata al dipendente statale. Quest'ultima, come noto, viene erogata ai superstiti senza limitazione alcuna, con la conseguenza che si evidenzia una disparità di trattamento (già rilevata da questa Corte in relazione a fattispecie analoghe Corte costituzionale nn. 821/1988 e 471/1989) fra le stesse categorie di superstiti di dipendenti statali e di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente;

Ordina a cura della cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il controllo della legittimità dell'art. 16, comma 6, legge 14 dicembre 1973 n. 829, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui esclude il diritto all'erogazione dell'indennità di buonuscita ai fratelli e le sorelle laddove non permanentemente inabili a proficuo lavoro, ovvero di età superiore a 21 anni, non conviventi e non a carico;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verona, addì 5 gennaio 1998

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 98

*Ordinanza emessa il 24 dicembre 1997 dal tribunale della libertà di Firenze
sull'appello proposto dal p.m. presso la pretura di Firenze nei confronti di Peretti Ferdinando ed altro*

Processo penale - Misure cautelari reali - Richiesta di sequestro conservativo da parte del pubblico ministero - Provvedimento di rigetto - Impugnabilità - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra le parti, posta la possibilità di richiedere il riesame del provvedimento da parte del destinatario della misura - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 322-bis).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ

Ha pronunciato la seguente ordinanza letto l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. dal pubblico ministero presso la pretura di Firenze in data 8 dicembre 1997 (pervenuto 9 dicembre 1997), avverso l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso la pretura di Firenze emessa il 28 novembre 1997, con la quale veniva respinta la richiesta dell'appellante di applicazione della misura cautelare del sequestro conservativo nei confronti di Peretti Ferdinando e Modestini Antonio, sciogliendo la riserva di decisione assunta all'udienza del 24 dicembre 1997.

Nell'ambito di un procedimento penale relativo all'esportazione clandestina di un dipinto ad olio su tela raffigurante «La morte di Sansone» attribuito al pittore Peter Paul Rubens, la cui esportazione costituisce grave danno per il patrimonio culturale italiano, essendo lo stesso di inestimabile valore storico-artistico oltretutto patrimoniale, accertato in Firenze nel dicembre del 1991, il p.m. richiedeva al giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze l'applicazione della misura cautelare reale del sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 316 e ss. C.p.p., fino alla concorrenza di lire dieci miliardi sui beni mobili o immobili di proprietà di Peretti Ferdinando e Modestini Antonio, imputati nel detto procedimento assieme ad altri due concorrenti.

Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze, con ordinanza del 28 novembre 1997, respingeva la richiesta.

Avverso tale ordinanza il p.m. proponeva appello, e non già richiesta di riesame ai sensi dell'art. 318 c.p.p.

Rilevava preliminarmente che la proposta impugnazione avrebbe ben potuto essere considerata inammissibile dal giudice, «Atteso il principio generale di tassatività dei mezzi di gravame, stabilito dall'art. 568, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e avuto riguardo al fatto che, in tema di sequestro conservativo, è soltanto ammesso, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., il riesame avverso l'ordinanza applicativa di detta misura», dovendo quindi «escludersi che sia in alcun modo impugnabile il provvedimento con il quale l'applicazione della misura stessa venga negata» (Cass. Sez. I., sentenza n. 874 del 30 maggio 1996).

Nonostante le preclusive disposizioni di legge, confidava tuttavia il p.m. che il tribunale adito volesse superare in via interpretativa i dubbi di costituzionalità relativi proprio alla preclusione dell'appello avverso i provvedimenti di diniego del sequestro conservativo e, in subordine, riconoscere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alla mancanza di tale previsione all'interno del codice di procedura penale.

Così riassunto il quadro delle questioni poste dal p.m., il tribunale non ritiene di poter superare il disposto normativo con operazioni di ermeneutica. Il richiamato principio della tassatività dei mezzi di impugnazione ricordato dal supremo collegio nella citata sentenza, porta come inevitabile corollario l'esclusione di qualunque possibilità di applicazione analogica o estensiva di norme in altri contesti e ad altri fini previste.

Il tribunale deve pertanto confrontarsi con la questione di costituzionalità.

La questione è rilevante ai fini del giudizio incidentale in corso. L'appello proposto dal p.m., infatti, dovrebbe essere dichiarato inammissibile dal tribunale in considerazione della stessa mancata previsione del rimedio invocato, laddove, al contrario, i motivi proposti dal p.m. nella sua impugnazione potrebbero avere ingresso ad un esame di merito qualora, dubitando il tribunale della costituzionalità della mancata previsione di detto appello, la Corte costituzionale rimuovesse la presunta incostituzionalità. In sostanza questo giudice si trova nella situazione tipica dell'incidente di costituzionalità per quanto attiene alla rilevanza ai fini del giudizio, in quanto, nell'alternativa fra applicare la norma sospettata di incostituzionalità ovvero sollevare il relativo incidente avanti alla Corte costituzionale, il giudizio incidentale in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

La questione non appare al tribunale manifestamente infondata.

Nella sentenza n. 253 del 1994 la Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare. Nell'ambito di tale sentenza, a giudizio del tribunale, è dato cogliere l'esplicitazione di tutta una serie di principi generali non già riferibili esclusivamente al solo processo civile ma invece da considerare principi generali del processo, alla stregua del sistema costituito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sotto un primo profilo si evidenzia la disparità di trattamento fra la posizione processuale assunta dal destinatario di una misura di sequestro conservativo, che avrà possibilità di richiedere il riesame del provvedimento applicativo ai sensi dell'art. 318 c.p.p., ed il p.m., il quale nulla potrà a fronte di un provvedimento di rigetto della propria richiesta da parte del giudice. A tale riguardo, le stesse ragioni che presiedettero alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 669-terdecies c.p.c., possono oggi essere considerate adattabili, *mutatis mutandis*, alla mancata previsione dell'appello avverso provvedimenti di diniego dal sequestro conservativo richiesto ai sensi dell'art. 316 e 55. c.p.p.

Ed invero appaiono principi di portata generale quelli espressi dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 253 del 1994, giusta i quali: «La mancata previsione della *revisio prioris instantiae*, (...) in favore della parte che subisca la situazione assunta come lesiva del proprio diritto e che abbia richiesto senza successo una cautela anticipatoria o conservativa, reclamo consentito invece solo in caso di provvedimento concessivo della tutela cautelare, realizza un'amputazione del diritto di difesa, in quanto si attribuisce maggiore possibilità di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone; e ciò senza giustificazione di sorta, data la posizione simmetricamente equivalente delle parti nei confronti dell'ordinamento processuale.

Né vi è possibilità logica di ritenere *a priori* più probabile il fondamento giuridico dei provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento; né infine appare giustificato prestare una considerazione privilegiata allo *status quo*, ciò essendo contrario alla stessa garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti. La sperequazione determinata dalla reclamabilità dei soli provvedimenti di accoglimento non può nemmeno considerarsi compensata dalla prevista riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice in caso di mutamento delle circostanze o di deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto, giacché tra i rimedi della reclamabilità e della riproponibilità non vi è rapporto di equivalenza in termini di garanzia, operando gli stessi su piani diversi, non sovrapponibili ma complementari, sì che la disponibilità del secondo rimedio non esclude la necessità di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria del primo.

L'equivalenza dei mezzi processuali esperibili dalle parti (salvo che la particolarità di tutela della situazione dedotta in giudizio, come una disparità delle condizioni materiali di partenza, giustifichi una disciplina differenziata) è inoltre in rapporto di necessaria strumentalità con le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 della Costituzione, sì che una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilità di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropriamente in suo danno ed a favore della controparte l'andamento e l'esito del processo».

Le riportate affermazioni, depurate di quel tanto di necessario riferimento alla fattispecie nell'occasione presa in esame, sembrerebbero delineare un quadro in cui, alla stregua dei valori espressi dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, le parti assumono una posizione simmetricamente equivalente nei confronti dell'ordinamento processuale nella parità dei mezzi processuali esperibili e, conseguentemente, risulta necessario garantire un gravame alla parte che veda rigettata la propria istanza di applicazione di una misura cautelare, quando tale gravame sia previsto per la parte che veda *contra se* accogliere tale istanza, in quanto una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilità di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropriamente in suo danno ed a favore della controparte l'andamento e l'esito del processo.

È certo vero che la particolarità di tutela della situazione dedotta in giudizio, quale una disparità delle condizioni materiali di partenza, giustifichi una disciplina differenziata, ma non sembra al tribunale che tale disparità nelle condizioni materiali di partenza possa, nel caso che qui occupa, essere rinvenuta nella differenti funzioni processuali che l'ordinamento non può che assegnare all'organo dell'accusa e alla difesa degli imputati. Non può, in altri termini, ritenersi dalla circostanza che nel procedimento penale solo il p.m. possa rivolgere richiesta al giudice per le indagini preliminari di applicazione della misura cautelare del sequestro conservativo, qualora sussista fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, quella sostanziale disparità delle condizioni materiali di partenza cui pure ha accennato la Corte costituzionale nella citata sentenza. La disparità, qualora la si voglia ravvisare, appare come disparità di ruoli e funzioni all'interno del processo: se nel

processo civile tutti i consociati possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti, l'ordinamento giuridico seleziona poi, dalla generalità, solo quei consociati che possano, in base al principio della domanda giudiziale, vantare un concreto interesse ad agire, ed allora solo l'attore-ricorrente, in quanto portatore di quello specifico interesse, sarà legittimato a richiedere al giudice la misura cautelare ritenuta più consona alla tutela della propria posizione sostanziale e processuale, concessa o negata la quale riemerge e si impone, in rapporto al convenuto-resistente, il principio della simmetrica equivalenza nei confronti dell'ordinamento processuale affermato con la citata sentenza. Nel processo penale, invece, l'interesse all'esercizio dell'azione penale è tassativamente predeterminato dall'art. 112 della Costituzione, allorché sopravvenga una notizia di reato, imputando tale sistema un potere dovere in capo al pubblico ministero. Ma anche in questo caso, una volta instaurato il processo (o meglio, il procedimento), dovrebbe riemergere e imporsi, in caso di accoglimento o rigetto di richiesta di misura cautelare, il principio della simmetrica equivalenza delle parti nei confronti dell'ordinamento processuale. Ciò che avviene per vero, con la previsione dell'istituto dell'appello, in ordine a tutte le misure cautelari, personali o reali, ad esclusione del sequestro conservativo, con conseguente impedimento del p.m. di gravare l'eventuale provvedimento di rigetto della propria richiesta con un adeguato rimedio che, riequilibrando i mezzi di tutela a disposizione delle parti, riequilibri nel contempo il peso che nel processo penale assume l'interesse dello Stato comunità, nella specie di non vedere andare disperse le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, perseguito dal pubblico ministero.

Sotto un secondo profilo, la questione posta non appare infondata in relazione all'esigenza costituzionale di garantire alle parti un giusto processo.

Come ora ricordato, infatti, nell'ambito delle misure cautelari, personali o reali, la misura del sequestro conservativo risulta l'unica nei confronti della quale, in caso di provvedimento di rigetto della relativa istanza, non sia dato di esperire altro rimedio diverso da quello del riesame.

Il codice di procedura penale contempla, in effetti, l'appello previsto dall'art. 310 contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, proponibile dal pubblico ministero, dall'imputato e dal suo difensore, fuori dai casi di richiesta di riesame di ordinanza applicativa di misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, e l'appello previsto dall'art. 322-*bis*, introdotto dall'art. 17 del d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero, proponibile dal pubblico ministero stesso, dall'imputato e dal suo difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, fuori dai casi di richiesta di riesame del decreto applicativo di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 322. Nel caso di sequestro conservativo è invece dato il solo rimedio del riesame previsto dall'art. 318 c.p.p., contro la relativa ordinanza applicativa, esperibile da chiunque vi abbia interesse.

In questa seconda e diversa prospettiva risulta particolarmente evidente che, con riferimento alle misure cautelari reali, il sistema così venutosi a delineare determina una sensibile diversità di disciplina e di istituti applicabili fra il sequestro preventivo e quello conservativo, senza che appaiano sussistere insuperabili ragioni per tale diversificazione. Al contrario, la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 253 del 1994, ha avuto modo di sottolineare un enunciato che ancora una volta parrebbe al tribunale riferibile a principi generali del giusto processo, giusta il quale: «La disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione" (nel caso di specie del p.m., o dello Stato comunità, che ha ragione); ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina che assicuri i requisiti propri (e minimi) imposti al modulo processuale dalle garanzie di cui al "sistema" costituito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione; in tema di contraddittorio, di obbligo di motivazione e di posizione delle parti nell'esercizio dei rispettivi diritti».

Se dunque può ritenersi diritto, o più propriamente potestà, del p.m. richiedere al giudice l'applicazione della misura cautelare del sequestro conservativo, qualora ritenga ricorrerne i presupposti, non potrà negarsi alla misura conservativa richiesta una precipua funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, con la conseguenza di ben poter far sospettare di illegittimità costituzionale una disciplina che non assicuri uniformemente i requisiti propri (e minimi) imposti al modello processuale dalle garanzie di cui al «sistema» costituito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, in tema di contraddittorio, di obbligo di motivazione e, per quanto qui occorre, di posizione delle parti nell'esercizio dei rispettivi diritti.

D'altra parte, può essere ulteriormente evidenziato che una disciplina che estendesse anche al sequestro conservativo la disponibilità del rimedio dell'appello, ben difficilmente potrebbe risultare sperequata a sfavore dell'imputato o delle altre parti private nel processo, posto che il rimedio in parola non avrebbe altra possibilità di essere concepito se non a favore di tutte le parti del processo.

Pertanto, ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio incidentale in corso e la non manifesta infondatezza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322-bis del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che le parti ivi indicate possano proporre appello anche contro le ordinanze in materia di sequestro conservativo, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero e al presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 24 dicembre 1997.

Il presidente: MONTI

Il giudice estensore: MONTEVERDE

98C0161

N. 99

*Ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal giudice istruttore del tribunale di Trento
nel procedimento civile vertente tra Jellici Giuliano ed altri e l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa*

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Provincia di Trento - Assegnazione degli alloggi - Revoca per superamento da parte dei nuclei familiari dei beneficiari dei limiti di reddito da fabbricati convenzionali - Irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini per i quali vige il principio della revoca degli alloggi solo per il superamento dei limiti di reddito annuo complessivo - Incidenza sui principi di tutela della famiglia e del risparmio per l'accesso alla casa di abitazione - Eccedenza dai limiti della competenza provinciale.

[Legge provincia Trento 13 novembre 1992, n. 21, art. 27, lett. *b*), in relazione alla legge provincia Trento 13 novembre 1992, n. 21, art. 4, lett. *e*)].

(Cost., artt. 3, 31 e 47; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 393 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 1996, promossa da Jellici Giuliano, Partel Giancarlo, Delladio Giuliano e Dellantonio Giancarlo, rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Paiar ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Trento, via Grazioli n. 106, attori, contro l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa rappresentato e difeso dall'avv. Mario Casari ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Trento, via S. Francesco n. 10, convenuto, avente per oggetto: revoca assegnazione alloggio di edilizia pubblica.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 15 marzo 1996 Jellici Giuliano, Partel Giancarlo, Delladio Giuliano e Dellantonio Giancarlo convenivano in giudizio davanti all'intestato tribunale l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA) esponendo:

che occupavano alloggi dell'edilizia pubblica in forza di contratti di locazione semplice, divenuti successivamente contratti di locazione con patto di futura vendita (ad eccezione di Dellantonio il cui rapporto era rimasto di locazione semplice);

che con nota di data 18 maggio 1995 il Comprensorio della Valle di Fiemme aveva comunicato agli attori la revoca dell'assegnazione degli alloggi a motivo del superamento, da parte dei rispettivi nuclei familiari, del limite di reddito da fabbricati stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell'art. 4, lett. e), della legge provinciale n. 21/1992;

che il ricorso gerarchico alla competente Commissione provinciale era stato respinto e conseguentemente l'ITEA aveva intimato il rilascio degli alloggi;

che gli attori, titolari di posizioni di diritto soggettivo, non avevano la disponibilità di altri alloggi idonei alle esigenze dei rispettivi nuclei familiari e che, nei casi di Jellici e Partel, il superamento dei limiti di reddito era derivato esclusivamente dall'aggiornamento delle rendite catastali non avendo gli stessi acquisito, in costanza di rapporto, ulteriori immobili rispetto a quelli posseduti all'atto dell'assegnazione degli alloggi;

che le disposizioni provinciali applicate in occasione della revoca degli alloggi violavano i principi stabiliti dalle norme costituzionali e dallo Statuto di autonomia perché introducevano una causa di decadenza dall'assegnazione (il superamento dei limiti di reddito fondiari figurativi) non prevista dalla omologa disposizione statale (art. 17 della legge n. 1035/1972) contenente l'unica causa di decadenza del sopravvenuto superamento del limite di reddito effettivo;

che inoltre essendo stati stipulati dei contratti di locazione con patto di futura vendita (escluso quello di Dellantonio) si era in presenza sostanzialmente di contratti preliminari di compravendita tanto che le parti si erano impegnate a perfezionare il trasferimento degli immobili dopo il pagamento dell'ultima rata del canone: da ciò si poteva ricavare che non era possibile sottoporre a revisione ed a verifica della persistenza dei requisiti di reddito i rapporti contrattuali degli attori.

Chiedevano pertanto gli attori in via preliminare che fosse ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione e nel merito che fosse accertata l'efficacia dei contratti in corso con il diritto degli stessi alla occupazione degli immobili. In via subordinata chiedevano che, nel caso di legittimità della revoca dell'assegnazione degli alloggi, fosse riconosciuto il loro diritto al rimborso delle spese sostenute per miglioramenti degli immobili e delle maggiori somme versate insieme con il canone di locazione per il riscatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costituendosi in giudizio l'ITEA rilevava preliminarmente che gli attori potevano eventualmente vantare posizioni di interesse legittimo tanto che loro stessi avevano impugnato i provvedimenti di revoca davanti al tribunale amministrativo regionale. Nel merito deduceva che l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia pubblica doveva permanere nel corso del rapporto locativo in applicazione delle disposizioni normative in materia; ciò rispondeva a precise finalità pubblicistiche, essendo possibile riservare tale beneficio soltanto ai soggetti effettivamente bisognosi e impossibilitati a risolvere autonomamente il problema della casa.

Alla prima udienza di trattazione il giudice istruttore sentiva le parti.

Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta dal giudice istruttore in decisione dopo l'udienza di discussione del 25 novembre 1997.

Relativamente all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ITEA ci si limita a rilevare in questa sede che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (al quale questo giudice aderisce), nel caso di controversie afferenti la revoca degli alloggi già assegnati si discute di posizioni di diritto soggettivo onde deve affermarsi la cognizione del giudice ordinario (Cass. SU 14 giugno 1994 n. 5778; Cass. SU 27 novembre 1995 n. 12242; Cons. Stato 30 marzo 1994 n. 191). Pertanto nella fattispecie in esame la giurisdizione spetta al giudice adito.

Nel merito si rileva che i provvedimenti di revoca dell'assegnazione in locazione (semplice o con patto di futura vendita) agli attori degli alloggi di edilizia pubblica sono stati motivati dal superamento, da parte dei nuclei familiari dei beneficiari, dei limiti di reddito da fabbricati convenzionali stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale; ciò in applicazione del disposto dell'art. 27 della l.pr. 13 novembre 1992 n. 21, che disciplina le condizioni di permanenza negli alloggi da parte degli assegnatari.

L'art. 4, lett. e), della stessa legge prevede, quale autonomo requisito per l'assegnazione degli alloggi pubblici, la non titolarità in capo al nucleo familiare del richiedente di altri fabbricati o di quote anche ideali di altri alloggi che consentano un reddito da fabbricati convenzionale superiore a quello determinato con provvedimento della g.p. La norma assume rilievo nella presente causa perché risulta espressamente richiamata dal citato art. 27 anche ai fini della permanenza degli assegnatari negli alloggi pubblici.

Ritiene questo giudice che si debba fondatamente dubitare della legittimità costituzionale delle citate disposizioni normative nella parte in cui prevedono la revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica a causa del superamento, da parte del nucleo familiare, dei limiti di reddito da fabbricati convenzionale, anche riferito a

quote ideali di altri immobili, a prescindere dalla titolarità di un alloggio idoneo alle esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario. Contrasta infatti con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione, inteso quale manifesta incongruenza del contenuto delle disposizioni normative rispetto ai fini da conseguire, che in sede di revisione delle assegnazioni venga attribuito rilievo in via autonoma alla persistenza del requisito del reddito figurativo da fabbricati (riferito anche a quote immobiliari indivise) anche se non ne derivi contemporaneamente il superamento del limite massimo del reddito complessivo [che si individua quale distinto requisito ai sensi della lett. c) dell'art. 4 della legge provinciale n. 21/1992] e a prescindere dall'esistenza di altro adeguato alloggio.

Ciò pare fondatamente comportare un'ingiustificata lesione della posizione del soggetto che, ritenuto in possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio ITEA, subisce successivamente la revoca pur non avendo superato il reddito del suo nucleo familiare il limite massimo complessivo stabilito e pur non avendo la disponibilità di altra idonea abitazione. Pare infatti incongruo, rispetto alle finalità delle disposizioni in materia di edilizia pubblica, prevedere la revoca unicamente in conseguenza del fatto che l'assegnatario ha superato il limite massimo previsto con una delle componenti dei suoi redditi (quello da fabbricati) anche se ciò derivi dalla sommatoria dei redditi di quote indivise e pur in assenza delle condizioni sopra evidenziate.

Si rileva che la normativa statale in materia (art. 17 della legge 30 dicembre 1972 n. 1035) non contempla tra le ipotesi di revoca dell'assegnazione degli alloggi pubblici il venir meno del requisito del reddito da fabbricati previsto dalla lett. c) dell'art. 2 della stessa legge attribuendo rilievo solo al sopravvenuto superamento dei limiti di reddito annuo complessivo. Sotto questo profilo, pur vertendosi in materia per la quale vi è competenza legislativa primaria della provincia di Trento (art. 8 n. 10, dello Statuto di autonomia), si può prospettare un'ingiustificata disparità di trattamento dei cittadini residenti nel territorio provinciale rispetto a quelli del resto dello Stato con la conseguente violazione dei principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

Per le medesime ragioni si ravvisano dubbi di legittimità in relazione agli artt. 31 e 47 della Costituzione che rispettivamente tutelano le esigenze della famiglia ed agevolano l'accesso all'abitazione per i meno abbienti.

La prospettata irragionevolezza delle disposizioni provinciali in applicazione si accentua e diviene più marcata in relazione alla situazione, in cui concretamente si trovano i convenuti Jellici Giuliano e Partel Giancarlo, di perdita del requisito di cui alla lett. e) della legge provinciale n. 21/1992 senza che, nel corso del rapporto, gli assegnatari abbiano conseguito alcun incremento patrimoniale essendo rimasti titolari delle medesime realtà possedute all'atto della assegnazione; il superamento dei limiti di reddito è derivato esclusivamente per effetto dei meccanismi di aggiornamento delle rendite catastali. Pare illogico ed in contrasto con i principi stabiliti dalle norme costituzionali richiamate che l'assegnazione degli alloggi venga revocata in assenza di mutamenti della consistenza delle proprietà immobiliari degli assegnatari e senza che questi ultimi abbiano conseguito, in ultima analisi, un incremento di ricchezza.

La questione di legittimità costituzionale che si intende sollevare, oltre a risultare non manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte, è rilevante ai fini della decisione della presente causa atteso si discute della revoca dell'assegnazione disposta in applicazione delle disposizioni sottoposte al vaglio del giudice delle leggi.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. b) della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 nella parte in cui richiama l'art. 4, lett. e), della stessa legge per contrasto con gli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione e 8 dello Statuto speciale approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670;

Sospende il giudizio in corso e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia trasmessa unitamente agli atti di causa alla Corte costituzionale, notificata alle parti ed al presidente della Giunta provinciale, nonché comunicata al presidente del Consiglio provinciale.

Così deciso in Trento, lì 15 gennaio 1998.

Il giudice: ERLICHER.

N. 100

*Ordinanza emessa il 9 gennaio 1998 dal pretore di Cosenza
nel procedimento civile vertente tra Biasi Renato e il comune di Fiumefreddo, Bruzio ed altra*

Finanza pubblica allargata - Enti locali in stato di dissesto finanziario - Impignorabilità delle somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili - Previsione della sola condizione consistente nella quantificazione preventiva di tali somme, da adottarsi ogni trimestre - Poteri di transazione attribuiti al commissario liquidatore nell'ambito della procedura di dissesto senza alcuna forma di controllo giurisdizionale - Deroga ai principi in materia di responsabilità patrimoniale in violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra creditori - Lesione del diritto di azione - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale.

[D.Lgs. 25 febbraio 1994, n. 77 (recte: 25 febbraio 1995), artt. 81 e 113, modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, art. 39].

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

Letti gli atti, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

OSSERVA

Il comune di Fiumefreddo opponente, invoca a sostegno dell'istanza di estinzione dell'esecuzione, l'applicazione degli artt. 81 e 113 del d.-l. 25 febbraio 1995, n. 77 anche per come novellato dal successivo decreto-legge del 31 maggio 1996 che prevede l'impignorabilità dei fondi degli enti locali territoriali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario nonché per quelli specificatamente destinati, tramite l'adozione di delibere semestrali, all'espletamento di servizi sociali indispensabili individuati comunque con decreto del Ministero della sanità del 15 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1995.

In merito il creditore opposto ha inteso sollevare ed eccepire la questione di illegittimità costituzionale in rapporto agli artt. 24, 113 e 3 della Costituzione.

Nel valutare i motivi e le singole censure addotte all'intera normativa di riferimento, ritiene questo giudice che la questione, oltre ad essere rilevante per il giudizio *de quo*, non sia neanche manifestamente infondata.

Gli artt. 81 e 113 del decreto-legge n. 77/1995 delineano due diverse strade percorribili dagli enti locali territoriali che, sempre per la salvaguardia degli interessi pubblici preminenti, intendano sottrarre in tutto o in parte i propri fondi alle singole procedure espropriative.

Nel primo caso la delibera dichiarativa del dissesto impone poi la nomina, da parte del Ministero dell'interno, di un commissario liquidatore il quale provvede ad inserire i singoli crediti nella massa passiva per essere poi liquidati a seguito dell'approvazione, sempre da parte del Ministero preposto, di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

In ogni caso spetta all'organo liquidatore estinguere i debiti della massa passiva secondo il piano di estinzione approvato dal Ministero degli interni, mentre il riscontro della liquidazione, tramite verifica della rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione, è attribuito all'organo di revisione contabile dell'ente.

L'intera procedura si svolge in ambito amministrativo senza alcun controllo giurisdizionale se non quello eventuale della magistratura amministrativa con la conseguenza di una ingiustificata degradazione di un diritto soggettivo perfetto, quale quello di credito, ad un mero interesse legittimo.

Tanto ciò è vero che al terzo creditore, di fronte alla dichiarazione di dissesto, non residua alcuno strumento di tutela giurisdizionale del proprio diritto soggettivo che, si sottolinea, rimane degradato ad interesse legittimo, fuori da ogni procedimento di carattere ablatorio.

Sostiene ancora il creditore opposto come la procedura di dissesto consente al commissario liquidatore di transigere vertenze in atto o pretese in corso secondo il proprio arbitrio e senza alcuna forma di controllo giurisdizionale con ciò vanificando anche quella *par condicio creditorum* che il legislatore voleva creare a fronte di un unico soggetto pubblico, in realtà assimilabile al fallito.

La situazione diversamente delineata dall'art. 113 assume invece connotati diversi laddove il legislatore ha previsto:

a) la possibilità dell'ente con un proprio atto interno, al confine tra l'atto politico e l'atto amministrativo, di vincolare i propri fondi all'espletamento dei servizi essenziali poi tassativamente elencati;

b) la comunicazione di tali delibere al terzo-tesoriere a cui viene attribuito il potere dovere di non vincolare le somme pignorate;

c) l'impossibilità conseguente per il creditore, a fronte di una dichiarazione sicuramente negativa del terzo-tesoriere di difendersi o tutelare in qualche modo il proprio credito se non attraverso l'instaurazione dell'accertamento dell'obbligo del terzo, con esiti sicuramente non soddisfacenti considerato che comunque le somme rimangono nella piena disponibilità dell'ente debitore.

In entrambe le ipotesi ci troviamo di fronte ad una deroga massiccia del principio di cui all'art. 2740 in materia di responsabilità patrimoniale, con la creazione di due diverse categorie di creditori senza che il fatto sia assistito dai normali criteri costituzionali di adeguatezza e ragionevolezza.

La normativa in questione, nella sua unica interpretazione plausibile, viola quindi il diritto del creditore precedente a resistere in giudizio, sancito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto attribuendo rilevanza, nei rapporti privatistici, ad un atto dell'organo dell'ente esecutato, avente natura meramente previsionale, programmatica e come tale inevitabilmente generico, impedisce di fatto al creditore di potersi in concreto difendere mediante la verifica e la contestazione dell'effettiva destinazione che, sola, può giustificare il trattamento rafforzato e privilegiato riservato alla pubblica amministrazione nel perseguimento del preminente interesse pubblico e la conseguente sottrazione del patrimonio dell'ente all'esecuzione forzata.

In realtà la stessa giurisprudenza di legittimità aveva in questo senso già elaborato i principi cardine in materia di pignoramento di somme di pertinenza di enti pubblici, secondo cui, anzitutto, le limitazioni della responsabilità patrimoniale sono ammesse solo nei casi espressamente previsti dalla legge e le somme di denaro ed i crediti dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere sottratte all'azione esecutiva soltanto se una apposita norma di legge (o un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento) disponga in tal senso ed imprima a tali beni il vincolo di destinazione ad un pubblico servizio.

È stato inoltre precisato che tale atto, per poter imprimere alle somme di denaro quel vincolo di destinazione al pubblico servizio, e pertanto quella rilevanza esterna che le rende impignorabili, deve necessariamente essere univoco e specifico, diretto in concreto al pagamento degli stipendi ed alla copertura dei servizi essenziali, per il tramite di delibere aventi natura precettiva e non programmatica o mediante l'emissione di mandati di pagamento, risolvendosi altrimenti in un atto avente rilevanza interna non opponibile al creditore.

Tali sono inoltre in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza se si considera che il creditore che fornisce una prestazione necessaria all'espletamento di un servizio essenziale per il cui pagamento sono previsti fondi impignorabili, può vedersi opposto in sede di pignoramento, a seguito del mancato soddisfacimento della propria pretesa creditoria, l'impignorabilità dei fondi medesimi perché destinati allo stesso o ad altro servizio essenziale.

Né peraltro il giudice dell'esecuzione, nell'ambito dei suoi strettissimi poteri ed ambiti applicativi, può effettuare una valutazione nel merito qualificando un credito come attinente all'attività amministrativa preminente e rendendo di fatto inefficace il vincolo di impignorabilità.

Considerato pertanto che la sollevata questione di legittimità costituzionale, nei limiti di quanto evidenziato, non è manifestamente infondata e che la procedura in esame non può essere definita senza la soluzione della questione medesima;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal creditore, nei sensi di cui in motivazione, degli artt. 81 e 113 del d.-l. 25 febbraio 1994, n. 77 così come modificato dall'art. 39 decreto-legge n. 336/1996), con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in singulis e/o in combinato disposto;

Sospende la presente procedura e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Cosenza, addì 9 gennaio 1998

Il pretore: COCCOLUTO

98C0173

N. 101

*Ordinanza emessa l'11 novembre 1997 dal tribunale di Treviso
nel procedimento civile vertente tra il fondo di previdenza «G. Caccianiga» e Atalmi Giorgio ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni per anzianità e vecchiaia integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Corresponsione subordinata alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata e sulla garanzia previdenziale.

(D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-*quinquies* aggiunto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, comma 5).

(Cost., artt. 38 e 41).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello promossa dal fondo di previdenza «G. Caccianiga» contro Atalmi Giorgio + 2.

Rilevato che i ricorrenti in primo grado, dipendenti della Cassamarca S.p.a., hanno chiesto l'accertamento della sussistenza del loro diritto al pensionamento anticipato di cui all'art. 15, lett. d), dello statuto del fondo di previdenza «G. Caccianiga», indipendentemente dall'avverarsi dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenziale obbligatorio;

Rilevato che il fondo «Caccianiga» ha negato il trattamento pensionistico anticipato alla luce del disposto di cui all'art. 18, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo n. 124/1993, introdotto dall'art. 15, comma 5, legge n. 335/1995, inteso come riferibile a tutti i trattamenti pensionistici complementari di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Ritenuto che l'espressione letterale «ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio» contenuta nella norma richiamata vada intesa, in senso lessicale, come equipollente a quella di «forme pensionistiche complementari» di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 124/1993, in quanto anche il termine «integrazione» presuppone necessariamente l'esistenza di un trattamento principale al quale accede quello integrativo, a livello quantitativo o temporale;

Ritenuto altresì che dal susseguirsi degli interventi normativi in materia emerge la volontà del legislatore di pervenire all'equiparazione dei sistemi pensionistici, pubblici e privati, con riferimento ai presupposti per l'accesso al trattamento e che tale *ratio* conforta la suddetta interpretazione letterale dell'art. 18 del decreto legislativo cit.;

Considerato che la norma, così interpretata, presenta profili di incostituzionalità, rilevanti per la dizione e non manifestamente infondati;

Ritenuto, in particolare, sussistente il contrasto con i principi enunciati dagli artt. 41 e 38 della Costituzione, che garantiscono l'autonomia privata sotto il profilo dell'iniziativa economica e delle forme di assistenza, non risultando individuabili nella norma le esigenze di tutela dell'utilità sociale che soli possono giustificare la limitazione del diritto costituzionalmente protetto;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione agli artt. 41 e 38 della Costituzione;

Dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Treviso, addì 11 novembre 1997

Il presidente: CASTAGNA

98C0174

N. 102

*Ordinanza emessa il 2 gennaio 1998 dal pretore di Padova
nel procedimento civile vertente tra Zecchinato Maria Livia e il comune di Padova*

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Veneto - Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Canone di locazione per gli assegnatari collocati nell'«area di decadenza» - Determinazione - Prevista possibilità, in attuazione della delibera CIPE del 13 marzo 1995, che il relativo importo sia superiore rispetto a quello previsto dalla legge n. 392 del 1978 - Lesione del principio che riserva alle Camere l'esercizio della funzione legislativa - Violazione dei limiti posti all'esercizio delle competenze legislative regionali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 27/1996 e n. 155/1988.

(Legge regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10, art. 18; legge regione Veneto 2 aprile 1996).

(Cost., artt. 70, 115 e 117).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza 19 novembre 1997 e viste le note difensive autorizzate, depositate nell'assegnato termine del 20 dicembre 1997, osserva.

1. — Si pone la questione della legittimità della normativa regionale che, con la legge n. 10 del 2 aprile 1996 ha disciplinato anche la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Infatti in applicazione corretta di tale normativa il comune di Padova ha richiesto alla originaria ricorrente il pagamento di canoni superiori a quello risultante dagli artt. 12 e 24 della legge n. 392/1978; il che viene contestato dalla ricorrente.

La legge regionale *de qua* individua come ambito della propria applicazione, tra l'altro, sia tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, comprese le aziende municipalizzate dipendenti dagli enti locali, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della regione, delle province o dei comuni, nonché gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, sia gli alloggi realizzati o recuperati dai comuni con fondi previsti dalle leggi nazionali

nn. 25/1980, 94/1982, 118/1985, 899/1986 e regionale n. 45/1986. L'alloggio in questione risulta realizzato con i fondi comunali di cui alla legge n. 899/1986.

La legge regionale n. 10/1996 espressamente si richiama alla deliberazione 13 marzo 1995 del CIPE (in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995), ed in particolare al punto 8 di questa, che indica la finalità del canone di locazione degli alloggi lì considerati nella compensazione dei costi di gestione, amministrazione e manutenzione e nel recupero di parte delle risorse utilizzate per la loro realizzazione. Per la realizzazione di tale finalità, la delibera CIPE individua tre tipi di canone (sociale, di riferimento, di locazione) applicabili, in diverse articolazioni, con riferimento al reddito del nucleo familiare. E poiché il canone di riferimento viene, in via transitoria e suppletiva, individuato in quello determinato con riferimento alla legge n. 392/1978, espressamente si prevede che, per talune fasce di reddito, il canone in definitiva applicabile sia quest'ultimo maggiorato in misura non inferiore al 50%.

Va rilevato che la regione Veneto ha dato puntuale attuazione a tale indicazione, che tuttavia era prevista come vincolante gli enti gestori nei casi di inerzia delle amministrazioni regionali (*ex* punto 8.7).

2. — Ora, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 155/1988 — dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 26.1, lett. c), della legge n. 392/1978 nella parte in cui non dispone che il canone di locazione di immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone risultante dalle disposizioni del titolo I capo I di quella legge — nonché all'art. 7-bis della legge nazionale n. 25/1980 (che prevede la soggezione all'intera disciplina della legge n. 392/1978 per i contratti relativi agli alloggi acquisiti grazie alla richiamata normativa), deve giudicarsi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale Veneto n. 10/1996, nel testo vigente *ex* legge n. 14/1997, nella parte in cui individua per la cd *area di decadenza* la possibilità di applicazione di un canone aumentato rispetto a quello previsto dalla legge n. 392/1978.

Ciò sotto un duplice profilo.

2.1. — Si è detto che la normativa regionale si è adeguata alla delibera CIPE 13 marzo 1995. Questa delibera è stata adottata in attuazione del potere disciplinato dall'art. 2, secondo comma, n. 2 della legge n. 457/1978 (secondo il quale il CIPE determina i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica). La disposizione è già stata oggetto di un giudizio della Corte costituzionale, tuttavia in sede di conflitto di attribuzione, proposto da alcune regioni (sentenza n. 27 del 5-12 febbraio 1996). Nell'occasione la Corte ha ricordato che non vi è un'attribuzione costituzionale di competenze regionali relative alla fase della selezione degli utenti beneficiari della edilizia residenziale pubblica e nella determinazione dell'ammontare dei relativi canoni: la aspirazione dei singoli a vedere soddisfatta la pretesa di disporre di un'abitazione a prezzo sociale si deve confrontare con le esigenze della finanza pubblica ed i due aspetti si caratterizzano per la dimensione generale (nazionale) degli interessi coinvolti.

2.2. — Il primo profilo è allora quello del verificare se la deliberazione del CIPE possa introdurre il principio della determinazione di canoni superiori a quelli previsti dalla legge n. 392/1978, posto che la dizione dell'art. 2 della legge n. 457/1978 consente l'interpretazione di una determinazione di criteri all'interno del tetto massimo quale indicato nel canone *ex lege* n. 392/1978. Va premesso che, a giudizio di questo pretore, non paiono rinvenirsi ragioni di oggettiva incostituzionalità in una disciplina che ciò preveda: il bilanciamento tra le due esposte e normalmente opposte esigenze ben può giustificare che attraverso il canone si operi la dissuasione di chi, avendo reddito per poter locare un immobile sul mercato, occupi un alloggio pubblico con ciò sottraendolo alla necessità di chi ne abbia contingentemente più necessità; e ciò a prescindere dalle procedure per la decadenza dall'assegnazione ed anche alla luce della normativa sui cd patti in deroga. La questione è però, all'evidenza, quella delle modalità formali di introduzione della disciplina.

Ed allora, ove si ritenga che la delibera CIPE si applichi anche agli alloggi di cui alla legge nazionale n. 25/1980 e nazionale n. 899/1986, deve dubitarsi del potere di modificare una situazione normativa deliberata con legge ordinaria e comunque risultante dall'intervento della Corte costituzionale. Da qui, non sussistendo una competenza regionale in materia, l'illegittimità della legge regionale che a quella delibera si è richiamata.

2.3. — Ove si ritenga che tale delibera non riguardi comunque gli alloggi *de quibus* (argomento che potrebbe essere sostenuto osservando e confrontando la indicazione degli ambiti di applicazione, di cui al punto 2 dell'allegato alla delibera ed all'art. 1.2 della legge regionale Veneto n. 10/1996) la conclusione non potrebbe essere che la stessa, per la ricordata assenza di una competenza normativa propria della regione in materia.

3. — La questione è all'evidenza rilevante nel presente giudizio, laddove dalla sua soluzione dipende la decisione della causa, controvertendosi proprio sull'applicazione del canone determinato dalla normativa regionale.

4. — Il parametro del giudizio di legittimità costituzionale va individuato negli artt. 70, 115 e 117 della Costituzione.

5. — Vanno adottate le disposizioni ordinatorie consequenziali.

P. Q. M.

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale Veneto n. 10/1996, e comunque della stessa, nella parte in cui consente l'applicazione di canoni di locazione superiori a quello determinabile ex artt. 12 e 24 della legge n. 392/1978 agli alloggi indicati nei commi 1 e 2, dell'art. 1 della stessa legge regionale.

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite ed al presidente del consiglio regionale del Veneto, nonché la sua notifica al presidente della giunta regionale del Veneto.

Padova, addì 2 gennaio 1998

Il pretore: CITTERIO

98C0175

N. 103

Ordinanza emessa l'11 dicembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Pfitscher Stefan

Processo penale militare - Regione Trentino-Alto Adige - Facoltà per i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di usare la lingua tedesca nei rapporti con gli organi giurisdizionali militari - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di autonomia regionale speciale e di quello di tutela delle minoranze linguistiche.

(D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 1, 13, 15 e 24).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 10, primo comma, in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, comma 3; Cost., artt. 24 e 116; statuto Trentino-Alto Adige, art. 100).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

1. — Nel procedimento n. 236/1997 r.g.n.r. e n. 68/1997 r.g. g.i.p. nei confronti del militare di leva Pfitscher Stefan per il reato di cui agli artt. 47, n. 4 e 189, comma 2, c.p.m.p. commessi il 30 gennaio 1997 in Vipiteno (Bolzano), in data 4 giugno 1997 il p.m. formulava richiesta di rinvio a giudizio.

All'udienza preliminare del 14 luglio 1997 la difesa produceva certificazione relativa all'appartenenza dell'imputato al gruppo linguistico tedesco della provincia autonoma dei Bolzano.

2. — Ritiene il giudice sussistente questione di legittimità costituzionale, rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata.

3. — L'esigenza di assicurare il concreto esercizio dei diritti della difesa nel processo in corso, infatti, si traduce nella preliminare necessità che l'imputato possa partecipare agli atti processuali personali avvalendosi della propria lingua madre ed avere comunque conoscenza ed informazione nella medesima lingua dell'accusa e degli atti fondamentali del giudizio (art. 24 della Costituzione).

Ne consegue che, risultando in atti l'appartenenza dell'imputato a minoranza riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano, la definizione del giudizio e, prima ancora, la celebrazione della stessa udienza preliminare sia pregiudicata dalla questione circa la possibilità di svolgere il processo penale militare in lingua diversa da quella italiana.

Non appare, infatti, applicabile al caso di specie la disciplina relativa alla traduzione degli atti nella lingua dell'imputato ed a mezzo di interprete (artt. 143 ss. c.p.p.), attesa la specialità e la tutela accordata espressamente al cittadino italiano appartenente a minoranza linguistica riconosciuta (art. 109 c.p.p. e art. 6 della Costituzione).

4. — Al riguardo, si osserva che il vigente codice penale militare — approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 — disciplina il processo penale militare con rinvio (art. 261 c.p.m.p.) alla fonte della normativa processuale comune.

Il codice di procedura penale del 1989, peraltro, con riferimento alla lingua degli atti del procedimento penale, accoglie il principio di territorialità, specificandolo in attuazione della tutela costituzionale dei diritti delle minoranze linguistiche nazionali (art. 109, commi 1 e 2, c.p.p.).

Le predette disposizioni sulla lingua degli atti nel processo penale, prescritte a pena di nullità (art. 109, comma 3, c.p.p.), appaiono direttamente riconducibili alla più ampia e generale normativa di cui al d.P.R. n. 574/1988, n. 574, contenente (per la parte di interesse) le disposizioni di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso delle lingue tedesca e ladina nei procedimenti giudiziari.

Il quadro normativo ha fondamento nel disposto dell'art. 6 della Costituzione («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche») e nel derivato testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il cui art. 100 prevede che «I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari ... aventi competenza regionale».

A tale norma, di rango costituzionale, il legislatore ha dato attuazione dapprima con il d.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, e successivamente, con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988.

Tuttavia, le norme di attuazione attualmente in vigore non appaiono in linea con i precetti costituzionali, non risultando direttamente applicabili anche ai rapporti dei cittadini altoatesini di lingua tedesca con la giustizia militare.

5. — Il decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988, infatti, prevede la parificazione della lingua tedesca a quella italiana nei rapporti con gli «uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano» nonché con ogni «ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano» [art. 1, comma 1, lett. b) e c)].

I predetti uffici ed organi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti relativi, devono servirsi della lingua usata dal richiedente (art. 13): la lingua presunta per l'indiziato o l'imputato è quella individuata in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico e ad altri elementi già acquisiti al processo (art. 15, comma 1).

Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari non compresi tra quelli sopra precisati, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca (art. 24).

6. — La tutela accordata dalle norme di legge indicate appare quindi escludere i soli rapporti tra cittadini altoatesini di lingua tedesca e gli organi giurisdizionali militari.

Giova, al riguardo, richiamare la equiparazione tra il giudizio penale militare e quello comune, risultante sia dalla composizione degli organi giurisdizionali e dal sistema delle impugnazioni (come modificati con legge 7 maggio 1981, n. 180) che dal rinvio alla disciplina processuale ordinaria (art. 261 c.p.m.p.).

Ne consegue che, anche nella logica del tendenziale principio della unità della giurisdizione, la specialità del giudice militare (parificato anche nello stato giuridico a quello ordinario, art. 1, legge n. 180/1981) sia oggi limitata alla sola natura delle norme sostanziali applicate.

Sotto tale profilo, la scelta del legislatore di non accordare tutela agli indagati od imputati altoatesini di lingua tedesca nel processo penale militare, si traduce in una irragionevole esclusione degli organi giurisdizionali militari da una disciplina altrimenti unitaria (art. 3, secondo comma, della Costituzione).

Al tempo stesso, il difforme trattamento ricevuto dai predetti soggetti davanti alla giurisdizione penale ordinaria e militare non risulta per alcun verso riconducibile ad una diversità di situazioni sostanziali.

Sola differenza tra un indagato od imputato in un procedimento penale ordinario o militare è, infatti, la qualificazione formale della norma incriminatrice della condotta contestata, quale norma di diritto penale sostanziale comune o militare.

Attesi l'identico valore e la medesima forza dei provvedimenti giurisdizionali penali ordinari e militari nonché la sostanziale identità delle pene e degli effetti penali, unica differenza ontologica potrebbe essere ravvisata nella natura dell'interesse tutelato dalle norme penali in esame.

Tuttavia, la ragione che le fattispecie astratte previste dalla legge penale militare tutelino (anche) beni — interessi di natura militare, non appare sufficiente a fondare una disparità di trattamento tra soggetti sottoposti all'applicazione della legge penale (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Nessun rilievo può, inoltre, assumere la circostanza che il Regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) preveda l'uso obbligatorio, in servizio, della lingua italiana (art. 43): tale norma, dettata per esigenze di natura strettamente militare, non può operare al di fuori dell'ambito amministrativo per il quale è dettata.

Poiché la sede giurisdizionale di esercizio della giustizia penale militare nazionale non può per alcun verso ricondursi, nell'attuale sistema, a principi di amministrazione militare, l'obbligo di uso della lingua italiana derivante dalla norma di disciplina non può trovare applicazione in rapporti nei quali altra norma (sopraordinata) garantisca l'uso della lingua madre del cittadino appartenente a minoranza linguistica.

Neppure può, dalla circostanza che nel militare sia presumibile la conoscenza della lingua italiana (proprio per effetto della norma di disciplina ovvero anche per circostanze di fatto aliunde derivabili) privarsi lo stesso della facoltà, oggetto di espressa garanzia indipendente dalla conoscenza della lingua italiana, di avvalersi della lingua del suo gruppo linguistico.

7. — Un ulteriore profilo di rilievo appare ravvisabile nel contrasto tra le stesse denunciate norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988 e la fonte costituzionale di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, laddove questa garantisce l'uso della lingua tedesca davanti agli uffici giudiziari aventi «competenza regionale».

Dalla tabella allegata al d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 199 («Revisione delle circoscrizioni dei Tribunali militari») risulta che la competenza territoriale del tribunale militare di Verona si estende al territorio delle province di Trento e Bolzano e, cioè, a tutta la regione Trentino-Alto Adige.

Ne consegue che la tutela di cui all'art. 100, decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 dovrebbe applicarsi anche davanti al tribunale militare per territorio competente sul Trentino-Alto Adige (quale ufficio giudiziario con competenza regionale), ancorché dalla legge ordinaria collocato al di fuori dei confini geografici regionali.

Il contrasto con la norma in esame importa, conseguenzialmente, anche la violazione del principio di autonomia regionale speciale (art. 116 della Costituzione), di cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 è manifestazione.

8. — Deve, infine, segnalarsi che le norme denunciate appaiono in contrasto anche con la «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» del 4 novembre 1950 (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848).

La norma pattizia, infatti, prevede il diritto dell'accusato di «essere informato... in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa» (art. 6, comma 3).

Ne consegue che la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988 risulterebbe violativa anche dell'art. 10, primo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 nella parte in cui non prevedono la facoltà, per i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti alla minoranza linguistica tedesca, di usare la lingua tedesca nei rapporti con gli organi giurisdizionali militari, in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma; 6; 10, primo comma e 24 della Costituzione nonché art. 100, decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 («Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») ed art. 116 della Costituzione;

Sospende il presente processo;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'imputato ed al suo difensore nonché al pubblico ministero e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Verona, addì 11 dicembre 1997

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

98C0176

N. 104

Ordinanza emessa il 14 luglio 1997 (pervenuta il 17 febbraio 1998) dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Sidoti Francesco e il Presidente del Consiglio dei Ministri

Responsabilità civile - Giudizio di responsabilità civile dei magistrati - Criteri per la determinazione della competenza territoriale - Applicabilità anche nel caso in cui l'attore del giudizio sia a sua volta un magistrato - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesioni del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 4, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti relativi alla domanda di risarcimento del danno proposta dal dott. Francesco Sidoti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 117/1988.

O S S E R V A

1. — Il dott. Sidoti propone domanda di risarcimento del danno allegando difetti di motivazione e travisamento dei fatti in relazione all'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal gip di Reggio Calabria, dott. Alberto Cisterna.

2. — Il presente giudizio è stato proposto davanti al tribunale di Messina in ragione della norma derogativa all'ordinaria competenza territoriale contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge suddetta, il quale prevede la competenza del «tribunale del luogo dove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le sue funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto».

3. — La *ratio* della disposizione in oggetto è evidentemente quella di evitare turbative alla serenità ed imparzialità dei giudizi, di evitare cioè ai giudici del relativo procedimento il disagio di decidere nei confronti di un magistrato del proprio ufficio o del medesimo distretto di appartenenza.

4. — Se così è, deve ritenersi che la norma stessa violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede analogo e speculare spostamento della competenza territoriale nell'ipotesi in cui l'attore-danneggiato sia a sua volta un magistrato che all'epoca dei fatti svolgeva la sua attività nel distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario chiamato a decidere sulla sua domanda risarcitoria.

5. — Infatti il medesimo rischio di turbativa alla serenità ed imparzialità dei giudizi è ravvisabile anche in tale ipotesi: ne consegue che il magistrato-danneggiante viene a trovarsi, sotto il profilo del diritto alla difesa (dato che rischia di essere assoggettato a un giudizio che potrebbe essere non del tutto sereno, secondo la valutazione operata, se pure da diverso angolo visuale, dal legislatore stesso), in una posizione deteriore rispetto a quella del suo contraddittore sotto il profilo dell'imparzialità del giudice (con ciò verificandosi la violazione dell'art. 24 della Costituzione). Non assume rilievo la circostanza che l'azione è formalmente esperita nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dato che il magistrato è comunque legittimato ad intervenire in giudizio (art. 6, che prevede a tal fine un'obbligatoria *litis denuntiatio*) e che la decisione è idonea ad incidere nei suoi confronti sia sotto il profilo economico (azione di rivalsa dello Stato di cui all'art. 7) che sotto quello disciplinare (art. 5 comma 5), oltre che sotto l'aspetto meramente morale e professionale.

6. — La differente disciplina di due fattispecie sostanzialmente analoghe ed omogenee, la quale non appare ispirata ad alcun criterio di ragionevolezza, integra altresì la violazione dell'art. 3 della Costituzione. E che detta disciplina sia da ascrivere non ad una ragionata valutazione della diversità delle situazioni, ma ad una mera dimenticanza del legislatore (che ha ommesso di considerare l'ipotesi, peraltro marginale, che il danneggiato potesse rivestire la qualifica di magistrato), è confermato dall'art. 11 dell'attuale codice di procedura penale (approvato pochi mesi dopo la legge n. 117/1988 ed entrato in vigore l'anno successivo), che prevede l'obbligatorio spostamento della competenza territoriale tanto nell'ipotesi in cui il magistrato sia soggetto passivo dell'azione penale quanto in quella in cui egli assuma la veste di parte lesa dal reato: il legislatore in sostanza ribadisce il dubbio sull'imparzialità del giudice chiamato a giudicare un collega operante nel distretto, omettendo di trarne le debite conseguenze sul piano normativo nella sola fattispecie denunciata col presente provvedimento. Né tale omissione può essere colmata in sede interpretativa, dato che la predetta norma derogativa alla competenza territoriale ordinaria ha carattere eccezionale ed è pertanto insuscettibile di interpretazione analogica.

7. — La questione sopra evidenziata, oltre che non manifestamente infondata per le superiori considerazioni, è certamente rilevante nel presente giudizio, dato che il dott. Sidoti all'epoca dei fatti per cui è causa svolgeva da quasi un trentennio la funzione di magistrato nel distretto della corte d'appello di Messina con la qualifica di pretore di Milazzo. La circostanza che il giudizio si trovi nella fase di deliberazione dell'ammissibilità della domanda non incide sulla rilevanza della questione prospettata, dato che è appunto in tale fase che va verificata la competenza del giudice adito (art. 5, comma 3). Ed è appena il caso di rilevare che la competenza in questione, pur in assenza di espressa dichiarazione legislativa, viene pacificamente considerata come funzionale ed inderogabile in quanto dettata da motivi di ordine pubblico: con la conseguenza che la relativa incompetenza deve ritenersi rilevabile d'ufficio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e provveda alle prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;

Dichiara sospeso il presente giudizio fino alla definizione della questione di costituzionalità.

Messina, addì 14 luglio 1997

Il presidente rel.: FIORENTINO

N. 105

*Ordinanza emessa il 19 dicembre 1997 dal tribunale di Ferrara**nei procedimenti civili riuniti tra Massari Cristiano ed altri e il Fallimento «La Costruzione» soc. cooperativa a r.l.*

Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento a favore dei soci delle cooperative di produzione e lavoro per crediti derivanti dal lavoro prestato in adempimento del contratto sociale - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 1992.

(C.C., art. 2751-bis).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione dello stato passivo iscritto al n. 750/96 promosso ex art. 98 l. fall. con ricorso depositato il 14 marzo 1996 da Massari Cristiano contro il Fallimento La Costruzione soc. cooperativa a r.l., cui sono stati riuniti i procedimenti promossi, nei confronti dello stesso Fallimento La Costruzione soc. coop. a r.l. da Bianchi Enrico, Ramponi Luciano, Borgatti Carlo Alberto, Cuoghi Valentino, Veronesi Giorgio, Casotti Luigi, Borsatti Luciano, Bianchi Lino;

Premesso:

che gli odierni opposenti avevano presentato istanza di insinuazione al passivo del Fallimento della società cooperativa di produzione e lavoro La Costruzione a r.l. — dichiarato con sentenza 22 maggio 1995 — assumendo di aver lavorato per la cooperativa e di non aver percepito il TFR e, taluno, anche la retribuzione relativa all'ultimo mese di lavoro e richiedendo l'ammissione al passivo del credito vantato nei confronti della stessa società cooperativa;

che il giudice delegato rigettava le istanze con la comune motivazione della impossibilità di riconoscere al socio, in caso di dissesto della cooperativa di produzione e lavoro, un credito a titolo di retribuzione, non apparendo giuridicamente configurabile una pretesa creditoria del socio nei confronti dell'ente fallito, che concorra con quella dei terzi creditori e, tanto meno, una ragione di preferenza rispetto a questi ultimi;

che gli interessati, impugnando il provvedimento di esclusione del credito vantato, insistevano per l'ammissione della domanda ritenendo che il proprio credito fosse ravvisabile sol considerando lo scopo mutualistico della cooperativa, diretto a procurare lavoro ai propri associati, e tale da dare luogo a un rapporto di scambio tra società e socio avente caratteristiche proprie del lavoro subordinato;

che il Fallimento La Costruzione soc. coop. a r.l. in persona del curatore si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo il rigetto perché l'attività lavorativa del socio, in adempimento del contratto di società, non consentiva la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato;

che nelle more del giudizio, entrava in vigore la legge 24 giugno 1997, n. 196, il cui art. 24 estende ai crediti dei soci delle cooperative di lavoro l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80;

che pertanto, all'udienza del 27 novembre 1997 le parti precisavano le conclusioni chiedendo, entrambe, l'ammissione al passivo del credito in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, per l'importo richiesto;

che questo Collegio, rilevando che l'art. 2751-bis del codice civile, quale norma non suscettibile di interpretazione analogica, non contempla tra i crediti che godono del privilegio generale sui mobili del debitore, il credito dei soci delle cooperative di lavoro, ritiene sussistano i presupposti per sospendere il giudizio e sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis del codice civile in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili quelli riguardanti il compenso dovuto ai soci delle cooperative di produzione e lavoro per il lavoro prestato in adempimento del contratto sociale;

Ciò premesso, questo Collegio.

OSSERVA

A) Rilevanza della questione.

1. — La questione è rilevante perché questo giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale essendo stato chiesto concordemente dalle parti il riconoscimento di un privilegio che non trova nella legge espressa e specifica previsione.

2. — Né può farsi rientrare la ipotesi del credito del socio della cooperativa nella previsione legislativa, attraverso la scelta dell'interpretazione che la renda più conforme a Costituzione, atteso che non di mera interpretazione estensiva si tratterebbe, bensì di una vera e propria (e non consentita al giudice di merito) addizione normativa alla previsione dell'art. 2751-*bis* del codice civile, che contiene un elenco tassativo di tipologie di crediti privilegiati.

3. — E si prospetta ingiusta, perché non conforme all'art. 3 della Costituzione, la ammissione del credito in via meramente chirografaria.

B) Non manifesta infondatezza.

1. — La questione appare altresì non manifestamente infondata perché la norma dell'art. 2751-*bis* del codice civile nel non contemplare tra le ipotesi di crediti muniti di privilegio generale sui mobili, i crediti del socio-lavoratore nei confronti della società cooperativa, maturati in ragione del lavoro prestato, pur in adempimento del contratto sociale, comporta — a parere di questo giudice — una disparità di trattamento tra le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (art. 2751-*bis* n. 1) e il compenso spettante al socio lavoratore, in considerazione della valenza retributiva che gli è propria.

2. — La questione non appare manifestamente infondata neppure sotto un ulteriore profilo, quello della previsione, in seno all'art. 2751-*bis* del codice civile del privilegio a favore dei crediti degli enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, quale segno della tutela che il legislatore vuole prestare agli enti che perseguono scopi mutualistici: si vuole in tale modo evidenziare che, mentre la cooperativa per i crediti che vanta verso i terzi per i servizi prestati e i prodotti forniti, gode del privilegio, i soci, che contribuiscono con il proprio lavoro a fornire quei servizi o prodotti, non solo non hanno una preferenza, ma rischiano di non vedere riconosciuto neppure il proprio credito verso la cooperativa.

C) La questione.

La questione implica due fasi di analisi, la prima relativa alla esistenza del credito, la seconda relativa alla (mancata) esistenza del privilegio.

Il credito. Questo collegio ritiene — dissentendo dalle conclusioni del giudice delegato — che, pur in caso di dissesto dell'ente, potrebbe essere ravvisato un credito del socio nei rapporti interni tra socio e cooperativa, credito derivante dalla prestazione di lavoro offerta dal socio.

E sulla base delle seguenti argomentazioni.

1. — La entità della cooperativa in esame (costituita da nove soci) e le previsioni dello statuto, inducono a ritenere certo il fatto che le prestazioni del socio siano state espletate in conformità con le previsioni dei patti sociali e in correlazione con le finalità proprie e tipiche della cooperativa di lavoro (come ritenuto dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo): pertanto non può riconoscersi il credito in quanto derivante da prestazioni di lavoro subordinato, bensì in quanto collocato in un rapporto a struttura associativa.

2. — Ed invero, è pacifico tra le parti che la cooperativa La Costruzione è cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata; per le obbligazioni sociali rispondono dunque la società e i soci ma solo nei limiti della quota sottoscritta; tra gli scopi della cooperativa si legge all'art. 3 dello statuto, vi è quello di gestire imprese e assumere lavori di costruzione edilizia e di falegnameria ... di compiere ogni altra operazione che possa comunque giovare ai soci soprattutto nella esplicazione della loro attività di lavoratori.

3. — Per diventare soci occorre essere lavoratori dei settori artigiano, industriale e del commercio e delle arti.

4. — Già la Corte costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità costituzionale dell'art. 409 n. 3 c.p.c. nella parte in cui non comprende anche il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro in relazione agli artt. 3, 24 e 45 della Costituzione, pur dichiarando inammissibile la questione, ha ritenuto affidata al giudice di merito la valutazione dei requisiti per estendere il rito speciale del lavoro ai soci lavoratori, utilizzando elementi diversi da quelli richiesti per la qualificazione del rapporto sostanziale, dando prevalenza all'elemento lavoro. Per quanto riguarda i rapporti tra cooperativa di produzione e lavoro e socio lavoratore si deve tener conto del modello organizzativo prescelto dalla società e dei rapporti concreti che si instaurano tra socio e cooperativa in modo che risultino soddisfatte le finalità della tutela esterna senza incidere sulla struttura del rapporto (v. ord. Corte costituzionale 2 aprile 1992, n. 155, in *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 15 aprile 1992).

5. — La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata nel senso di ritenere di competenza del giudice ordinario le controversie sorte tra socio e cooperativa di produzione e lavoro, in ragione della struttura associativa del rapporto, non è di ostacolo al riconoscimento in questa sede in un credito del socio nei confronti della cooperativa, atteso che è pur sempre un rapporto obbligatorio quello sottoposto all'attenzione del giudice (ordinario o del pretore-giudice del lavoro).

6. — Orbene, è certo — e desumibile dalla produzione di copia delle buste paga e nei mod. INPS di denuncia delle retribuzioni soggette a contribuzione — che tutti i soci lavoratori, insieme ai dipendenti non soci risultano iscritti nel libro paga della società cooperativa e vengono retribuiti mediante la consegna di una busta paga, analoga, nella forma e nel contenuto (e quindi anche nei criteri di quantificazione del compenso) a quella dei dipendenti, con conseguenti ritenute nella retribuzione, sia di ordine fiscale che previdenziale, e periodico accantonamento della quota di TFR.

7. — Tale equiparazione, sotto il profilo economico, del lavoro dei soci lavoratori a quello dei dipendenti non soci, comporta altresì che nella contabilità dell'impresa il compenso per il lavoro prestato dai soci rappresenta un costo e non un utile da distribuire.

8. — La conclusione è confortata dal fatto che gli eventuali utili non sono distribuiti in proporzione alla prestazione di lavoro dei soci, ma sono accantonati e quindi eventualmente distribuiti in relazione alla quota di conferimento del socio; l'utile, in altri termini, appare correlato alla remunerazione del capitale, per cui gli eventuali utili vengono assegnati a riserva ovvero allo scopo di dare un interesse al capitale sociale: è poi espressamente vietata la distribuzione ai soci dei residui attivi di bilancio in misura superiore al tasso di interesse legale ragguagliato alle quote effettivamente deliberate; dunque, nessuna distribuzione di utili ha luogo in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

9. — Non appare pertanto si possa condividere la tesi secondo la quale la misura della remunerazione del lavoro altro non sia che un mero anticipo sugli utili e che la stessa mensilizzazione della retribuzione abbia un valore meramente contabile per cui il pagamento della retribuzione possa aver luogo solo in presenza di utili.

10. — Tale tesi, che conduce alla logica conclusione per cui in assenza di utili, per lo stato di accertata insolvenza della società, i soci lavoratori non possano vantare alcun credito, viene disattesa proprio dalla previsione dell'art. 24 legge n. 196/1997, che prevede l'intervento del Fondo di garanzia (istituto che interviene in caso di dissesto del datore di lavoro) anche per i crediti dei soci nei confronti della cooperativa.

11. — Per le ragioni esposte, dovrebbe dunque apparire conseguenziale la conclusione della ammissibilità, anche in ipotesi di fallimento, del credito del socio nei confronti della cooperativa in relazione al lavoro prestato per il conseguimento degli scopi propri della società.

12. — Va poi osservato che l'impossibilità per la cooperativa di garantire i minimi retributivi ai propri soci determinerebbe il venir meno stesso dello scopo sociale o una deviazione dal medesimo, essendo perduto il carattere mutualistico della struttura associativa.

13. — In tale prospettiva, potrebbe allora riconoscersi nel compenso corrisposto al socio lavoratore, una natura retributiva.

14. — La natura retributiva del compenso si può desumere, peraltro, dalla stessa legislazione che prevede, sia in tema di orario di lavoro, sia in tema di riposo settimanale e domenicale, sia in tema di malattia e così via, la corresponsione al socio lavoratore di una retribuzione fissa e periodica: la particolare *ratio* di tali norme che hanno una specifica funzione protettiva e assistenziale, risiede nella considerazione dell'attività di lavoro come tale e nella sua oggettività, indipendentemente dal fatto che sia prestata dal lavoratore subordinato ovvero dal socio di una cooperativa di lavoro. È stato osservato che analoghe esigenze di tutela del lavoro sussisterebbero anche relativamente alla retribuzione, richiamando, in particolare, il precetto dettato dall'art. 36 della Costituzione.

15. — È proprio nell'ordine dei valori riconosciuti dalla legislazione c.d. sociale, che tutela il lavoro (indipendentemente dalla struttura del rapporto in cui lo stesso viene svolto) che si colloca la recente disposizione dell'art. 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione; detto articolo stabilisce che per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80.

16. — L'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (recante norme sul trattamento di fine rapporto e in materia pensionistica) prevede, a sua volta, l'istituzione del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto; e gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, estendono l'intervento del Fondo di garanzia ai crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la procedura di fallimento o quelle elencate nel medesimo articolo.

17. — L'art. 2, comma 7, della legge n. 297/1982 citata prevede altresì che i pagamenti dei crediti maturati per i titoli di cui al precedente punto, siano eseguiti dal Fondo entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato e prevede che il fondo sia surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751-*bis* e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

È a questo punto che subentra la questione riguardante la causa di prelazione.

1. — L'art. 2751-*bis* del codice civile (ora richiamata dall'art. 2 legge n. 297/1982, a sua volta richiamata dall'art. 24 legge n. 196/1997), quale norma di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica, non elenca tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili, quello dei soci delle cooperative di lavoro.

2. — Ora, appare chiaro che la norma richiamata risulterebbe inapplicabile proprio nella parte relativa al diritto di surroga in posizione privilegiata del Fondo di garanzia.

3. — Non può, certo, dubitarsi del fatto che tale ultima considerazione non influirebbe né su una pronuncia di ammissione del credito del socio in via chirografaria (in mancanza di una diversa previsione normativa) né, stando al tenore letterale delle disposizioni richiamate, sul pagamento dovuto dal Fondo di garanzia al socio che vanta il credito.

4. — L'inapplicabilità parziale dell'art. 2 citato viene richiamata solo per sottolineare, anche da questo profilo, la manifesta non infondatezza della questione di legittimità costituzionale, che questo collegio intende, per tutte le ragioni esposte, proporre.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis* del codice civile nella parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del socio della cooperativa di produzione e lavoro;*

Sospende il procedimento e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti e di notificarla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 19 dicembre 1997

Il presidente: MELLUSO

Il giudice estensore: CARLESSO

N. 106

*Ordinanza emessa il 9 gennaio 1998 dal tribunale di Castrovillari
nel procedimento penale a carico di Foscaldi Gianfranco ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al pubblico ministero - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra le parti processuali - Lesione dei principi di legalità e obbligatorietà dell'azione penale - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso, già condannata, che abbia reso dichiarazioni indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione dinanzi al pubblico ministero - Esercizio della facoltà di non rispondere - Irragionevolezza - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, sostituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1, in relazione al c.p.p. 1988, art. 210, comma 4, in relazione al c.p.p. 1988, art. 513, sostituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Decidendo nel processo penale n. 93/1996 reg. trib. a carico di Foscaldi Gianfranco e Spagnuolo Giuseppe, imputati rispettivamente dei reati di cui agli artt. 416-bis, 81 c.p.v., 110, 112 nn. 1) e 2), 629 commi 1 e 2, in relaz. all'art. 628 III nn. 1) e 3) c.p., 7 legge n. 203/1991, artt. 1 e 2 legge n. 895/1967 e succ. modif., 423, 635 commi 1 e 2 n. 3), 56, 575, 577 c.p., artt. 10, 12 e 14 legge n. 497/1974, 648, 482 in relaz. all'art. 476 c.p. e 110, 416-bis, 110, 56, 575, 577 n. 3) c.p., 7 legge n. 203/1991;

OSSERVA

In data 16 maggio 1997 il tribunale, sentite le richieste avanzate dalle parti, emetteva ordinanza di ammissione delle prove, tra le quali l'esame dell'imputato in procedimento connesso Montesano Francesco, avendone fatto apposita richiesta la difesa degli imputati, per cui veniva disposta la sua citazione per l'udienza del 6 giugno 1997; tuttavia in detta occasione il medesimo non compariva spontaneamente, pur in presenza di regolare notifica, per cui veniva disposto il suo accompagnamento coattivo per il 14 novembre 1997, occasione in cui il Montesano, pur comparendo al cospetto del collegio, con l'assistenza del difensore d'ufficio avv. Cordasco Mauro, si avvaleva della facoltà di non rispondere. Essendo *in itinere* mutato il tenore normativo dell'art. 513 c.p.p. il presidente innanzi alla richiesta del p.m. volta ad acquisire al procedimento le dichiarazioni rese dal Montesano al p.m. nel corso delle indagini preliminari, interpellava i difensori per l'espressione del consenso all'acquisizione, ma questi lo negavano. Di conseguenza il p.m. sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. così come modificato dalla legge n. 267/1997, per tutte le ragioni di cui al verbale di trascrizione della relativa udienza.

Interpretazione dell'art. 513 c.p.p., come novellato dall'art. 1 legge n. 267 del 1997.

L'art. 513 c.p.p., come sostituito dall'art. 1, legge n. 267/1997, dispone: «il Giudice, se l'imputato è contumace o assente, ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al p.m. o alla polizia giudiziaria su delega del p.m. o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio ... ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'art. 512, qualora l'impossibilità dipenda da fatti e circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'art. 392, si applicano le disposizioni di cui all'art. 511 c.p.p.».

Come traspare con evidenza la norma novellata, con riferimento alla posizione dell'imputato in procedimento connesso — che è l'unica che qui rileva — è finalizzata ad ottenerne la presenza in dibattimento per poter sottoporre il medesimo ad esame, nel contraddittorio delle parti, e nell'evenienza che questi si avvalga della facoltà di non rispondere prevede, come condizione per procedere alla lettura, con correlata acquisizione al fascicolo dibattimentale, delle dichiarazioni già rese nel corso delle indagini preliminari (di cui al comma 1), l'accordo di tutte le parti presenti nel processo. Ne consegue l'evidente attribuzione della potestà, conferita *ex lege*, a ciascuna delle parti di vietare la lettura, l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni suindicate mediante la mera negazione del consenso, che impedisce il perfezionamento di una sorta di «accordo sulla acquisizione» finendo tuttavia con l'incidere radicalmente sulla fase di acquisizione della prova, momento centrale del processo penale.

L'art. 6 commi 1 e 2 della legge n. 267/1997 prevede una sorta di «regime transitorio», allorquando statuisce che: «Nei procedimenti penali in corso il p.m. può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 lett. c) e d) dell'art. 392 c.p.p., come modificate dall'art. 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice delle indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 513 c.p.p. al p.m. alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o all'udienza preliminare, ove le parti lo richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame».

Nell'ordinanza emessa in data 16 maggio 1997 questo tribunale aveva ritenuto, a fronte delle richieste del p.m. di acquisire al fascicolo del dibattimento tutti gli atti istruttori (verbali di prova) assunti nell'ambito del procedimento penale n. 525/1993 (da considerarsi «principale» rispetto al processo odierno, incardinatosi in seguito a stralcio, operato dal giudice *a quo* per difetti di notifica nei confronti di tre imputati), ai sensi dell'art. 238 c.p.p., tra cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari al p.m. da Montesano Francesco, collaboratore di giustizia — che non veniva escusso personalmente dal giudice del procedimento originario, che si limitava ad acquisirne le provalazioni accusatorie (ed autoaccusatorie) ai sensi del previgente testo dell'art. 513 c.p.p. che tali dichiarazioni non potevano essere acquisite, avendo il dettato normativo dell'art. 238 c.p.p. delimitato tale evenienza ai soli atti «assunti», cioè compiuti nel dibattimento *a quo* cui non possono essere evidentemente equiparate le dichiarazioni «acquisite» *ex art.* 513 comma 2 c.p.p., per cui respingeva *in parte qua* la richiesta probatoria del p.m. disponendo la personale comparizione del Montesano che, successivamente, (accompagnato coattivamente dai Carabinieri, giusta ordinanza del Collegio) si avvaleva della facoltà di non rispondere. Appare fin troppo evidente, in merito, che nel corso della celebrazione del dibattimento, con riferimento alle dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso di cui non sia stata data lettura è doverosamente applicabile la disciplina ordinaria stabilita dall'art. 513 comma 3 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 (cui fa sostanziale riferimento l'art. 6) legge n. 267/1997, senza che al p.m. sia consentito di chiedere l'incidente probatorio nella fase processuale in cui il procedimento versa, quella della istruzione dibattimentale, come tale successiva all'emissione dell'ordinanza *ex art.* 495 c.p.p. Ciò in quanto è ragionevole ritenere che nel corso della celebrazione del dibattimento non appare neanche prospettabile l'esigenza di anticipare le forme di assunzione della prova che gli sono proprie, al fine di prevenire la inefficacia di una prova ritualmente assunta (ed acquisibile, nelle evenienze di legge), presumibilmente non rinnovabile in futuro. Ma anche ritenendo (per mera astrazione) che l'esperimento dell'incidente probatorio fosse ammissibile in tale fase, si finirebbe con il conferire ad una sola parte il potere di sottrarre al giudice procedente quell'immediato contatto con la prova nel momento della sua genesi e del suo pieno dispiegarsi, compromettendo altresì la sua potestà di formulare al dichiarante nuove domande (art. 506 c.p.p.). Di fronte all'applicabilità della nuova disciplina senza poter far ricorso agli istituti processuali del regime transitorio disegnati dal legislatore della novella, il p.m. ha prospettato un dubbio di costituzionalità in relazione alla mancata previsione di un meccanismo di recupero analogo a quello previsto dall'art. 6, comma 5, legge n. 267/1996, nel caso in cui, come quello che ci occupa, il dibattimento sia già iniziato, ma l'imputato in procedimento connesso non sia stato ancora sottoposto ad esame, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

In realtà, ritiene il Collegio, che la norma da ultimo citata non contenga affatto un meccanismo volto a recuperare le dichiarazioni rese dai soggetti che si trovano in una simile posizione, ma, al contrario introduca un limite di valutazione della prova già acquisita. Il fine perseguito, invero, pare essere quello di cercare un contemperamento tra la nuova disciplina e quella pregressa, consapevole dell'impossibilità di creare una singolare categoria di «inutilizzabilità sopravvenuta». Pertanto la disposizione in parola si caratterizza, in via principale, per uno spiccato *favor defentionis* in linea con l'intera *ratio* ispiratrice della riforma (sostanzialmente, il legislatore, sembra aver aderito a quella autorevole dottrina che considera l'intera disciplina della prova quasi parasostanziale, esplicante i suoi effetti favorevoli all'imputato anche successivamente all'introduzione della norma).

Se questo è l'angolo prospettico abbracciato dal legislatore nel dettare la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 6, l. cit., è chiaro che la norma non può essere invocata per i fini indicati dalla pubblica accusa.

Ciò nondimeno, ritiene il Collegio, che debba essere valutata, in ogni caso, la conformità a costituzione della disciplina introdotta, la sola applicabile, come osservato, nel caso di specie.

È opportuno premettere che la previsione della c.d. disciplina transitoria assume comunque rilievo al solo fine di vagliare la concreta possibilità per il p.m. di azionare il nuovo meccanismo «allargato» dell'incidente probatorio. Di certo scopo della norma è quello di favorire l'instaurazione effettiva del contraddittorio dibattimentale, sia verificando, con l'ammissione delle parti ad una nuova richiesta di citazione, l'interesse che esse manifestino all'esercizio effettivo di quella facoltà (ed in tal caso delle dichiarazioni lette in precedenza permane la piena utilizzabilità), che imponendo un nuovo esame del soggetto dichiarante nel caso in cui siffatta richiesta venga avanzata da una delle parti, che proprio azionando tale facoltà può, in concomitanza di condotte che rendano di tali atti impossibile il compimento, o perché il soggetto non si è presentato (ed è la situazione che si riferisce all'imputato) o perché si è avvalso della facoltà di non rispondere (situazione che può verificarsi sia con riferimento all'imputato che all'imputato in un procedimento connesso), influenzare il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni già acquisite, che verrà a mutare secondo quanto disposto dal comma 5 del citato art. 6 (Cass. pen. sez. I ud. 29 settembre 1997, sent. n. 1213 imp. Cascino ed altri). Siffatta norma introduce, come osservato, non già una regola di ammissione od assunzione della prova, che anzi la legge suppone avvenute, ma una regola di valutazione della prova che si atteggia in termini di parziale esclusione del valore probatorio delle dichiarazioni predibattimentali delle persone indicate nell'art. 513 c.p.p. previgente, nel senso che esse possono fondare la dichiarazione del risultato di prova quando la loro attendibilità sia confermata *aliunde* (da altri elementi di prova), ma non possono svolgere esse stesse la funzione di conferma; in tal modo il legislatore attribuisce efficacia generatrice di prova alle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 previgente la cui credibilità sia confermata da elementi di prova diversi da dichiarazioni della medesima natura, contestualmente operando una negazione del valore probatorio a dichiarazioni di quel genere che si confermino reciprocamente.

Va infine puntualizzato che la norma transitoria di cui all'art. 6 legge n. 267/1997, a lungo citata dal p.m. d'udienza che ne ha lamentato la incostituzionalità, trova applicazione in tutti i casi in cui, durante il giudizio di primo grado e prima della sua entrata in vigore, sia stata disposta la lettura oppure, anche senza previa lettura, siano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento *ex art. 513 c.p.p.* verbali di dichiarazioni rese dalle persone ivi indicate al p.m., alla polizia giudiziaria su delega del p.m., al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare.

Viceversa, nel corso del giudizio di primo grado, trova applicazione la disciplina ordinaria — art. 513 comma 2 c.p.p. come sostituito dall'art. 1 legge n. 267/1997 in tutti i casi in cui l'esame degli imputati in procedimento connesso non si sia ancora svolto alla data di entrata in vigore della norma novellatrice.

Tanto premesso questo Collegio ritiene non manifestamente infondato prospettare d'ufficio profili di illegittimità costituzionale della normativa *de qua* sotto un duplice aspetto logico sistematico.

Rilevanza della questione di legittimità concernente l'art. 513 c.p.p. come sostituito dall'art. 1 legge n. 267/1997.

Non può disconoscersi, dalla valutazione della fattispecie in esame, la rilevanza della eccezione di costituzionalità del disposto dell'art. 513 comma 2 c.p.p., come sostituito dalla legge n. 267/1997, risultando evidente che l'esame di Montesano Francesco era già stato ammesso dal tribunale, che aveva ritenuto «assolutamente necessario» l'esperimento di tale mezzo di prova, atteso che, nella prospettazione accusatoria, le dichiarazioni del predetto vengono dedotte a conforto delle provalazioni accusatorie rese da Recchia Antonio, esaminato, nel contraddittorio delle parti, nel corso del procedimento «principale» celebratosi innanzi al tribunale di Castrovillari (in diversa composizione) e le cui verbalizzazioni sono state acquisite al fascicolo del dibattimento che ci occupa (essendo state assunte *ex art. 238 c.p.p.*) con ordinanza del 16 maggio 1997, e che la norma in questione subordina l'acquisizione delle dichiarazioni del Montesano, che si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso della udienza del 14 novembre 1997, al consenso delle parti, cioè al verificarsi di una *condicio sine qua non*, la cui previsione è oggetto dei più penetranti sospetti di incostituzionalità.

A) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., come sostituito dall'art. 1, legge n. 267/1997, nella parte in cui subordina soltanto all'accordo delle parti la lettura dei verbali *de quibus* e la loro acquisibilità al fascicolo del dibattimento.

In via preliminare occorre evidenziare che la normativa di cui si sospetta la illegittimità costituzionale va ad innestarsi nel delicato rapporto di equilibri delineato dal tracciato del codice vigente, il cui punto nodale va individuato nella regolamentazione dei rapporti tra la fase delle indagini preliminari e quella dibattimentale, da con-

temperare con i principi a lungo elaborati dalla stessa giurisprudenza costituzionale circa l'esercizio dei poteri delle parti nella formazione dibattimentale della prova, da valutarsi non disgiuntamente ai criteri informativi del razionale e motivato convincimento personale. Nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che le norme di cui si denuncia l'incostituzionalità siano ispirate ad un evidente depotenziamento del valore probatorio delle acquisizioni avvenute in fasi di indagini ed in assenza di contraddittorio, ricorrendo al conferimento alle parti di un potere discrezionale circa il loro ingresso nel fascicolo per il dibattimento, cui è riconnesso un meccanismo innovativo di esclusione della prova. Orbene, nel prendere consapevolezza del fatto che la scelta del legislatore si è sostanzialmente tradotta nella marcata accentuazione di alcuni aspetti particolari del processo accusatorio come processo di parti (che si è concretizzato nella positivizzazione, del tutto innovativa, del principio dispositivo in materia di prova), occorre operare una puntuale verifica al fine di valutare se, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza venutasi a formare nelle materie coinvolte dalla innovazione normativa, non si siano ecceduti i limiti costituzionali, che la stessa Corte ha sovente evidenziato, alla introduzione nel nostro ordinamento di un processo penale conforme ad un modello astratto (di stampo puramente accusatorio) di processo penale di parti.

Giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di valutazione della prova e di regole di esclusione dei mezzi di prova.

In *subiecta materia* sovente la Corte costituzionale ha incentrato il suo intervento «correttivo», ogni qualvolta la lesione dei principi costituzionali lo rendeva necessario; partendo da una premessa metodologica di base, il giudice delle leggi ha avuto modo di affermare il principio secondo cui «la considerazione dell'ordinamento processuale penale italiano va condotta, a prescindere dalle astratte modellistiche, sulla base del tessuto normativo positivo, la cui interpretazione e comprensione non può che derivare da un'attenta lettura dei principi e criteri direttivi enunciati dalla legge delega e dei principi costituzionali di cui questa ... richiede l'attuazione. Non va cioè dimenticato che il sistema processuale delineato nella legge delega poi concretamente attuato nel codice è tutt'affatto originale, dato che tende bensì (art. 2, comma 1) ad attuare i caratteri del sistema accusatorio, ma secondo i principi ed i criteri specificati nelle direttive che seguono (sentenza n. 88 del 1991) e che poiché la stessa norma detta ancor prima l'obbligo di attuare i principi della Costituzione, un'adeguata considerazione dell'ordinamento effettivamente vigente non può prescindere dagli interventi correttivi che questa Corte si è trovata ad apportare».

Ciò in quanto la stessa natura «ibrida» del modulo processuale delineato nel codice di rito (continuamente innovato dal legislatore, anche in funzione dei mutamenti sociali e culturali, magmaticamente in atto nel paese) imponeva (ed ha inevitabilmente comportato) un costante controllo della Consulta sulla compatibilità degli istituti processuali positivizzati con i principi costituzionali di riferimento, imponendo sovente la enunciazione di parametri guida cui rapportare la frenetica evoluzione normativa che, con particolare riguardo a tematiche processuali di particolare rilievo (tra cui quella della valutazione delle prove assurge a ruolo primario), non può, in conseguenza di ciò, che uniformarsi, nella quotidiana produzione legislativa e nella ermeneutica che la involge, alle direttrici sistematicamente indicate dalla Corte; tra queste non possono essere sottaciute quelle affermazioni e decisioni in cui sono stati puntualmente esplicitati i caratteri costituzionali propri della azione e della giurisdizione penale, la funzione euristica assegnata al processo penale, all'interno del quale svolge un ruolo di assoluta pregnanza il valore costituito dalla ricerca della verità c.d. reale o materiale, quasi in contrapposizione a quella formale o processuale.

Ciò premesso va innanzitutto evidenziato che, per quanto attiene alla delicata opera di individuazione dei paradigmi costituzionali dell'azione e della giurisdizione penale la Corte, pronunciandosi in tema di reiterazione di dichiarazioni di ricusazione fondate sui medesimi motivi, ha di recente avuto modo di ribadire (sent. n. 11 del 1997) la esistenza del «... principio di indefettibilità della giurisdizione, ricollegabile a vari principi costituzionali, fra i quali l'art. 101 della Costituzione invocato dal giudice *a quo* (oltre alla sentenza n. 353/1996 e l'ordinanza n. 5/1997, cfr le sentenze nn. 460/1995, 114/1994, 289/1992, 178/1991)». In tutte queste occasioni le pronunce del giudice delle leggi, ponendo a raffronto il principio *de quo* con quello di uguaglianza, inteso come «canone di coerenza dell'ordinamento giuridico, cui devono uniformarsi pure gli istituti processuali», ha contestualmente puntualizzato: «E qui va riconosciuta, certo, la discrezionalità del legislatore per quanto attiene alla individuazione delle scansioni processuali, tuttavia nel rispetto del principio di ragionevolezza perché non venga compromessa, di fatto, la nozione stessa di processo. Si che sono da censurare, pure alla luce del principio di razionalità normativa, istituti o regole quando si prestino ad un uso distorto, recando così lesione dell'efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale».

Per quanto attiene alla funzione ed al ruolo svolto, all'interno del processo penale, dal p.m., la Corte ha già avuto occasione per esprimersi in modo assai chiaro nella sentenza n. 88/1991 «Va innanzitutto ricordato, al proposito, quanto questa Corte ebbe ad affermare nella sentenza n. 84 del 1979, cioè che l'obbligatorietà dell'esercizio

della azione penale ad opera del p.m. ... è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire da un lato l'indipendenza del p.m. nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale»; ne consegue che tale esercizio dell'azione è attribuito all'organo istituzionalmente preposto «senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'esercizio di tale doveroso ufficio».

In sostanza la Consulta ha già inequivocamente ribadito, in più di una occasione, che il principio di legalità (art. 25 comma secondo, Cost.) che rende inderogabilmente doverosa la repressione di condotte violatrici della legge penale non può disgiungersi, nella sua concreta attuazione, dalla legalità del procedere, che può effettivamente operare in un sistema come il nostro, fondato sul principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, soltanto coniugandosi con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; e questo sarà ipotizzabile soltanto se l'organo cui l'esercizio dell'azione penale è demandato è indipendente da altri poteri, sicché il requisito della indipendenza del p.m. si appalesa imprescindibile, per la pregnanza del ruolo che riveste nel processo penale.

Difatti questi, al pari del giudice, è soggetto soltanto alla legge (art. 101, comma secondo, Cost.) e si qualifica come «un magistrato appartenente all'ordine giudiziario, collocato come tale in una posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere», che nell'adempimento della doverosa iniziativa penale «non fa valere interessi particolari, ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge (sentenze nn. 190 del 1970 e 96 del 1975)».

Ben si comprende, da una valutazione sinottica dei principi suesposti, che realizzare la legalità nell'uguaglianza, mediante il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, è il frutto di una scelta consapevolmente operata dal costituente come punto di convergenza di un complesso di principi cardine dell'impianto processuale, che l'introduzione del nuovo modello processuale non ha minimamente incrinato (né avrebbe potuto farlo), dal momento che la ripartizione dei ruoli finalizzata alla eliminazione di ogni contaminazione funzionale tra giudicante ed organo dell'accusa, con particolare riferimento alle scottanti tematiche della libertà personale e della formazione della prova, non inferisce necessariamente che, sul piano strutturale ed organico, il p.m. venga considerato avulso dalla Magistratura, costituita in ordine autonomo ed indipendente; basti in merito considerare che «nell'architettura della delega, infatti, il ruolo del p.m. non è quello di mero accusatore, ma pur sempre di organo di giustizia obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato» (cfr dir. n. 37 ...), principio confluito nella redazione del nuovo art. 190 dell'ordinamento giudiziario (art. 29 del testo allegato al d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449).

Dal principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale consegue, quale naturale corollario, l'esigenza che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice, che finisce con il ricomprendere una sorta di *favor actionis*, che, se da un lato comporta il bando di ogni contrapposto principio di opportunità processuale (concepibile nei soli sistemi improntati da un esercizio facoltativo dell'azione penale), impone che, nei casi dubbi, l'azione venga esercitata e non omessa (*in dubio pro actione*). Proprio in merito alla assoluta inderogabilità ai principi su menzionati la Corte ha sovente enunciato che l'esigenza della indisponibilità degli stessi deve ritenersi immanente alla struttura processuale introdotta nel 1988, valutata nell'ottica legalitaria costituzionale, dal momento che ha reiteratamente enunciato, quali cardini irrinunciabili nel sistema processuale, il principio di tendenziale completezza delle indagini (cfr sentenza n. 92/1992); quello di tutela della effettività dell'azione, finalizzato a contrastare i casi di suo esercizio meramente apparente (per questo insoddisfacente), mediante la predisposizione di istituti *ad hoc* quali l'indicazione, da parte del g.i.p. di ulteriori indagini ritenute necessarie (artt. 409 comma 4, 415, 554, comma 2, c.p.p. — cfr sentenze n. 409/1990 e 445/1990), l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il potere di avocazione del procuratore generale, l'ordine di formulare l'imputazione (c.d. coattiva o *iussu iudicis ex art. 409 comma 5 c.p.p.*). Tutte argomentazioni riprese ed ulteriormente valorizzate dalla Consulta che, nel portato contenutistico della sentenza n. 111 del 1993, nell'individuare i naturali limiti costituzionali ad un processo penale inteso come «processo di parti, nella misura in cui evoca lo schema di una contesa tra parti contrapposte operanti sul medesimo piano», riportando sui binari della pari dignità dialettica nell'agone processuale (come tecnica di risoluzione dei conflitti) ciò che, a livello concettuale, poteva postulare velleitarismi dispositivi che stridono con i principi di riferimento con cui il processo deve armonizzarsi.

Ciò in quanto lo scopo del processo penale deve essere individuato nell'esigenza di «accertare i fatti onde pervenire ad una decisione il più possibile corrispondente al risultato voluto dal diritto sostanziale», finalità che non può ritenersi travolta (o sovvertita) dalla entrata in vigore del codice del 1988, ad impianto tendenzialmente accusatorio, avendo sul punto la Corte inequivocamente puntualizzato che «fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» (sentenze nn. 111/1993, 255/1992 e 258/1991); il fondamento costituzionale di siffatte pronunce viene rinvenuto dalla valutazione combinata del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge penale, dal principio di legalità (che rende doverosa la punizione delle condotte penalmente sanzionate, cfr sentenze n. 111/1993 ed 88/1991) e di inviolabilità della libertà

personale, cui si potrebbero agevolmente aggiungere il principio di personalità della responsabilità penale (ciascuno risponde solo per il fatto commesso che gli sia psicologicamente imputabile, per cui appare chiaro che sono il fatto e la sua imputabilità l'oggetto dell'accertamento giudiziale), il principio di presunzione di non colpevolezza (l'onere della prova in capo al sostenitore dell'accusa è criterio logico e garantistico, che dimostra l'impegno dell'ordinamento nella ricerca della verità), il principio di obbligatorietà dell'azione penale (che si giustifica proprio perché non tende ad altro se non all'accertamento, secondo verità, della ipotesi contenuta nella notizia di reato ed alla obiettiva applicazione della legge), nel principio di difesa (la verità può essere affermata solo se garantita dalla effettiva presenza del difensore nel processo), nel principio di indipendenza e libertà morale del giudice nel momento del giudizio (principi che potrebbero rivelarsi inutili o dannosi se il giudizio dovesse mirare a qualche cosa di diverso dalla ricostruzione veritiera del fatto ed all'applicazione della legge).

Tutte le suesposte finalità devono tuttavia essere perseguite mediante la celebrazione di un processo contraddistinto dal contraddittorio dibattimentale, individuato dal legislatore come metodo migliore per perseguire lo scopo istituzionalmente devoluto alla giurisdizione che, in una con l'esigenza di accentuare la terzietà del giudice, aveva «condotto ad introdurre, di massima, un criterio di separazione funzionale delle fasi processuali, allo scopo di privilegiare il metodo orale di raccolta delle prove, concepito come strumento per favorire la dialettica del contraddittorio e la formazione, nel giudice, di un convincimento libero da influenze pregresse» (sentenza n. 111/1993). La Corte, tuttavia, ha collateralmente osservato che proprio perché il fine del processo penale è da individuarsi solo ed esclusivamente nella ricerca della verità, «l'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento ... di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati prima ed al di fuori del dibattimento» (sentenza n. 255/1992); ne consegue che «ad un ordinamento improntato al principio di legalità (art. 5, comma secondo, Cost.) che rende doverosa la punizione delle condotte penalmente sanzionate — nonché del connesso principio della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (cfr sentenza n. 88/1991) non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario a pervenire ad una giusta decisione» (sentenza n. 111/1993).

D'altro canto i giudici della Consulta hanno già, nel recente passato, indicato i numerosi casi in cui ben potrebbe (legittimamente) verificarsi una formazione della prova in deroga ai principi del contraddittorio dibattimentale o a quello della oralità, costituito dall'immediato approccio del giudice con la prova, nel momento della sua formazione (artt. 392, 431, 500, comma 4, 503, comma 5 e 6, 512, 513 — sentenza n. 255/1992); ciò in quanto la necessità di non disperdere elementi di prova «non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili con il metodo orale» giustificava le menzionate eccezioni informandolo al c.d. principio «di non dispersione delle prove» (sentenza n. 255/1992) in tal modo indicando la coesistenza, tra le pieghe del codice di rito, di un procedimento probatorio alternativo e sussidiario rispetto a quello principale, fondato sul contraddittorio nella formazione della prova, percorribile allorché quest'ultimo (che resta l'asse portante del nuovo rito) si trovi, per qualsivoglia motivo, o nella impossibilità di funzionare o si riveli inadeguato a produrre elementi di prova genuini.

La coesistenza di tale procedimento alternativo e sussidiario, come costantemente configurato dalle recenti pronunce surrichiamate, trova il suo fondamento per un verso sulla figura costituzionale del p.m. e per l'altro nella esigenza di riaffermare la indefettibilità della giurisdizione penale, principio intimamente correlato a quelli di uguaglianza e di legalità.

Proprio elaborando le tematiche suesposte con riferimento non solo alla fase procedimentale della ammissione della prova, ma altresì a quello della valutazione degli elementi acquisiti, la Corte ha puntualmente affermato che siffatte regole di predeterminazione legale del valore euristico delle prove, nel momento in cui ostacolano in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico, necessario per pervenire ad una giusta decisione, si appalesano dissonanti rispetto ai principi informativi del codice di rito che «fa salvo il principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dar conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti» (art. 192 c.p.p., cfr sentenza n. 255/1992) — sentenza n. 111 del 1993.

Sul tema poi del ruolo delle parti del processo, cui si correla la pretesa coesistenza, in materia di prova, del c.d. principio dispositivo, la Corte, nella sentenza n. 111/1993, ha statuito: «la configurazione del potere istruttorio conferito al giudice dall'art. 507 come eccezionale e quindi da escludere in caso di decadenza o inattività delle parti, discende, nella logica presupposta dai giudici remittenti, dall'assunzione dell'immanenza nel nuovo codice,

come conseguenza della scelta accusatoria, di un principio dispositivo in materia di prova. Si tratta, però, di un assunto che non trova riscontro né nei principi della delega, né nel tessuto normativo concretamente disegnato dal codice».

È per la verità incontroverso che sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale; in caso contrario si verrebbe a recidere il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione delle condotte criminose, che quelle norme vietano. Difatti si appalesa assai indicativo riconoscere che il codice di rito non prevede procedure in cui la concorde richiesta delle parti vincoli il giudice sul merito della decisione, come dimostra il considerare che ad un simile esito non conduce neanche l'istituto dell'applicazione di pena su richiesta delle parti, contraddistinto dall'intervento, integratore dell'efficacia dell'accordo, della pronuncia del giudice, che non può omettere il suo doveroso controllo fino a giungere a sindacare, nel merito, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena concordata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma terzo, Cost. (cfr sentenza n. 313/1990). Orbene, argomentando *ex adverso* dalla logica inferenza dei riferiti principi costituzionali, può affermarsi che un principio dispositivo non può ritenersi esistente neanche sul piano probatorio, in quanto ciò significherebbe rendere disponibile, sia pure in modo indiretto, la stessa *res iudicanda*.

E la riprova sul punto la si rinviene da una non superficiale valutazione delle norme che regolamentano lo svolgimento dell'altro rito speciale (il giudizio abbreviato), in cui maggior spazio è riservato alla volontà delle parti, dal momento che l'accordo intervenuto tra queste sulla utilizzabilità degli indizi (che diventano prove) rinvenibili nel fascicolo del p.m. e sol per questo utilizzabili, non vincola il giudizio sulla loro concluzione ed idoneità a sorreggere una delibazione di merito «allo stato degli atti», dovendo la fusione delle volontà formare oggetto del controllo del giudicante circa la concreta decidibilità del procedimento, alla stregua degli elementi già disponibili. Aggiungasi che la Corte, con la sentenza n. 81 del 1991, nel dichiarare la illegittimità costituzionale parziale del combinato disposto di cui agli artt. 438, 439, 440, 442 c.p.p. ha affermato: «È invece fondata la questione proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irrazionale disparità cui la normativa impugnata, vista dall'interno della sua applicazione, darebbe luogo, tanto nei rapporti tra p.m. ed imputato, quanto nei rapporti fra imputato ed imputato. Non risponde, infatti, alle esigenze di coerenza e di ragionevolezza una disciplina che autorizza il p.m. ad opporsi non soltanto ad una determinata scelta del rito processuale ..., ma anche ad una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dovere esternare le ragioni di tale opposizione, così sottraendola all'obiettiva ed imparziale valutazione del giudice. Per giunta, in un sistema, come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento (art. 2 n. 3 legge 16 febbraio 1987, n. 81), non dovrebbe essere consentito che i rapporti tra p.m. ed imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volontà immotivato e, perciò, incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di un rilevante vantaggio sostanziale» (sentenza n. 81/1991). Di tale sentenza e di quella n. 66 del 1990 la Corte rendeva interpretazione autentica nel momento in cui, in seno alla pronuncia n. 92 del 1992, evidenziava che «il nucleo essenziale di tali decisioni sta nel riconoscimento dell'incompatibilità con un ordinamento costituzionale fondato sui principi di uguaglianza e legalità della pena, di una disciplina che affida(va) a scelte discrezionali, immotivate e quindi insindacabili, del p.m. l'accesso dell'imputato ad un rito dal quale scaturiscono automaticamente rilevanti effetti sulla determinazione della pena».

D'altro canto l'assunzione di un principio dispositivo in materia di prova non trova riscontro nella normativa positiva, neanche sul terreno del giudizio ordinario; valga in merito quanto ribadito dalla Consulta: «il metodo dialogico di formazione della prova è stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro, per quanto possibile, pieno accertamento e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale, risultante dal mero confronto dialettico tra le parti, sulla verità reale: altrimenti ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale...». Come a dire che la formazione della prova in dibattimento nel contraddittorio delle parti (ed assicurando l'oralità dell'assunzione) è obiettivamente il migliore dei metodi acquisitivi, ma resta comunque uno strumento per assicurare l'acquisizione di un atto istruttorio, non può divenire il fine ultimo della dinamica processuale che tende, di contro, alla ricerca della verità reale, al di là delle opportunità e delle convenienze di questa o quell'altra parte in contesa.

Ancor più marcatamente l'affermazione di siffatto principio traspare dalla positiva previsione, nel codice di rito, dell'art. 507, che postula in modo inequivoco la inesistenza di un potere dispositivo delle parti in materia di prova; sul punto: «questa Corte ha già avuto modo di dire, nella sentenza n. 241 del 1992, che tale norma, inserita in un sistema processuale imperniato su un ampio riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale probatorio è rimessa in primo luogo alla iniziativa delle parti, conferisce al giudice il potere —

dovere di integrazione, anche di ufficio, delle prove per l'ipotesi in cui la carenza o insufficienza, per qualsiasi ragione, dell'iniziativa delle parti impedisca al dibattimento di assolvere la funzione di assicurare la piena conoscenza, da parte del giudice, dei fatti oggetto del processo, onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione». Per cui, previo espresso richiamo al pronunciamento delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 11227 del 6 novembre-21 novembre 1992, nonché alla direttiva n. 73 delle legge delega, che prevede il «potere del presidente... o del pretore di indicare alle parti temi nuovi o incompleti utili alla ricerca della verità» (potestà prevista finanche con riguardo alla celebrazione della udienza preliminare *ex art.* 422 c.p.p., a nulla rilevando la diversa finalità cui la stessa è orientata, costituendo una mera pronuncia sul rito, connotata per questo da una *minorata probatio*) e di rivolgere domande dirette, la Corte proseguiva chiarendo che «il legislatore delegante ha cioè esattamente considerato — in armonia con l'obiettivo di eliminazione delle disuguaglianze di fatto posto dall'art. 3, comma secondo, Cost. — che la parità delle armi delle parti, normativamente enunciata, può talvolta non trovare concreta verifica nella realtà effettuale, sì che il fine di giustizia della decisione può richiedere un intervento riequilibratore del giudice, atto a supplire alle carenze di taluna di esse, così evitando assoluzioni o condanne immeritate. Il potere conferito al giudice dall'art. 507 c.p.p. è dunque un potere suppletivo, ma non certo eccezionale... È del resto evidente che sarebbe contraddittorio da un lato garantire l'effettiva obbligatorietà dell'azione penale contro le negligenze o le deliberate inerzie del p.m., conferendo al giudice per le indagini preliminari il potere che costui formuli l'imputazione... e dall'altro negare al giudice dibattimentale il potere di supplire ad analoghe condotte della parte pubblica» (sentenza n. 111/1993).

Traspare con evidenza che nella sentenza surrichiamata il giudice delle leggi ha riconosciuto incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza, legalità, obbligatorietà dell'azione penale un processo penale inteso come «... tecnica di risoluzione delle controversie nel cui ambito al giudice sarebbe riservato essenzialmente un ruolo di garante dell'osservanza delle regole di una contesa tra parti contrapposte ed il giudizio avrebbe la funzione non di accertare i fatti reali, onde pervenire ad una decisione il più possibile corrispondente al risultato voluto dal diritto sostanziale, ma di attingere, nel presupposto di un'accentuata autonomia finalistica del processo, quella sola verità processuale che sia possibile conseguire attraverso la logica dialettica del contraddittorio e nel rispetto di rigorose regole metodologiche e processuali coerenti al modello».

In sintonia con siffatte premesse la Corte concludeva circa la incompatibilità con i menzionati principi della operatività, propria di un processo di parti, «di un principio dispositivo sotto il profilo probatorio», cui conseguirebbe «... da un lato l'espansione degli spazi di discrezionalità della parte pubblica e l'accentuazione della oralità come strumento della formazione della prova in dibattimento, dall'altro la configurazione del potere di intervento del giudice in materia di prova come eccezionale...».

Traendo le dovute conseguenze dalle affermazioni summenzionate la Corte, con riferimento alla fase dibattimentale istituzionalmente devoluta alla formazione della prova, ha considerato ostacoli irragionevoli (o in sé stessi, o rispetto al sistema):

il divieto di testimonianza *de relato* della polizia giudiziaria (sentenza n. 24 del 1992);

l'omessa previsione della acquisizione delle dichiarazioni rese da imputati in procedimento connesso, anche se rese alla polizia giudiziaria su delega del p.m., quando essi si fossero avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere (sentenze nn. 254 del 1992 e 60 del 1993);

l'utilizzo, ai soli fini della valutazione della credibilità dei testimoni, delle dichiarazioni dagli stessi rese in fasi predibattimentali, acquisite al fascicolo dibattimentale sotto forma di contestazioni (sentenza n. 255 del 1992).

Inoltre la Corte ha riconosciuto:

l'acquisibilità, *ex art.* 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese dai prossimi congiunti che si siano avvalsi, in dibattimento, della facoltà di non rispondere (sentenza n. 179 del 1994);

l'acquisibilità, *ex art.* 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale dal teste affetto da amnesia assoluta sui fatti di causa dovuta a sopraggiunta infermità (ordinanza n. 20 del 1995).

Sempre sulla spinta delle medesime motivazioni (modellate sui medesimi principi), la Corte ha inoltre dichiarato legittimo l'art. 507 c.p.p. solo se interpretato nel senso che possa consentire, nella inerzia delle parti, l'impulso giudiziale nella acquisizione della prova (sentenza n. 111 del 1993).

Ostacolo irragionevole alla formazione della prova, alla funzione conoscitiva del dibattimento ed all'esercizio della giurisdizione mediante l'individuazione di un meccanismo di disposizioni della prova: contrasto con gli artt. 3, 25, comma secondo, 101, comma primo, 112, comma 1, della Costituzione.

L'art. 11 della legge 7 agosto 1997 n. 267 (nella parte in cui prevedono l'applicabilità dell'art. 513 c.p.p., come modificato dalla legge ora citata, anche ai processi in corso per i quali è stata esercitata l'azione penale ed è intervenuto rinvio a giudizio) viola i principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3, comma primo, Cost.) e di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Uguaglianza dei cittadini davanti alla legge vuol significare (anche, ed innanzitutto) uguaglianza dei cittadini davanti alla legge penale.

Si osserva, preliminarmente, che già nel diritto penale sostanziale vige il principio della legalità della pena, per il quale l'applicazione della sanzione penale in concreto non può essere rimessa all'arbitrio di alcuno, non può dipendere da scelte insindacabili ed immotivate. La Corte costituzionale (cfr. Corte cost. sentenza n. 92 del 1992) ha riscontrato, invero, l'incompatibilità con il nostro ordinamento costituzionale, fondato sui principi di uguaglianza e legalità della pena, della disciplina del giudizio abbreviato che affidava a scelta arbitraria del pubblico ministero l'accesso dell'imputato ad un rito dal quale scaturivano effetti rilevanti sulla determinazione della sanzione (come detto).

Anche il nostro sistema penale processuale (al pari di quello sostanziale), peraltro, rifiuta il «principio dispositivo»; si consideri che neppure la richiesta concorde delle parti vincola il giudice: né sul piano dell'accertamento di responsabilità (si pensi ai poteri del giudice in presenza di una richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. — sentenza Corte cost. n. 313 del 1990), né sul piano della prova (si pensi agli artt. 495 comma 4 c.p.p.; 508 c.p.p.; 189 c.p.p.; 603 comma 3 c.p.p., che prevede la possibilità per il giudice di appello di ordinare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche d'ufficio; 606 lett. d) c.p.p. che prevede, quale caso di ricorso in Cassazione, la mancata assunzione di una prova decisiva; e all'art. 507 c.p.p. così come interpretato dalla sentenza Corte cost. n. 111 del 1993).

Ciò accade in ossequio ai principi di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale.

L'obbligatorietà dell'azione penale tende ad assicurare l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge: sottraendo al pubblico ministero potere dispositivo in ordine al processo penale (è appena il caso di osservare che le determinazioni del pubblico ministero sono sempre portate al vaglio del giudice, che ha efficaci strumenti per superare l'inerzia del procuratore della Repubblica), tale principio tende a garantire in concreto un'applicazione della legge uguale per tutti.

Per ben comprendere il senso della prospettata questione di legittimità costituzionale, va, però, chiarito il significato profondo di tale principio.

«Esercitare l'azione penale» non vuol significare, soltanto (e semplicisticamente), «elevare un'imputazione». Se finalità del principio sono quelle di assicurare l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (all'esercizio dell'azione penale corrispondono, invero, legittime aspettative delle persone offese e delle persone danneggiate dal reato), nel suo senso più profondo esso impone «la necessaria sottoposizione al giudice di tutte le fonti di prova legittimamente raccolte affinché sia il giudice, sulla base di quelle prove, a condannare o ad assolvere».

Ne consegue che obbligatorietà dell'azione penale significa obbligatorietà dell'accertamento di responsabilità, concetto che a sua volta inferisce la necessaria sottoposizione al giudice di tutte le fonti di prova legittimamente — secondo, per quel che qui rileva, la normativa all'epoca vigente — raccolte (altrimenti l'accertamento sarebbe obbligatorio nella forma, ma non nella sostanza).

D'altro canto, le norme che regolano la sottoposizione al giudice delle fonti di prova devono essere eguali per tutti: affinché il principio di uguaglianza sia rispettato, l'accertamento di responsabilità deve avvenire, con la stessa efficacia, e pregnanza, per tutti i cittadini che versino in situazioni simili; cosicché non sembra rispettoso di questo principio un sistema che rimetta all'arbitrio di una delle parti la scelta di sottoporre al giudice una fonte di prova già raccolta.

L'accertamento di responsabilità deve avvenire, dunque, con adozione di criteri precostituiti ed uguali per tutti gli imputati che versino in situazioni simili, tali da consentire al giudice di conoscere (salvo il rispetto dei diritti di difesa positivizzati) tutte le prove legittimamente acquisite.

Si vede bene che l'elevare imputazione è, in definitiva, atto (bensì di ineludibile garanzia, ma) meramente prodromico rispetto a tale necessaria sottoposizione al giudice delle fonti di prova legittimamente raccolte, perché il giudice si pronunci sull'accertamento di responsabilità.

Obbligatorietà dell'azione penale e principio di uguaglianza postulano, dunque, un modello processuale che tenda (sia pure attraverso lo schema dialogico) all'accertamento della verità «reale».

Se la prova diviene disponibile, il principio di uguaglianza e quello di obbligatorietà dell'azione penale risultano, nella sostanza, violati.

Si potranno, in definitiva, celebrare processi in cui la decisione sarà aderente alla realtà, e processi in cui la decisione sarà aderente ad un modello astratto e processuale di verità (quelli in cui al giudice si sottraggono elementi di conoscenza della verità), con ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra imputati che versano in simili condizioni e tra persone offese che versano in simili condizioni, a seconda della prevalenza dell'uno piuttosto che dell'altro modello processuale (è violato il principio di uguaglianza).

Vi potranno essere, difatti, processi in cui la decisione non sarà aderente alla verità storica, benché questa emerga da atti processuali che il giudice non può, tuttavia, conoscere (è violata la disposizione dell'art. 112 Cost.: se la produzione di una prova decisiva è rimessa all'arbitrio di una delle parti, l'azione penale rimane obbligatoria formalmente, ma l'accertamento di responsabilità cui essa tende diviene del tutto aleatorio nella sostanza, ed il principio è, pertanto, inesorabilmente violato).

Del resto la tesi qui esposta si ricava dalla sentenza n. 113 del 1993, con la quale la Corte cost. ha affermato che «Il metodo dialogico di formazione della prova è stato prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro ... pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale ... su una verità reale; altrimenti ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale».

L'oralità è dunque un mezzo, un mezzo eletto ma pur sempre un mezzo, per giungere all'accertamento della verità. Non può divenire un fine.

Pertanto, tutte le fonti di prova raccolte nel rispetto dei diritti di difesa, così come processualmente garantiti, devono poter essere sottoposte alla cognizione del giudice che, naturalmente, sarà nella condizione di conferire loro il correlato significato euristico; ciò significa che deve esistere un sistema di norme che stabilisca *a priori* ed *ex ante* condizioni certe (di garanzia per l'imputato, ma altrettanto garante dell'esigenza che il processo consegua il fine che gli è proprio), rispettate le quali, la fonte di prova legittimamente raccolta è sottoponibile al giudice.

Ammettere casi in cui una fonte di prova, pur legittimamente raccolta (senza violazioni processuali) divenga (per cause non prevedibili, né superabili da una ragionevole attività da svolgersi *ex ante*) non conoscibile dal giudice vuol dire violare i suddetti principi di uguaglianza, legalità, obbligatorietà dell'azione penale, effettività della tutela giurisdizionale.

Ciò, ad avviso del tribunale, accade certamente con la disciplina dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui esso è applicabile anche ai processi per i quali è già intervenuto (magari da anni) il rinvio a giudizio.

In realtà, in sintonia con i principi enunciati, tutto il nostro sistema processuale è pervaso (conformemente alla legge delega del 1988) dalla garanzia di salvezza delle prove non ripetibili in dibattimento: art. 511 c.p.p.; art. 360 c.p.p.; art. 392 c.p.p.

L'esigenza dell'oralità del processo è temperata (proprio in ossequio ai detti principi costituzionali enunciati dalla Consulta) da un sistema di norme che:

salvano il valore degli atti già compiuti qualora questi, per circostanze non prevedibili, siano divenuti irripetibili;

danno, comunque, alle parti la possibilità di anticipare l'acquisizione di prove, se è prevedibile che queste non potranno essere escusse davanti al giudice del dibattimento.

La nuova disciplina processuale ha invece introdotto casi in cui al giudice è precluso (per circostanze non prevedibili, poichè rimesse ad una scelta legislativa che trova applicazione anche per il passato) conoscere una fonte di prova, benché le parti non abbiano avuto, a suo (ragionevole) tempo, *ex ante*:

né la possibilità di prevedere tale evenienza;

né, soprattutto, la possibilità di porvi rimedio (poichè l'incidente probatorio era, al tempo in cui la fonte di prova in questione veniva — legittimamente — raccolta, consentito a condizioni non sussistenti nei casi di odierno rifiuto del coimputato di sottoporsi ad esame in dibattimento); e ciò al di fuori di qualsiasi sanzione processuale collegata a violazione del diritto di difesa.

È pur vero che la disciplina in vigore riconosce la possibilità di chiedere l'incidente probatorio anche se è già intervenuto il rinvio a giudizio, ma è proprio questo il *punctum dolens*: se, nel frattempo (anche per il lungo tempo trascorso, in alcuni processi, tra la data del rinvio a giudizio e l'udienza, concretantesi a volte in diversi anni), è maturata nell'imputato di procedimento connesso la decisione di non rispondere, tale decisione — pur essendo, di fatto, una causa sopravvenuta, non prevedibile (al tempo in cui il p.m. assumeva l'interrogatorio di quella persona) e non superabile (al tempo in cui veniva raccolta la dichiarazione) riceve trattamento affatto diverso: sia

rispetto alle altre cause sopravvenute ed imprevedibili che rendono impossibile la ripetizione dell'atto (le quali consentono la lettura dei verbali degli atti divenuti irripetibili); sia rispetto alla decisione di non rispondere che dovesse maturare in imputati per i quali — oggi — può tempestivamente cristallizzarsi la prova (prima che essi maturino questa decisione).

È evidente, allora, che gli artt. 1 e 6, comma 1, legge 7 agosto 1997 n. 267, in quanto consente l'applicabilità dell'art. 513 come modificato dalla legge citata anche ai processi già in corso di trattazione per i quali è stata esercitata l'azione penale, viola gli artt. 3, 112, 24 della Costituzione.

Se vi è sin dall'inizio una scelta di non rispondere da parte di un imputato, rimane nel processo un difetto di conoscenza che dovrà — se possibile — essere superato con altri strumenti processuali; ma se l'imputato ha reso dichiarazioni davanti ad organi legittimati a raccoglierle, non può tale imputato restare arbitro della scelta se investire o meno l'organo giudicante della conoscenza di queste dichiarazioni, pur non avendo avuto il p.m., al tempo in cui tali dichiarazioni furono rese, la possibilità di premunirsi contro tale scelta.

Si rappresentano, ad esempio, alcuni casi di macroscopiche disparità di trattamento che deriverebbero dall'applicazione della norma in esame ai processi per i quali è già intervenuto il rinvio a giudizio.

Si consideri inoltre, con riferimento al generale principio ispiratore della nuova normativa, la disparità di trattamento tra imputati in indagini preliminari tutt'ora in corso, che subiscono gli effetti di un incidente probatorio tempestivamente richiesto, ed imputati nei cui confronti solo irragionevolmente potrebbe chiedersi l'incidente probatorio, per essere, ormai da anni, intervenuto il rinvio a giudizio ed essere imminente il dibattimento: l'atteggiamento processuale che i coimputati in questi processi potrebbero tenere nel corso dell'incidente probatorio è equiparabile a quello che potrebbero tenere in udienza, con l'eguale risultato di fare entrare il doveroso accertamento della verità in una fase di stallo insuperabile, superabile soltanto con una decisione di assoluzione per essere venuta meno la prova della commissione del singolo fatto criminoso, il che finisce con il travolgere la stessa giuridica sussistenza del fatto — reato oggetto di imputazione.

Si consideri la disparità di trattamento tra imputati che subiscono gli effetti di dichiarazioni precedentemente rese da coimputati, per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'esame (nel caso di morte del coimputato); ed imputati (magari nello stesso processo dei primi) che non subiscono gli effetti delle dichiarazioni di altri coimputati pur essendovi una causa sopravvenuta (rifiuto di rispondere) che riceve un irragionevole trattamento processuale diverso.

Nel primo caso il giudice conosce e valuta le dichiarazioni precedentemente rese dal coimputato (ai sensi dell'art. 192, comma 3 c.p.p.), nel secondo caso no. La norma in questione, pertanto, sembra funzionale ad un modello di processo che non tende alla ricerca della verità, ma ad una decisione correttamente presa in una contesa in cui un esito processuale vale l'altro, purché «correttamente» ottenuto: tale modello processuale è quanto di più lontano vi possa essere dal nostro ordinamento costituzionale, che garantisce i diritti di difesa come presupposto di un processo che tenda pur sempre (artt. 3, 24 e 112 della Costituzione), nel rispetto di quei diritti, ad accertare la verità e ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.

Difatti garanzia degli inviolabili diritti della difesa non può tradursi nell'esigenza di assicurare una aprioristica impunità a persone nei cui confronti vi sono (per essersi le stesse previamente e legittimamente formate, sia pure in embrione) fonti di prova di colpevolezza solo perché queste ultime, per il capriccio di una delle parti, imprevedibile ed insuperabile al momento della loro embrionale formazione, non possono essere conosciute dal giudice.

Sul punto, difatti, non può omettersi di rilevare che l'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dei soggetti predetti impedisce *in toto* la rinnovazione dibattimentale degli atti (che comunque erano stati legittimamente formati) ed una nuova acquisizione, nel contraddittorio delle parti, di elementi probatori provenienti dalla stessa fonte, per cui, pur in presenza di tutti i presupposti (in astratto) per una formazione della prova con metodo dialogico, interviene l'imprevedibile esercizio, da parte di imputato di procedimento connesso, di una facoltà riconosciutagli dalla legge ad impedire e precludere la possibilità del contraddittorio; ciò a causa di un atto discrezionale, immotivato, insindacabile, frutto di una personale valutazione che l'imputato in un procedimento connesso fa dei propri interessi processuali (ed anche extraprocessuali), tuttavia in grado di ripercuotersi irrimediabilmente sull'intero procedimento penale in corso, che sol per effetto di tale opzione non appare più in condizione di conseguire il fine che gli è proprio, addivenire alla ricerca della verità reale.

Orbene non può disconoscersi che, quantomeno con riferimento ai casi in cui siffatta *impasse* sopravvenga in un processo penale già da tempo incardinato (e già in fase dibattimentale), si verifichi una situazione parificabile a quella della irripetibilità sopravvenuta di atti, pur legittimamente formati, che tuttavia non possono più in alcun modo essere oggetto di vaglio da parte del giudicante; aggiungasi che la assoluta imprevedibilità di siffatta

evenienza la si verifica considerando la natura dell'atto che da luogo alla «irripetibilità» (la semplice dichiarazione di avvalersi della facoltà di non rispondere) ed i diversi e contrapposti interessi che possono muovere il soggetto che è (diventato) titolare di quella facoltà, alla decisione di esercitarla.

D'altro canto chi abbia reso, nella fase di indagini preliminari, dichiarazioni a carico di altri ben si rende conto (anche nelle fasi processuali successive) che le stesse possono avere gravi conseguenze, sia per lui medesimo nel caso di confessione ovvero di falsità (articoli 367 e segg. c.p.), che per il terzo che ne risulti coinvolto; è evidente che tale pregressa assunzione di responsabilità indurrebbe a ritenere (secondo l'*id quod plerumque accidit*) che l'imputato, o l'imputato in un procedimento connesso, reitererà le dichiarazioni a carico degli accusati.

In virtù di queste considerazioni, ed alla stregua della valutazione del soggetto che può esercitare siffatta opzione, dei motivi (assolutamente imponderabili) che possono sospingerlo a ciò, ben si può affermare che non è possibile prevedere, prima che l'atto sia concretamente compiuto, se la facoltà verrà esercitata o meno. Né d'altro canto può ragionevolmente pretendersi che operi impossibili previsioni sui comportamenti delle controparti del processo o di altri processi (magari già conclusi con sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, e non ancora passati in autorità di cosa giudicata) in quanto in tale ipotesi, ed in assenza di una disciplina positivizzata (e generalizzata) sui rapporti tra e collaboranti, si finirebbe per riconoscere effetti giuridici (*sub specie* inutilizzabilità della prova) a possibili comportamenti strumentali e/o ingannatori di tali soggetti nei confronti del medesimo (estensibili, per il suo tramite, alla giustizia in senso concettuale che lo stesso, per volere costituzionale, personifica).

Sorge a questo punto legittimo il dubbio se risulti compatibile con i principi costituzionali l'innesto, nella disciplina degli articoli 512 e segg. c.p.p. (come tralaltro rivisti dagli interventi modificatori della Consulta, in particolare sulla originaria disciplina dell'art. 513 c.p.p.) di meccanismi che, allo scopo di assicurare il contraddittorio, impediscano, *in toto*, l'utilizzabilità di elementi di prova legittimamente raccolti dal pubblico ministero, sia pure connotati da una assenza di contraddittorio, e di cui sia imprevedibilmente sopravvenuta la «irripetibilità» (*id est* impossibilità di rinnovazione dell'atto divenuto inutilizzabile).

Di certo non può omettersi di considerare, sul punto, che al pubblico ministero, attesa la fase processuale in cui il processo si trova, è ontologicamente preclusa la possibilità di chiedere, l'assunzione della prova mediante esperimento dell'incidente probatorio, i cui presupposti di ammissione sono stati notevolmente ampliati solo con l'entrata in vigore della stessa legge n. 267/1997, all'art. 4, comma 1, né appare siffatta preclusione probatoria recuperabile in qualche modo dalla solerte iniziativa del titolare della pubblica accusa, non essendo neanche astrattamente prospettabile l'esigenza di anticipare le forme di assunzione della prova che gli sono proprie, al fine di evitare la perdita di un atto istruttorio, obiettivamente divenuto non rinnovabile; ne deriva la necessità, imposta dal principio di cui all'art. 3 della Costituzione, di assimilare, quanto all'aspetto della loro utilizzabilità dibattimentale, la disciplina degli atti divenuti, come nel caso di specie, irrimediabilmente irripetibili a quella degli atti divenuti imprevedibilmente irripetibili.

Ciò premesso, il dubbio poc'anzi evidenziato circa la compatibilità del meccanismo delineato (dal legislatore della novella) ai principi costituzionali, sembra alimentato dalla stessa filosofia codicistica che traspare, sin dall'origine del varo del nuovo modulo processuale, in tutti i casi di imprevedibile irripetibilità dell'atto, ove era stato previsto un meccanismo che consentisse il recupero dello stesso. Si prevedeva, in altri termini, che nel caso in cui (senza che taluna delle parti vi avesse dato luogo) si fosse verificata una ipotesi di irripetibilità del singolo atto processuale, in funzione probatoria, il metodo di acquisizione probatoria principale (improntato alla oralità ed al contraddittorio), per motivi contingenti ed imprevedibili *ex ante*, faceva posto ad un metodo di recupero, eventuale e sussidiario, che seppur improntato a diverse connotazioni formative, comunque consentiva di utilizzare le dichiarazioni già rese, conferendo poi al giudice il prudente apprezzamento delle stesse in funzione decisoria. Al contrario il recente intervento novellatore della disciplina dell'art. 513 c.p.p. ha direttamente ed esplicitamente introdotto un meccanismo di blocco, a discrezione delle parti, del regime sussidiario ed alternativo di formazione della prova, esperibile nella sola evenienza della sua irripetibilità dibattimentale, delineando un singolare modulo acquisitivo fondato sulla subordinazione al consenso di tutte le parti, compresi i soggetti a carico dei quali sono stati raccolti gli elementi in sede di indagini, dell'assunzione al fascicolo del dibattimento degli elementi di prova divenuti imprevedibilmente «irripetibili» (*rectius* imprevedibilmente «non ripetuti»). Ed il sospetto di illegittimità costituzionale del menzionato meccanismo di recente introdotto nella dizione normativa dell'art. 513 c.p.p., non può appalesarsi manifestamente infondato, alla stregua dei principi su evidenziati, sistematicamente riaffermati da non poche pronunce della Corte costituzionale.

Con particolare riferimento, poi, alla conformità della disciplina in parola al principio di ragionevolezza nell'esercizio obbligatorio dell'azione penale (artt. 3 e 112 della Costituzione), non può che rimarcarsi che gli atti *de quibus* sono stati indubbiamente formati in assenza di contraddittorio ed in segreto, nel corso delle indagini preliminari, ma si tratta pur sempre di atti (giòva rimarcarlo) compiuti da un organo giudiziario, pubblico, indipen-

dente, la cui azione è orientata solo ed esclusivamente all'applicazione imparziale della legge (sentenza n. 88/1991); aggiungasi che si tratta di atti che godono di particolari garanzie quanto alla rispondenza alla realtà del loro contenuto, trattandosi di verbali, ossia documenti a fede privilegiata fino a querela di falso. Si consideri altresì che la utilizzazione delle risultanze emergenti dalle indagini (tra le quali vanno ricomprese, a pieno titolo, le dichiarazioni rese dai coimputati e dagli imputati in procedimento connesso) non è per il p.m. facoltativa, bensì obbligatoria ex art. 112 della Costituzione; per questo disporre che atti sui quali il ha fondato il doveroso esercizio dell'azione penale e della sua articolata funzione, quando siano divenuti imprevedibilmente «irripetibili» (con conseguente esclusione del contraddittorio non imputabile al medesimo) siano utilizzabili in dibattimento solo con il consenso di tutte le altre parti processuali, ivi compresi gli imputati nei confronti dei quali il contenuto di tali atti ha già dispiegato, in base alla legge, i propri dannosi effetti, si atteggia come un irragionevole ostacolo al naturale esercizio dell'azione penale ed una insuperabile contraddizione ordinamentale. Risulta, in altri termini, gravemente contraddittorio da un lato garantire l'effettiva obbligatorietà dell'azione penale contro eventuali negligenze o deliberate inerzie del p.m. conferendo al giudice per le indagini preliminari tutti i poteri di controllo positivizzati nell'art. 409 c.p.p., e dall'altro consentire che l'utilizzo di atti delle indagini, sui quali si è già legittimamente fondato l'esercizio dell'azione penale sino a quel momento espletatasi — e che siano divenuti imprevedibilmente ed irrimediabilmente irripetibili, possa essere impedito dall'imputato in procedimento connesso con una nuda ed immotivata manifestazione di volontà, concretizzatasi nell'espressione del rifiuto di rispondere. Né può valere a fungere da riequilibratore di una evidente (ed irragionevole) sperequazione il rimedio positivizzato, fondato sulla formazione dell'accordo delle parti circa la consistenza del materiale probatorio sottoponibile alla valutazione del giudice; basti sul punto considerare gli effetti devastanti riconducibili all'eventualità (invero non solo meramente astratta) in cui sia lo stesso p.m. (convinto di poter agire quale mera parte processuale e dimentico dei doveri impostigli per legge) ad opporsi all'acquisizione delle dichiarazioni rese, in sede di indagini preliminari, dai soggetti indicati dall'art. 210 c.p.p., e divenuti imprevedibilmente «irripetibili»; ci si troverebbe, appare con fin troppa evidenza, in presenza di un obiettivo ed irreparabile annichilimento del diritto di difesa dell'imputato (art. 24 della Costituzione), nel caso in cui si concretizzasse nella impossibilità processuale di acquisire elementi a lui favorevoli, ed ad un insuperabile «paradosso processuale» nell'evenienza in cui il titolare della pubblica accusa operasse una specie di ritrattazione dell'esercizio dell'azione penale, ove dia luogo alla materializzazione del divieto investendo elementi posti a fondamento della tesi accusatoria.

Con riferimento specifico alla fattispecie concreta sottoposta al vaglio del tribunale, la ragionevolezza della introduzione del delineato ostacolo alla formazione del giudiziale convincimento dell'organo decidente si presta ad insuperabili censure nel momento in cui ingenera una ingiustificabile disparità di trattamento tra i coindagati dei medesimi fatti che siano stati sottoposti al giudizio c.d. principale, celebratosi innanzi al tribunale di Castrovillari e già riesaminato in sede di giudizio di appello, e gli odierni indagati, le cui posizioni, solo a causa di un banale difetto di notifica, venivano stralciate dal procedimento già incardinatosi nei confronti di altri coimputati (che per esigenze di celerità nella sua definizione non poteva ulteriormente appesantirsi di ulteriori dilazioni) e giudicate a parte dal tribunale, riunito in diversa composizione, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 371/1996.

Concludendo il nuovo assetto normativo, se da un verso viola il diritto di difesa qualora nei confronti dei coimputati siano già state pronunciate sentenze definitive utilizzabili in *malam partem*, per l'altro lascia all'imputato eccessivo margine nel momento dell'acquisizione della prova, innovazione quantomeno singolare che fortemente e negativamente incide sul doveroso accertamento della verità «reale» e si proietta oltre i dichiarati fini di garantismo processuale.

B) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 210, comma 4, in relazione all'art. 513 c.p.p. (così come novellato dall'art. 1, legge n. 267 del 1997) nella parte in cui prevede che l'imputato in procedimento connesso (la cui posizione processuale sia stata già definita con sentenza di condanna, ancorché non definitiva) il quale abbia reso dichiarazioni direttamente od indirettamente indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al p.m., possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere.

Dal tenore letterale della «novella» del 1997 emerge con chiarezza la scelta del legislatore (valorizzatrice, tra l'altro, del principio fondamentale della separazione, tendenzialmente netta, delle diverse fasi procedurali, con la correlativa distinzione dei regimi di efficacia e utilizzabilità degli atti in esse compiuti) di «rafforzare» (*recitius*: riaffermare nello specifico «contesto dibattimentale» di formazione del materiale probatorio, rilevante ai fini di una giusta decisione giurisdizionale) la salvaguardia del contraddittorio, *sub specie* di diritto all'esame e controesame, come inviolabile diritto delle parti: scelta quest'ultima, in piena sintonia con lo spirito informatore della normativa processuale introdotta nel 1988, la quale — nell'ottica di un sistema tendenzialmente accusatorio — ha appunto fatto proprio e valorizzato come principio cardine quello dell'oralità nella formazione della prova in

dibattimento, cioè nel contraddittorio delle parti di fronte al giudice investito della potestà deliberativa, nel merito, dell'ipotesi accusatoria formulata dal p.m. e portata al suo vaglio giurisdizionale; ciò, in attuazione, tra l'altro, delle garanzie processuali delineate dall'art. 6, comma 2, lett. d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Ciò posto, — e pur a voler condividere, in via di principio, la *ratio* ispiratrice dell'intervento novellatore del legislatore del 1997 — ritiene il Collegio che il "meccanismo" processuale, al riguardo, prescelto (limitatamente alla posizione dell'imputato in procedimento connesso), e cioè l'aver "condizionato" la possibilità di lettura — e la conseguente acquisizione al fascicolo del dibattimento — delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1 dell'art. 513 c.p.p., al previo accordo di tutte le parti presenti nel processo, appare irrazionale se rapportata al riconoscimento (non oggetto di alcuna "contestuale" modifica normativa) della facoltà, in capo a detto soggetto — ancorché regolarmente comparso in sede dibattimentale — di avvalersi, comunque, della facoltà di non rispondere.

Ed invero, il principale motivo di non ragionevolezza dell'intervento (*rectius*: del mancato intervento "sistemico" e coordinato) normativo *de quo*, emerge in maniera alquanto evidente, laddove si pongano a confronto due punti nodali del processo penale attualmente vigente (così come "costituzionalmente" specificati dal noto intervento della Corte costituzionale con la sentenza 8 maggio-3 giugno 1992, n. 254):

1) la valenza delle dichiarazioni rese al p.m. da imputati di reati connessi (contro cui si sta attualmente procedendo o si è proceduto in un giudizio conclusosi con sentenza di condanna), circondata da un alone di diffidenza rispetto alla incondizionata utilizzazione che di esse faceva il codice abrogato (art. 465);

2) la formazione della prova in dibattimento e, cioè, (come è stato efficacemente sottolineato da autorevole dottrina) il «passaggio dal contraddittorio sulla prova al contraddittorio per la prova».

Orbene, sembra potersi desumere — alla stregua del tenore letterale del nuovo disposto normativo di cui si discute — che il legislatore abbia voluto chiarire (sostanzialmente recependo, *in parte qua*, le numerose perplessità suscitate «a caldo» dalla citata sentenza n. 254/1992) l'effettivo rilievo da attribuire ai surrichiamati principi, nel senso che sembra aver voluto attribuire prevalenza al principio, anch'esso di carattere generale, di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., secondo cui l'obbligo di valutare «le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona in un procedimento connesso ... unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» si ricollega ad un criterio di garantismo nella valutazione di queste dichiarazioni, ignoto al vecchio rito, laddove si consentiva *ex art. 465, comma 2*, la lettura degli interrogatori degli imputati «di reato connesso» anche se condannati, senza subordinarne l'attendibilità alla presenza di ulteriori elementi probatori. Si evince, pertanto, l'intendimento del legislatore di contenere l'acquisizione di tali dichiarazioni (art. 210, comma 3, c.p.p.), connotate da un preconetto giudizio di disvalore, nell'alveo del processo accusatorio, rispetto al quale le letture dibattimentali, com'è stato acutamente osservato, si pongono «... con la rudezza di una eccezione deviante, agli antipodi del polo accusa tono, da interpretare, perciò, con il rigore imposto dai pericoli di ogni ipotetico abuso»; ne deriva, quale naturale corollario di una tale precisa scelta legislativa di fondo (lo si ripete, non irrazionale), che — persistendo, tuttora, per gli imputati di un reato collegato o in un procedimento connesso, l'incompatibilità con l'ufficio di testimone (salvo loro proscioglimento con sentenza divenuta irrevocabile) — il giudice non può esercitare, pur nel tentativo di perseguire il lodevole scopo di acquisire prezioso materiale probatorio dalla viva voce del coimputato, poteri diversi da quelli finalizzati a consentire un esame del medesimo nel contraddittorio delle parti del processo ("surrogabili" con il solo «accordo/rinuncia» delle parti medesime).

Un profilo di irragionevolezza (da ritenersi non manifestamente infondato) del nuovo meccanismo processuale, così come delineato dal comma 2, ultimo periodo dell'art. 513 c.p.p. si coglie invece laddove si consideri che il legislatore — pur sostanzialmente confermando di non poter rinunciare, in astratto, al contributo probatorio proveniente da soggetti, comunque informati sul fatto altrui, "recuperandolo" attraverso un esame a richiesta di parte o disposto d'ufficio — continua, però, a subordinare l'acquisizione di tali dichiarazioni (art. 210, comma 3, c.p.p.) all'assistenza di un difensore di fiducia o d'ufficio all'esame di detti soggetti e al loro doveroso avvertimento della «facoltà di non rispondere», lasciando così immutato il differente regime rispetto alla disciplina prevista per l'escussione dei testimoni. Si vuole, in altri termini, evidenziare come il legislatore, scegliendo di mantenere "intatta" la posizione *sui generis* (sconosciuta agli altri ordinamenti processual-penalistici) rivestita dagli imputati in un procedimento connesso, abbia, di fatto, creato sul punto un vero e proprio conflitto insanabile tra diritto di difesa ed esercizio della funzione giurisdizionale.

Ed infatti, dando preminente rilievo al diritto al contraddittorio degli imputati, in uno alla salvaguardia dell'opzione (di insostituibile matrice difensiva) di non sottoporsi all'esame dibattimentale, il legislatore ha finito per sacrificare, irragionevolmente, il principio della indefettibilità della giurisdizione: invero, non appare futuristico prevedere che ciascuna parte può, nel concreto dispiegarsi della dinamica processuale (sottesa a precise

scelte processuali in funzione dei fini da conseguire), impedire *ad nutum* l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso che a sua volta abbia voluto discrezionalmente avvalersi della facoltà, allo stesso riconosciuta *ex lege*, di sottrarsi all'esame in contraddittorio con le parti del processo. Appare quindi evidente come siffatta evenienza finisca con l'arrecare ingiustificato pregiudizio al principio di infedeltà di una giurisdizione penale che, per il tramite del meccanismo dibattimentale, mira ad una piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto di accertamento processuale, ovvero della cd. «verità reale». Ed invero, non può non evidenziarsi come il rispetto della ratio ispiratrice della novella del 1997 si prospetti, in concreto, soltanto «formale», in quanto l'aver comunque «esentato» l'imputato in procedimento connesso dall'obbligo di rispondere alle domande in sede dibattimentale, fa venir meno la condizione di un effettivo contraddittorio nella fase genetica dell'acquisizione dei mezzi di prova rilevanti per la decisione; in tal modo realizzando una palese contraddizione, al di là degli stessi lodevoli intenti della riforma, di principi ugualmente meritevoli di tutela, che andavano ragionevolmente temperati.

Ciò, *a fortiori* nelle ipotesi in cui si sia notevolmente attenuato, fino addirittura a venir meno un interesse concretamente apprezzabile dell'imputato di reato connesso di sottrarsi al contraddittorio delle parti, avendo il medesimo già «definito», prima del concreto esperimento dell'esame, la sua posizione processuale nell'ambito del procedimento connesso. In altri termini il tribunale si chiede se non sia manifestamente irragionevole che debba essere considerato prevalente l'interesse dell'imputato di reato connesso, che ha già reso dichiarazioni auto nonché etero indizianti e che sia già stato destinatario di sentenza di condanna (ancorché non definitiva), rispetto a quello del coimputato che è chiamato a difendersi per la prima volta in dibattimento, anche in ordine alle predette dichiarazioni.

Non può, infine, non evidenziarsi come la «integrazione» normativa sopra prospettata, quale soluzione alternativa per il superamento del dubbio di illegittimità costituzionale creato dal mancato coordinamento dell'intervento novellatore del 1997 con il quadro «sistematico» di riferimento, consenta in ogni caso la salvaguardia dell'esigenza («positivizzata» nel nuovo testo dell'art. 513 c.p.p. di restringere la lettura dei verbali delle dichiarazioni, rese ai sensi del primo comma del citato art. 513, all'esistenza di «fatti o circostanze imprevedibili» di natura effettivamente estrinseca rispetto alla singola «fonte di prova» (di per sé non irripetibile), e cioè, non necessariamente condizionati dalla mera volontà di rifiuto di rispondere da parte del dichiarante *ex art.* 210, comma 4 c.p.p.; in uno con il già riconosciuto allargamento dei confini dell'incidente probatorio per consentire l'acquisizione di elementi di rilevanza probatoria con la garanzia del contraddittorio delle parti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva:

A) per violazione degli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102 comma primo, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. comma 2 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997 (e sostanzialmente richiamato dall'art. 6 della medesima legge), nella parte in cui subordina soltanto all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al p.m. dalle persone indicate nell'art. 210, qualora si siano avvalse della facoltà di non rispondere;

B) per violazione agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, in relazione all'art. 513 c.p.p., così come modificato dall'art. 1 della legge n. 267/1997, nella parte in cui prevede, anche per l'imputato in procedimento connesso, la cui posizione processuale sia stata già definita con sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ed il quale abbia reso dichiarazioni direttamente o indirettamente indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al p.m., la facoltà di non rispondere nel dibattimento a carico dei soggetti medesimi;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in corso di celebrazione;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Castrovillari, addì 9 gennaio 1998

Il presidente: VENEZIANO

I giudici: NOTARO-TETTO

N. 107

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1997 dal tribunale di Trani
sull'istanza proposta dall'A.I.M.A. (procedimento penale a carico di Ribatti Nicola ed altri)*

Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro conservativo richiesto dalla parte civile - Mancata previsione, a differenza di quanto stabilito nel rito civile (art. 669-*sexies* c.p.c.), del contraddittorio innanzi al giudice che procede - Dedotta privazione per l'imputato di un grado di giudizio - Disparità di trattamento tra le parti - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione).

(C.P.P. 1988, art. 317, comma 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento penale n. 353/1995 r.g. trib. nei confronti di Ribatti Nicola ed altri, imputati dei reati di cui agli artt. 416, 110 e 640-*bis*, c.p., e 8 legge n. 4/29 e 4 lett. *d*), legge n. 516/1982, per il quale è fissata l'udienza dibattimentale per il giorno 6 febbraio 1998;

Letta l'istanza, depositata in data 22 settembre 1997, con la quale l'A.I.M.A. in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, costituita parte civile, prospettando la mancanza di garanzie patrimoniali in ordine all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ha chiesto a questo tribunale di disporre con ordinanza il sequestro conservativo di taluni beni, indicati nell'istanza, appartenenti all'imputato Ribatti Nicola;

Osserva quanto segue:

NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Ai sensi dell'art. 317, primo comma c.p.p., il provvedimento che dispone il sequestro conservativo, a richiesta della parte civile, è emesso con ordinanza del giudice che procede. Avverso tale ordinanza è ammessa richiesta di riesame, anche nel merito, ai sensi degli artt. 318 e 324 c.p.p.

La lettura testuale e sistematica delle disposizioni normative sopra citate induce a ritenere, in via interpretativa, che il giudice, investito della richiesta avanzata dalla parte civile, debba provvedere senza la instaurazione di alcun contraddittorio tra le parti, né antecedente né conseguente alla emanazione della ordinanza, di accoglimento o di rigetto che sia. Il contraddittorio delle parti risulterebbe conseguentemente rinviato ad un grado di giudizio successivo, innanzi ad altro giudice, a seguito di eventuale richiesta di riesame da parte dell'imputato.

Tale sembra essere l'unica interpretazione possibile del richiamato art. 317 c.p.p., interpretazione condivisa dal Supremo Collegio, secondo il quale la previsione della forma di ordinanza, attribuita al provvedimento che dispone il sequestro conservativo, non implica la necessità del contraddittorio e quindi la celebrazione di una udienza, dovendo viceversa il giudice provvedere *de plano* (così Cass. sez. VI n. 1044 del 7 luglio 1995 imp. D'Amato ed altri). Nella citata pronuncia, i giudici della legittimità hanno ribadito che nel rito penale non esiste il principio secondo il quale alla forma della ordinanza è connesso il divieto di provvedere *inaudita altera parte*, principio per altro vigente in via solo tendenziale nel rito civile. Sicché si è ritenuta conforme allo spirito e al testo dell'art. 317 c.p.p., la previsione di un contraddittorio del tutto eventuale e posticipato al momento della introduzione della impugnazione per riesame.

Tale impostazione interpretativa è condivisibile, se si considera che:

1) il procedimento in camera di consiglio, disciplinato dall'art. 127 c.p.p., che costituisce lo strumento processuale per consentire la instaurazione del contraddittorio delle parti, fuori del dibattimento, non è stato espressamente richiamato dal legislatore (come invece avviene in altri casi. cfr. ad esempio gli artt. 41/3, 130/2,

263/2, 309/8, 310/2 e 406/5), il che consente di ritenere, secondo il brocardo latino *ubi lex voluit, dixit*; che nel particolare procedimento incidentale, finalizzato ad ottenere il sequestro conservativo, il contraddittorio è stato intenzionalmente escluso dal legislatore, il quale, come già detto, non richiama l'art. 127 c.p.p. né prevede espressamente — né ciò è dato desumere implicitamente — alcuna forma di «incontro delle parti», anteriore o successivo alla emanazione della ordinanza (come avveniva per l'analogo istituto processuale disciplinato dal codice di procedura penale abrogato, all'art. 618);

2) il sequestro conservativo, eloquentemente inserito nel titolo II del Libro IV relativo alle misure cautelari reali, è tendenzialmente equiparato, quanto all'*iter* procedimentale, al sequestro preventivo, nonostante la abissale differenza di finalità tra i due istituti, sequestro preventivo dal quale quello cautelare mutua la disciplina processuale con riguardo all'aspetto che qui interessa, e cioè quello della assenza del contraddittorio, giacché anche nel procedimento, finalizzato alla emanazione del sequestro preventivo, il contraddittorio è rinviato ad una fase successiva ed eventuale, rappresentata dal giudizio promosso a seguito di richiesta di riesame;

3) la particolare fase processuale nella quale il presente processo penale pende (predibattimentale, a seguito, tra l'altro, di dichiarazione di incompatibilità dei giudici componenti il collegio, innanzi al quale si era svolta parte della fase dibattimentale), non implica di per sé la sussistenza del contraddittorio atteso che il dibattimento non è stato ancora aperto, l'istanza di sequestro conservativo è stata introdotta fuori udienza, e non è imposta, né appare ragionevole pretenderla, la presenza quotidiana in cancelleria delle parti, ed in particolare dell'imputato, al fine di verificare l'eventuale deposito di istanze pregiudizievoli dei propri interessi D'altronde, proprio nella fase pre-dibattimentale è disciplinata, all'art. 467 c.p.p., la procedura incidentale finalizzata alla assunzione di prove non rinviabili, con la previsione di un contraddittorio reso possibile dalla fissazione di apposita udienza, il che conferma la possibilità, *rectius* la necessità, di un contraddittorio «incidentale» anche nella fase predibattimentale, nonostante cioè la instaurazione del rapporto processuale innanzi al giudice.

Il quadro normativo così delineato evidenzia in maniera palese una compressione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ex art. 24 della Costituzione, a danno dell'imputato, che non trova corrisponenza sia in relazione alla posizione della parte civile, nell'ambito del rito cautelare penale, sia in rapporto alla posizione del resistente, nell'analogo rito cautelare civile.

Quanto al primo raffronto, è evidente infatti che, la previsione di un contraddittorio, successivo alla emanazione del provvedimento cautelare, soltanto innanzi al giudice della impugnazione (riesame), comporta, per l'imputato, la netta privazione di un grado del giudizio (il primo) invece garantito alla parte civile, richiedente la misura cautelare conservativa. D'altronde, la compressione del diritto di difesa dell'imputato, derivante dalla soppressione del contraddittorio, stride con lo spirito sotteso alla fase predibattimentale nella quale il processo penale pende, fase in cui non v'è più un segreto istruttorio e l'istanza di sequestro conservativo della parte civile, così come qualsiasi altra istanza, ben potrebbe essere conosciuta dall'imputato, che ha diritto a visionare e ottenere copia degli atti.

Quanto al secondo raffronto, la diversità di disciplina processuale, nella concessione del sequestro conservativo, in sede penale ed in sede civile, sotto il profilo della instaurazione del contraddittorio delle parti, si desume chiaramente dall'esame, e dal conseguente raffronto con il disposto dell'art. 317 c.p.p., dell'art. 669-*sexies* c.p.p., che impone al giudice civile di sentire le parti, di regola, prima di provvedere con ordinanza, e, solo laddove la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, di provvedere con decreto, fissando tuttavia a breve (entro gg. 15) la comparizione delle parti, a seguito della quale il medesimo giudice può confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con decreto. Solo avverso l'ordinanza emessa a seguito del contraddittorio delle parti è previsto, ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c., il reclamo ad altro giudice. In estrema sintesi, nel rito civile, è pur sempre assicurato, nello stesso grado del giudizio cautelare, il contraddittorio, quand'anche in via eccezionale successivo alla concessione, in forma di decreto, del sequestro conservativo.

Rispetto al rito cautelare civile, quindi, emergono due palesi differenze.

In primo luogo, la parte, potenzialmente destinataria del sequestro conservativo penale, e cioè nel caso di specie l'imputato, è privata, in via generale ed assoluta, della possibilità di interloquire preventivamente, sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della cautela; anche quando non ricorre in concreto alcun pericolo per la attuazione del provvedimento cautelare derivabile dalla convocazione preventiva della controparte; in secondo luogo, è negato il contraddittorio delle parti, quand'anche successivo, innanzi allo stesso giudice che ha

emesso l'ordinanza, che, tra l'altro, è ritenuta irrevocabile (cfr. tra le altre, Cass. Sez. VI, 25 settembre 1995 imp. Nanocchio, Cass. sez. V, 6 ottobre 1995, imp. Giannechini) per difetto di espressa previsione normativa in senso contrario.

La assoluta e generale privazione della possibilità di interloquire preventivamente, sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della misura cautelare *de qua*, pur ragionevolmente prevista nel rito civile, costituisce una palese compressione del diritto di difesa dell'imputato, tenuto conto del peso notevole che può assumere la imposizione di un sequestro, idoneo a privare il destinatario della misura della disponibilità dei suoi beni. D'altra parte, lo stesso art. 319 c.p.p., prevede la possibilità per l'imputato (e per il responsabile civile) di evitare la misura cautelare, *rectius* di impedirne la sua attuazione, attraverso la prestazione di idonea cauzione. Non v'è chi non veda come la privazione *tout court* della possibilità di interloquire preventivamente sulla emanazione del provvedimento impositivo del sequestro impedisca all'interessato, che sia disponibile a prestare cauzione, di evitare la misura reale di cui trattasi, quand'anche ne sussistano i presupposti.

La compressione del diritto di difesa, per l'imputato, si manifesta anche in relazione alla mancata previsione normativa del contraddittorio successivo alla emanazione della ordinanza, innanzi al medesimo giudice che ha pronunciato sulla cautela conservativa. Invero, a parte la già evidenziata privazione, per il solo imputato (analogo discorso andrebbe fatto per il responsabile civile), di un grado del giudizio cautelare, la previsione del contraddittorio successivo, innanzi al solo giudice del riesame, non consente al destinatario della misura cautelare di adire in via breve e con maggiore immediatezza, lo stesso giudice autore dell'ordinanza, che, in quanto già a conoscenza della questione, con maggiore speditezza può rendere giustizia (fatta salva ovviamente, come in sede civile, la possibilità del reclamo ad altro giudice). Inoltre, a parte i profili di disuguaglianza di trattamento fin qui sottolineati, non appare certo secondario evidenziare che la mancata previsione del contraddittorio delle parti innanzi al giudice investito della richiesta della parte civile, riflette le sue conseguenze pregiudizievoli anche con riguardo alla esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione, bene costituzionalmente protetto dall'art. 97 della Costituzione. Va da sé infatti che, laddove fosse resa possibile al giudice di primo grado la conoscenza completa, che può derivare soltanto dal confronto delle parti interessate, si potrebbe evitare la impugnazione del provvedimento di primo grado eventualmente emesso in assenza delle condizioni di legge, in tal modo alleggerendo il carico degli uffici giudiziari investiti per legge della impugnazione. D'altronde, se fosse inutile il «riesame» del provvedimento, nel contraddittorio delle parti, ad opera dello stesso giudice che lo emanò, non avrebbe ragionevole senso tale disciplina prevista invece nel rito civilistico.

Orbene, le disparità di trattamento, in relazione alle garanzie difensive riconosciute alle parti private nell'ambito dello stesso rito penale, e in relazione a quelle tutelate in capo all'imputato, nel rito penale, e al resistente, nel rito civilistico, non sembrano trovare una adeguata e ragionevole giustificazione, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Invero, le diversità di disciplina, come sopra enunciate, contrariamente ad altre, pur rinvenibili nell'ambito del rito penale (si pensi ad esempio alla diversa posizione, assunta dall'attore, in sede civile, e dalla parte civile, in sede penale, la quale ultima può — com'è noto — anche rivestire la funzione di testimone, ovvero all'*iter* procedimentale finalizzato alla adozione del sequestro preventivo, ex art. 321 e seg. c.p.p., promosso ovviamente dal pubblico ministero, casi per i quali il bene primario è rappresentato dall'istanza punitiva dello Stato) non sembrano trovare una giustificazione ragionevole ed un fondamento giuridico nella peculiarità delle situazioni diversamente disciplinate, con riferimento al diverso «peso costituzionale» degli interessi e dei beni giuridici posti in gioco.

Invero, il sequestro conservativo chiesto dalla parte civile, nel corso del processo penale, mira in ogni caso a tutelare un interesse meramente privatistico, perfettamente sovrapponibile a quello che si fa valere nella separata sede civile, non certo confondibile con l'interesse pubblico all'accertamento della verità e alla punizione del reo.

L'interesse di cui è portatrice la parte civile, in definitiva, con particolare riferimento alla richiesta di sequestro conservativo, è semplicemente quella di assicurarsi la realizzazione in concreto della pretesa risarcitoria, nel caso di accertata responsabilità dell'imputato, interesse che ben potrebbe essere autonomamente fatto valere in sede civile, con gli strumenti processuali che le sono propri.

D'altra parte, non può ritenersi decisiva la presenza a monte, nell'ambito del processo penale, della attività di indagine svolta da un organo pubblico qual'è il p.m., che ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dell'imputato.

Infatti, tale circostanza, che può spiegare i suoi effetti sotto il profilo della sussistenza del *fumus boni iuris* (limitatamente alla configurabilità dell'illecito penale per il quale si procede) — in relazione alla quale, per altro, solo dopo contrasti giurisprudenziali si è giunti ad affermare la necessità, in capo al giudice, di valutarne la configurabilità in concreto (cfr. Cass. sez. IV 17 maggio 1994, imp. Corti; *contra* Cass. sez. III, 7 novembre 1990, imp. Lobianco) —, è del tutto indifferente con riguardo sia alla configurabilità in concreto del diritto al risarcimento del danno, a garanzia del quale la cautela è chiesta (che costituisce l'altro aspetto del *fumus boni iuris*) sia alla sussistenza del *periculum in mora* rispetto ai quali resta «sovrana» la iniziativa probatoria della parte civile, iniziativa che richiede, in capo al giudice, una verifica rigorosa così come ribadito dal Supremo Collegio (Cass. Sez. I n. 2128 del 24 aprile 1996).

In definitiva, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, sotto un triplice profilo: 1) nella parte in cui prevede che la emanazione della ordinanza, applicativa del sequestro conservativo chiesto dalla parte civile, avvenga in assenza di ogni forma di contraddittorio tra le parti, né anteriore né successivo, innanzi al giudice autore del provvedimento cautelare, contrariamente a quanto stabilito, nel rito civile, dall'art. 669-*sexies* c.p.c.; 2) nella parte in cui, comunque, non limita la ipotesi di emanazione di ordinanza *de plano*, al solo caso in cui, analogamente a quanto stabilito dall'art. 669-*sexies*, secondo comma, c.p.c., la convocazione dell'imputato potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare; 3) nella parte in cui priva l'imputato (e il responsabile civile) di un grado del giudizio a tutto vantaggio della parte civile che, per di più, ha la ovvia possibilità di scegliere lo strumento processuale (in sede penale o in sede civile) ritenuto più efficace e spedito.

RILEVANZA DELLA QUESTIONE

Qualunque determinazione questo tribunale intenda adottare in ordine all'esito della istanza di sequestro conservativo avanzato dalla parte civile, non è possibile prescindere dalla applicazione della norma di rito, di cui all'art. 317 c.p.p., dovendo l'ordinanza, stando alla interpretazione, letterale e sistematica, come sopra evidenziata, essere emanata *de plano*, nonostante la sussistenza dei dubbi di legittimità costituzionale, ampiamente sopra sviluppati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 d'ufficio dichiara la rilevanza nel presente procedimento e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, primo comma, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nei limiti e nei termini di cui in motivazione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti (p.m. imputati e parte civile), al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende la decisione sulla istanza di sequestro conservativo di cui trattasi.

Trani, addì 7 ottobre 1997

Il presidente: DELCURATOLO

I giudici: GENTILI-GRILLO

N. 108

*Ordinanza emessa il 16 dicembre 1997 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Lega Silvio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Prove - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo il consenso delle parti - sottrazione di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento tra le parti processuali - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento a carico degli imputati Lega Silvio, Moro Graziano e Prada Maurizio, esaminata l'istanza formulata dal p.m. che ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. così come novellato dalla legge 7 agosto 1997 n. 267 e udite conclusioni dei difensori dei prevenuti sul punto, rileva quanto segue.

I predetti soggetti sono stati tratti per rispondere tutti, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 7 e 3 legge n. 195/1974, Lega e Moro del delitto di ricettazione e Lega e Prada del reato di cui agli artt. 4 e 6 legge n. 659/1981.

Nel corso del dibattimento l'imputato Moro Graziano si è avvalso della facoltà di non rispondere e questo organo giudicante ha acquisito i verbali delle dichiarazioni dal medesimo rese al p.m. e al g.i.p. nella fase delle indagini preliminari.

Invero, ad avviso di questo pretore le argomentazioni svolte dalla pubblica accusa a sostegno della eccezione di incostituzionalità appaiono condivisibili. In primo luogo, va premesso che la norma sospetta di incostituzionalità introduce chiaramente regole legali di valutazione della prova che si pongono in aperto contrasto con i principi di verità storica e di «non dispersione» dei mezzi di prova che il giudice delle leggi, con le proprie sentenze n. 255 e 254 del 3 giugno 1992, aveva individuato come tipici del processo penale e in quanto tali acquisiti dall'ordinamento costituzionale. La Consulta, in particolare, in quelle sedi aveva sottolineato come l'oralità «assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta nel codice il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento» poiché lo stesso codice attribuisce rilievo, nei limiti e alle condizioni di volta in volta indicate nella ipotesi in cui la prova non possa prodursi oralmente, ad atti formati prima e al di fuori del dibattimento. In realtà il principio del contraddittorio non è contraddetto e comunque deve essere superato dal fondamentale principio della conservazione dell'atto nella ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione di un mezzo di prova.

Ebbene, la recente riforma dell'art. 513 c.p.p. ha determinato un drastico ridimensionamento della valenza probatoria riconosciuta al materiale di natura dichiarativa raccolto nella fase delle indagini preliminari, con la chiara finalità di aderire ad un modello accusatorio puro. Tuttavia; occorre osservare che le restrizioni imposte dalla legge n. 267/1997 si riferiscono specificamente alle dichiarazioni provenienti dai coimputati o dagli imputati in procedimenti connessi o collegati. In particolare, per quanto concerne il primo comma dell'art. 513 così come novellato, si può sicuramente parlare di una valenza probatoria «dimezzata» delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dall'imputato contumace, assente, o che si sia avvalso della facoltà di non rendere esame, in quanto le predette dichiarazioni, pur mantenendo il carattere di leggibilità e quindi di acquisibilità al fascicolo del dibattimento *ex art. 515 c.p.p.*, sono inutilizzabili nella parte eteroaccusatoria, in assenza del consenso degli altri imputati, ancorché confluisce nel fascicolo del dibattimento. Tale ultimo divieto comporta evidentemente oltre all'effetto secondario, ma comunque sempre rilevante, di precludere al giudice la possibilità di valutare la portata collaborativa delle dichiarazioni dell'imputato, al fine per esempio della commisurazione della pena *ex art. 133 c.p.*, l'effetto principale di impedire all'organo giudicante di ponderare con cognizione di causa gli elementi di prova esistenti a carico del chiamato di correatà, ma anche con pienezza gli elementi a carico di colui che si autoaccusa. Invero, per quanto attiene al chiamato di correatà, appare ovvio che attraverso la nuova disciplina normativa viene ad essere sottratto al giudice l'elemento basilare nell'esame di tale prova complessa. La inutilizzabilità della dichiarazione accusatoria rende, infatti, probatoriamente insignificanti anche gli elementi accessori di riscontro di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.

L'introduzione del consenso, quale condizione di utilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie, appare quindi un artificio normativo destinato a nascondere gli evidenti profili di incostituzionalità che inficiano la nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p. che in realtà ripropone la vecchia stesura già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte adita.

Per quanto attiene poi al secondo comma dell'art. 513 c.p.p., così come riformato, la stessa norma connette all'esercizio, da parte dei soggetti menzionati nell'art. 210 c.p.p., della facoltà di non rispondere, la assoluta dispersione del materiale probatorio costituito dalle precedenti dichiarazioni rese dai predetti soggetti nel corso delle indagini preliminari. In questo caso, il legislatore, realizzando una irragionevole diversificazione di disciplina rispetto al primo comma della norma in esame, è intervenuto non sulla utilizzazione, ma addirittura sul momento processuale anteriore, rappresentato dalla leggibilità-acquisibilità al fascicolo del dibattimento. È precluso, infatti, il materiale inserimento ex art. 515 c.p.p., nel predetto fascicolo, dell'atto incorporante le pregresse dichiarazioni e, quindi, l'accesso del giudice a tale fonte di conoscenza.

Ebbene, appare evidente come il mutato assetto normativo vada ad intaccare in primo luogo la possibilità per il giudice di conoscere fatti rilevanti al fine della decisione precludendo così la possibilità per lo stesso di supportare con una corretta e adeguata motivazione la decisione medesima, oltreché a svuotare di contenuto i principi sottesi dagli artt. 24 e 112 della Carta costituzionale che di fatto verrebbero ad essere elusi dalla facoltà per le parti di far dipendere il concreto esercizio della azione penale e quindi l'approfondimento delle posizioni relative ai singoli imputati da scelte di convenienza o da accordi più o meno espliciti. In realtà il trattamento processuale riservato dalla nuova disciplina normativa alle dichiarazioni del concorrente rischia seriamente di pregiudicare la capacità del processo penale di svolgere la propria funzione di ripristino della legalità.

Non può essere infine trascurata la manifesta irragionevolezza della norma in questione sotto il profilo dell'ingiustificata diversificazione, dal punto di vista valutativo e della utilizzabilità, delle dichiarazioni rese dagli imputati di procedimento connesso, a cui è sicuramente attribuito il rango di prova sia pure soggetta a particolari criteri di valutazione, rispetto agli altri mezzi di prova.

Alla luce di quanto sopra evidenziato appare pertanto a questo pretore non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. così come emodificato dalla legge n. 267/1997 per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

La questione si appalesa poi rilevante in quanto il giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della stessa traendo fondamento il procedimento penale in corso, come sottolineato dal p.m., dalle «dichiarazioni dei coimputati i quali con effetto a catena si chiamano in complicità l'un l'altro».

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 1° marzo 1953, n. 87, sospende il processo relativo a Lega Silvio, Moro Graziano e Prada Maurizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza letta all'udienza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 16 dicembre 1997

Il pretore: SALVATORE

98C0181

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 0 9 0 9 8 *

L. 15.000